

# **OSSERVATORIO LEGISLATIVO SOCIO-SANITARIO SUNAS**

**Sindacato Unitario Assistenti Sociali**

## **PRESENTAZIONE**

IL SUNAS È NATO A ROMA NEL 1990, COME ASSOCIAZIONE SINDACALE, SU FELICE INTUIZIONE ED INIZIATIVA DI UN GRUPPO DI ASSISTENTI SOCIALI CHE, UNENDOSI A COLLEGHI DI VARIE REALTÀ TERRITORIALI PIUTTOSTO AMAREGGIATI PER GLI INSUCCESSI E DELUSI DALLE VANE PROMESSE FATTE DALLE MAGGIORI ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DALLE RAPPRESENTANZE ASSOCIATIVE ALLE QUALI ALL'EPOCA ADERIVANO, AVEVANO DECISO DI FARE UNA "SCOMMESSA", CON SÉ STESSI E CON IL GRUPPO PROFESSIONALE: RIUSCIRE A CAMBIARE LA STORIA DELLA PROFESSIONE (AGGREGANDO LE ASSISTENTI SOCIALI E GLI ASSISTENTI SOCIALI DI OGNI SETTORE), FACENDOLA RICONOSCERE SUL PIANO GIURIDICO-CONTRATTUALE, VALORIZZANDONE E TUTELANDONE IN OGNI MODO E CONTESTO IL PATRIMONIO ED IL VALORE (CON L'ORDINE, PRESSO LE UNIVERSITÀ, LE ISTITUZIONI, LA SOCIETÀ, ECC.), ED AL TEMPO STESSO INTERVENIRE, IN MODO DIRETTO, IN AZIONI DI TUTELA SINDACALE E NEGOZIAZIONE, OLTRE CHE PER COLLABORARE

**ALLO SVILUPPO PIÙ EQUILIBRATO DELLE POLITICHE SOCIALI, SOCIOSANITARIE, DI LOTTA ALL'ESCLUSIONE E PER L'INCLUSIONE DELLE FASCE DI POPOLAZIONE PIÙ DISAGIATE E QUINDI DI SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI WELFARE NEL NS. PAESE.**

**NEL CORSO DI CIRCA TRENTA ANNI, NEL NOSTRO PAESE, SONO INTERVENUTE PROFONDE RIFORME COSTITUZIONALI (LEGGE COSTITUZIONALE N. 3/2001) E ALTRETTANTE RIFORME CHE HANNO MUTATO L'ASSETTO ISTITUZIONALE NEL SISTEMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI, NONCHÉ DELL'INTERO SISTEMA DEL WELFARE (ASSISTENZA, SANITÀ, PREVIDENZA), E DEL RUOLO E DELLA FUNZIONE DELLA SOCIETÀ CIVILE, CON IL RICONOSCIMENTO DEL TERZO SETTORE.**

**PERTANTO IL SUNAS CON IL PRESENTE NUMERO CONTINUA LA PUBBLICAZIONE DI OSSERVATORIO LEGISLATIVO SOCIO-SANITARIO, CHE SI PROPONE DI ILLUSTRARE QUANTO SUL PIANO LEGISLATIVO, PROGRAMMATICO ED ATTUATIVO VIENE OPERATO DALLLO STATO E DALLE REGIONI.**

**IN TALE CONTESTO ASSUME ESTREMA E FONDAMENTALE IMPORTANZA LA CONOSCENZA E LA ASSIMILAZIONE DELLE NORMATIVE E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI STATALI E REGIONALI IN ORDINE ALLO STESSO MODO DI DISPIEGARSI DELLE POLITICHE DI WELFARE.**

**PERTANTO IN OSSERVATORIO LEGISLATIVO SOCIO-SANITARIO SUNAS SONO ILLUSTRATI E COMMENTATI (PER GLI ATTI PIÙ IMPORTANTI E SIGNIFICATIVI):**

- LA LEGISLAZIONE E GLI ATTI AMMINISTRATIVI STATALI
- LA LEGISLAZIONE E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLE REGIONI.

**L' ARTICOLAZIONE DI OSSERVATORIO LEGISLATIVO SOCIO-SANITARIO SI SVILUPPA PER AREE TEMATICHE RIFERITE SIA ALLA ARTICOLAZIONE FUNZIONALE CHE SI COLLEGA ALLE MATERIE INDICATE NEL DLGS.112/98, SIA A PIÙ SPECIFICI APPROFONDIMENTI DI CAMPI PIÙ "MIRATI" IN**

**RAPPORTO ALLE REALIZZAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI E DI WELFARE.**

**OSSERVATORIO LEGISLATIVO SOCIALE SUNAS SI RIVOLGE NON SOLO ALLE ASSISTENTI SOCIALI ED AGLI ASSISTENTI SOCIALI, MA A TUTTI GLI ALTRI OPERATORI SANITARI, SOCIO-SANITARI, EDUCATIVI, ACCOMUNATI DALL'OBIETTIVO DI COSTRUIRE IL SISTEMA DI WELFARE, RISPETTOSO DEI DIRITTI CIVILI E SOCIALI E PROMOTORE DI OPPORTUNITÀ E DI REALIZZAZIONE DELLE PERSONE, DELLE FAMIGLIE E DELLA COMUNITÀ.**

**INFATTI TUTTI I PROFESSIONISTI DEL "SOCIALE" RAPPRESENTANO LA TESTA, IL CUORE E GLI ARTI PER L'EFFETTIVA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI.**

**LA FONTE PRIMARIA PER LA REDAZIONE DI OSSERVATORIO LEGISLATIVO SOCIO-SANITARIO SUNAS È DATA:**

- **DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA, PER LO STATO, PER CIÒ CHE CONCERNE LE LEGGI, I DECRETI-LEGGE, I DECRETI LEGISLATIVI. I DECRETI, GLI ACCORDI E LE INTESE STATO-REGIONI.**
- **DAI BOLLETTINI UFFICIALI REGIONALI DELLE REGIONI PER CIÒ CHE CONCERNE LE LEGGI REGIONALI, GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, GLI ATTI DI INDIRIZZO E DI ALTA AMMINISTRAZIONE.**

**LA CADENZA DI OSSERVATORIO LEGISLATIVO SOCIO-SANITARIO SUNAS HA UNA FREQUENZA MENSILE E VIENE EDITO DI NORMA IL PRIMO DI OGNI MESE.**

**OSSERVATORIO LEGISLATIVO SOCIO-SANITARIO È REDATTO, COMMENTATO ED IMPAGINATO DA LUIGI COLOMBINI\***

**+ GIÀ DOCENTE DI LEGISLAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI PRESSO L'UNIVERSITÀ STATALE ROMA TRE – CORSI DISSAIFE E MASSIFE**

**ANTECEDENTEMENTE A "OSSERVATORIO LEGISLATIVO SOCIO-SANITARIO SUNAS" SI RICHIAMA L'ATTENZIONE CHE SUL SITO [WWW.ISTISSS.IT](http://WWW.ISTISSS.IT) E'**

**PRESENTE "PANORAMA LEGISLATIVO ISTISS", CURATO DA LUIGI COLOMBINI, CHE DAL 2007 AL 2018 E' DISPONIBILE DAL N. 1 AL N. 260 DOVE SONO PUBBLICATI GLI ATTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI SULLE POLITICHE SOCIALI STATALI E REGIONALI**

**NB**

**LE LEGGI ED I PROVVEDIMENTI DI ALTA AMMINISTRAZIONE RIPORTATI HANNO VALORE UNICAMENTE INFORMATIVO, E IN OGNI CASO SI RIMANDA ALLA FONTE UFFICIALE (GAZZETTA UFFICIALE DELLO STATO E BOLLETTINI UFFICIALI REGIONALI)**

## **INDICE DI OSSERVATORIO LEGISLATIVO SOCIO-SANITARIO SUNAS N. 38**

**UNO SGUARDO 'INSIEME**

**PER LA SEZIONE DELLO STATO, PER CIÒ CHE CONCERNE LE PARI OPPORTUNITÀ, LEGGE 5 NOVEMBRE 2021 , N. 162, SONO STATE APPORTATE MODIFICHE AL CODICE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 11 APRILE 2006, N. 198, E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA IN AMBITO LAVORATIVO.**

**PER LE POLITICHE RIVOLTE ALLE PERSONE CON DISABILITÀ IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI CON DECRETO 12 OTTOBRE 2021, CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DEL CONTRIBUTO MENSILE IN FAVORE DEL GENITORE DISOCCUPATO O MONOREDDITO CON FIGLI DISABILI A CARICO.**

**PER LA PREVIDENZA, PROSEGUONO LE PARTICOLARI DISPOSIZIONI DELLE SPECIFICHE CASSE DI PROFESSIONISTI PER ALIMENTARE IL WELFARE INTEGRATIVO.**

**PER LA SANITÀ, GLI INTERVENTI RIVOLTI A CONTRASTARE LA PANDEMIA COVID-19 SONO FREQUENTI E SE NE RIPORTANO I TESTI.**

**PER IL TERZO SETTORE SI RIPORTANO ALTRESÌ I PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLE COOPERATIVE SOCIALI, CHE DENOTANO SITUAZIONI CRITICHE.**

**PER LA SEZIONE RELATIVA ALLE REGIONI, LA REGIONE FRIULI V.G. CON LA L.R. 8 NOVEMBRE 2021, N. 17, HA DISPOSTO UNA SERIE DI INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI SERVIZI EDUCATIVI, DIDATTICI E AGGREGATIVI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA SOCIALE.**

**PER L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE LA REGIONE VENETO, PROSEGUENDO NELL'AZIONE VOLTA AD INDIVIDUARE SPAZI ULTERIORI SUL PIANO DELL'AUTONOMIA, CON DGR 12 OTTOBRE 2021, N. 1363 HA APPROVATO LO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE, TRA LA REGIONE E L'UNIVERSITÀ CA' FOSCARI DI VENEZIA, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI RICERCA ATTINENTI AI PROFILI ECONOMICI DEL REGIONALISMO DIFFERENZIATO, E CON DGR 25 OTTOBRE 2021, N. 1439, HA APPROVATO LO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE, TRA LA REGIONE E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, PER LA**

REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI STUDIO, RICERCA ED ANALISI SULL'ATTUAZIONE DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL REGIONALISMO DIFFERENZIATO.

PER L'ASSISTENZA PENITENZIARIA LA REGIONE LAZIO CON DGR 23 NOVEMBRE 2021, N. 794, CON RIFERIMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 8 GIUGNO 2007, N. 7 "INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE DETENUTA DELLA REGIONE LAZIO" HA RIPARTITO LE DA DESTINARSI ALLE UNIVERSITÀ CHE HANNO SOTTOSCRITTO UN PROTOCOLLO D'INTESA CON IL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DELLA REGIONE LAZIO E IL PROVVEDITORATO REGIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA.

LA REGIONE PIEMONTE CON D.D. 10 NOVEMBRE 2021, N. 1764 HA COSTITUITO UN GRUPPO DI LAVORO PER LA DEFINIZIONE DI UN MODELLO ASSISTENZIALE DI BASE A FAVORE DELLA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE IN CARCERE.

LA REGIONE PUGLIA CON DGR 11 OTTOBRE 2021, N. 1627 HA APPROVATO LO SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO FRA REGIONE PUGLIA E PROVVEDITORATO REGIONALE AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PUGLIA - UFFICIO INTERDISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA - CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA CON L' ISTITUZIONE DEL TAVOLO DI LAVORO PERMANENTE E L'AVVIO DEL PROGETTO "RIPARTIAMO INSIEME", NONCHÉ SPECIFICHE AZIONI IN FAVORE DELLE VITTIME DI REATO E LA QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI".

PER LE POLITICHE ABITATIVE LA REGIONE VENETO CON DGR 11 NOVEMBRE 2021, N. 1562 HA PROVVEDUTO A RIPARTIRE TRA I COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA DEL FONDO PER GLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI.

PER LE POLITICHE RIVOLTE ALLA FAMIGLIA, LA REGIONE BASILICATA CON DGR 22 OTTOBRE 2021, N.845, D.M. 24/06/21 - RIPARTO DELLE RISORSE STANZIATE SUL FONDO POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNO 2021 – AZIONI DELLA REGIONE BASILICATA IN FAVORE DEI CENTRI PER LE FAMIGLIE - ANNO 2021.

CON SPECIFICA RISOLUZIONE L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA ROMAGNA HA APPROVATO UNA RISOLUZIONE PER SOSTENERE LE CASE-FAMIGLIA E IL SISTEMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI GARANTENDONE LA QUALITÀ ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DI UNA FORMA DI ACCREDITAMENTO REGIONALE E UNA ARMONIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI PER I NUCLEI ACCOGLIENTI DI CONCERTO COL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI.

LA REGIONE MARCHE CON DGR 25 OTTOBRE 2021, N. 1271 HA APPROVATO CRITERI E MODALITÀ DI UTILIZZO DEL FONDO STATALE PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 2021,

LA REGIONE VENETO HA DISPOSTO CON DGR 19 OTTOBRE 2021, N. 1426 IL PIANO OPERATIVO DELLE ATTIVITÀ 2021 RELATIVE AL SOSTEGNO DELLA NATALITÀ E DELLA GENITORIALITÀ NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE SOCIALI DEI CONSULTORI FAMILIARI DELLE AZIENDE ULS, E CON DGR 25 OTTOBRE 2021, N. 1462 HA APPROVATO IL PROGRAMMA DI INTERVENTI, PER L'ANNO 2021, A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE NUMERO 20 DEL 28 MAGGIO 2020 "INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITÀ".

PER LE POLITICHE GIOVANILI LA REGIONE LAZIO CON DGR 26 OTTOBRE 2021, N. 694, CON RIFERIMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2001, N. 29, "PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE IN FAVORE DEI GIOVANI" HA PROVVEDUTO AD EFFETTUARE UNA RICOGNIZIONE DELLE RISORSE STATALI E REGIONALI TRASFERITE A LAZIO INNOVA SPA PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI E DISPOSTO IL TERMINE CONVENZIONE, RECUPERANDO LE RISORSE RICOGNITE

LA REGIONE MARCHE CON DGR 10 NOVEMBRE 2021, N. 1341 HA APPROVATO LA PROPOSTA PROGETTUALE "FACCIAMO PARTE" AI FINI DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, AI SENSI DELL'ART. 15, L. N. 241/1990 E S.M.I.

LA REGIONE VENETO CON DGR 11 NOVEMBRE 2021, N. 1549 HA APPROVATO LA PROPOSTA PROGETTUALE RELATIVA AGLI INTERVENTI TERRITORIALI, IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI, AI FINI DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PER L'ATTUAZIONE DELL'INTESA SANCITA IN SEDE DI CONFERENZA UNIFICATA IL 5 MAGGIO 2021

PER GLI INTERVENTI RIVOLTI AGLI IMMIGRATI, LA REGIONE BASILICATA DGR 29 OTTOBRE 2021, N.877, HA EMANATO UN AVVISO PUBBLICO "CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI BENI E DISPOSITIVI INFORMATICI PER I MINORI STRANIERI IN OBBLIGO SCOLASTICO CHE SONO ISCRITTI E FREQUENTANO UN ISTITUTO SCOLASTICO DELLA BASILICATA".

PER LE IPAB-ASP LA REGIONE LAZIO CON DPGR 3 NOVEMBRE 2021, N. T00205, HA NOMINATO L'ON.LIVIA TURCO PRESIDENTE DELL' AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP) "ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE"

PER LE POLITICHE RIVOLTE AI MINORI LA REGIONE CAMPANIA CON DGR 10 NOVEMBRE 2021, N. 493, GIORNATA DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELLA ADOLESCENZA, HA DISPOSTO IN SINERGIA CON TUTTE LE ISTITUZIONI COMPETENTI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI, INTERVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE E INIZIATIVE PER LA CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA ITALIANA PER L'INFANZIA ISTITUITA DALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1997 N. 451, FISSATA AL 20 NOVEMBRE DI OGNI ANNO. INOLTRE CON DGR 10 NOVEMBRE 2021, N. 491 HA APPROVATO IL PROTOCOLLO DI INTESA DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE TRA LA REGIONE CAMPANIA, E LA FONDAZIONE CON IL SUD E CON L'IMPRESA SOCIALE CON I BAMBINI.

LA REGIONE MARCHE CON DGR 3 NOVEMBRE 2021, N. 1302 HA ADOTTATO LO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI "RACCORDO PEDAGOGICO DEGLI AGRINIDI DI QUALITÀ DELLA REGIONE MARCHE" PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022, E CON DGR 3 NOVEMBRE 2021, N. 1321 HA APPROVATO LE " LINEE DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ENTI ECCLESIASTICI DELLA CHIESA CATTOLICA PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE ED EDUCATIVA DEGLI ORATORI ECCLESIALI- € 300.000,00 – ANNUALITÀ 2021"

LA REGIONE TOSCANA CON DGR 8 NOVEMBRE 2021, N. 1161 HA APPROVATO I CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DA DESTINARE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022.

ALTRETTANTO LA REGIONE UMBRA CON DGR 3 NOVEMBRE 2021, N. 1067 HA APPROVATO IL PROGRAMMA ANNUALE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO 2021, DEFINENDONE I CRITERI.

LA REGIONE VENETO CON DGR 19 OTTOBRE 2021, N. 1427, SISTEMA VENETO ADOZIONI. INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. (L. N. 476/98

PER LE POLITICHE RIVOLTE ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ,LA REGIONE CAMPANIA CON DGR 19 OTTOBRE 2021. N. 456 HA APPROVATO LA PROGRAMMAZIONE FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA BIENNIO 2020-2021, AGGIORNANDONE I CRITERI E RIPARTENDO ULTERIORI RISORSE IN FAVORE DEGLI AMBITI TERRITORIALI.

LA REGIONE EMILIA ROMAGNA CON DGR 2 NOVEMBRE 2021, N. 1789 HA APPROVATO IL PROGRAMMA REGIONALE PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE DEL "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE ANNUALITÀ 2018-2019-2020" E RIPATITO LE RISORSE ALLE AZIENDE USL.

LA REGIONE LAZIO CON DETERMINAZIONE 26 OTTOBRE 2021, N. G13023, HA DISPOSTO IL CONCORSO FINANZIARIO DELLA REGIONE AGLI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI DEL LAZIO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE DEGLI UTENTI OSPITI DI STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO.



CON DETERMINAZIONE 2 NOVEMBRE 2021, N. G13342 DGR 312/2021 HA RIPARTITO ED ASSEGNATO AI DISTRETTI SOCIO SANITARI LE RISORSE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA (SLA).

LA REGIONE PUGLIA CON DGR 28 OTTOBRE 2021, N. 1706, CON RIFERIMENTO AL PIANO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2019-2021.HA APPROVATO L'AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA E MODIFICATO LA DG.R. N. 353 DEL 08 MARZO 2021.

LA REGIONE VENETO CON DGR 19 NOVEMBRE 2021, N. 1608 HA APPROVATO LA, PROGRAMMAZIONE E L' ATTRIBUZIONE ALLE AZIENDE ULSS DELLE RISORSE FINANZIARIE REGIONALI E STATALI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - ANNO 2021.

PER LE POLITICHE RIVOLTE ALLE PERSONE CON DISABILITÀ LA REGIONE ABRUZZO CON DGR 2.11.2021, N. 687 HA DEFINITO I CRITERI E MODALITÀ PER LA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI, PER L'ANNO 2021, FINALIZZATI AL RICONOSCIMENTO E ALLA VALORIZZAZIONE DEL LAVORO DI CURA DEL GENITORE-CAREGIVER CHE ASSISTE MINORI AFFETTI DA UNA MALATTIA RARA E IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA CHE NECESSITANO DI UN'ELEVATA INTENSITÀ ASSISTENZIALE NELLE 24 ORE.

LA REGIONE LAZIO CON DGR 16 NOVEMBRE 2021, N. 765, HA RECEPITO L'INTESA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 6 DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131, TRA IL GOVERNO, LE REGIONI, LE PROVINCE AUTONOME E GLI ENTI LOCALI SUL DOCUMENTO RECANTE "LINEE DI INDIRIZZO SUI DISTURBI NEUROPSICHIATRICI E NEUROPSICHICI DELL'INFANZIA E DELLA ADOLESCENZA

LA REGIONE LOMBARDIA CON DGR 23 NOVEMBRE 2021, N. XI/5579 HA APPROVATO LE LINEE DI INDIRIZZO A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE A FAVORE DELL'INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ A VALERE SUL FONDO REGIONALE.

LA REGIONE MARCHE CON DGR 10 NOVEMBRE 2021, N. 1343 HA RECEPITO LINEE DI INDIRIZZO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ PER LA DEFINIZIONE DI PROGETTUALITÀ REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME FINALIZZATE ALLA DEFINIZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI PERCORSI DIFFERENZIATI PER LA FORMULAZIONE DEL PROGETTO DI VITA BASATO SUI COSTRUTTI DI "QUALITY OF LIFE" PER PERSONE AFFETTE DA DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA FASCIA D'ETÀ DAI 16 ANNI IN SU". APPROVAZIONE PROGETTO DELLA REGIONE MARCHE.

REGIONE VENETO CON DGR 2 NOVEMBRE 2021, N. 1501, HA APPROVATO IL "PROGRAMMA ANNUALE DI ATTIVITÀ 2021- INTERVENTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE, LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ALLA COMUNICAZIONE E IL RICONOSCIMENTO E LA PROMOZIONE DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA E DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA TATTILE".

CON DGR 2 NOVEMBRE 2021, N. 1498, HA DISPOSTO DETERMINAZIONI RELATIVE ALLA PROGRAMMAZIONE RESIDENZIALE EXTRAOSPEDALIERA AREA SALUTE MENTALE E ALL'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE EX DGR 522/2020.

PER LE POLITICHE SOCIALI LA REGIONE BASILICATA CON DGR 22 OTTOBRE 2021, N.846, PON INCLUSIONE 2014-2020 ASSE 4, HA APPROVATO LO SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL FORMEZPA PER L'AFFIDAMENTO IN HOUSE, AI SENSI DEGLI ARTT. 5 E 192 DEL D.LGS. N. 50/2016, DELLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CAPACITY BUILDING RIVOLTI AGLI AMBITI SOCIO-TERRITORIALI.

LA REGIONE CAMPANIA CON DGR 27 OTTOBRE 2021. N. 468 A DETTATO DISPOSIZIONI IN MERITO ALL' ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE.

LA REGIONE LAZIO CON DGR 3 NOVEMBRE 2021, N. 731, PIANO SOCIALE REGIONALE "PRENDERSI CURA, UN BENE COMUNE" HA APPROVATO LA FINALIZZAZIONE DELLE RISORSE REGIONALI PER GLI INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE RELATIVI ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021.

LA REGIONE LOMBARDIA CON DGR 23 NOVEMBRE 2021, N. XI/5556, HA APPROVATO IL «PIANO PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALL'UTILIZZO DELLA CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA PRESSO GLI AMBITI TERRITORIALI E I COMUNI LOMBARDI» E DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E ANCI LOMBARDIA.

CON DGR 23 NOVEMBRE 2021, N. XI/5557, HA DISPOSTO IL DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA LOCALI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA AI SENSI DELLE LINEE DI INDIRIZZO PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE TERRITORIALE PER IL TRIENNIO 2021-2023, DAL 31 DICEMBRE 2021 AL 28 FEBBRAIO 2022 IL TERMINE PER:

LA REGIONE MARCHE CON DGR 3 NOVEMBRE 2021, N. 1325, HA PROVVEDUTO A MODIFICARE LE LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI SOCIALI TERRITORIALI DI ATS

LA REGIONE VENETO CON DGR 12 OTTOBRE 2021, N. 1393, HA RINNOVATO L' ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE PER LE UNITÀ DI OFFERTA DEI SERVIZI SOCIO SANITARI AREA ANZIANI E DISABILI.

CON DGR 2 NOVEMBRE 2021, N. 1495, HA APPROVATO I CRITERI E DELLE MODALITÀ PROCEDURALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PER L'EROGAZIONE E IL RIMBORSO DEI FINANZIAMENTI.

CON DGR 11 NOVEMBRE 2021, N. 1553 HA, PROROGATO LA VALIDITÀ DEI PIANI DI ZONA STRAORDINARI DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI AL 31 DICEMBRE 2022.

PER LA SANITÀ, MOLTEPLICI SONO LE DISPERSIONI, PER LE QUALI SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DELL'INDICE, CONNESSI SIA ALL'EMERGENZA COVID SIA A MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO

PER IL TERZO SETTORE LA REGIONE LOMBARDIA CON DGR 16 NOVEMBRE 2021, N. XI/5508, HA AGGIORNATO LE MODALITÀ ORGANIZZATIVE, ORGANIZZANDO L'UFFICIO REGIONALE DEL RUNTS DI COMPETENZA REGIONALE, IN PERIMETRI TERRITORIALI COINCIDENTI CON LE PROVINCE LOMBARDE E LA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO CUI GLI ENTI DEL TERZO SETTORE AFFERIRANNO IN RELAZIONE ALLA PROPRIA SEDE LEGALE.

CON DGR 16 NOVEMBRE 2021 - N. XI/5509 HA DISPOSTO SOSTEGNO AGLI ENTI DI TERZO SETTORE, IN RELAZIONE ALL'ACCORDO FRA REGIONE E FONDAZIONE CARIPLO PER LA REALIZZAZIONE DI UN BANDO DI FINANZIAMENTO ALLO SVOLGIMENTO DELL'ORDINARIA ATTIVITÀ DEGLI ENTI DI TERZO SETTORE, E AVUTO RIGUARDO ALLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PRESENTATE DA 1175 ENTI, CHE CORRISPONDONO AD UNA STIMA DI OLTRE 15.500.000,00 €, A FRONTE DELLA DISPONIBILITÀ DI € 12.066.633,00, VENGONO DESTINATI AL FINANZIAMENTO DEL BANDO STESSO ULTERIORI € 3.550.000,00.

CON DGR 16 NOVEMBRE 2021 - N. XI/5510, HA APPROVATO IL SOSTEGNO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, CONSENTENDO AGLI ENTI I CUI PROGETTI SONO STATI APPROVATI CON DECRETO N. 13148/2020 E AMMESSI A FINANZIAMENTO CON DECRETO N. 16248/2020, E CHE NON HANNO RINUNCIATO AGLI STESSI SUCCESSIVAMENTE ALLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO, DI PRESENTARE UN NUOVO SVILUPPO PROGETTUALE DEGLI STESSI.

CON D.D.S. 17 NOVEMBRE 2021 - N. 15577 AVVISO PER LO SVILUPPO DEI PROGETTI FINANZIATI CON DECRETO 16298/2020 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE VIENE APPROVATO L'«AVVISO PER LO SVILUPPO DEI PROGETTI FINANZIATI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE.

CON D.D.S. 17 NOVEMBRE 2021 - N. 15589, IN MERITO AL BANDO CONGIUNTO REGIONE LOMBARDIA E FONDAZIONE CARIPLO «BANDO PER IL SOSTEGNO DELL'ORDINARIA ATTIVITÀ DEGLI ENTI DI TERZO SETTORE» DI CUI AL DECRETO N. 8652 DEL 24 GIUGNO 2021. APPROVAZIONE ELENCHI DEI SOGGETTI AMMESSI E FINANZIABILI, DEI SOGGETTI AMMESSI E NON FINANZIABILI E DEI SOGGETTI NON AMMESSI.

LA REGIONE MARCHE CON L. R. 28 OTTOBRE 2021, N. 27, HA MODIFICATO LA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 2004, N. 9 (NORME PER LA PROMOZIONE, IL RICONOSCIMENTO E LO SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE) E LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 2012, N. 15 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA DISCIPLINA DEL VOLONTARIATO CON CUI SPECIFICA

CHE LA REGIONE ISTITUISCE IL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE AVENTI SEDE NEL PROPRIO TERRITORIO, AL QUALE POSSONO ESSERE ISCRITTE LE ASSOCIAZIONI.



LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ASSUMONO LA FORMA GIURIDICA CHE RITENGONO PIÙ ADEGUATA AL PERSEGUIMENTO DELLE PROPRIE FINALITÀ, COMPATIBILMENTE CON LO SCOPO SOLIDARISTICO. SI CONSIDERA ALTRESÌ ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO SUL TERZO SETTORE, OGNI ENTE DI COORDINAMENTO O FEDERAZIONE DI ORGANISMI DI VOLONTARIATO.”.

CON DGR 1334/2021, E CON RIFERIMENTO ALLA L.R. N. 34 DEL 18/12/2001, “ PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE” HA APPROVATO I CRITERI PER L'AMMISSIONE E MODALITÀ DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE COOPERATIVE SOCIALI.

INOLTRE CON DGR 1342/2021, ARTICOLO 2 DELLA L.R. 18/2021 HA APPROVATO LA APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA REGIONE MARCHE E LA SOCIETÀ TASK S.R.L. PER L'AFFIDAMENTO IN-HOUSE ALLA STESSA SOCIETÀ DEI SERVIZI DI NATURA INFORMATICA PER L'AVVIO DELLA OPERATIVITÀ DEL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE (RUNTS)

LA REGIONE MOLISE CON DGR 29 OTTOBRE 2021, N. 358 CON RIFERIMENTO AL REGISTRO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS) HA DETTATO LE MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELL'UFFICIO COMPETENTE.

LA REGIONE PUGLIA CON DGR 11 OTTOBRE 2021, N. 1626 HA APPROVATO LO SCHEMA PROTOCOLLO DI INTESA REGIONE PUGLIA – CENTRI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO.

PER LE POLITICHE RIVOLTE ALLA TUTELA DEI DIRITTI, LA REGIONE LAZIO DGR 26 OTTOBRE 2021, N. 709 HA APPROVATO LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE STANZIATE PER L'ANNO 2021 SUL CAPITOLO U0000 H41930 PER UN IMPORTO PARI AD € 1.875.000,00

LE REGIONE LOMBARDIA CON DGR 23 NOVEMBRE 2021, N. XI/5558, HA APPROVATO LO SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO E L'UNIONE LOMBARDA ORDINI FORENSI, L.R. 11/2012 ART. 3 COMMI 3 E 4 «INTERVENTI DI PREVENZIONE, CONTRASTO E SOSTEGNO A FAVORE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA».

LA REGIONE MARCHE CON DGR 3 NOVEMBRE 2021, N. 1320, RINNOVO COMITATO SUL BULLISMO, CYBERBULLISMO, SEXTING E CYBERPEDOFILIA.

CON DGR 10 NOVEMBRE 2021, N. 1328, ART. 2 BIS L.R. N.32 DEL 11 NOVEMBRE 2008 “INTERVENTI CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE” - RAPPORTO SUL FENOMENO DELLA VIOLENZA – ANNO 2020

LA REGIONE SICILIA CON L.R. 19 NOVEMBRE 2021, N. 27, INTERVENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO AI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO SUL TERRITORIO DELLA REGIONE.

LA REGIONE UMBRIA CON DAL26 OTTOBRE 2021, N. 189, HA APPROVATO IL - “PROGRAMMA DI ATTIVITÀ DEL DIFENSORE CIVICO PER L'ANNO 2022 - ART. 8, L.R. 27 NOVEMBRE 2007, N. 30”.

## STATO

### GAZZETTE UFFICIALI PERVENUTE AL 30 NOVEMBRE 2021

**DECRETO-LEGGE 6 novembre 2021 , n. 152**, Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. (GU n. 265 del 6.11.21)

<b>PARI OPPORTUNITÀ'</b>
--------------------------

**LEGGE 5 novembre 2021 , n. 162**, Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo. (GU n. 275 del 18.11.21)

<b>PERSONE CON DISABILITA'</b>
--------------------------------

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**DECRETO 12 ottobre 2021**, Criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di presentazione delle domande del contributo mensile in favore del genitore disoccupato o monoreddito con figli disabili a carico. (GU n. 285 del 30.11.21)

<b>PREVIDENZA</b>
-------------------

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**, Approvazione della delibera dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura n. 19/2021, adottata dal comitato amministratore della gestione separata periti agrari, in data 1° luglio 2021. (GU n. 284 del 29.11.21)

Approvazione della delibera n. 52/21 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi in data 15 luglio 2021. (GU n. 284 del 29.11.21)

Approvazione della delibera adottata dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali in data 26 novembre 2020. (GU n. 284 del 29.11.21)

Approvazione della delibera n. 349/2021/IST adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 28 luglio 2021. (GU n. 284 del 29.11.21)

<b>SANITÀ</b>
---------------

**MINISTERO DELLA SALUTE**

**DECRETO 11 agosto 2021**, Riparto a favore delle regioni del fondo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210. (GU n. 275 del 18.11.21)

**DECRETO 12 agosto 2021** . Remunerazione di una funzione assistenziale e di un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19. (GU n. 276 del 19.11.21)

**LEGGE 19 novembre 2021, n. 165**. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. (GU n. 277 del 20.11.21)  
(21G00182)

**LEGGE 10 novembre 2021, n. 175**, Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani. (GU n. 283 del 27.11.21)

<b>TERZO SETTORE</b>
----------------------

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**DECRETO 18 ottobre 2021** . Liquidazione coatta amministrativa della «Fortes - società cooperativa sociale - onlus», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (GU n.265 del 6.11.21)

**DECRETO 27 ottobre 2021**, Liquidazione coatta amministrativa della «Servizi assistenza sanitaria - società cooperativa sociale onlus in breve “S.A.S. soc. coop. sociale onlus”», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 271 del 13.11.21)

**DECRETO 27 ottobre 2021**,. Liquidazione coatta amministrativa della «C.S.I. - Centro Servizi Imprese società cooperativa sociale in liquidazione», in Umbertide e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 271 del 13.11.21)

**DECRETO 10 novembre 2021**, Scioglimento della «Società cooperativa sociale Sorriso in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 282 del 20.11.21)

## REGIONI

### ABRUZZO

#### PERSONE CON DISABILITA'

**DGR 2.11.2021, n. 687**, Criteri e modalità per la erogazione di contributi economici, per l'anno 2021, finalizzati al riconoscimento e alla valorizzazione del lavoro di cura del genitore-caregiver che assiste minori affetti da una malattia rara e in condizioni di disabilità gravissima che necessitano di un'elevata intensità assistenziale nelle 24 ore. (BUR n. 44 del 17.11.21)

### BASILICATA

#### FAMIGLIA

**DGR 22 ottobre 2021, n.845**, D.M. 24/06/21 - Riparto delle Risorse Stanziare sul Fondo Politiche della Famiglia anno 2021 – Azioni della Regione Basilicata in Favore dei Centri per le famiglie - Anno 2021. (BUR n. 79 del 1.11.21)

#### IMMIGRATI

**DGR 29 ottobre 2021, n.877**, Avviso Pubblico “Contributo per l'acquisto di beni e dispositivi informatici per i minori stranieri in obbligo scolastico che sono iscritti e frequentano un istituto scolastico della Basilicata” - Approvazione. (BUR n. 80 dell' 11.11.21)

#### PERSONE CON DISABILITA'

**DGR 29 ottobre 2021, n.872**, Programma Operativo Val d'Agri (..). Linea di intervento C.5.b “Servizi sanitari e socioassistenziali e di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati”. Approvazione Progetto Obiettivo

Sostegno Disabilità. Soggetto Promotore/Attuatore ARLAB – Agenzia regionale per il lavoro e apprendimento Basilicata. Approvazione schema di convenzione.

#### POLITICHE SOCIALI

**DGR 22 ottobre 2021, n.846**, PON Inclusione 2014-2020 Asse 4. Approvazione schema di convenzione con il FormezPA per l'affidamento in house, ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016, della realizzazione di interventi di Capacity Building rivolti agli Ambiti Socio-Territoriali (BUR n.79 del 1.11.21)

## CAMPANIA

#### MINORI

DGR 10 novembre 2021, n. 493, Giornata dei diritti dell'infanzia e della adolescenza. Determinazioni . (BUR n. 109 del 22.11.21)

**DGR 10 novembre 2021, n. 491**, Approvazione Protocollo di intesa di collaborazione istituzionale tra la Regione Campania, e la Fondazione con il Sud e con l'impresa sociale con i bambini

#### NON AUTOSUFFICIENTI

**DGR 19 ottobre 2021. n. 456.** Programmazione Fondo per la Non Autosufficienza Biennio 2020-2021 - Aggiornamento Criteri di Riparto in **favore** degli Ambiti Territoriali ed Integrazione Risorse. (BUR . 105 del 2.11.21) .

#### POLITICHE SOCIALI

**DGR 27 ottobre 2021. n. 468.** Accreditamento Istituzionale. Determinazioni.(BUR n.. 107 del 9.11.21)

#### SANITÀ

**DGR 4 novembre 2021, n. 477** Rimodulazione DCA n. 58 del 4 luglio 2019 avente ad oggetto "rete oncologica regionale: adempimenti. adozione di ulteriori documenti tecnici: mappe chirurgiche regionali provvisorie in valutazione triennale". (BUR n. 108 del 15.11.21)

## EMILIA ROMAGNA

#### FAMIGLIA

**RISOLUZIONE** - Oggetto n. 3643 - Risoluzione per sostenere le case-famiglia e il sistema di accoglienza dei minori garantendone la qualità attraverso la promozione di una forma di accreditamento regionale e una armonizzazione dei contributi previsti per i nuclei accoglienti di concerto col sistema degli Enti locali. (**BUR n. 317 del 10.11.21**)

#### NON AUTOSUFFICIENTI

**DGR 2 novembre 2021, n. 1789**, Approvazione del Programma regionale per l'utilizzo delle risorse del "Fondo nazionale per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del Caregiver familiare annualità 2018-2019-2020". Riparto, assegnazione e concessione alle Aziende USL. (BUR n. 330 del 24.11.21)

#### SANITÀ

**L.R. 26 novembre 2021, n. 17**, Modifiche all'art. 3 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale) (BUR n. 333 del 26.11.21)

## FRIULI V.G.

#### AGRICOLTURA SOCIALE

**L.R. 8 novembre 2021, n. 17**, Promozione di servizi educativi, didattici e aggregativi nel settore dell'agricoltura sociale. (BUR n. 36 del 10.11.21)

#### POLITICHE SOCIALI

L.R. 2 novembre 2021, n. 16 Misure finanziarie intersettoriali. (BUR n. 35 del 5.11.21)

## LAZIO

#### ASSISTENZA PENITENZIARIA

**DGR 23 novembre 2021, n. 794**, Legge regionale 8 giugno 2007, n. 7 "Interventi a sostegno della popolazione detenuta della Regione Lazio". Ripartizione risorse esercizio finanziario 2021, da destinarsi alle Università che hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa con il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio e il Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria. (BUR n. 109 del 25.11.21)

#### GIOVANI

**DGR 26 ottobre 2021, n. 694**, Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 29, "Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani". Ricognizione delle risorse statali e regionali trasferite a Lazio Innova spa per l'attuazione dei progetti in materia di Politiche Giovanili oggetto della convenzione n. 23369 del 30.09.2019. Termine convenzione e recupero risorse ricognite. (BUR n. 103 del 4.11.21)

#### IPAB-ASP

**DPGR 3 novembre 2021, n. T00205**, Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) "Istituto Romano di San Michele" con sede in Roma. Nomina del Presidente. (BUR n. 104 del 9.11.21)

#### NON AUTOSUFFICIENTI

**Determinazione 26 ottobre 2021, n. G13023**, Legge regionale n. 7/2014, art. 2, commi 87-89. Concorso finanziario della Regione agli oneri sostenuti dai Comuni del Lazio per la partecipazione alla spesa sociale

degli utenti ospiti di strutture riabilitative di mantenimento. Assegnazione definitiva annualità 2019 e acconto annualità 2021. Impegno di euro 949.395,85. (BUR n. 104 del 9.11.21)

**Determinazione 2 novembre 2021, n. G13342** DGR 312/2021, Riparto ed assegnazione ai distretti socio sanitari delle risorse di cui all'articolo 4, comma 12 della l.r. 13/2018 per interventi socio assistenziali in favore di soggetti affetti da sclerosi laterale amiotrofica (SLA). Perfezionamento della prenotazione di impegno di spesa di euro 1.000.000,00 sul cap. U0000H41903 (Missione 12 - Programma 02 - PdC U.1.04.01.02.000), esercizio finanziario 2021. (BUR n. 104 del 9.11.21)

#### PERSONE CON DISABILITA'

**DGR 16 novembre 2021, n. 765**, Recepimento dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali sul documento recante "Linee di indirizzo sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell'infanzia e della adolescenza" (Rep. Atti n 70/CU del 25 luglio 2019). (BUR n. 108 del 23.11.21)

#### POLITICHE SOCIALI

**DGR 3 novembre 2021, n. 731**, Piano Sociale Regionale "Prendersi Cura, un Bene Comune". Finalizzazione delle risorse regionali per gli interventi di carattere sociale relativi all'esercizio finanziario 2021. Secondo semestre. (BUR n. 104 del 9.11.21)

#### SANITÀ

**Determinazione 26 ottobre 2021, n. G13032** Costituzione del Comitato pandemico regionale "PanFlu 2021-2023". (BUR n. 104 del 9.11.21)

**DGR 3 novembre 2021, n. 723**, DGR n. 406 del 26/06/2020 "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021". - Assegnazione finanziamenti alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere. (BUR n. 104 del 9.11.21)

#### TUTELA DEI DIRITTI

**DGR 26 ottobre 2021, n. 709**, Legge regionale 19 marzo 2014, n. 4, "Misure e interventi per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo donna." Programmazione delle risorse stanziare per l'anno 2021 sul capitolo U0000 H41930 per un importo pari ad € 1.875.000,00. (BUR n. 103 del 4.11.21)

## LOMBARDIA

#### PERSONE CON DISABILITA'

**DGR 23 novembre 2021, n. XI/5579**, Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative a favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità a valere sul Fondo regionale istituito con l.r. 4 agosto 2003 n. 13 – Annualità 2022-2023. (BUR n. 47 del 26.11.21)



<b>POLITICHE SOCIALI</b>
--------------------------

**DGR 23 novembre 2021, n. XI/5556**, Approvazione del «Piano per l'attuazione di iniziative di sostegno all'utilizzo della cartella sociale informatizzata presso gli ambiti territoriali e i comuni lombardi» e dello schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Anci Lombardia. (BUR n. 47 del 25.11.21)

**DGR 23 novembre 2021, n. XI/5557**, Differimento dei termini per la sottoscrizione degli accordi di programma locali per l'attuazione dei Piani di zona ai sensi delle linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2021-2023 approvate con d.g.r. 19 aprile 2021 n. XI/4563. (BUR n. 47 del 25.11.21)

<b>TERZO SETTORE</b>
----------------------

**DGR 16 novembre 2021, n. XI/5508** Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) – aggiornamento delle modalità organizzative. (BUR n. 46 del 19.11.21)

**DGR 16 novembre 2021 - n. XI/5509**, Sostegno agli enti di terzo settore – Integrazione alla d.g.r. XI/4867 del 14 giugno 2021. (BUR n. 46 del 19.11.21)

**DGR 16 novembre 2021 - n. XI/5510**, Sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale (d.lgs. 117/2017). Integrazioni al piano operativo 2019 approvato con d.g.r. XI/3208 del 3 giugno 2020. (BUR n. 46 del 19.11.21)

**D.d.s. 17 novembre 2021 - n. 15577** Avviso per lo sviluppo dei progetti finanziati con decreto 16298/2020 per lo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale ai sensi degli artt. 72 e 73 del d.lgs. n. 117/2017. (BUR n. 46 del 19.11.21)

**D.d.s. 17 novembre 2021 - n. 15589** Determinazioni in merito al bando congiunto Regione Lombardia e Fondazione Cariplo «Bando per il sostegno dell'ordinaria attività degli enti di terzo settore» di cui al decreto n. 8652 del 24 giugno 2021. Approvazione elenchi dei soggetti ammessi e finanziabili, dei soggetti ammessi e non finanziabili e dei soggetti non ammessi.

<b>TUTELA DEI DIRITTI</b>
---------------------------

**DGR 23 novembre 2021, n. XI/5558**, Approvazione dello schema di protocollo d'intesa con l'ordine degli Avvocati di Milano e l'Unione Lombarda Ordini Forensi, l.r. 11/2012 art. 3 commi 3 e 4 «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza» – periodo 2022/2023, in attuazione della d.g.r. n. 4643/2021. (BUR n. 47 del 25.11.21)

## MARCHE

<b>FAMIGLIA</b>
-----------------

**DGR 25 ottobre 2021, n. 1271**, “Approvazione di criteri e modalità di utilizzo del Fondo statale per le politiche della famiglia 2021, di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 17 giugno 2021” (BUR n. 88 del 5.11.21)

<b>GIOVANI</b>
----------------

**DGR 10 novembre 2021, n. 1341**, Intesa di cui alla L.131/2003, art. 8, comma 6, Rep. Atti n. 104/CU del 4 agosto 2021 sancita tra Governo, Regioni e Province Autonome per la ripartizione dell'incremento per l'anno 2021 del FNPG. Approvazione proposta progettuale "Facciamo pARTE" ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione con il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, ai sensi dell'art. 15, L. n. 241/1990 e s.m.i. (BUR n. 90 del 12.11.21)

<b>MINORI</b>
---------------

**DGR 3 novembre 2021, n. 1302**, Legge Regionale n. 21/2011. Capo II AGRICOLTURA SOCIALE – DGR 722/2011 –Adozione dello schema di convenzione per l'affidamento dell'attività di "Raccordo pedagogico degli Agrinido di Qualità della Regione Marche" per l'anno scolastico 2021/2022. (BUR n. 90 del 12.11.21)

**DGR 3 novembre 2021, n. 1321**, "L.R. 31/2008 e DRG 897/2020 - Linee di indirizzo per la concessione di contributi agli Enti ecclesiastici della Chiesa cattolica per l'implementazione della funzione sociale ed educativa degli oratori ecclesiali- € 300.000,00 – Annualità 2021" (BUR n. 90 del 12.11.21)

<b>PERSONE CON DISABILITA'</b>
--------------------------------

**DGR 10 novembre 2021, n. 1343** Recepimento Linee di indirizzo dell'Istituto Superiore di Sanità per la definizione di progettualità regionali e delle Province Autonome finalizzate alla definizione e implementazione di percorsi differenziati per la formulazione del progetto di vita basato sui costrutti di "Quality of Life" per persone affette da disturbo dello spettro autistico, con particolare attenzione alla fascia d'età dai 16 anni in su". Approvazione progetto della Regione Marche. (BUR n. 90 del 12.11.21)

<b>POLITICHE SOCIALI</b>
--------------------------

**DGR 3 novembre 2021, n. 1325**, Modifica della DGR n. 180/2021 recante "Approvazione delle Linee Guida per la predisposizione dei Piani Sociali Territoriali di ATS, di cui alla Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n.109/2020 - Piano Sociale Regionale 2020/2022. Indirizzi prioritari e strategie per lo sviluppo e l'innovazione del welfare marchigiano e per il rafforzamento degli interventi in materia di servizi sociali. Centralità del cittadino ed equità sociale nell'ambito del processo di integrazione tra sistemi di welfare" e approvazione di indicazioni ulteriori per i Piani Sociali Territoriali di ATS. (BUR n. 90 del 12.11.21)

<b>SANITÀ</b>
---------------

**DGR 25 ottobre 2021, n. 1268**, Recepimento Accordo Stato Regioni 119/CSR del 27 luglio 2020 «Accordo, ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38, sul documento "Accreditamento delle reti di terapia del dolore"». (BUR n. 88 del 5.11.21)

**DGR 27 ottobre 2021, n. 1296**, Approvazione schema di accordo con i medici di medicina generale recante "Azioni per lo sviluppo della assistenza territoriale e per il miglioramento dell'organizzazione e dell'integrazione della medicina convenzionata mediante l'utilizzo dei fondi per gli istituti soggetti ad incentivazione relativi all'anno 2019 e ulteriori disposizioni", (BUR n. 88 del 5.11.21)

**DGR 27 ottobre 2021, n. 1297**, Approvazione schema di accordo con i pediatri di libera scelta recante “Utilizzo del fondo per la qualità dell’assistenza e del fondo per i bilanci di salute per il miglioramento della rete territoriale, anno 2019”. (BUR n. 88 del 5.11.21)

**DGR 3 novembre 2021, n. 1323**, D.M. Sanità 3 novembre 1989 concernente le cure presso centri di altissima specializzazione all’estero - Approvazione del manuale operativo per l’autorizzazione ed il rimborso delle spese. (BUR n. 90 del 12.11.21)

#### TERZO SETTORE

**L. R, 28 ottobre 2021, n. 27**, Modifiche norme terzo settore: legge regionale 28 aprile 2004, n. 9 (Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale) e legge regionale 30 maggio 2012, n. 15 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato).(BUR n. 87 del 4.11.21)

**DGR 10 novembre 2021, n. 1334** L.R. n. 34 del 18/12/2001 – Promozione e sviluppo della cooperazione sociale – Criteri per l’ammissione e modalità di concessione del contributo regionale per il sostegno alle cooperative sociali. (BUR n. 93 del 19.11.21)

**DGR 10 novembre 2021, n. 1342**, Articolo 2 della L.R. 18/2021, Approvazione della convenzione tra la regione Marche e la società Task s.r.l. per l’affidamento in-house alla stessa società dei servizi di natura informatica per L’avvio della operatività del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS)

#### TUTELA DEI DIRITTI

**DGR 3 novembre 2021, n. 1320**, Rinnovo Comitato sul bullismo, cyberbullismo, sexting e cyberpedofilia - Art. 5, L.R. 6 Agosto 2018, n. 3

**DGR 10 novembre 2021, n. 1328**, Art. 2 bis L.R. n.32 del 11 novembre 2008 “Interventi contro la violenza sulle donne” - Rapporto sul fenomeno della violenza – anno 2020 (BUR n. 93 del 19.11.21)

## MOLISE

#### TERZO SETTORE

**DGR 29 ottobre 2021, n. 358**, l'individuazione dell'unità organizzativa per l'esercizio delle competenze che il codice del terzo settore assegna all'ufficio regionale del registro unico del terzo settore (art.45 del dlgs n.117/2017). provvedimenti

## PIEMONTE

#### ASSISTENZA PENITENZIARIA

**D.D. 10 novembre 2021, n. 1764**, Gruppo di lavoro per la definizione di un modello assistenziale di base a favore della Tutela della Salute Mentale in carcere.(BUR n. 47 del 25.11.21)

#### SANITÀ

**DCR 27 ottobre 2021, n. 167-18079**, Approvazione Relazione finale sull'indagine conoscitiva in merito alla gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19 sul territorio piemontese, ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 108 del 2020. (BUR n. 46 del 18.11.21)

## PUGLIA

### ASSISTENZA PENITENZIARIA

**DGR 11 ottobre 2021, n. 1627**, Approvazione schema di Accordo di partenariato fra Regione Puglia e Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria Puglia - Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna - Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata. Istituzione Tavolo di lavoro permanente. Progetto "Ripartiamo insieme 2. Azioni in favore delle vittime di reato e qualificazione dei servizi". (BUR n. 139 del 10.11.21)

### NON AUTOSUFFICIENTI

**DGR 28 ottobre 2021, n. 1706**, Piano Regionale per la non autosufficienza 2019-2021. Programma attuativo delle risorse del FNA 2019- 2021. Approvazione aggiornamento programma e modifica della Del. di G.R. n. 353 del 08 marzo 2021. (BUR n. 141 del 15.11.21)

### TERZO SETTORE

**DGR 11 ottobre 2021, n. 1626**, Approvazione Schema Protocollo di Intesa Regione Puglia – Centri Servizio per il Volontariato. (BUR n. 139 del 10.11.21)

## SARDEGNA

### SANITÀ

**L.R. 22 novembre 2021, n. 17**, Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale. BUR n.63 del 23.11.21)

## SICILIA

### SANITÀ

**DECRETO n. 1077 del 26 ottobre 2021**. Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per il trattamento integrato dell'obesità dell'adulto.

**DECRETO n. 1124 del 4 novembre 2021**. Assegnazione alle Aziende sanitarie provinciali di una somma per il finanziamento sanitario aggiuntivo delle spese correnti delle aziende e degli enti del SSR per le finalità dell'art. 1, comma 5, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 - Potenziamento dei Servizi infermieristici (Infermieri di famiglia e di comunità) (GURS n. 51 del 119.11.21)

## TUTELA DEI DIRITTI

**L.R. 19 novembre 2021, n. 27**, Interventi per la prevenzione ed il contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo sul territorio della Regione. (GURS n. 52 del 26.11.21)

## TOSCANA

## MINORI

**DGR 8 novembre 2021, n. 1161**, Approvazione dei criteri per l'assegnazione dei contributi da destinare alle scuole dell'infanzia paritarie private per l'anno scolastico 2021/2022. (BUR n. 46 del 17.11.21)

## SANITÀ

DGR 8 novembre 2021, n. 1151, Recepimento protocollo d'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome Federfarma e Assofarma per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali. (BUR n. 46 del 17.11.21)

## UMBRIA

## MINORI

**DGR 3 novembre 2021, n. 1067**, Programma annuale del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia per l'anno 2021 - Definizione criteri. (BUR n. 66 del 17.11.21)

## TUTELA DEI DIRITTI

**DAL26 ottobre 2021, n. 189**, Atto amministrativo - "Programma di attività del Difensore Civico per l'anno 2022 - Art. 8, L.R. 27 novembre 2007, n. 30". (BUR n. 65 del 10.11.21)

## VALLE D'AOSTA

## SANITÀ

**L.R. 9 novembre 2021, n. 31**, Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), e ulteriori disposizioni attinenti ai settori sanitario e sociale.

## VENETO

## AMMINISTRAZIONE REGIONALE

**DGR** 12 ottobre 2021, n. 1363, Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione, tra la Regione del Veneto e l'Università Ca' Foscari di Venezia, per la realizzazione di attività di ricerca attinenti ai profili economici del regionalismo differenziato. (BUR n. 154 del 19.11.21)

**DGR** 25 ottobre 2021, n. 1439, Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione, tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova, per la realizzazione di attività di studio, ricerca ed analisi sull'attuazione del Titolo V della Costituzione, con particolare riferimento al regionalismo differenziato. (BUR n. 156 del 23.11.21)

#### EDILIZIA

**DGR** 11 novembre 2021, n. 1562, Ripartizione tra i Comuni ad alta tensione abitativa del Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli - disponibilità anno 2021. Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. (BUR n. 157 del 23.11.21)

#### FAMIGLIA

**DGR** 19 ottobre 2021, n. 1426, Piano operativo delle attività 2021 relative al sostegno della natalità e della genitorialità nell'ambito delle competenze sociali dei Consultori familiari delle Aziende ULSS del Veneto. (BUR n. 154 del 19.11.21)

**DGR** 25 ottobre 2021, n. 1462, Programma di interventi, per l'anno 2021, a favore delle famiglie fragili, ai sensi della legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020 "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità" (articoli 10, 11 e 13). (BUR n. 156 del 23.11.21)

#### GIOVANI

**DGR** 11 novembre 2021, n. 1549, Approvazione della proposta progettuale relativa agli interventi territoriali, in materia di politiche giovanili, ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale - Presidenza del Consiglio dei Ministri - per l'attuazione dell'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 maggio 2021, rep. 45/CU. (BUR n. 151 del 16.11.21)

#### MINORI

**DGR** 19 ottobre 2021, n. 1427, Sistema Veneto Adozioni. Interventi regionali in materia di adozione nazionale ed internazionale. (L. n. 476/98). (BUR n. 154 del 19.11.21)

#### NON AUTOSUFFICIENTI

**DGR** 19 novembre 2021, n. 1608, Programmazione e attribuzione alle aziende ULSS delle risorse finanziarie regionali e statali per la Non Autosufficienza - anno 2021. Deliberazione nr. 118/CR/2021. (BUR n. 158 del 26.11.21)

#### PERSONE CON DISABILITA'

**Regione Veneto:** DGR 2 novembre 2021, n. 1501, Approvazione "Programma annuale di attività 2021- Interventi per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile". L.R. n. 11 del 23 febbraio 2018. . (BUR n. 146 del 5.11.21)



**DGR** 2 novembre 2021, n. 1498, Determinazioni relative alla programmazione residenziale extraospedaliera area salute mentale e all'accreditamento istituzionale ex DGR 522/2020. (BUR n. 156 del 23.11.21)

<b>POLITICHE SOCIALI</b>
--------------------------

**DGR** 12 ottobre 2021, n. 1393, Rinnovi accreditamento istituzionale per le unità di offerta dei servizi socio sanitari area anziani e disabili. (L.R. n. 22/2002). (BUR n. 154 del 19.11.21)

**DGR** 2 novembre 2021, n. 1495, Determinazione delle tipologie di intervento e delle strutture sociali e socio-sanitarie oggetto dei finanziamenti, dei criteri e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande e per l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti. Articolo 44, comma 3, legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" e s.m.i. Deliberazione n. 108/CR del 5 ottobre 2021. (BUR n. 146 del 5.11.21)

**DGR** 11 novembre 2021, n. 1553, Proroga validità Piani di zona straordinari dei servizi sociali e sociosanitari al 31 dicembre 2022 (DGR n. 426 del 9 aprile 2019 e DGR n. 1252 del 1° settembre 2020) (BUR n. 153 del 19.11.21)

<b>SANITÀ</b>
---------------

**DGR** 5 ottobre 2021, n. 1341, Definizione di requisiti, modalità di accesso e di erogazione del contributo a favore di assistite affette da alopecia per l'acquisto di una parrucca: L.R. 39/2020, art 9. (BUR n. 146 del 5.11.21)

**DGR** 11 novembre 2021, n. 1544, Aggiornamento del Piano di Sanità Pubblica "Test e screening per SARS-CoV-2 e rafforzamento della campagna vaccinale COVID-19" e contestuale modifica della D.G.R. n. 344 del 17/03/2020 e ss.mm.ii. (BUR n. 151 del 16.11.21)

**DGR** 11 novembre 2021, n. 1575, Approvazione del Documento recante "Aggiornamenti sull'offerta della vaccinazione contro l'Herpes Zoster in Regione Veneto", di cui al Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale (PNPV) vigente, e aggiornamento del Calendario Vaccinale della Regione del Veneto. (BUR n. 151 del 16.11.21)

**DGR** 12 ottobre 2021, n. 1384, Partecipazione della Regione del Veneto alla Rete Regions for Health Network RHN-WHO - anno 2021. (BUR n. 154 del 19.11.21)

**DGR** 12 ottobre 2021, n. 1385, Approvazione del piano di attività 2021 del Coordinamento regionale per le Malattie Rare ed assegnazione del finanziamento, per l'anno 2021, per il funzionamento del Coordinamento e per le funzioni e attività del Registro Nascite. (BUR n. 154 del 19.11.21)

**DGR** 12 ottobre 2021, n. 1389, Approvazione del bilancio di esercizio 2020 consolidato del Servizio Sanitario della Regione del Veneto e determinazioni conseguenti. (BUR n. 155 del 19.11.21)

**DGR** 12 ottobre 2021, n. 1390, Ricognizione dei livelli aggiuntivi di assistenza erogati nella Regione del Veneto nel 2020. (BUR n. 154 del 19.11.21)

# STATO

## PARI OPPORTUNITA'

**LEGGE 5 novembre 2021 , n. 162**, Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo. (GU n. 275 del 18.11.21)

Art. 1. Modifica all'articolo 20 del codice delle pari opportunità

1. All'articolo 20 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La consigliera o il consigliere nazionale di parità, anche sulla base del rapporto di cui all'articolo 15, comma 7, nonché delle indicazioni fornite dal Comitato di cui all'articolo 8, presenta al Parlamento, ogni due anni, una relazione contenente i risultati del monitoraggio sull'applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e sulla valutazione degli effetti delle disposizioni del presente decreto».

2. In sede di prima applicazione dell'articolo 20, comma 1, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, la consigliera o il consigliere nazionale di parità presenta la relazione di cui al medesimo comma entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2. Modifiche all'articolo 25 del codice delle pari opportunità

1. All'articolo 25 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: «discriminando» sono inserite le seguenti: « le candidate e i candidati, in fase di selezione del personale,»;

b) al comma 2, dopo le parole: «o un comportamento » sono inserite le seguenti: «, compresi quelli di natura organizzativa o incidenti sull'orario di lavoro,» e dopo la parola: «mettere» sono inserite le seguenti: «i candidati in fase di selezione e»;

c) il comma 2 -bis è sostituito dal seguente: «2 -bis . Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento o modifica dell'organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell'età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti, pone o può porre il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni: a) posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori; b) limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali; c) limitazione dell'accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera». Art. 3.

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità

1. All'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «oltre cento dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «oltre cinquanta dipendenti» e la parola: «almeno» è soppressa;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1 -bis . Le aziende pubbliche e private che occupano fino a cinquanta dipendenti possono, su base volontaria, redigere il rapporto di cui al comma 1 con le modalità previste dal presente articolo»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il rapporto di cui al comma 1 è redatto in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione di un modello pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali. La consigliera e il consigliere regionale di parità, che accedono attraverso un identificativo univoco ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, elaborano i relativi risultati trasmettendoli alle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Istituto nazionale di

statistica e al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. L'accesso attraverso l'identificativo univoco ai dati contenuti nei rapporti è consentito altresì alle consigliere e ai consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, con riferimento alle aziende aventi sede legale nei territori di rispettiva competenza. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica, in un'apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, l'elenco delle aziende che hanno trasmesso il rapporto e l'elenco di quelle che non lo hanno trasmesso»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità, definisce, ai fini della redazione del rapporto di cui al comma 1: a) le indicazioni per la redazione del rapporto, che deve in ogni caso indicare il numero dei lavoratori occupati di sesso femminile e di sesso maschile, il numero dei lavoratori di sesso femminile eventualmente in stato di gravidanza, il numero dei lavoratori di sesso femminile e maschile eventualmente assunti nel corso dell'anno, le differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di ciascun sesso, l'inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun lavoratore occupato, anche con riferimento alla distribuzione fra i lavoratori dei contratti a tempo pieno e a tempo parziale, nonché l'importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità, anche collegate al risultato, dei bonus e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione che siano stati eventualmente riconosciuti a ciascun lavoratore. I dati di cui alla presente lettera non devono indicare l'identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso. I medesimi dati, sempre specificando il sesso dei lavoratori, possono altresì essere raggruppati per aree omogenee;

b) l'obbligo di inserire nel rapporto informazioni e dati sui processi di selezione in fase di assunzione, sui processi di reclutamento, sulle procedure utilizzate per l'accesso alla qualificazione professionale e alla formazione manageriale, sugli strumenti e sulle misure resi disponibili per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sulla presenza di politiche aziendali a garanzia di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso e sui criteri adottati per le progressioni di carriera;

c) le modalità di accesso al rapporto da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali dell'azienda interessata, nel rispetto della tutela dei dati personali, al fine di usufruire della tutela giudiziaria ai sensi del presente decreto»;

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3 -bis . Il decreto di cui al comma 3 definisce altresì le modalità di trasmissione alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, entro il 31 dicembre di ogni anno, dell'elenco, redatto su base regionale, delle aziende tenute all'obbligo di cui al comma 1, nonché le modalità di trasmissione alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, degli elenchi riferiti ai rispettivi territori, entro il 31 dicembre di ogni anno»;

f) al comma 4, terzo periodo, le parole: «Nei casi più gravi può essere disposta» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora l'inottemperanza si protragga per oltre dodici mesi, è disposta»;

g) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4 -bis . L'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'ambito delle sue attività, verifica la veridicità dei rapporti di cui al comma 1. Nel caso di rapporto mendace o incompleto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro». 2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Art. 4. Certificazione della parità di genere

1. Dopo l'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è inserito il seguente: «Art. 46 -bis (Certificazione della parità di genere) . — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 è istituita la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti: a) i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere da parte delle aziende di cui all'articolo 46, commi 1 e 1-bis, con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta, alle opportunità di progressione in carriera e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche con riguardo ai lavoratori occupati di sesso femminile in stato di gravidanza; b) le modalità di acquisizione e di monitoraggio dei dati trasmessi dai datori di lavoro e resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; c) le modalità di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, nel controllo e nella verifica del rispetto dei parametri di cui alla lettera a); d) le forme di pubblicità della certificazione della parità di genere.

3. È istituito, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere nelle imprese, costituito da rappresentanti del medesimo Dipartimento per le pari opportunità, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico, delle consigliere e dei consiglieri di parità, da rappresentanti sindacali e da esperti, individuati secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico.

4. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato tecnico di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati».

#### Art. 5. Premialità di parità

1. Per l'anno 2022, alle aziende private che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46 -bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è concesso, nel limite di 50 milioni di euro, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero di cui al comma 1 è determinato in misura non superiore all'1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, riparametrato e applicato su base mensile, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per le pari opportunità, da adottare entro il 31 gennaio 2022, assicurando il rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro di cui al comma 1.

3. Alle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46 -bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti relativi a procedure per l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al possesso da parte delle aziende private, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46 -bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 4 della presente legge. Per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante riduzione, per 70 milioni di euro per l'anno 2022, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) , del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 6. I benefici di cui al comma 1 possono essere previsti anche per gli anni successivi al 2022, previa emanazione di apposito provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse finanziarie, anche sulla base dell'andamento dei benefici riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1.

Art. 6. Equilibrio di genere negli organi delle società pubbliche

1. Le disposizioni di cui al comma 1 -ter dell'articolo 147 -ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano anche alle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.

2. Con regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, le modifiche conseguenti alle disposizioni del comma 1 del presente articolo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 novembre 2021 MATTARELLA DRAGHI, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 522): Presentato dall'on. Tiziana CIPRINI (M5S) e altri il 17 aprile 2018. Assegnato alla Commissione XI (Lavoro), in sede referente il 10 maggio 2019, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio e tesoro), VI (Finanze), X (Attività produttive), XII (Affari sociali), XIV (Politiche dell'Unione europea) e Questioni regionali. Esaminato dalla Commissione XI (Lavoro), in sede referente, il 3 dicembre 2019; il 29 gennaio 2020; il 4 marzo 2020; il 27 maggio 2020; il 10 giugno 2020; il 1°, il 15 e il 22 luglio 2020; il 4 agosto 2020; il 28 ottobre 2020; il 4 novembre 2020; il 5 maggio 2021; il 16 e il 23 giugno 2021; il 6 luglio 2021. Esaminato in Aula il 7 luglio 2021 in un testo unificato della Commissione con gli atti C. 615 (on. Chiara GRIBAUDO e altri), C. 1320 (on. Laura BOLDRINI e altri), C. 1345 (on. Silvia BENEDETTI e altri), C. 1675 (on. Mariastella GELMINI e altri), C. 1732 (on. Gloria VIZZINI e altri), C. 1925 (C.N.E.L.), C. 2338 (on. Maria Rosaria CARFAGNA e altri), C. 2424 (on. Alessandro FUSACCHIA e altri), C. 2454 (on. Maria Rosaria CARFAGNA ) e approvato il 13 ottobre 2021. — 4 — 18-11-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 275 Senato della Repubblica (atto n. 2418): Assegnato alla 11ª Commissione (Lavoro), in sede deliberante il 19 ottobre 2021, con i pareri delle commissioni 1ª Commissione (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 10ª (Industria) e 14ª (Unione europea). Esaminato dalla 11ª Commissione (Lavoro), in sede deliberante, il 20 ottobre 2021; approvato definitivamente il 26 ottobre 2021.

NOTE AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUUE).

Note all'art. 1: — Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), come modificato dalla presente legge: «Art. 20 (Relazione al Parlamento) . — 1. La consigliera o il consigliere nazionale di parità, anche sulla base del rapporto di cui all'art. 15, comma 7, nonché delle indicazioni fornite dal Comitato di cui all'art. 8, presenta al Parlamento, ogni due anni, una relazione contenente i risultati del monitoraggio sull'applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e sulla valutazione degli effetti delle disposizioni del presente decreto ».

Note all'art. 2: — Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), come modificato dalla presente legge: «Art. 25 (Discriminazione diretta e indiretta (legge 10 aprile 1991, n. 125, art. 4, commi 1 e 2) . — 1. Costituisce discriminazione diretta, ai sensi del presente titolo, qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonché l'ordine di porre in essere un atto o un comportamento, che produca un effetto pregiudizievole discriminando le candidate e i candidati, in fase di selezione del personale, le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga. 2. Si ha discriminazione indiretta, ai sensi del presente titolo, quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento, compresi quelli di natura organizzativa o incidenti sull'orario di lavoro, apparentemente neutri mettono o possono mettere i candidati in fase di selezione e i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. 2 -bis . Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento o modifica dell'organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell'età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti, pone o può porre il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni: a) posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori; b) limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali; c) limitazione dell'accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera».

Note all'art. 3: — Si riporta il testo dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), come modificato dalla presente legge: «Art. 46 (Rapporto sulla situazione del personale (legge 10 aprile 1991, n. 125, art. 9, commi 1, 2, 3 e 4) . — 1. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti sono tenute a redigere un rapporto ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. 1 -bis . Le aziende pubbliche e private che occupano fino a cinquanta dipendenti possono, su base volontaria, redigere il rapporto di cui al comma 1 con le modalità previste dal presente articolo. 2. Il rapporto di cui al comma 1 è redatto in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione di un modello pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali. La consigliera e il consigliere regionale di parità, che accedono attraverso un identificativo univoco ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, elaborano i relativi risultati trasmettendoli alle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Istituto nazionale di statistica e al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. L'accesso attraverso l'identificativo univoco ai dati contenuti nei rapporti è consentito altresì alle consigliere e ai consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, con riferimento alle aziende aventi sede legale nei territori di rispettiva competenza. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica, in un'apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, l'elenco delle aziende che hanno trasmesso il rapporto e l'elenco di quelle che non lo hanno trasmesso. 3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità, definisce, ai fini della redazione del rapporto di cui al comma 1: a) le indicazioni per la redazione del rapporto, che deve in ogni caso indicare il numero dei lavoratori occupati di sesso femminile e di sesso maschile, il numero dei lavoratori di sesso femminile eventualmente in stato di gravidanza, il numero dei lavoratori di sesso femminile e maschile eventualmente assunti nel corso dell'anno, le differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di ciascun sesso, l'inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun lavoratore occupato, anche con riferimento alla distribuzione fra i lavoratori dei contratti a tempo pieno e a tempo parziale, nonché l'importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità, anche collegate al risultato, dei bonus e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione che siano stati eventualmente riconosciuti a ciascun lavoratore. I dati di cui alla presente lettera non devono indicare l'identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso. I medesimi dati, sempre specificando il sesso dei lavoratori, possono altresì essere raggruppati per aree omogenee; b) l'obbligo di inserire nel rapporto informazioni e dati sui processi di selezione in fase di assunzione, sui processi di reclutamento, sulle procedure utilizzate per l'accesso alla qualificazione professionale e alla formazione manageriale, sugli strumenti e sulle misure resi disponibili per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sulla presenza di politiche aziendali a garanzia di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso e sui criteri adottati per le



progressioni di carriera; c) le modalità di accesso al rapporto da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali dell'azienda interessata, nel rispetto della tutela dei dati personali, al fine di usufruire della tutela giudiziaria ai sensi del presente decreto. 3 -bis . Il decreto di cui al comma 3 definisce altresì le modalità di trasmissione alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, entro il 31 dicembre di ogni anno, dell'elenco, redatto su base regionale, delle aziende tenute all'obbligo di cui al comma 1, nonché le modalità di trasmissione alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, degli elenchi riferiti ai rispettivi territori, entro il 31 dicembre di ogni anno. 4. Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui al comma 1 non trasmettano il rapporto, la Direzione regionale del lavoro, previa segnalazione dei soggetti di cui al comma 2, invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Qualora l'inottemperanza si protragga per oltre dodici mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda. 4 -bis . L'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'ambito delle sue attività, verifica la veridicità dei rapporti di cui al comma 1. Nel caso di rapporto mendace o incompleto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro. ». — La legge 7 aprile 2014, n. 56 reca: «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni».

Note all'art. 4: — Per il testo dell'art. 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 si veda nelle note all'art. 3.

Note all'art. 5: — Il regolamento (UE) 2021/240 del 10 febbraio 2021, del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico, è pubblicato nella G.U.U.E. 18 febbraio 2021 L 57/1; — Il regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, è pubblicato nella G.U.U.E. 18 febbraio 2021 L 57/17; — Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure): «Art. 47 (Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC) . — 1. Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, si applicano le disposizioni seguenti. 2. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato art. 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. 3. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. 3 -bis . Gli operatori economici di cui al comma 3 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. 4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto al comma 7, è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli

obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. 5. Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che:

- a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell'art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, dell'art. 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, degli articoli 35 e 55 -quinqües del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero dell'art. 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
- b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;
- c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone disabili, giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;
- d -bis ) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- e) abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

6. I contratti di appalto prevedono l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 3, al comma 3 -bis ovvero al comma 4, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'art. 51 del presente decreto. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1.

7. Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

8. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti) le modalità e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.

9. I rapporti e le relazioni previste dai commi 2, 3 e 3 -bis sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunicati alla Presidenza del consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.». — Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, lettera a) , del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale): «Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali) . — 1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonché quanto previsto ai sensi degli articoli 6 -quater e 6 -quinqües del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera b) , in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate: a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione.». ».

Note all'art. 6: — Si riporta il testo dell'art. 147 -ter , comma 1 -ter , del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52): «Art. 147 -ter

(Elezioni e composizione del consiglio di Amministrazione) . — 1. — 1 -bis ( omissis ); 1 -ter . Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico». — Si riporta il testo dell'art. 2359, commi primo e secondo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (Approvazione del testo del Codice civile): «Art. 2359 (Società controllate e società collegate) . — Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi». — Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 17 (Regolamenti) . — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge». — Il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251 reca: «Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120.».

#### PERSONE CON DISABILITA'

##### **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**DECRETO 12 ottobre 2021**, Criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di presentazione delle domande del contributo mensile in favore del genitore disoccupato o monoreddito con figli disabili a carico. (GU n. 285 del 30.11.21)

##### **IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 365 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'art. 13 - bis , comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, il quale dispone che: «Ad uno dei genitori disoccupati o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, è

concesso un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

A tale fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 che costituisce limite massimo di spesa»;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, siano disciplinati i criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 365;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante «Leggequadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118 recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili»;

Considerato lo stanziamento di risorse previsto dalla norma e la potenziale platea dei beneficiari è stato ritenuto di utilizzare l'indicatore della situazione economica equivalente come criterio di preferenza per l'accesso al beneficio;

Considerato che nella dichiarazione ISEE non è specificata la percentuale di disabilità, ma vengono soltanto indicate tre classi: disabilità media, disabilità grave e non autosufficienza;

Considerato che per quanto riguarda le persone con disabilità maggiorenni sono inclusi nella prima classe gli individui con una percentuale di invalidità compresa tra il 67% ed il 99%, nella seconda gli inabili totali e nella terza coloro che hanno diritto all'indennità di accompagnamento;

Considerato che con riguardo ai minori l'appartenenza ad una delle tre classi viene fatta sulla base delle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età;

Ritenuto pertanto che tali classi possono essere equiparate per analogia ad una disabilità superiore al 60%, come previsto dall'art. 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Vista la nota prot. n. 0008.28/07/2021.0001164 con la quale l'INPS ha trasmesso le tabelle che consentono di quantificare i possibili destinatari della misura anche al fine di circoscrivere la platea ai fini del rispetto del limite di spesa indicato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;

Visto, in particolare, l'allegato 3 al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante «Definizione ai fini ISEE della condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza»;

Visto l'art. 2 -sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, che apporta modifiche nel calcolo dell'ISEE del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti;

Decreta:

#### Art. 1. Definizioni

1. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) genitori disoccupati o monoreddito: per genitore disoccupato si intende la persona priva di impiego oppure la persona il cui reddito da lavoro dipendente non superi le 8.145 euro all'anno o 4.800 euro annui da lavoro autonomo. Per genitore monoreddito si intende un individuo che ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall'attività lavorativa, sia pure prestata a favore di una pluralità di datori di lavoro ovvero sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale. A tal fine non si tiene conto della percezione di eventuali altri trattamenti assistenziali. Si prescinde, in ogni caso, dall'eventuale proprietà della casa di abitazione;

b) nuclei familiari monoparentali: nuclei caratterizzati dalla presenza di uno solo dei genitori con uno o più figli con disabilità a carico;

c) figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento: per figli a carico si intendono quelli che non essendo economicamente indipendenti continuano ad essere mantenuti dal

proprio genitore. In particolare, per restare a carico del genitore un figlio deve avere un reddito non superiore a 4.000 euro fino a 24 anni e non superiore a 2.840,51 euro se ha un'età maggiore di 24 anni.

Art. 2. Contributo mensile in favore del genitore disoccupato o monoreddito con figli disabili a carico

1. Il presente decreto disciplina i criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione della misura introdotta dall'art. 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, così come modificato dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che riconosce in favore di uno dei genitori disoccupati o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, un contributo mensile per un importo massimo di 500 euro netti.

2. La misura, corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 3, non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è cumulabile con il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Art. 3. Misura del beneficio e modalità di erogazione

1. Il beneficio è corrisposto dall'INPS, su domanda del genitore, con cadenza mensile, per un importo pari a 150 euro ed è riconosciuto dal mese di gennaio e per l'intera annualità. Il diritto al beneficio decade comunque nei casi di cui all'art. 5.

2. Nel caso di ammissione al contributo qualora il genitore abbia due o più figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, l'importo riconosciuto a norma del presente decreto sarà pari rispettivamente a 300 euro e a 500 euro mensili complessivi.

Art. 4. Modalità di ammissione

1. La domanda per l'ottenimento del beneficio di cui all'art. 3 di cui al presente decreto deve essere presentata annualmente dal genitore secondo le modalità e le scadenze definite con propria circolare dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per via telematica secondo i modelli predisposti dal medesimo Istituto. La domanda dovrà essere corredata dalla dichiarazione del genitore interessato, rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria responsabilità del possesso dei requisiti di cui al comma 2. Ai fini dell'attribuzione del beneficio l'INPS, verificata la regolarità dell'istanza, provvederà ad erogarlo all'interessato. 2. Il riconoscimento del beneficio presuppone il possesso cumulativo, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

a) essere residente in Italia;

b) disporre di un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità non superiore a 3.000 euro; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

c) essere disoccupato o, monoreddito e facente parte di nucleo familiare monoparentale, così come previsto dall'art. 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

d) fare parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, così come previsto dall'art. 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. Al fine di consentire la tempestiva erogazione della misura sono considerate inammissibili le istanze prive delle indicazioni di cui ai commi 1 e 2 e quelle presentate fuori dai termini stabiliti dalla circolare di cui al comma 1.

4. Il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023. Qualora le risorse non fossero sufficienti ad esaurire le domande che soddisfino i criteri di cui al comma 2, si darà la priorità ai richiedenti con ISEE più basso. A parità di reddito ISEE sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli minori non autosufficienti. A seguire sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli con disabilità di grado grave e, infine, a seguire ai richiedenti con figli con disabilità di grado medio. Il beneficio sarà assegnato secondo i criteri individuati che costituiscono titolo di preferenza.

Art. 5. Decadenza e sospensione

1. Il riconoscimento del beneficio decade qualora venga meno uno dei requisiti di cui all'art. 4, lettere a) , b) , c) e d) . Decade altresì qualora si verifichi una delle seguenti cause:

- a) decesso del figlio;
- b) decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- c) affidamento del figlio a terzi.

2. Il genitore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'INPS l'eventuale verificarsi di una delle cause di decadenza. Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.

3. L'INPS interrompe l'erogazione dell'assegno a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificata una delle cause di decadenza di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Nel caso di temporaneo ricovero del figlio con disabilità presso istituti di cura di lunga degenza o presso altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il beneficiario ha l'obbligo di informare tempestivamente l'INPS che provvederà a sospendere l'erogazione del contributo per tutto il periodo di ricovero.

#### Art. 6. Copertura finanziaria e monitoraggio della spesa

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 3525 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - centro di responsabilità n. 9 «Direzione generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale» - Missione 24 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» - Programma 12 «Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva» - Azione 4 «Politiche per l'infanzia e la famiglia».

2. L'INPS provvede al monitoraggio dell'onere derivante dal presente decreto assicurando anche in via prospettica il rispetto del limite di spesa di cui all'art. 4, inviando la rendicontazione con riferimento alle domande accolte e dei relativi oneri al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri.

3. Alle attività previste dal presente decreto l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2021 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ORLANDO Il Ministro dell'economia e delle finanze FRANCO Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 2869

<b>PREVIDENZA</b>
-------------------

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, Approvazione della delibera dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura n. 19/2021, adottata dal comitato amministratore della gestione separata periti agrari, in data 1° luglio 2021.** (GU n. 284 del 29.11.21)

**Approvazione della delibera n. 52/21 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi in data 15 luglio 2021.** (GU n. 284 del 29.11.21)

**Approvazione della delibera adottata dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali in data 26 novembre 2020.** (GU n. 284 del 29.11.21)



**Approvazione della delibera n. 349/2021/IST adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 28 luglio 2021.** (GU n. 284 del 29.11.21)

<b>SANITÀ</b>
---------------

**MINISTERO DELLA SALUTE**

**DECRETO 11 agosto 2021**, Riparto a favore delle regioni del fondo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210. (GU n. 275 del 18.11.21)

IL MINISTRO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni che riconosce ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati un indennizzo;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che ha trasferito alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano le competenze in materia di indennizzi riconosciuti ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a concorrere agli oneri sostenuti dalle regioni per l'esercizio della predetta funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210;

Considerato che il citato art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede che il fondo sia ripartito tra le regioni interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti;

Viste le note n. 1692/C2FIN/C7SAN dell'11 marzo 2021 e n. 4984/C7SAN dell'8 luglio 2021 con cui la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha formulato una proposta di riparto del fondo di cui al citato comma 821 che tiene conto del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti, quantificato sulla base del monitoraggio degli indennizzi erogati da ciascuna regione negli anni 2015-2019;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 4 agosto 2021;

Ritenuto di dover adempiere a quanto stabilito dalla norma succitata e procedere al riparto del fondo tra le regioni interessate in proporzione del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti;

Decreta:

Art. 1.

1. Il fondo di cui all'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, è ripartito tra le regioni interessate sulla base delle quote indicate nell'allegato 1.

2. Le quote di cui al comma 1 sono erogate alle regioni dal Ministero dell'economia e delle finanze quale concorso agli oneri sostenuti dalle regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 agosto 2021 Il Ministro della salute SPERANZA II

Ministro dell'economia e delle finanze FRANCO Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2701

ALLEGATO 1 REGIONI Riparto fondo di cui alla legge n. 178/2020, art. 1, comma 821 per l'anno 2021

Abruzzo 1.632.629,43

Basilicata 639.220,92

Calabria 2.719.673,73

Campania 6.421.989,69

Emilia Romagna 5.897.335,95

Lazio 5.840.911,53

Liguria 996.489,99

Lombardia 6.226.086,20

Marche 1.465.807,72

Molise 386.284,62

Piemonte 3.462.227,93

Puglia 6.433.828,15

Toscana 2.426.911,19

Umbria 622.019,24

Veneto 4.276.102,04

Sardegna 552.481,68

Totale generale 50.000.000,00 21A06727

## MINISTERO DELLA SALUTE

**DECRETO 12 agosto 2021** . Remunerazione di una funzione assistenziale e di un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19. (GU n. 276 del 19.11.21)

### IL MINISTRO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successive con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto l'art. 3, commi 1, 2, 4 e 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 prorogato dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, nonché, dall'art. 19, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 e successivamente dall'art. 11 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, che stabilisce che le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie possono stipulare contratti, ai sensi dell'art. 8 -quiquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di spesa di cui all'art. 45, comma -ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 nel caso in cui la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19 richieda l'attuazione nel territorio regionale e provinciale del piano, adottato in attuazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020, al fine di incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio e in conformità alle indicazioni fornite dal Ministro della salute con circolare prot. GAB 2619 in data 29 febbraio 2020, laddove emerga l'impossibilità di perseguire gli obiettivi di potenziamento dell'assistenza indicati dalla menzionata circolare del 1° marzo 2020 nelle strutture pubbliche e nelle strutture private accreditate, mediante le prestazioni acquistate con i contratti in essere alla data del presente decreto. Qualora non sia possibile perseguire gli obiettivi di cui sopra mediante la stipula dei citati accordi contrattuali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 8 -quiquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono autorizzate a

stipulare al medesimo fine contratti con strutture private non accreditate, purché autorizzate ai sensi dell'art. 8 -ter del medesimo decreto legislativo. I contratti stipulati ai sensi delle disposizioni sopra richiamate cessano di avere efficacia al termine dello stato di emergenza; Considerato che per l'attuazione dei commi 1 e 2 del richiamato art. 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il comma 6 del medesimo articolo autorizza la spesa complessiva di 240 milioni di euro e le successive disposizioni di proroga prevedono che le relative norme vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente;

Visto l'art. 4 -bis , comma 3, del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che dispone che «Il triage per i pazienti che si recano autonomamente in pronto soccorso deve avvenire in un ambiente diverso e separato dai locali adibiti all'accettazione del medesimo pronto soccorso, al fine di consentire alle strutture sanitarie di svolgere al contempo le ordinarie attività assistenziali»;

Visto l'art. 2, comma 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che stabilisce che: «Le regioni e le province autonome, che abbiano individuato unità assistenziali in regime di ricovero per pazienti affetti dal COVID-19, nell'ambito delle strutture ospedaliere, provvedono a consolidare la separazione dei percorsi rendendola strutturale e assicurano la ristrutturazione dei reparti di pronto soccorso con l'individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti di COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi»;

Visto l'art. 4 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che stabilisce che le regioni, ivi comprese quelle sottoposte a piano di rientro, e le Province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera b) , del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID-19 secondo le disposizioni dei predetti piani e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19. Il riconoscimento avviene in sede di rinegoziazione per l'anno 2020 degli accordi e dei contratti di cui all'art. 8 -quinqies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le finalità emergenziali previste dai piani medesimi;

Visto il comma 2 del richiamato art. 4 che stabilisce che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l'incremento tariffario, in modo da garantire la compatibilità con il finanziamento per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2020 e con le risorse previste per l'attuazione dell'art. 3, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

Visto il comma 3 del richiamato art. 4 che stabilisce che «La specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID-19 e l'incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19, come individuati nel decreto di cui al comma 2, sono riconosciuti, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, anche agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 19, comma 2, lettera c) , del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, compatibilmente con il fabbisogno sanitario riconosciuto per l'anno 2020. Con il decreto di cui al comma 2, la specifica funzione assistenziale è determinata con riferimento alle attività effettivamente svolte e ai costi effettivamente sostenuti dalle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera b) , del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e della circolare della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute n. 2627 del 1° marzo 2020, nonché sostenuti dagli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 19, comma 2, lettera c) , del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, relativi: a) all'allestimento e ai costi di attesa di posti letto di ricovero ospedaliero per acuti per pazienti affetti da COVID-19 nelle discipline medico- internistiche e di terapia intensiva istituiti su indicazione della regione ai sensi del piano di cui al citato art. 3, comma 1, lettera b) , del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020; b) all'allestimento e ai costi di attesa di reparti di pronto soccorso dedicati alla gestione dei casi accertati di COVID-19 e dei casi sospetti di COVID-19, istituiti su indicazione della regione. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, l'incremento tariffario di cui al comma 1 è determinato con riferimento ai maggiori oneri correlati ai ricoveri ospedalieri

di pazienti affetti da patologie da SARSCoV-2, sostenuti dalle strutture e dagli enti di cui al periodo precedente, valutati sulla base delle informazioni desunte dal sistema informativo sanitario del Ministero della salute e dalle informazioni rese disponibili dalle regioni, anche in relazione alla loro congruità.»;

Visti i commi 4, 5, 5 -bis e 5 -ter del richiamato art. 4 che dispongono in materia di acconti/riconoscimenti da corrispondere agli erogatori privati accreditati destinatari di apposito budget per l'anno 2020 fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'art. 8 -quinqies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno 2020, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale;

Visto il succitato art. 8 -quinqies, comma 2 -quater, nella parte in cui dispone che l'attività assistenziale acquistata dalle regioni è remunerata a prestazione in base ai tetti di spesa e ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio, nonché sulla base di funzioni riconosciute dalle regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali risorse già attribuite per spese di investimento, ai sensi dell'art. 4, comma 15 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni; Visto il comma 1 dell'art. 8 -sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 che prevede che, ai fini della determinazione del finanziamento globale delle singole strutture, le funzioni assistenziali di cui al comma 2 del citato art. 8 -sexies sono remunerate in base al costo standard di produzione del programma di assistenza;

Tenuto conto che i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima devono essere stabiliti, sulla base di standard organizzativi e di costi unitari predefiniti dei fattori produttivi, tenendo conto, quando appropriato, del volume dell'attività svolta;

Ritenuto che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano subordinino l'erogazione del finanziamento della funzione assistenziale alla verifica della rendicontazione presentata ai competenti organi regionali dalle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; Visto, altresì, il decreto ministeriale 18 ottobre 2012 in materia di definizione delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, di assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale;

Visto l'art. 15, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che: «Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime di cui al comma 15 restano a carico dei bilanci regionali. Tale disposizione si intende comunque rispettata dalle regioni per le quali il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi dell'art. 12 dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005, abbia verificato il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del settore sanitario, fatto salvo quanto specificatamente previsto per le regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni su un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, per le quali le tariffe massime costituiscono un limite invalicabile.»;

Considerato che, al fine di garantire la compatibilità economica nell'applicazione del presente decreto, le regioni e le province autonome devono fare riferimento sia alla rimodulazione del proprio fabbisogno sanitario in funzione dell'emergenza COVID-19 sia alle complessive risorse assegnate a valere sul finanziamento ordinario a carico dello Stato, ivi incluse quelle previste dall'art. 3, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e devono rispettare le proprie regole di programmazione regionale/provinciale nel rispetto dei vincoli di bilancio;

Rilevato che sono stati effettuati confronti con le società medico-scientifiche maggiormente rappresentative delle discipline interessate dai ricoveri COVID-19 per il tramite della Federazione italiana delle società medico scientifiche (FISM), per acquisire dalle stesse elementi informativi utili per la determinazione degli incrementi tariffari previsti dall'art. 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Stabilito che anche ai ricoveri ospedalieri di pazienti affetti da COVID-19 si applicano le vigenti norme in materia di controllo sull'attività ospedaliera di cui all'art. 8 -octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, integrate con specifici approfondimenti sulle informazioni che consentono di verificare se i ricoveri si

riferiscono a pazienti affetti da COVID-19 e di valutare l'appropriatezza clinica della degenza nelle diverse discipline ospedaliere e delle procedure eseguite;

Acquisita l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 4 agosto 2021;

Decreta:

Art. 1. Finalità, ambito di applicazione e durata

1. In applicazione dell'art. 4, comma 2 del sopra citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con il presente decreto si provvede alla determinazione dell'incremento tariffario per la remunerazione dei ricoveri ospedalieri per acuti di pazienti affetti da COVID-19, secondo quanto previsto al successivo art. 2, nonché alla individuazione dei criteri utili alla definizione delle funzioni assistenziali correlate all'emergenza COVID-19, che le regioni e province autonome possono riconoscere, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

2. Il riconoscimento degli incrementi tariffari e delle funzioni assistenziali di cui al comma 1 è riferito ai soli ricoveri effettuati nel corso del periodo relativo allo stato di emergenza dichiarato sul territorio nazionale, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successivi provvedimenti di proroga.

Art. 2. Determinazione dell'incremento tariffario massimo di riferimento per le prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti a pazienti affetti da COVID-19

1. Le prestazioni di ricovero per acuti a pazienti affetti da COVID-19, indipendentemente dal codice DRG della dimissione finale, sono remunerate maggiorando l'ordinaria remunerazione di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2012 con l'incremento tariffario di cui al comma 2 del presente articolo.

2. L'incremento tariffario massimo, per ciascun episodio di ricovero con durata di degenza maggiore di un giorno, è pari a 3.713 euro se il ricovero è avvenuto esclusivamente in area medica e a 9.697 euro se il ricovero è transitato in terapia intensiva. In caso di dimissione del paziente per trasferimento tra strutture di ricovero e cura, l'incremento tariffario è ripartito tra le strutture in proporzione alla durata della degenza in ciascuna.

3. In caso di trasferimento del paziente in reparti diversi di una stessa struttura di ricovero, l'incremento tariffario è riconosciuto una sola volta con riferimento all'intero episodio di cura ospedaliero. L'incremento tariffario si applica ai soli ricoveri in cui il paziente sia risultato positivo al tampone effettuato per la ricerca del virus SARS-COV-2, così come verificato dall'Istituto superiore di sanità.

4. Le regioni e province autonome, nell'ambito degli importi di cui al comma 2, possono articolare l'incremento tariffario, per classi di erogatori, riconoscendo importi inferiori agli erogatori che presentano caratteristiche organizzative e di attività, definite nei piani adottati in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera b) , del sopra citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, di minore complessità.

5. Le regioni e province autonome in sede di riconoscimento dell'incremento tariffario tengono conto degli importi eventualmente già riconosciuti agli erogatori, nell'ambito dell'accordo rinegoziato ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Art. 3. Definizione delle funzioni assistenziali correlate all'emergenza COVID-19

1. I criteri individuabili per la determinazione della funzione assistenziale correlata all'emergenza COVID-19 riguardano:

a. i costi di attesa di posti letto di ricovero ospedaliero per acuti per pazienti affetti da COVID-19 nelle discipline medico-internistiche e di terapia intensiva, calcolati sulla base delle giornate di degenza non occupate rispetto a quelle erogabili sui posti letto COVID-19 attivati per l'area medica e per la terapia intensiva, nel rispetto dei piani adottati in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera b) , del sopra citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

b. i costi di attesa di reparti di pronto soccorso dedicati alla gestione dei casi accertati di COVID-19 e dei casi sospetti di COVID-19, attivati su indicazione della regione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4 -bis , comma 3 del sopra citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dall'art. 2, comma 4 del sopra citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Art. 4. Criteri generali per la determinazione della remunerazione massima della funzione relativa ai costi di attesa dei posti letto di ricovero ospedaliero per acuti per pazienti affetti da COVID-19

1. Le regioni e le province autonome che esercitano la facoltà di cui all'art. 4, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, determinano l'importo del finanziamento della funzione relativa ai costi di attesa dei posti letto in base al costo standard di produzione del programma di assistenza, in proporzione al numero di posti letto di cui all'accordo contrattuale stipulato ai sensi dell'art. 3 del sopra citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, correlandolo ai posti letto non occupati e tenendo conto di quanto già riconosciuto sulla base dei propri atti di programmazione, in modo da garantire la compatibilità con il finanziamento per il Servizio sanitario regionale e con le risorse previste per l'attuazione del comma 6 del richiamato art. 3.
2. La funzione assistenziale correlata all'emergenza COVID-19 per la remunerazione dei costi di attesa dei posti letto spetta alle strutture individuate nei piani del comma 1, lettera b) del predetto art. 3, nell'ambito dell'accordo contrattuale stipulato ai sensi del medesimo articolo.
3. Il costo standard della funzione di cui al presente articolo è determinato sulla base di standard organizzativi e di costi unitari predefiniti dei fattori produttivi relativi ai soli costi fissi e del personale ed è commisurato al numero di posti letto, di cui all'accordo contrattuale stipulato ai sensi del richiamato art. 3, non occupati.
4. L'importo della funzione non può eccedere i costi sostenuti dagli erogatori, al netto di quanto già percepito dalla struttura a titolo di riconoscimento corrisposto dalla regione/provincia autonoma. Tali costi sono rendicontati mensilmente dalla struttura alla regione/provincia autonoma.
5. Le regioni subordinano l'erogazione del finanziamento di cui al comma 1 alla valutazione della rendicontazione che ciascuna struttura inserita nel citato piano di cui al comma 1, lettera b) del predetto art. 3, deve produrre ai sensi del comma 4 del presente articolo, verificando le informazioni fornite. A tale scopo le regioni e province autonome valutano la congruenza dei costi sostenuti da ciascuna struttura inserita nel citato piano, anche rispetto ai dati di costo sostenuti negli anni precedenti, con riferimento alle giornate in cui i posti letto non sono stati occupati, tenendo conto della remunerazione delle prestazioni erogate.
6. Le regioni possono articolare l'importo delle funzioni come determinate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, per classi di erogatori, riconoscendo importi inferiori agli erogatori che presentano caratteristiche organizzative e di attività, definite nei citati piani adottati in attuazione del comma 1, lettera b) del richiamato art. 3, di minore complessità.

Art. 5. Criteri generali per la determinazione della remunerazione massima della funzione relativa ai costi di attesa dei reparti di pronto soccorso dedicati alla gestione dei casi accertati COVID-19 e dei casi sospetti COVID-19

1. Le regioni e le province autonome che esercitano la facoltà di cui all'art. 4, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, determinano l'importo del finanziamento della funzione in base al costo standard di produzione del programma di assistenza, in relazione all'accordo contrattuale stipulato ai sensi del richiamato art. 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, tenendo conto della relazione di cui al comma 4 del presente art., anche in deroga al comma 1 -bis, dell'art. 8 -sexies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in modo da garantire la compatibilità con il finanziamento per il Servizio sanitario regionale e con le risorse previste per l'attuazione del comma 6 del citato art. 3.
2. Il costo standard della funzione è determinato sulla base di standard organizzativi e di costi unitari predefiniti dei fattori produttivi relativi ai soli costi fissi e del personale correlati all'accordo contrattuale di cui al comma 1 del presente articolo stipulato ai sensi del predetto art. 3 con riferimento alla necessità che, in coerenza con il comma 4 dell'art. 2 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nelle unità assistenziali in regime di ricovero per pazienti affetti dal COVID-19, sia consolidata e resa strutturale la separazione dei percorsi ed assicurata la ristrutturazione dei reparti di pronto soccorso con l'individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti di COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi, nonché la necessità che, ai sensi dell'art. 4 -bis del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, il triage in pronto soccorso per i pazienti sospetti di COVID-19 o potenzialmente contagiosi avvenga in un ambiente diverso e separato dai locali adibiti all'accettazione del medesimo pronto soccorso.
3. L'importo della funzione non può eccedere i costi sostenuti dagli erogatori, al netto di quanto percepito dalla struttura a titolo di riconoscimento corrisposto dalla regione/provincia autonoma.

4. Le strutture di ricovero in cui sono presenti reparti di pronto soccorso dedicati alla gestione dei casi accertati di COVID-19 e dei casi sospetti di COVID-19, attivati su indicazione della regione, inserite nel citato piano di cui al comma 1, lettera b) del richiamato art. 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, trasmettono alla regione di afferenza una relazione che evidenzi, con la cadenza temporale definita da ciascuna regione o provincia autonoma:

- a. l'effettiva attivazione del pronto soccorso, secondo le modalità di cui al citato piano;
- b. la quantità di accessi erogabili dal pronto soccorso sulla base del dimensionamento previsto dal citato piano;
- c. la quantità di accessi erogati dal pronto soccorso; d. i costi sostenuti con riferimento al pronto soccorso citato.

5. Le regioni subordinano l'erogazione del finanziamento di cui al comma 1 alla valutazione della rendicontazione che ciascuna struttura inserita nel citato piano di cui al comma 1, lettera b) del richiamato art. 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, deve produrre ai sensi del comma 4 del presente articolo, verificando le informazioni fornite. A tale scopo le regioni e province autonome valutano la congruenza dei costi sostenuti da ciascuna struttura inserita nel citato piano anche rispetto ai dati di costo sostenuti negli anni precedenti per il pronto soccorso, con riferimento al dimensionamento del pronto soccorso previsto dal citato piano ed al numero di accessi e tenendo conto della remunerazione delle prestazioni erogate.

#### Art. 6. Attività di controllo

1. Le strutture inserite nei piani adottati in attuazione del richiamato art. 3, comma 1, lettera b) , del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, presentano alla regione/ provincia autonoma, in sede di chiusura dell'esercizio, una specifica rendicontazione relativa ai costi sostenuti per le funzioni assistenziali di cui agli articoli 4 e 5 che dia evidenza dei costi sostenuti per ciascuna delle componenti di cui all'art. 1, comma 2 e che indichi il volume di prestazioni erogate a pazienti COVID-19 e la relativa remunerazione.

2. La regione/provincia autonoma e le proprie aziende unità sanitarie locali attivano un sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto degli accordi contrattuali, sulla qualità della assistenza e sulla appropriatezza delle prestazioni rese, al fine di verificare la coerenza con la rendicontazione di cui al comma 1.

3. Ai ricoveri di pazienti affetti da COVID-19 si applicano le vigenti norme in materia di controllo sull'attività ospedaliera, integrate con specifici approfondimenti che consentano di valutare la gravità del paziente e l'appropriatezza del setting di erogazione e delle prestazioni erogate.

#### Art. 7. Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

2. Gli effetti del presente decreto sono limitati al periodo relativo allo stato di emergenza dichiarato sul territorio nazionale. Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 agosto 2021 Il Ministro della salute SPERANZA Il Ministro dell'economia e delle finanze FRANCO Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2781 21A06765

**LEGGE 19 novembre 2021, n. 165.** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. (GU n. 277 del 20.11.21)

(21G00182)

Testo del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 226 del 21 settembre 2021) , coordinato con la legge di conversione 19 novembre 2021, n. 165 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 2) , recante: «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del

lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening ».

AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2021 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

**Art. 1. Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico**

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9 -quater è inserito il seguente: «Art. 9 -quinquies ( Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico ). — 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9 -ter , 9 - ter .1 e 9 -ter .2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4 - bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. I datori di lavoro forniscono idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche di cui al comma 4. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni , le province autonome e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.



6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.
8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 -bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.
10. Al personale di cui al comma 1 dell'articolo 9 -sexies, collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 9 -sexies, commi 2 e 3, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo.
11. Fermo restando quanto previsto al comma 12, ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8.
12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui al presente articolo.
13. Le amministrazioni di cui al comma 1 provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

#### Art. 2. Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9 -quinquies, come introdotto dall'articolo 1, è inserito il seguente: «Art.9 -sexies ( Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari ). — 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.
2. L'assenza dall'ufficio conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte dei soggetti di cui al comma 1 è considerata assenza ingiustificata con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
3. L'accesso dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 integra illecito disciplinare ed è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti di cui al medesimo comma 1 del presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il verbale di accertamento della violazione è trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e, in quanto compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche al magistrato onorario e ai giudici popolari.

5. Il responsabile della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria, individuato per la magistratura ordinaria nel procuratore generale presso la corte di appello, è tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, anche avvalendosi di delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 9 -quinquies . Con circolare del Ministero della giustizia, per i profili di competenza, possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

6. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, l'accesso agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al comma 1 e la violazione delle disposizioni di cui al comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-quinquies

7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell'articolo 9 -quinquies . 8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4, che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo.».

Art. 3. Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9 -sexies , come introdotto dall'articolo 2, è inserito il seguente: «Art. 9 -septies ( Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato ). — 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9 -ter , 9 -ter .1 e 9 -ter .2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4 -bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione , anche in qualità di discenti, o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 compete all'utilizzatore; è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.

5. I datori di lavoro di cui al comma 1 definiscono , entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 -bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.

10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.».

Art. 3 - bis Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa

1. Dopo l'articolo 9 -octies del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è inserito il seguente: «Art. 9 -novies. – ( Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa ) — 1. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9 -quinqies, commi 7 e 8, e 9 -septies, commi 8 e 9. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro».

Art. 3 - ter Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 per gli operatori volontari del servizio civile universale

1. Agli operatori del servizio civile universale che prestano il proprio servizio presso enti pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, si applicano, secondo l'ambito di appartenenza, le disposizioni di cui all'articolo 9 -quinqies, comma 6, e all'articolo 9 -septies, comma 6, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotti dal presente decreto.

Art. 3 - quater Misure urgenti in materia di personale sanitario

1. Fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a quattro ore, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. In ogni caso gli incarichi di cui al comma 1, per i quali non trovano applicazione gli articoli 15 -quater e 15 -quinqies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono previamente autorizzati, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale nonché di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro, dal vertice dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica.

Art. 4. Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi

1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, le parole

«fino al 30 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»; b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1 -bis . Le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono altresì tenute ad assicurare, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d) , del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui al comma 1. In caso di inosservanza della disposizione di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza farmaceutica, può disporre la chiusura dell'attività per una durata non superiore a cinque giorni. 1 -ter . L'applicazione del prezzo calmierato è assicurata anche da tutte le strutture sanitarie autorizzate e da quelle accreditate o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d) , del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, aderenti al protocollo d'intesa di cui al comma 1.»

2. All'articolo 34, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i commi 9 -quater e 9 -quinqies sono sostituiti dai seguenti: «9 -quater . Al fine di garantire fino al 31 dicembre 2021, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d) , del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata ai sensi dell'articolo 9 -bis , comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e secondo i criteri definiti con circolare del Ministro della salute, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 105 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 1, che sono per il medesimo anno corrispondentemente incrementate. 9 -quinqies . Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse di cui al comma 9 -quater a lle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria, al fine del ristoro per i mancati introiti derivanti alle farmacie e alle strutture sanitarie dall'applicazione del comma 9-quater secondo le medesime modalità previste dai protocolli d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. ».

3. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a) e 2, pari a 115,85 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, per 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 2, capoverso 9 -quater , e per 105,85 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Art. 4 - bis Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro

1. Al fine di garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e al fine di proteggere, in modo specifico, i soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati possono promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull'importanza della vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Le campagne di informazione sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.

2. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Per le finalità di cui al presente articolo i datori di lavoro si avvalgono del medico competente nominato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

#### Art. 5. Durata delle certificazioni verdi COVID-19

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ( soppressa ) b) al comma 2, dopo la lettera c) è inserita la seguente «c -bis ) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo»; c) al comma 3, terzo periodo, le parole «dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla medesima somministrazione»; d) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4 -bis . A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARSCoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c -bis ) , che ha validità di dodici mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.:

#### Art. 6. Misure urgenti per lo sport

1. Le somme trasferite alla società Sport e Salute s.p.a per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all' emergenza da COVID-19 , di cui all'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non utilizzate, sono riversate, in deroga a quanto previsto dal comma 13 del suddetto articolo 44, entro il 15 ottobre 2021, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per il 50 per cento al « Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano » di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per il restante 50 per cento al fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

#### Art. 7. Servizio di assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19

1. All'articolo 1, comma 621 -bis , della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: 1. Identico. a) al primo periodo: 1) le parole « La competente struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministero della salute »; 2) dopo le parole « dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 », sono aggiunte le seguenti: « , quale servizio supplementare rispetto a quello di contact center reso in potenziamento del Servizio 1500-numero di pubblica utilità, di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'8 marzo 2020, n. 645, anche ai fini dell'eventuale integrazione dei rapporti negoziali in essere »; b) al secondo periodo, le parole « 1 milione » sono sostituite dalle seguenti: « 4 milioni ».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera b) , pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021- 2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

#### Art. 8. Disposizioni per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative

1. Entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnoscience di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, in vista dell'adozione di successivi provvedimenti normativi e tenuto conto dell'andamento dell'epidemia, dell'estensione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19 e dell'evoluzione della campagna vaccinale, esprime parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative.

#### Art. 8 - bis Disposizioni per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti

1. Per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti, comprese le rappresentazioni in orario curricolare, con riferimento all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, si applicano le disposizioni relative allo svolgimento delle attività didattiche.

#### Art. 9. Disposizioni di coordinamento

1. All'articolo 9, comma 10 -bis , del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole «e 9 -bis » sono sostituite dalle seguenti: « 9 -bis , 9 -quinqües , 9 -sexies e 9 -septies ».

Art. 10. Disposizioni finanziarie

Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10 - bis Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 11. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. 21A06912

**Testo del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 226 del 21 settembre 2021) , coordinato con la legge di conversione 19 novembre 2021, n. 165 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 2) , recante: «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening ».**

AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2021 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1. Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9 -quater è inserito il seguente: «Art. 9 -quinqües ( Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico ). — 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9 -ter , 9 -ter .1 e 9 -ter .2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4 - bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. I datori di lavoro forniscono idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche di cui al comma 4. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni, le province autonome e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 -bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

10. Al personale di cui al comma 1 dell'articolo 9 -sexies, collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 9 -sexies, commi 2 e 3, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo.

11. Fermo restando quanto previsto al comma 12, ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8.

12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui al presente articolo. Le amministrazioni di cui al comma 1 provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 2. Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9 -quinquies, come introdotto dall'articolo 1, è inserito il seguente: «Art.9 -sexies ( Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari ). — 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute

pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. L'assenza dall'ufficio conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte dei soggetti di cui al comma 1 è considerata assenza ingiustificata con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

3. L'accesso dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 integra illecito disciplinare ed è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti di cui al medesimo comma 1 del presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il verbale di accertamento della violazione è trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e, in quanto compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche al magistrato onorario e ai giudici popolari.

5. Il responsabile della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria, individuato per la magistratura ordinaria nel procuratore generale presso la corte di appello, è tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, anche avvalendosi di delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 9 -quinquies. Con circolare del Ministero della giustizia, per i profili di competenza, possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

6. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, l'accesso agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al comma 1 e la violazione delle disposizioni di cui al comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-quinquies.

7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell'articolo 9 -quinquies. 8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4, che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo.».

Art. 3. Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9 -sexies, come introdotto dall'articolo 2, è inserito il seguente: «Art. 9 -septies ( Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato ). — 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9 -ter, 9 -ter .1 e 9 -ter .2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4 -bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 compete all'utilizzatore; è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.

5. I datori di lavoro di cui al comma 1 definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove



possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 -bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500. 10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.».

Art. 3 - bis Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa

1. Dopo l'articolo 9 -octies del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è inserito il seguente: «Art. 9 -novies. - ( Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa ) — 1. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9 -quinqies, commi 7 e 8, e 9 -septies, commi 8 e 9. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro».

Art. 3 - ter Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 per gli operatori volontari del servizio civile universale

1. Agli operatori del servizio civile universale che prestano il proprio servizio presso enti pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, si applicano, secondo l'ambito di appartenenza, le disposizioni di cui all'articolo 9 -quinqies, comma 6, e all'articolo 9 -septies, comma 6, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotti dal presente decreto.

Art. 3 - quater Misure urgenti in materia di personale sanitario

1. Fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, agli operatori delle professioni

sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a quattro ore, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. In ogni caso gli incarichi di cui al comma 1, per i quali non trovano applicazione gli articoli 15 -quater e 15 -quinqües del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono previamente autorizzati, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale nonché di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro, dal vertice dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica.

Art. 4. Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi

1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole «fino al 30 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1 -bis . Le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono altresì tenute ad assicurare, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d) , del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui al comma 1. In caso di inosservanza della disposizione di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza farmaceutica, può disporre la chiusura dell'attività per una durata non superiore a cinque giorni. 1 -ter . L'applicazione del prezzo calmierato è assicurata anche da tutte le strutture sanitarie autorizzate e da quelle accreditate o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d) , del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, aderenti al protocollo d'intesa di cui al comma 1.»

2. All'articolo 34, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i commi 9 -quater e 9 -quinqües sono sostituiti dai seguenti: «9 -quater . Al fine di garantire fino al 31 dicembre 2021, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d) , del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata ai sensi dell'articolo 9 -bis , comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e secondo i criteri definiti con circolare del Ministro della salute, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 105 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 1, che sono per il medesimo anno corrispondentemente incrementate. 9 -quinqües . Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse di cui al comma 9 -quater a lle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria, al fine del ristoro per i mancati introiti derivanti alle farmacie e alle strutture sanitarie dall'applicazione del comma 9-quater secondo le medesime modalità previste dai protocolli

d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. ».

3. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a) e 2, pari a 115,85 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, per 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 2, capoverso 9 -quater , e per 105,85 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Art. 4 - bis Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro

1. Al fine di garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e al fine di proteggere, in modo specifico, i soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati possono promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull'importanza della vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Le campagne di informazione sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.

2. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Per le finalità di cui al presente articolo i datori di lavoro si avvalgono del medico competente nominato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 5. Durata delle certificazioni verdi COVID-19

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ( soppressa )

b) al comma 2, dopo la lettera c) è inserita la seguente «c -bis ) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo»;

c) al comma 3, terzo periodo, le parole «dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla medesima somministrazione»; d) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4 -bis . A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARSCoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c -bis ) , che ha validità di dodici mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.:

Art. 6. Misure urgenti per lo sport

1. Le somme trasferite alla società Sport e Salute s.p.a per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all' emergenza da COVID-19 , di cui all'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non utilizzate, sono riversate, in deroga a quanto previsto dal comma 13 del suddetto articolo 44, entro il 15 ottobre 2021, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per il 50 per cento al « Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano » di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per il restante 50 per cento al fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 7. Servizio di assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19

1. All'articolo 1, comma 621 -bis , della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: 1. Identico. a) al primo periodo: 1) le parole « La competente struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministero della salute »; 2) dopo le parole « dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 », sono aggiunte le seguenti: « , quale servizio supplementare rispetto a quello di contact center reso in potenziamento del Servizio 1500-numero di pubblica utilità, di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'8 marzo 2020, n. 645, anche ai fini dell'eventuale integrazione dei rapporti negoziali in essere »; b) al secondo periodo, le parole « 1 milione » sono sostituite dalle seguenti: « 4 milioni ».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera b) , pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021- 2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 8. Disposizioni per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative

1. Entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnoscience di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, in vista dell'adozione di successivi provvedimenti normativi e tenuto conto dell'andamento dell'epidemia, dell'estensione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19 e dell'evoluzione della campagna vaccinale, esprime parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative.

Art. 8 - bis Disposizioni per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti 1. Per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti, comprese le rappresentazioni in orario curricolare, con riferimento all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, si applicano le disposizioni relative allo svolgimento delle attività didattiche.

Art. 9. Disposizioni di coordinamento 1. All'articolo 9, comma 10 -bis , del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole «e 9 -bis » sono sostituite dalle seguenti: « 9 -bis , 9 -quies , 9 -sexies e 9 -septies ».

Art. 10. Disposizioni finanziarie Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10 - bis Clausola di salvaguardia 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 11. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**LEGGE 10 novembre 2021 , n. 175**, Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani. (GU n. 283 del 27.11.21)

Capo I FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1. Finalità

1. La presente legge ha la finalità di tutelare il diritto alla salute delle persone affette da malattie rare, attraverso misure volte a garantire:

- a) l'uniformità dell'erogazione nel territorio nazionale delle prestazioni e dei medicinali, compresi quelli orfani;
- b) il coordinamento e l'aggiornamento periodico dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e dell'elenco delle malattie rare;
- c) il coordinamento, il riordino e il potenziamento della Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare, istituita dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, di seguito denominata «Rete nazionale per le malattie rare», comprendente i centri che fanno parte delle Reti di riferimento europee «ERN», per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare;
- d) il sostegno della ricerca.

Art. 2. Definizione di malattie rare

1. Sono definite rare le malattie, comprese quelle di origine genetica, che presentano una bassa prevalenza.

2. Ai fini della presente legge, per bassa prevalenza delle malattie rare si intende una prevalenza inferiore a cinque individui su diecimila. Nell'ambito delle malattie rare sono comprese anche le malattie ultra rare,

caratterizzate, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, da una prevalenza inferiore a un individuo su cinquantamila.

3. I tumori rari, la cui identificazione deriva dal criterio d'incidenza, in conformità ai criteri internazionali e concordati a livello europeo nonché all'intesa 21 settembre 2017, n. 158/CSR, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la realizzazione della Rete nazionale dei tumori rari, rientrano tra le malattie rare disciplinate dalla presente legge.

#### Art. 3. Definizione di farmaco orfano

1. In conformità ai criteri stabiliti dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, un farmaco è definito orfano se:

- a) è destinato alla diagnosi, alla profilassi o alla terapia di un'affezione che comporta una minaccia per la vita o la debilitazione cronica e che colpisce non più di cinque individui su diecimila nel momento in cui è presentata la domanda di assegnazione della qualifica di farmaco orfano, oppure se è destinato alla diagnosi, alla profilassi o alla terapia di un'affezione che comporta una minaccia per la vita, di un'affezione seriamente debilitante, o di un'affezione grave e cronica, ed è poco probabile che, in mancanza di incentivi, la commercializzazione di tale farmaco sia tanto redditizia da giustificare l'investimento necessario;
- b) non esistono metodi soddisfacenti di diagnosi, di profilassi o di terapia delle affezioni di cui alla lettera a) autorizzati o, se tali metodi esistono, il farmaco ha effetti benefici significativi per le persone colpite da tali affezioni.

#### Capo II PRESTAZIONI E BENEFICI PER LE PERSONE AFFETTE DA MALATTIE RARE

Art. 4. Piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato e livelli essenziali di assistenza per le malattie rare

1. I centri di riferimento individuati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, definiscono il piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato, compresi i trattamenti e i monitoraggi di cui la persona affetta da una malattia rara necessita, garantendo anche un percorso strutturato nella transizione dall'età pediatrica all'età adulta. Il piano, corredato di una previsione di spesa, è condiviso con i servizi della Rete nazionale per le malattie rare, che hanno il compito di attivarlo, dopo averlo condiviso, tramite consenso informato, con il paziente o chi esercita la responsabilità genitoriale e con i familiari.

2. Sono posti a totale carico del Servizio sanitario nazionale i trattamenti sanitari, già previsti dai LEA o qualificati salvavita, compresi nel piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato e indicati come essenziali, appartenenti alle seguenti categorie: a) le prestazioni rese nell'ambito del percorso diagnostico a seguito di sospetto di malattia rara, compresi gli accertamenti diagnostici genetici sui familiari utili per la formulazione della diagnosi, anche in caso di diagnosi non confermata;

b) le prestazioni correlate al monitoraggio clinico;

c) le terapie farmacologiche, anche innovative, di fascia A o H, i medicinali da erogare ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, i prodotti dietetici e le formulazioni galeniche e magistrali preparate presso le farmacie ospedaliere e le farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, per quanto riguarda queste ultime nel rispetto di specifici protocolli adottati dalle regioni;

d) le cure palliative e le prestazioni di riabilitazione motoria, logopedica, respiratoria, vescicale, neuropsicologica e cognitiva, di terapia psicologica e occupazionale, di trattamenti nutrizionali, in regime ambulatoriale, semiresidenziale, residenziale e domiciliare;

e) le prestazioni sociosanitarie di cui al capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

3. I dispositivi medici e i presidi sanitari, presenti nei piani diagnostici terapeutici assistenziali personalizzati, ai fini dell'assistenza dei pazienti affetti da malattie rare, sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale, compresi la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'eventuale addestramento all'uso. Ai fini del presente comma, si considerano i dispositivi e i presidi già oggetto di acquisto attraverso procedure di gara, ferma restando la possibilità della prescrizione di prodotti personalizzati ove ne sia dimostrata la superiorità in termini di benefici per i pazienti.

4. Per tutelare la salute dei soggetti affetti da malattie rare, nelle more del perfezionamento della procedura di aggiornamento dei LEA, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con proprio decreto, ad aggiornare l'elenco delle malattie rare individuate, sulla base della classificazione orpha code presente nel portale Orphanet, dal Centro nazionale per le malattie rare dell'Istituto superiore di sanità di cui all'articolo 7, nonché le prestazioni necessarie al trattamento delle malattie rare.

5. Per le finalità di cui al comma 4, le malattie rare sono individuate per gruppi aperti, in modo da garantire che tutte le malattie rare afferenti a un determinato gruppo siano comprese nell'elenco previsto dal medesimo comma 4.

Art. 5. Assistenza farmaceutica e disposizioni per assicurare l'immediata disponibilità dei farmaci orfani

1. I farmaci di fascia A o H prescritti per l'assistenza dei pazienti affetti da una malattia rara sono erogati dai seguenti soggetti:

- a) le farmacie dei presidi sanitari, anche nel caso di somministrazione ambulatoriale del farmaco;
- b) le aziende sanitarie territoriali di appartenenza del paziente, anche qualora la malattia rara sia stata diagnosticata in una regione diversa da quella di residenza;
- c) le farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nel rispetto di quanto prevedono gli accordi regionali stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) , del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.

2. In deroga alle disposizioni in materia di prescrizioni farmaceutiche di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per le prescrizioni relative a una malattia rara il numero di pezzi prescrivibili per ricetta può essere superiore a tre quando previsto dal piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge.

3. Nelle more dei periodici aggiornamenti per il loro inserimento nei prontuari terapeutici ospedalieri o in altri elenchi analoghi predisposti dalle competenti autorità regionali o locali ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, i farmaci di cui al comma 1 del presente articolo sono resi comunque disponibili dalle regioni.

4. In deroga a quanto previsto dal decreto del Ministro della sanità 11 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, è consentita l'importazione di farmaci in commercio in altri Paesi anche per usi non autorizzati nei Paesi di provenienza, purché compresi nei piani di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, nonché nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648. I farmaci di cui al presente comma devono essere richiesti da una struttura ospedaliera, anche se utilizzati per assistenze domiciliari, e sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale.

Art. 6. Istituzione del Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, con una dotazione pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, destinato al finanziamento delle misure per il sostegno del lavoro di cura e assistenza delle persone affette da malattie rare, con una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di assistenza continua ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato il regolamento di attuazione del presente articolo.

3. Con il regolamento di attuazione di cui al comma 2, al fine di introdurre interventi volti a favorire l'inserimento e la permanenza delle persone affette da malattie rare nei diversi ambienti di vita e di lavoro, sono disciplinate, nei limiti della dotazione del Fondo di cui al comma 1, misure finalizzate a:

- a) riconoscere alle famiglie e ai caregiver delle persone affette da malattie rare benefici e contributi per il sostegno e la cura delle persone affette da malattie rare in funzione della disabilità e dei bisogni assistenziali; b) garantire il diritto all'educazione e alla formazione delle persone affette da malattie rare, nelle scuole di ogni ordine e grado, assicurando che il piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato di cui all'articolo 4, comma 1, sia attivato anche in ambiente scolastico, con il supporto del personale della scuola appositamente formato, degli operatori delle reti territoriali di assistenza ed eventualmente dei familiari o del caregiver della persona affetta da una malattia rara;
- c) favorire l'inserimento lavorativo della persona affetta da una malattia rara, garantendo a essa la possibilità di mantenere una condizione lavorativa autonoma.

4. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 1.

### Capo III CENTRO NAZIONALE, COMITATO NAZIONALE E RETE NAZIONALE PER LE MALATTIE RARE

#### Art. 7. Centro nazionale per le malattie rare

1. Il Centro nazionale per le malattie rare, istituito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute del 2 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 15 aprile 2016, svolge attività di ricerca, consulenza e documentazione sulle malattie rare e sui farmaci orfani finalizzate alla prevenzione, al trattamento e alla sorveglianza degli stessi.
2. Il Centro nazionale per le malattie rare cura la tenuta e la gestione del Registro nazionale delle malattie rare.

#### Art. 8. Istituzione del Comitato nazionale per le malattie rare

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, istituisce presso il Ministero della salute il Comitato nazionale per le malattie rare, di seguito denominato «Comitato», e ne disciplina le modalità di funzionamento, prevedendo, in particolare, che le riunioni dello stesso si svolgano preferibilmente mediante videoconferenza.
2. La composizione del Comitato assicura la partecipazione di tutti i soggetti portatori di interesse del settore e, in particolare, di rappresentanti dei Ministeri della salute, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Agenzia italiana del farmaco, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, degli Ordini delle professioni sanitarie, delle società scientifiche, degli enti di ricerca senza scopo di lucro riconosciuti dal Ministero dell'università e della ricerca che si occupano di malattie rare e delle associazioni dei pazienti affetti da una malattia rara più rappresentative a livello nazionale.
3. Il Comitato svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento, definendo le linee strategiche delle politiche nazionali e regionali in materia di malattie rare.
4. Ai componenti del Comitato non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati. Le attività di supporto al Comitato sono svolte dalle strutture ministeriali di cui al comma 2 competenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Art. 9. Piano nazionale per le malattie rare e riordino della Rete nazionale per le malattie rare

1. Con accordo da stipulare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Comitato e il Centro nazionale per le malattie rare, è approvato ogni tre anni il Piano nazionale per le malattie rare, con il quale sono definiti gli obiettivi e gli interventi pertinenti nel settore delle malattie rare.
2. In sede di prima attuazione della presente legge, il Piano nazionale per le malattie rare è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, con la procedura di cui al comma 1.
3. Con l'accordo di cui al comma 1 è disciplinato, altresì, il riordino della Rete nazionale per le malattie rare, articolata nelle reti regionali e interregionali, con l'individuazione dei compiti e delle funzioni dei centri di coordinamento, dei centri di riferimento e dei centri di eccellenza che partecipano allo sviluppo delle Reti di riferimento europee «ERN», ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 10. Flussi informativi delle reti per le malattie rare

1. Le regioni assicurano, attraverso i centri regionali e interregionali di coordinamento, il flusso informativo delle reti per le malattie rare al Centro nazionale per le malattie rare di cui all'articolo 7 al fine di produrre nuove conoscenze sulle malattie rare, di monitorare l'attività e l'uso delle risorse nonché di valutare la qualità complessiva della presa in carico dei pazienti e di attuare un monitoraggio epidemiologico, anche allo scopo di orientare e di supportare la programmazione nazionale in materia di malattie rare e le azioni di controllo e di verifica.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo IV RICERCA E INFORMAZIONE IN MATERIA DI MALATTIE RARE

Art. 11. Finanziamento della ricerca sulle malattie rare e dello sviluppo dei farmaci orfani

1. A decorrere dall'anno 2022, il fondo di cui all'articolo 48, comma 19, lettera a) , del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è integrato con un ulteriore versamento pari al 2 per cento delle spese autocertificate entro il 30 aprile di ogni anno da parte delle aziende farmaceutiche sull'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte al personale sanitario.

2. Il Fondo di cui al comma 1, per la parte delle risorse di cui al medesimo comma, è destinato alle seguenti attività:

- a) studi preclinici e clinici promossi nel settore delle malattie rare;
- b) studi osservazionali e registri di uso compassionevole di farmaci non ancora commercializzati in Italia;
- c) programmi di sorveglianza su farmaci orfani e su altri trattamenti innovativi immessi in commercio sulla base di ipotesi biologiche e di evidenze iniziali di efficacia, ma privi di conoscenze certe sull'efficacia e sulla sicurezza del loro uso a medio e a lungo termine;
- d) ricerca e sviluppo di farmaci orfani plasmaderivati;
- e) progetti di sviluppo di test per screening neonatali per la diagnosi di malattie rare per cui sia disponibile, o in fase di sviluppo avanzato comprovato, una cura.

3. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 5.750.000 euro per l'anno 2023 e in 3.290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 1.

Art. 12. Incentivi fiscali

1. Al fine di favorire la ricerca finalizzata allo sviluppo di protocolli terapeutici sulle malattie rare o alla produzione dei farmaci orfani, ai soggetti pubblici o privati che svolgono tali attività di ricerca o che finanziano progetti di ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani svolti da enti di ricerca pubblici o privati è concesso, a decorrere dall'anno 2022, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, un contributo, nella forma di credito d'imposta, pari al 65 per cento delle spese sostenute per l'avvio e per la realizzazione dei progetti di ricerca, fino all'importo massimo annuale di 200.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro annui.

2. I soggetti di cui al comma 1, al fine di usufruire degli incentivi fiscali di cui al medesimo comma, inviano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero della salute i protocolli relativi alla ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani.

3. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di assicurare l'osservanza dei limiti di spesa annui.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo non è cumulabile, in relazione alle spese previste dal medesimo comma, con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 198 a 207, della legge



27 dicembre 2019, n. 160. Il credito d'imposta di cui al citato comma 1 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del medesimo credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Lo stesso credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state effettuate le spese. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».

5. A decorrere dall'anno 2022, le imprese farmaceutiche e biotecnologiche che intendono svolgere studi finalizzati alla scoperta, alla registrazione e alla produzione di farmaci orfani o di altri trattamenti altamente innovativi possono beneficiare degli interventi di sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 593 del 26 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, provvede all'attuazione di quanto previsto dal comma 5, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 4 del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 2.

#### Art. 13. Promozione della ricerca

1. Il Ministero della salute, il Ministero dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono la tematica delle malattie rare nell'ambito della ricerca indipendente.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Art. 14. Informazione sulle malattie rare

1. Il Ministero della salute, nell'ambito delle attività informative e comunicative previste a legislazione vigente, promuove azioni utili per assicurare un'informazione tempestiva e corretta ai pazienti affetti da una malattia rara e ai loro familiari e per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle malattie rare.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per assicurare un'adeguata informazione dei professionisti sanitari, dei pazienti coinvolti e delle loro famiglie.

3. I centri di coordinamento regionali e interregionali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si dotano di strumenti adeguati al fine di fornire le informazioni necessarie per accedere e per utilizzare in modo ottimale le reti regionali e interregionali di assistenza per le malattie rare da loro coordinate e per orientare le persone affette da tali malattie anche rispetto alle offerte assistenziali organizzate da regioni diverse da quella di rispettiva residenza.

4. Il Ministero della salute, sentito il Comitato, attua periodiche campagne nazionali di informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle malattie rare nell'ambito delle attività informative e comunicative previste a legislazione vigente.

5. Il Ministro della salute, avvalendosi del supporto del Comitato, presenta alle Camere, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge. 6. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Capo V DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

#### Art. 15. Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui agli articoli 6, comma 1, e 11, comma 3, della presente legge, pari complessivamente a 1 milione di euro per l'anno 2022, a 6.750.000 euro per l'anno 2023 e a 4.290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Agli oneri di cui all'articolo 12, comma 7, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 16. Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 novembre 2021 MATTARELLA DRAGHI, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli, Cartabia

### TERZO SETTORE

#### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**DECRETO 18 ottobre 2021** . Liquidazione coatta amministrativa della «Fortes - società cooperativa sociale - onlus», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (GU n.265 del 6.11.21)

#### IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Visto l'art. 2545 -terdecies del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ex art. 2545 -septiesdecies del codice civile nei confronti della «Fortes - società cooperativa sociale - onlus»;

Vista l'istruttoria effettuata dai competenti uffici dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545 -terdecies del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla società cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 49.899,00, si riscontra una massa debitoria di euro 64.358,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -14.459,00;

Considerato che in data 15 febbraio 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società cooperativa al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Considerato che la situazione patrimoniale della società cooperativa appare ad oggi immutata, a quanto risulta dalla citata documentazione acquisita agli atti, e che il mancato deposito dei bilanci dall'esercizio 2014 concretirebbe comunque una causa di scioglimento della società medesima, con conseguente liquidazione; Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa; Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545 -terdecies , 2545 -sexiesdecies , 2545 -septiesdecies , secondo comma e 2545 -octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Fortes - società cooperativa sociale - onlus», con sede in Roma (codice fiscale 02020010597) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -terdecies del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Carmelina Marra, nata a Roma il 24 luglio 1962 (codice fiscale MRRCL62L64H501A), e ivi domiciliata in via Giovanni Aretusi n. 58/a.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. Roma, 18 ottobre 2021  
Il Ministro: GIORGETTI

**DECRETO 27 ottobre 2021**, Liquidazione coatta amministrativa della «Servizi assistenza sanitaria - società cooperativa sociale onlus in breve "S.A.S. soc. coop. sociale onlus"», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 271 del 13.11.21)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545 -terdecies del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «Servizi assistenza sanitaria - Società cooperativa sociale onlus in breve "S.A.S. soc. coop. sociale onlus" in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla società cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a

fronte di un attivo patrimoniale di euro 47.086,00, si riscontra una massa debitoria di euro 102.038,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 56.017,00;

Considerato che in data 3 aprile 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa; Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545 -terdecies , 2545 -sexiesdecies , 2545 -septiesdecies , secondo comma e 2545- octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Servizi assistenza sanitaria - Società cooperativa sociale onlus in breve "S.A.S. soc. coop. sociale onlus" in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 12651081007) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -terdecies del codice civile Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato commissario liquidatore il dott. Gianluca Romano nato a Campi Salentina (LE) il 5 agosto 1977 (C.F. RMNGLC77M05B506G), e domiciliato in Roma (RM) via Cardinal San Felice, n. 5.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. Roma, 27 ottobre 2021  
Il Ministro: GIORGETTI

**DECRETO 27 ottobre 2021**,. Liquidazione coatta amministrativa della «C.S.I. - Centro Servizi Imprese società cooperativa sociale in liquidazione», in Umbertide e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 271 del 13.11.21)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Visto l'art. 2545 -terdecies del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «C.S.I. - Centro servizi imprese - società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla società cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 373.444,00, si riscontra una massa debitoria di euro 424.244,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 159.589,00;

Considerato che in data 29 marzo 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa; Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545 -terdecies , 2545 -sexiesdecies , 2545 -septiesdecies , secondo comma e 2545- octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.S.I. - Centro servizi imprese - società cooperativa in liquidazione» con sede in Umbertide (PG), (codice fiscale 03110040544), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -terdecies del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato commissario liquidatore il dott. Valerio Giungi, nato a Perugia (PG) l'8 gennaio 1963, (codice fiscale GNG VLR 63A08 G478I), ivi domiciliato in via Angeloni, n. 80/a.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. Roma, 27 ottobre 2021  
Il Ministro: GIORGETTI

**DECRETO 10 novembre 2021**, Scioglimento della «Società cooperativa sociale Sorriso in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 282 del 20.11.21)

IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2545 -septiesdecies del codice civile; Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545 -septiesdecies del codice civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Considerato che l'ente si è sottratto alla vigilanza e che pertanto si ravvisano i presupposti di cui all'art. 12, comma 3 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/2017;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Ritenuto che esistano, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545 -septiesdecies del codice civile;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni; Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 -septiesdecies del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 12 novembre 2020, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore; Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 -septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545 -terdecies , 2545 -sexiesdecies , 2545 -septiesdecies , secondo comma e 2545- octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa sociale Sorriso in liquidazione» con sede in Roma (codice fiscale 10605451003) è sciolta per atto di autorità ai sensi dell'art. 2545 -septiesdecies del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Anita La Morgia nata a Lanciano (CH) il 5 luglio 1966 (codice fiscale LMRNTA66L45E435S), e domiciliata in Roma - via di Vigna Stelluti n. 26.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 novembre 2021 Il direttore generale: SCARPONI

## REGIONI

## ABRUZZO

<b>PERSONE CON DISABILITA'</b>
--------------------------------

**DGR 2.11.2021, n. 687,** Criteri e modalità per la erogazione di contributi economici, per l'anno 2021, finalizzati al riconoscimento e alla valorizzazione del lavoro di cura del genitore-caregiver che assiste minori affetti da una malattia rara e in condizioni di disabilità gravissima che necessitano di un'elevata intensità assistenziale nelle 24 ore. (BUR n. 44 del 17.11.21)

Note

Tenuto conto dello stanziamento di 620.000 euro per interventi a sostegno del genitore caregiver familiare impegnato 24/24 ad assistere minore affetto da malattia rara e con disabilità gravissima, viene

disposto un contributo di 10.000 euro massimo concedibile per nucleo familiare in base ad una specifica osservanza di criteri e modalità di erogazione.

## BASILICATA

FAMIGLIA
----------

**DGR 22 ottobre 2021, n.845,** D.M. 24/06/21 - Riparto delle Risorse Stanziare sul Fondo Politiche della Famiglia anno 2021 – Azioni della Regione Basilicata in Favore dei Centri per le famiglie - Anno 2021. (BUR n. 79 del 1.11.21)

### PREMESSA

Le risorse del Fondo per le politiche della famiglia, per l'anno 2021 ammontano a € 96.632.250,00, destinate alla realizzazione di attività di competenza statale, regionale e degli enti locali, e ripartite così come previsto dal D.M del 24/06/21, tenendo conto anche dell'emergenza Covid-19, per l'anno in corso.

La quota destinata ad attività di competenza regionale e degli Enti locali è pari ad € 25.650.445,00 per la prosecuzione di iniziative destinate a favorire la natalità e genitorialità, anche con carattere di innovatività rispetto alle misure previste a livello nazionale, o di continuità dei progetti già attivati sui territori, anche tenuto conto dei nuovi bisogni legati all'emergenza del Covid-19.

Il D.M. per le Pari Opportunità e la Famiglia del 24/06/2021, registrato alla Corte dei Conti il 04/08/2021 n.2072, trasmesso alla Regione in data 31/08/21 DIPOFAM 0009885-P-31/08/21 e acquisito al protocollo pec n.2021-0147396, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ha ripartito tra le regioni, le suddette risorse finanziarie utilizzando i medesimi criteri del Fondo nazionale per le Politiche Sociali, assegnando alla Regione Basilicata la somma di € 315.500,47.

Le azioni previste saranno realizzate con il fondo Politiche della famiglia dell'importo di € 315.500,47

### LA DISPOSIZIONE

Si procede all'assegnazione ed all'impegno della somma complessiva di € 315.500,47 così suddivisa :

- a) all'Azienda Sanitaria di Potenza € 120.000,00;
- b) al Comune di Potenza € 97.750,23;
- c) al Comune di Matera € 97.750,23.

Anche per l'Azienda Sanitaria di Potenza e i Comuni di Potenza e Matera è previsto il cofinanziamento con almeno il 20% del finanziamento assegnato attraverso la valorizzazione delle risorse umane interne e, ove non presenti le specifiche professionalità, potrà essere attivato l'istituto della "manifestazione d'interesse";

Su proposta dell'Assessore al ramo Ad unanimità di voti D E L I B E R A Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato: di prendere atto del presente provvedimento per accedere alla somma di € 315.500,47 assegnata alla Regione Basilicata con il Decreto del Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia del 24/06/21, registrato alla Corte dei Conti il 04/08/2021, n.2072, parte integrante e sostanziale del presente atto; di assicurare che al cofinanziamento regionale nella misura del 20%, pari a € 63.100,094 (€ 315.500,47 x 20%) si farà fronte con le retribuzioni del personale dedicato e già a carico delle spese del personale indicate nel bilancio di previsione regionale; di riservare a successivi provvedimenti la conferma della ripartizione e l'impegno della somma di € 315.500,47 tra l' Azienda Sanitaria di Potenza – ASP e i Comuni di Potenza e Matera così come di seguito : a) all'Azienda Sanitaria di Potenza € 120.000,00; b) al Comune di Potenza € 97.750,23; c) al Comune di Matera € 97.750,23; di prevedere il cofinanziamento, pari al 20% del finanziamento assegnato, per l'Azienda Sanitaria di Potenza ed i Comuni di Potenza e Matera attraverso la valorizzazione delle risorse umane interne e, ove non presenti le specifiche professionalità, potrà essere attivato l'istituto della "manifestazione d'interesse"; di subordinare l'erogazione del contributo all'avvenuto trasferimento delle risorse statali da parte del Ministero per le Pari

Opportunità e la Famiglia - Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa rendicontazione e relazione delle attività svolte dall'Azienda Sanitaria di Potenza e dai Comuni di Potenza e Matera; di trasmettere il presente provvedimento al Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia - Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini dell'erogazione delle somme assegnate alla Regione Basilicata di cui al precedente comma del presente provvedimento;

#### PERSONE CON DISABILITA'

**DGR 29 ottobre 2021, n.872**, Programma Operativo Val d'Agri (...). Linea di intervento C.5.b "Servizi sanitari e socioassistenziali e di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati". Approvazione Progetto Obiettivo Sostegno Disabilità. Soggetto Promotore/Attuatore ARLAB – Agenzia regionale per il lavoro e apprendimento Basilicata. Approvazione schema di convenzione.

**NB**

**SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO**

#### POLITICHE SOCIALI

**DGR 22 ottobre 2021, n.846**, PON Inclusione 2014-2020 Asse 4. Approvazione schema di convenzione con il FormezPA per l'affidamento in house, ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016, della realizzazione di interventi di Capacity Building rivolti agli Ambiti Socio-Territoriali (BUR n.79 del 1.11.21)

**Note**

Con il PON Inclusione si intendono rafforzare i servizi di accompagnamento e le misure di attivazione e la capacità amministrativa onde facilitare l'attuazione ed accrescere l'efficacia degli interventi in materia di inclusione sociale su tutto il territorio nazionale previsti dal programma attraverso il rafforzamento della capacità istituzionale.

Viene approvato lo schema di convenzione con il FormezPA per l'affidamento in house, ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016, della realizzazione delle attività previste nel progetto "S5 T- Supporto Sviluppo Sistema Socio-Assistenziale Territoriale della Regione Basilicata".

L'impegno contabile è pari a complessivi € 858.633,57

#### IMMIGRATI

**DGR 29 ottobre 2021, n.877**, Avviso Pubblico "Contributo per l'acquisto di beni e dispositivi informatici per i minori stranieri in obbligo scolastico che sono iscritti e frequentano un istituto scolastico della Basilicata" - Approvazione. (BUR n. 80 dell' 11.11.21)

**Note**

Viene approvato l'Avviso pubblico "Contributo per l'acquisto di beni e dispositivi informatici per i minori stranieri in obbligo scolastico che sono iscritti e frequentano un istituto scolastico della Basilicata", con gli allegati: allegato 1 "Format - Formulario di domanda, allegato 2 "Format - Richiesta di erogazione del contributo a titolo di anticipazione", allegato 3 "Format - Richiesta di erogazione a saldo", allegato 4 "Format - Dichiarazione caratteristiche PC", allegato 5 "Format – Liberatoria rilasciata da fornitore/rivenditore

## CAMPANIA

#### MINORI

**DGR 10 novembre 2021, n. 493**, Giornata dei diritti dell'infanzia e della adolescenza. Determinazioni . (BUR n. 109 del 22.11.21)



## PREMESSA

La "Convenzione sull'età minima" adottata dalla "Conferenza internazionale del lavoro", dal 1919, rappresenta il primo strumento che si occupa dei diritti del bambino.

Con la Dichiarazione di Ginevra, nel 1924, nell'ambito "Conferenza mondiale sul benessere dei bambini", la quinta assemblea generale della Società delle Nazioni, valorizzando le iniziative introdotte nel quinquennio precedente, ha ratificato la "Dichiarazione dei diritti del bambino";.

L'Assemblea generale dell'ONU nel 1948 ha approvato la Dichiarazione universale dei diritti umani e, nel 1959, la Dichiarazione dei diritti del fanciullo.

L'Assemblea generale dell'ONU, per celebrare ogni anno i diritti dei bambini e degli adolescenti, ha istituito nel 1954 la giornata mondiale dell'infanzia, celebrata il 20 novembre di ogni anno, e, nel 1976, ha approvato il progetto dell'“Anno Internazionale del Bambino”, fissato nel 1979.

Con la Legge n. 176 del 27 maggio 1991 è stata ratificata dall'Italia la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convention on the Rights of the Child - CRC), approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989.

La Campania è caratterizzata da ampie aree territoriali a forte degrado sociale ed economico, densamente popolate, in cui l'emarginazione nelle fasce di età dell'infanzia e dell'adolescenza raggiunge livelli preoccupanti e determina forti condizionamenti, economici e culturali in parte anche derivanti dalla presenza di una notevole criminalità organizzata di stampo camorristico.

Il rafforzamento e la coesione culturale e sociale non possono prescindere dalla realizzazione ed implementazione di percorsi che favoriscano l'integrazione dei bambini e delle giovani generazioni a rischio marginalizzazione sociale, soprattutto in contesti gravati da situazioni di disagio.

Obiettivo prioritario della amministrazione regionale della Campania è quello di assicurare che su tutto il territorio regionale vengano garantiti i principi contenuti nella Convenzione Internazionale di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991 n. 176, nonché di quelli di cui alla Carta europea di Strasburgo sui diritti del fanciullo del 25 gennaio 1996 ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003 n. 77.

La Campania, dunque, è impegnata a promuovere, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura per l'infanzia e l'adolescenza, finalizzata al riconoscimento delle fasce di età minorili come soggetti titolari di diritti e accogliendo segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori e rappresenta alle amministrazioni competenti la necessità dell'adozione di interventi adeguati alla rimozione delle cause che le determinano.

L'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID 19 ha determinato uno scenario drammatico per la popolazione italiana che ha richiesto interventi complessi ed eccezionali, sia a livello centrale sia a livello regionale, con provvedimenti, in taluni casi radicali, in tema di distanziamento sociale e misure di prevenzione del contagio; ciò ha comportato disagi ulteriori in particolare si fanciulli, sugli adolescenti e sui giovani.

In esito alle dinamiche epidemiologiche, alla fase di contrasto del virus è seguita quella della ripresa con la graduale riapertura delle attività produttive e sociali seppure con scenari che impattano notevolmente sulla vita quotidiana dei cittadini e comportano una riorganizzazione della vita familiare, sociale e dei servizi con particolare riferimento a quelli rivolti ai minori, agli adolescenti e ai giovani.

Le iniziative promosse dall'UNICEF - Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia - sono rivolte a contribuire alla sopravvivenza, alla protezione e allo sviluppo delle potenzialità di ogni bambino e bambina, con speciale cura per quelli più fragili e vulnerabili, e, in particolare, il Comitato Italiano per l'UNICEF – Fondazione Onlus (UNICEF Italia), svolge attività di informazione e sensibilizzazione sui diritti e sui bisogni dei bambini a livello globale con l'obiettivo di realizzare, nei Paesi in via di sviluppo e nelle aree disagiate del nostro paese, progetti e iniziative a sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza in condizioni di fragilità.

La Regione Campania intende favorire la collaborazione tra Enti e istituzioni la cui missione è promuovere il contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e marginalizzazione sociale, a scapito della sana convivenza civile e del rispetto dei diritti di cittadinanza, e sostenere percorsi educativi capaci di generare la crescita

armonica della persona e lo sviluppo relazionale, culturale e personale dei giovani, ampliando l'offerta e l'insieme delle opportunità educative per le fasce di popolazione più fragili.

Occorre rafforzare e sostenere un percorso di cooperazione tra la Regione Campania e l'UNICEF Campania, allo scopo di promuovere un'azione di sensibilizzazione, al fine di perseguire la piena attuazione della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e, in tale scenario, trovano riconoscimento e sostegno tutti i soggetti con finalità aggregative e formative che operano per offrire opportunità ai giovani e che condividono espliciti obiettivi di prevenzione (apertura alla diversità e al disagio, pedagogia di ascolto e promozione, integrazione con gli altri servizi, ecc.).

Tale sinergia, opportunamente rafforzata, risulta particolarmente significativa anche per celebrare adeguatamente il trentesimo anniversario dalla ratifica della Convenzione sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza da parte dell'Italia nel 1991 e della prima Giornata dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sancita a livello mondiale che ricorre nel corrente anno.

Viene ritenuto opportuno:

- a. di dover promuovere, valorizzare e sostenere, in sinergia con tutte le istituzioni competenti in materia di servizi socioeducativi, interventi di sensibilizzazione e iniziative per la celebrazione della giornata italiana per l'infanzia istituita dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997 n. 451, fissata al 20 novembre di ogni anno, incentivando forme di partecipazione dei minori alla vita delle comunità locali e favorendo, in collaborazione con gli enti locali, con le organizzazioni del privato sociale, con le organizzazioni sindacali, con le scuole, azioni per la tutela dei diritti dei minori, con particolare riferimento alla prevenzione ed al trattamento degli abusi, del lavoro minorile e della dispersione scolastica;
- b. di formulare indirizzo alla Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie, d'intesa con la Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili e la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, al fine della Promozione, in occasione della giornata dell'Infanzia, del coinvolgimento delle scuole per la sensibilizzazione dei bambini ai temi naturalistici, attraverso l'adesione ad un progetto di piantumazione di alberi nei Plessi scolastici per la realizzazione di aree a verde;
- c. di demandare alla competente Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio Sanitarie l'adozione di tutti gli adempimenti conseguenti;

#### **LA DISPOSIZIONE**

Vengono promossi e sostenuti, in sinergia con tutte le istituzioni competenti in materia di servizi socioeducativi, interventi di sensibilizzazione e iniziative per la celebrazione della giornata italiana per l'infanzia istituita dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997 n. 451, fissata al 20 novembre di ogni anno, incentivando forme di partecipazione dei minori alla vita delle comunità locali e favorendo, in collaborazione con gli enti locali, con le organizzazioni del privato sociale, con le organizzazioni sindacali, con le scuole, azioni per la tutela dei diritti dei minori, con particolare riferimento alla prevenzione ed al trattamento degli abusi, del lavoro minorile e della dispersione scolastica.

Viene formulato indirizzo alla Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie, d'intesa con la Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili e la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, al fine della Promozione, in occasione della giornata dell'Infanzia, del coinvolgimento delle scuole per la sensibilizzazione dei bambini ai temi naturalistici, attraverso l'adesione ad un progetto di piantumazione di alberi nei Plessi scolastici per la realizzazione di aree a verde.

**DGR 10 novembre 2021, n. 491**, Approvazione Protocollo di intesa di collaborazione istituzionale tra la Regione Campania, e la Fondazione con il Sud e con l'impresa sociale con i bambini. (BUR n. 110 del 29.11.21)

#### **PREMESSA**

La Regione Campania è caratterizzata da ampie aree territoriali a forte degrado sociale ed economico, densamente popolate, in cui l'emarginazione di consistenti fasce sociali raggiunge livelli preoccupanti e

determina forti condizionamenti, economici e culturali in parte anche derivanti dalla presenza di una notevole criminalità organizzata di stampo camorristico.

Le politiche volte a sostenere le misure necessarie per garantire livelli di welfare omogenei sul territorio regionale devono prevedere il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore attraverso la promozione, lo sviluppo ed il sostegno delle attività svolte dai medesimi e per favorire, in tal modo la crescita di un welfare condiviso della società attiva a supporto delle politiche di inclusione, di integrazione e di coesione sociale.

La Regione Campania riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, per il perseguimento, senza scopo di lucro anche in forma associata, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in attuazione del principio di sussidiarietà, e per la promozione e realizzazione di attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.

La Regione, nel perseguire le proprie finalità statutarie e di mission nell'ambito delle politiche di inclusione, di integrazione e di coesione sociale intende procedere alla definizione di interventi da attuare sui territori finalizzati al sostegno delle attività di interesse generale previste all'articolo 5, comma 1, lettere a), i), l), p), q) e u) del citato decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La Fondazione Con il Sud è un ente non profit privato, costituito nel 2006 mediante un accordo quadro tra fondazioni di origine bancaria, sotto l'egida di Acri (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa), e Forum nazionale del Terzo Settore, che supporta percorsi di coesione sociale al Sud per favorirne lo sviluppo e sostiene interventi "esemplari" e forme di collaborazione tra i soggetti che intendono impegnarsi per il miglioramento delle comunità locali, nell'ottica della responsabilità, della partecipazione e della solidarietà. Con i Bambini è una impresa sociale, costituita il 15 giugno 2016 ed interamente partecipata dalla Fondazione Con il Sud, è stata individuata come soggetto attuatore dei programmi del "Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile", come previsto dal Protocollo d'Intesa stipulato il 29 aprile 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Presidente di Acri (in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

L'esperienza di Fondazione con il sud e Con i Bambini risulta essere riconosciuta a livello nazionale, tanto che sono state attivate diverse sinergie tra le istituzioni pubbliche, amministrazioni centrali e regionali, e i detti Enti al fine di favorire la adeguata cooperazione e collaborazione sulle tematiche di riferimento, molto sensibili e certamente al centro delle strategie di inclusione, di integrazione e di coesione sociale.

Viene ravvisato l'interesse ad attivare una collaborazione con la Fondazione Con il Sud e con l'impresa Con i bambini al fine di acquisire, senza oneri a carico del bilancio regionale, dati ed informazioni nonché il contributo per la più ampia diffusione delle azioni promosse dalla Regione Campania presso gli Enti del terzo settore.

#### **LA DISPOSIZIONE**

Si procede all'approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Campania, e la Fondazione Con il sud e con l'impresa sociale Con i bambini, elaborato dagli uffici regionali.

<b>NON AUTOSUFFICIENTI</b>
----------------------------

**DGR 19 ottobre 2021. n. 456.** Programmazione Fondo per la Non Autosufficienza Biennio 2020-2021 - Aggiornamento Criteri di Riparto in **favore** degli Ambiti Territoriali ed Integrazione Risorse. (BUR . 105 del 2.11.21) .

#### **Note**

Viene programmato l'ulteriore importo di € 5.922.000,00, assegnato alla Regione Campania con D.P.C.M. del 21/12/2020, in favore degli Ambiti territoriali per la realizzazione del Programma Regionale di Assegni di cura che presenta una dotazione complessiva per l'anno 2020 pari ad € 56.938.600,00.

Viene programmato per la realizzazione del programma Assegni di cura, l'importo aggiuntivo di € 805.557,00 afferente al Fondo per la non Autosufficienza 2018, da ripartire agli Ambiti territoriali per conseguire le finalità del citato Fondo;

Viene programmato l'importo pari ad € 2.000.000,00, per incrementare la partecipazione al programma di Vita indipendente.

Viene confermato quale priorità nella destinazione delle risorse da parte degli Ambiti territoriali il sostegno ai soggetti con disabilità gravissima in carico alle Cure Domiciliari Integrate; e che in caso di disponibilità delle risorse si potrà fornire sostegno ai soggetti con disabilità grave in Cure Domiciliari Integrate, e infine in caso di ulteriore disponibilità a soggetti gravissimi non in carico alle Cure Domiciliari integrate a titolo di interventi di assistenza sociale che l'ambito disciplinerà.

## POLITICHE SOCIALI

**DGR 27 ottobre 2021. n. 468.** Accreditoamento Istituzionale. Determinazioni.(BUR n.. 107 del 9.11.21)

### Note

Nelle more dell'approvazione dei nuovi requisiti specifici e delle relative procedure di accreditoamento istituzionale, e comunque non oltre la cessazione dello stato di emergenza da Covid 19, l'istruttoria delle istanze di accreditoamento istituzionale - pervenute alla data di approvazione della presente delibera - viene espletata secondo le procedure di verifica e i requisiti di cui ai Regolamenti regionali n. 3/2006 e n.1/2007 e s.m.i., in attuazione degli indirizzi di programmazione regionale e sulla base del relativo fabbisogno di assistenza già definito ai sensi dell'art. 8 quater del D.lgs.502/92

## SANITÀ

**DGR 4 novembre 2021, n. 477** Rimodulazione DCA n. 58 del 4 luglio 2019 avente ad oggetto "rete oncologica regionale: adempimenti. adozione di ulteriori documenti tecnici: mappe chirurgiche regionali provvisorie in valutazione triennale". (BUR n. 108 del 15.11.21)

### Note

Viene rimodulato il DCA 58 del 4/7/2019 ad oggetto: "Rete oncologica regionale: adempimenti. Adozione ulteriori documenti tecnici: mappe chirurgiche regionali provvisorie in valutazione triennale" secondo quanto definito nel documento tecnico allegato, che sostituisce i documenti e le tabelle allegati al DCA 58/2019, e che reca:

- a) Razionale scientifico di rimodulazione della rete oncologica ex DCA 58/2019;
- b) Allegato 1 "Codici di diagnosi e procedure chirurgiche, sedi specifiche, utilizzati per la valutazione dei volumi di attività chirurgiche delle strutture di diagnosi e cura della regione Campania";
- c) Allegato 2 "Richiesta di adesione alla rete oncologica della Regione Campania" d) Allegato 3 "Volumi minimi chirurgici sedi specifici indicati per la partecipazione alla rete oncologica Regione Campania – Fase di transizione".

# EMILIA ROMAGNA

## FAMIGLIA

**RISOLUZIONE - Oggetto n. 3643** - Risoluzione per sostenere le case-famiglia e il sistema di accoglienza dei minori garantendone la qualità attraverso la promozione di una forma di accreditoamento regionale e una armonizzazione dei contributi previsti per i nuclei accoglienti di concerto col sistema degli Enti locali. A firma dei Consiglieri: Paruolo, Maletti, Soncini, Zappaterra, Fabbri, Sabattini, Montalti, Mumolo, Bulbi, Rontini, Tarasconi, Mori (BUR n. 317 del 10.11.21)

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

la Regione Emilia-Romagna ha intrapreso alla fine del 2019 una riqualificazione del sistema di accoglienza dei minori, istituendo due commissioni d'inchiesta. Una di natura tecnica, istituita presso la Giunta con delibera di Giunta regionale 1153/2019 "Istituzione della commissione tecnica per la individuazione di misure organizzative e procedurali appropriate nei procedimenti preposti alla tutela e all'eventuale allontanamento dei minori dalle famiglie di origine. Nomina dei componenti". L'altra presso l'Assemblea legislativa, istituita con delibera di Assemblea legislativa n. 215/2019 "Istituzione, ai sensi dell'art. 60, comma 1, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa e dell'art. 40, comma 1, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, di una commissione assembleare speciale d'inchiesta circa il sistema di tutela dei minori nella Regione Emilia-Romagna".

Le due commissioni hanno dato indicazioni comuni, recepite rispettivamente dalla delibera di Giunta regionale n. 1899/2019 "Presa d'atto della relazione finale della commissione tecnica per la individuazione di misure organizzative e procedurali appropriate nei procedimenti preposti alla tutela e all'eventuale allontanamento dei minori dalle famiglie di origine; e dalla Risoluzione oggetto n. 9143/2019 che esprime l'approvazione dell'Assemblea legislativa alla relazione finale presentata dalla Commissione e fa proprie le raccomandazioni espresse nel Capitolo 4. Dispositivo finale della suddetta relazione.

Come si legge nella Risoluzione n. 9143/2019, tra le criticità emerse nello sviluppo di un organico sistema di servizi si può annoverare la pluralità delle competenze e complessità dei soggetti coinvolti nel procedimento giudiziario e amministrativo sulla tutela dei minori. Servizi sociali, USL autorità giudiziaria, famiglie, strutture o famiglie di accoglienza devono sempre essere in continuo dialogo e per questo motivo la Giunta regionale deve promuovere una verifica sui principali strumenti di accordo, intese e protocolli, per favorire l'omogeneità e la condivisione delle migliori pratiche.

La Commissione Tecnica individua nella sua relazione finale (p. 21) "una lacuna organizzativa" nella "mancanza di un sistema di qualità del percorso assistenziale e clinico di tutela che garantisca il monitoraggio e la valutazione periodica di fidelity/aderenza alle norme di legge e agli indirizzi regionali" e concorda nel suggerire alla Regione l'opportunità di costruire un "Percorso di qualità della tutela dei minorenni".

Dal lavoro della Commissione, il funzionamento dell'accoglienza in case-famiglia, comunità familiari o altre strutture appare adeguato, in particolare l'attività delle famiglie affidatarie e delle loro associazioni ha rivelato un elevato tessuto etico e di servizio sociale volontario dedicato al bene della comunità, dei minori e dei loro genitori.

La Commissione ha riscontrato la necessità di poter disporre di numeri più ampi e qualificati di famiglie disponibili all'affido o alla collaborazione con i servizi sociali, adeguatamente formate e gestite tramite opportune banche-dati. La Commissione ha rilevato inoltre che, in merito alla prassi diffusa di sostenere le famiglie affidatarie attraverso contributi mensili e rimborsi spese, sarebbe opportuno fissare l'importo in modo omogeneo a livello regionale attraverso accordi con ANCI o con gli Enti locali.

Considerato che

la delibera di Giunta regionale n. 1444/2020 recepisce le indicazioni delle due Commissioni d'inchiesta, in particolare la necessità di definire un "Percorso di qualità della tutela dei minorenni" a regia regionale, in accordo con i servizi territoriali e le rappresentanze delle comunità e delle famiglie affidatarie, che punti ad attivare in tutto il territorio regionale le equipe di secondo livello multidisciplinari, a implementare le metodiche di prevenzione dell'allontanamento, a migliorare la raccolta dei dati attraverso il Sistema informativo regionale Socio-assistenziale minori attualmente in uso.

Il programma di mandato 2020-2025 individua quale obiettivo la qualificazione del sistema di accoglienza e cura dei minorenni, con particolare riferimento ai ragazzi seguiti dai servizi territoriali, collocati in affidamento familiare o comunità. I diritti delle persone di minore età prive di un ambiente familiare adeguato saranno una priorità per la Regione e nel confronto con gli Enti locali.

La delibera 1444/2020 istituisce a tale scopo un tavolo regionale, a sua volta suddiviso in due sottogruppi: uno dedicato alla vigilanza sulle comunità che accolgono i minori e che ha approvato un protocollo d'intesa con ANCI, Procura della Repubblica, Tribunale dei minori e Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. L'altro sottogruppo ha tra i suoi oggetti il tema degli affidamenti, cioè come assegnare la

gestione dei servizi identificati dalla normativa regionale, tenendo conto sia del Codice dei contratti sia del Codice del terzo settore.

Rilevato che

ASP Città di Bologna ha indetto una procedura aperta per la conclusione di un Accordo quadro con più operatori economici senza successivo confronto competitivo ai sensi dell'articolo 54 comma quattro, lettera a) del decreto legislativo 50/2016, finalizzato all'affidamento del servizio di gestione di accoglienza presso strutture in regime residenziale e semiresidenziale di minori di madri e padri con figli minori e sostegno alle responsabilità familiari.

La suddetta procedura aperta, scaduta il 23 febbraio scorso, è stata oggetto di critiche da parte di numerose associazioni attive nell'accoglienza ai minori. Tra le altre: l'Alleanza delle Cooperative di Bologna, l'associazione Coordinamento Regionale delle Comunità per Gestanti e Madri con Bambino, l'associazione Papa Giovanni XXIII, il Coordinamento regionale delle comunità familiari, che include circa 20 piccole case-famiglia sul territorio regionale.

In particolare, le critiche riguardavano: la sostenibilità dell'impianto economico, che avrebbe avallato un sistema di accoglienza a ribasso; la discutibile previsione dell'art. 18, per cui, trascorsi 9 mesi dalla stipulazione dell'accordo quadro, i minori già inseriti in comunità che non hanno sottoscritto l'accordo quadro sarebbero trasferiti in strutture che invece l'hanno sottoscritto, ciò che risulterebbe contrario all'interesse del minore, in quanto potenzialmente lesivo del suo diritto alla continuità affettiva; la gestione degli incontri dei genitori con i figli, che viene rimessa alle strutture residenziali, mettendo così in conflitto tra loro i due "ambiti familiari del bambino"; un sistema di dimissioni del minore che non terrebbe sufficientemente conto del parere tecnico della struttura; la richiesta di significative fidejussioni bancarie e di un fatturato minimo, condizione che escluderebbe la partecipazione delle piccole case-famiglia; l'obbligo ad accogliere il minore soltanto in base al criterio del posto vuoto e pena sanzioni; protocolli complessi e che necessitano di professionalità non impiegate nelle case-famiglia; l'obbligo di partecipare a un numero considerevole di bandi per poter collaborare con gli enti del territorio, visto che ogni Ente fa il suo.

Sottolineato che

è già stata presentata l'interrogazione n. 2660/2021 a firma dei consiglieri Mumolo, Paruolo, Pillati, Caliendo, Tarasconi, Sabattini, nella quale si chiede alla Giunta se intenda rafforzare il confronto con gli Enti locali, per confermare l'impegno nel percorso di qualità della tutela dei minorenni, in particolare con il Comune di Bologna.

Nella risposta all'interrogazione la vicepresidente Schlein richiama l'istituzione del tavolo già ricordata nei punti precedenti.

Ritenuto che

tale tavolo regionale per la qualificazione del sistema di accoglienza e cura dei minorenni, nel suo sottogruppo dedicato agli affidamenti dei minori, potrebbe utilmente occuparsi di realizzare un'anagrafica regionale che censisca le realtà e costituisca una sorta di accreditamento, nei termini che andranno messi a fuoco nel corso dei lavori del tavolo.

Tutto ciò premesso e considerato,

impegna la Giunta

a proseguire nel sostegno ai progetti di prevenzione dell'allontanamento dei minorenni dalla famiglia d'origine, ove possibile, nel rispetto delle norme vigenti e delle prerogative della Magistratura minorile;

a valutare, avvalendosi del tavolo di lavoro istituito con propria delibera n. 1444/2020 e nel confronto continuo con le rappresentanze degli Enti locali e dei coordinamenti delle comunità di accoglienza per minorenni o madri/bambino, le modalità, gli standard e i range di costi di produzione/tariffe per addivenire a un accreditamento del sistema di accoglienza, sostenuto da Regione e Comuni, per consentirne la maggior qualificazione a tutela dei diritti delle persone accolte;

in tale contesto, per sostenere gli Enti locali nella realizzazione dei progetti di affidamento familiare, arrivare a un'armonizzazione dei contributi previsti dai Comuni per i nuclei accoglienti, definendo criteri comuni e modalità condivise;

a sostenere il percorso verso i due obiettivi, l'accreditamento e l'armonizzazione dei contributi per i nuclei accoglienti, prevedendo nelle future manovre di bilancio adeguato sostegno.

*Approvata a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 27 ottobre 2021*

<b>NON AUTOSUFFICIENTI</b>
----------------------------

**DGR 2 novembre 2021, n. 1789**, Approvazione del Programma regionale per l'utilizzo delle risorse del "Fondo nazionale per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del Caregiver familiare annualità 2018-2019-2020". Riparto, assegnazione e concessione alle Aziende USL. (BUR n. 330 del 24.11.21)

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020» e, in particolare, l'art. 1, comma 254, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinata alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare.

Art. 1, comma 255, della citata legge 30 dicembre 2017, n. 205, il quale definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento.

Art. 3, comma 4, lettera f), del decreto-legge del 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità», convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.

Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» che, all'art. 1, comma 483, ha previsto l'incremento del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

DPCM 23 dicembre 2019 concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2020 dal quale risulta che la dotazione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare è pari ad euro 23.856.763,00.

Decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 62/BIL del 3 aprile 2020 con il quale sono state riassegnate le residuali disponibilità di competenza al 31 dicembre 2019, pari a euro 44.457.899,00, sul capitolo di spesa 861, per l'esercizio finanziario 2020.

Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

DM 27 ottobre 2020 recante "Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020" e relativi allegati, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2021.

Il suddetto decreto ripartisce le risorse del Fondo alle Regioni che devono utilizzarle per interventi di sostegno destinati al caregiver familiare, dando priorità alle fattispecie indicate all'articolo 1, comma 2 e di seguito riportate:

- ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall'articolo 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2016, n. 280), recante "Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016", tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'articolo 3, del medesimo decreto;
- ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali;

- a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.

Legge regionale 28 marzo 2014, n. 2, “Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura ed assistenza).

DGR 16 giugno 2017, n. 858 avente ad oggetto “Adozione delle linee attuative della Legge regionale n.2 del 28 marzo 2014 "Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura ed assistenza)".

DGR 2 ottobre 2017, n. 1423 di approvazione delle schede attuative di intervento del Piano sociale e sanitario 2017-2019, tra cui la scheda n. 5 “Riconoscimento del ruolo del caregiver familiare nel sistema di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari”.

DGR 22 novembre 2019, n. 2318 recante “Misure a sostegno dei caregiver” con cui sono state definite le linee di intervento e sono stati stanziati 7 milioni di euro per la realizzazione degli interventi per il sostegno ai caregiver.

Determinazione del Direttore generale cura della persona, salute e welfare 10 settembre 2020, n. 15465 che ha approvato le “Schede e gli strumenti tecnici per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare ai sensi della DGR 2318/19” elaborati dal gruppo di lavoro regionale per promuovere omogeneità di approccio nei confronti del caregiver familiare.

#### **IL PROSEGUIMENTO DELL’ AZIONE DELLA REGIONE**

Come previsto dal decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 27 ottobre 2020, sopra richiamato, è necessario:

- approvare, nell’ambito della generale programmazione di integrazione sociosanitaria e nell’ambito della programmazione delle risorse del Fondo per le non autosufficienze e del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver, specifici indirizzi integrati di programmazione per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 1 del Decreto del 27 ottobre 2020, nel rispetto del modello organizzativo regionale e di confronto con le autonomie locali, prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità;
- approvare la ripartizione agli ambiti territoriali delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020;
- assegnare e concedere alle Aziende USL le somme a fianco di ciascuno indicate per un totale pari ad euro 5.342.206,57 come specificato nel medesimo Allegato 2 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- garantire il monitoraggio sull’utilizzo delle risorse secondo le modalità indicate dall’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con particolare riferimento agli interventi realizzati, i trasferimenti effettuati e le attività finanziate a valere sulle risorse del “Fondo nazionale caregiver”.

#### **LE CONSIDERAZIONI PRELIMINARI**

La situazione di profondo disagio sociale ed economico che si è verificata nel corso della fase più acuta dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che continuerà a produrre effetti anche nelle fasi successive, nonché le evidenti ripercussioni di natura socioeconomica che colpiscono, principalmente, i soggetti in situazione di particolare fragilità, rendono prioritario e necessario intervenire a sostegno, nell'immediato, della figura del caregiver familiare.

La valorizzazione delle attività di cura e di assistenza del caregiver familiare deve inserirsi prioritariamente nel contesto di valutazione multidimensionale e presa in carico delle persone non autosufficienti e/o con disabilità, con il riconoscimento del ruolo del caregiver all'interno del progetto personalizzato.

Viene valutato necessario integrare l'utilizzo delle risorse del “Fondo nazionale per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare” nell’ambito del percorso di attuazione della Legge regionale 2/2014 per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare e degli atti di indirizzo regionali sopra richiamati, al fine di ampliare e strutturare maggiormente le opportunità di sostegno previste nell’ambito della programmazione regionale per rispondere ai bisogni specifici dei caregiver familiari.

#### **IL CONFRONTO CON LE ASSOCIAZIONI INTERESSATE**



Gli elementi essenziali degli indirizzi regionali per l'utilizzo del fondo nazionale sono stati presentati nell'incontro del 4 marzo 2021 del "Gruppo regionale caregiver" - attivo presso la Direzione generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna - in cui sono rappresentate le principali associazioni regionali delle persone con disabilità aderenti alla Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH) E-R e alla Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità (FAND) E-R, associazioni di rappresentanza dei caregiver, associazioni di rappresentanza delle persone con demenza, rappresentanti di ANCI-ER e delle Organizzazioni sindacali, tecnici dei Comuni/Unioni e delle ASL.

#### **I CRITERI PER LA RIPARTIZIONE**

Viene effettuata la ripartizione sulla base di indicatori di carattere demografico, ripartendo, in proporzione alla popolazione residente al 1/1/2021 uguale o superiore a 18 anni nella misura del 50% e alla popolazione residente al 1/1/2021 uguale o superiore a 75 anni nella misura del 50% della quota complessiva di finanziamento statale pari a euro 5.342.206,57.

#### **IL PROGRAMMA REGIONALE**

Viene approvato il Programma regionale per l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del Caregiver familiare (anni 2018-2019-2020).

#### **ALLEGATO 1 Programma regionale per l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del Caregiver familiare (anni 2018-2019-2020)**

Vengono di seguito definite le linee di programmazione e utilizzo del Fondo nazionale per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare (anni 2018-2019-2020) in attuazione del Decreto del 27 ottobre 2020 "Criteri e modalità di utilizzo del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020" del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. (GU n.17 del 22 gennaio 2021).

##### **1. Premessa**

L'avvio del percorso regionale di utilizzo del Fondo nazionale per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare (di seguito abbreviato "Fondo nazionale caregiver") avviene in un contesto ancora caratterizzato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, che dai primi mesi del 2020, ha investito il territorio regionale.

Per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica sono stati adottati a livello regionale varie azioni e provvedimenti, alcuni dei quali riguardano nello specifico il settore socio-sanitario e la tutela delle persone non autosufficienti – anziani non autosufficienti e disabili gravi e gravissimi – che sono particolarmente vulnerabili rispetto alla malattia COVID-19.

Sul versante della domiciliarità, nelle fasi iniziali dell'emergenza, in attuazione del Decreto del Presidente della Giunta regionale dell'8 marzo 2020, al fine di prevenire il rischio di contagio nell'ambito della rete dei servizi socio-sanitari per anziani e persone con disabilità, i Comuni e le Aziende USL, in collaborazione con gli Enti Gestori, hanno provveduto – dal 10 marzo 2020 – a sospendere su tutto il territorio regionale le attività dei centri diurni per le persone anziane e quelle dei centri socio-riabilitativi e sociooccupazionali diurni per disabili incentivando, il più possibile nei limiti consentiti dall'emergenza, interventi domiciliari.

La sospensione dell'attività dei centri diurni e la contestuale attivazione di servizi compensativi sono state confermate anche a livello nazionale dagli articoli 47 e 48 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 (cd. Decreto "Cura Italia").

Per rendere operative le indicazioni delle norme citate e rispondere ai bisogni delle persone anziane e con disabilità, fin dalle prime fasi dell'emergenza, la Regione ha promosso un confronto costante con Enti locali, Enti gestori, parti sociali e Federazioni regionali delle associazioni delle persone con disabilità.

A partire dalla cosiddetta fase 2 dell'emergenza COVID 2019 è stato quindi avviato, con DGR 526/2020, un processo per la riattivazione e rimodulazione della rete dei servizi socio-sanitari, in primo luogo con una ripresa graduale delle attività dei centri diurni per le persone con disabilità, così come previsto dall'articolo 8 del DPCM 26 aprile 2020.

La riorganizzazione delle attività è poi proseguita con il Decreto n.109 del 12/06/2020 Allegato 5 "Indicazioni per l'accesso di visitatori ed operatori esterni alle strutture residenziali per anziani e disabili" e con il

Decreto n.113 del 17/06/2020, in particolare per quanto riguarda le “Indicazioni per la ripresa graduale e in sicurezza delle attività dei centri diurni per anziani” e le “Indicazioni per l’accesso degli utenti alle strutture residenziali per anziani e disabili”.

La quarantena prolungata e la sospensione di alcuni servizi hanno incrementato le difficoltà dei caregiver nella gestione delle persone non autosufficienti e con disabilità gravi e gravissime, ad esempio di quelle affette da demenza o da altre malattie degenerative che comportano un deterioramento cognitivo, persone con disabilità intellettiva e disturbi del comportamento.

E’ quindi particolarmente urgente riattivare e rafforzare gli interventi a sostegno dei caregiver e delle famiglie, che hanno sostenuto un lavoro di cura molto gravoso a causa della sospensione / riduzione dei servizi. In tale contesto, il “Fondo nazionale caregiver” può offrire un contributo importante sul versante del potenziamento degli interventi rivolti al sollievo e al sostegno del caregiver familiare.

Il Decreto nazionale evidenzia la priorità di sostenere il caregiver familiare anche per le ripercussioni di natura socioeconomica legate all’emergenza epidemiologica COVID-19: “Considerato che la situazione di profondo disagio sociale ed economico che si è verificata nel corso della fase più acuta dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che continuerà a produrre effetti anche nelle fasi successive, nonché le evidenti ripercussioni di natura socioeconomica che colpiscono, principalmente, i soggetti in situazione di particolare fragilità, rendono prioritario e necessario intervenire a sostegno, nell’immediato, della figura del caregiver familiare, così come individuata dall’art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, mediante l’utilizzo del Fondo istituito dal sopra citato art. 1, comma 254, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, per interventi a carattere sperimentale anche tenuto conto della contingente situazione emergenziale”.

## 2. Il contesto regionale e la programmazione integrata

**2.1 La programmazione integrata socio-sanitaria nell’ambito della non autosufficienza** Dal 2004 la Regione Emilia-Romagna ha costituito il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA) per finanziare i servizi socio-sanitari rivolti alle persone in condizioni di non autosufficienza (anziani non autosufficienti e persone con disabilità grave e gravissima) e a coloro che se ne prendono cura.

Il fondo è stato istituito con l’articolo 51 della Legge Regionale n.27/2004 in base al quale anche le risorse statali assegnate alla Regione vengono gestite nell’ambito del sistema di governance e programmazione regionale, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti a livello nazionale.

Per quanto riguarda i criteri generali di utilizzo, con D.G.R. n.509/07 è stato approvato il primo programma per l’avvio del Fondo regionale per la non autosufficienza finalizzato a finanziare una serie di interventi divenuti, nel corso degli anni, la rete storica dell’offerta assistenziale a favore della popolazione non autosufficiente, che include:

- l’assegno di cura per anziani non autosufficienti, disabili gravi e disabili gravissimi;
- l’assistenza domiciliare per anziani e disabili;
- le strutture diurne: centri diurni assistenziali per anziani e centri socio-riabilitativi e sociooccupazionali diurni per disabili;
- le strutture residenziali: le case-residenza per anziani n.a. (ex. case protette/RSA), centri socioriabilitativi residenziali per disabili, soluzioni residenziali per le gravissime disabilità acquisite.

Successivamente, con D.G.R.1206/2007, sono state fornite ulteriori indicazioni agli attori del sistema sociosanitario in merito a:

- indirizzi e criteri di gestione e di rendicontazione del Fondo regionale per la non autosufficienza;
- linee di indirizzo per favorire la qualificazione e la regolarizzazione del lavoro di cura delle assistenti familiari nell’ambito delle azioni e degli interventi del FRNA;
- linee guida per la definizione di programmi di sostegno delle reti sociali e di prevenzione per i soggetti fragili;
- contributi del FRNA finalizzati ad interventi di adattamento dell’ambiente domestico;
- criteri per il finanziamento dell’assistenza residenziale delle persone con gravissima disabilità acquisita e per l’assegnazione delle relative risorse.

Con la DGR n.1230/08 sono stati completati gli indirizzi relativi all’area dei servizi per le persone con disabilità gravi, definendo anche per tale area le modalità di accesso alla rete dei servizi attraverso la presenza in ogni ambito distrettuale di un’Unità di Valutazione Multidimensionale disabili e indicando

l'insieme degli interventi finanziabili attraverso il FRNA. Con atti successivi (DGR n. 840/2008 – DGR 557/2014 – DGR 1732/2014) sono state integrate, aggiornate e sviluppate le indicazioni regionali per gli interventi di sostegno al domicilio per le persone in condizione di gravissima disabilità acquisita come definita dalla DGR 2068/2004. Con la recente DGR 130/2021 è stata approvata la “Programmazione regionale per il triennio 2019-2021 del Fondo nazionale per le non autosufficienze (FNA)” che si inserisce nell'ambito della più complessiva programmazione del FRNA e viene effettuata, come previsto dall'articolo 51 della LR 27/04, dalla Giunta Regione sulla base degli indirizzi e dei vincoli definiti a livello nazionale, e con particolare riferimento al Piano nazionale per la non autosufficienza.

Obiettivo principale della rete regionale per la non autosufficienza è sostenere la permanenza della persona nel proprio domicilio supportando anche chi si prende di cura della persona non autosufficiente, i caregiver familiari di cui alla LR 2/2014.

Con il FRNA e con l’FNA vengono quindi già finanziati interventi finalizzati al sollievo e al sostegno dei caregiver familiari delle persone non autosufficienti e con disabilità grave e gravissima.

Il Fondo nazionale Caregiver consentirà di incrementare ulteriormente e potenziare i servizi e gli interventi di sollievo e sostegno ai caregiver familiari. Il presente programma di utilizzo è stato formulato sulla base del continuativo confronto e dei pareri espressi dalle principali associazioni regionali delle persone con disabilità, delle associazioni di rappresentanza dei caregiver, delle associazioni di rappresentanza delle persone con demenza, dei rappresentanti degli Enti locali e delle OO.SS nell’ambito del Gruppo regionale caregiver, attivo presso la Direzione generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna. Sono stati altresì acquisiti suggerimenti e richieste da parte di altre associazioni.

Nel rispetto dei vincoli e delle indicazioni nazionali, il programma regionale di utilizzo del fondo nazionale caregiver sarà approvato con Deliberazione della Giunta Regionale e sarà sottoposto a monitoraggio. Ulteriori provvedimenti ed indicazioni per la regolazione degli interventi potranno essere adottati anche successivamente, tenendo conto del monitoraggio degli interventi avviati e dell'andamento dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con il coinvolgimento di Enti Locali, OO.SS. e Federazioni delle associazioni regionali delle persone con disabilità.

## 2.2 La programmazione di ambito distrettuale

Tutte le risorse a disposizione per la non autosufficienza vengono gestite in modo integrato a livello di ambito distrettuale nel sistema di governance che i Comuni (con i Comitati di distretto o le Giunte delle Unioni dei Comuni là dove esistenti e coincidenti con gli ambiti distrettuali) e le AUSL esercitano in modo condiviso, nell’ambito delle rispettive competenze.

L'Ufficio di piano, costituito congiuntamente dai Comuni del distretto e dell'Azienda USL, elabora annualmente, nell'ambito degli indirizzi del Piano di zona, il piano delle attività per la non autosufficienza, approvato d'intesa fra il comitato di distretto ed il direttore del distretto.

Lo strumento integrato di gestione è dunque la programmazione di ambito distrettuale, ed in particolare il piano distrettuale annuale per la non autosufficienza, che esplicita le scelte e le azioni da finanziare.

Sulla base del sistema di governance regionale e delle indicazioni nazionali, anche l’utilizzo delle risorse del Fondo nazionale caregiver viene effettuato all’interno della programmazione integrata delle risorse per la non autosufficienza, assicurata dai Comuni in accordo con le Aziende USL in ognuno dei 38 ambiti distrettuali in cui è articolato il territorio regionale, coerentemente con gli strumenti di governo definiti dal Piano sociale e sanitario regionale vigente (DAL n° 120 del 12 luglio 2017).

La quota regionale di Fondo nazionale caregiver viene quindi assegnata direttamente dalla Regione alle AUSL, con chiara individuazione delle risorse spettanti ad ogni ambito distrettuale, e sarà gestita dalle Aziende USL nell’ambito del proprio bilancio con contabilità separata e destinazione vincolata nell'ambito del bilancio delle Aziende USL.

## 2.3 Indirizzi integrati per la programmazione degli interventi rivolti al caregiver familiare

La programmazione dell'utilizzo del fondo nazionale caregiver si colloca nell’ambito delle politiche regionali per il riconoscimento e il sostegno del ruolo del caregiver familiare e relativi indirizzi attuativi, di seguito richiamati.

Con la LR 2/2014 «Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura ed assistenza)», la Regione Emilia-Romagna riconosce e promuove, nell'ambito delle politiche di welfare, la cura familiare e la solidarietà come beni sociali, in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e sviluppo di comunità.

La Legge regionale:

- Definisce e riconosce il caregiver familiare - Afferma la libera scelta del caregiver che volontariamente e consapevolmente si assume compiti di assistenza e cura;
- Richiama il rapporto con i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari regionali;
- Elenca gli interventi a favore del caregiver familiare da parte della Regione, delle AUSL e dei Comuni, con la partecipazione del Terzo Settore;
- Prevede una rete di sostegno al caregiver familiare nell'ambito del sistema integrato dei servizi regionali; - Richiama la possibilità di riconoscimento delle competenze acquisite nel lavoro di cura;
- Prevede azioni di sensibilizzazione e partecipazione. Dal 2016 è attivo il "Gruppo regionale caregiver" che è stato inizialmente costituito per lavorare sulle linee attuative della legge regionale, ma che è poi stato mantenuto ed è tuttora attivo con una funzione di impulso, monitoraggio e confronto. Del gruppo fanno parte rappresentanti delle associazioni dei Caregiver, delle associazioni delle persone con demenza e delle associazioni delle persone con disabilità con cui la Giunta regionale ha siglato un apposito protocollo di intesa con DGR 1215/2020 "Protocollo d'intesa tra regione Emilia-Romagna, Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH) E-R e Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità (FAND) E-R". Le Linee attuative della LR 2/2014 di cui alla DGR 858/2017 hanno declinato più nello specifico azioni e interventi da promuoversi a livello regionale, territoriale a cura di Comuni e Ausl e con il concorso del terzo settore.

Tra le principali azioni individuate dalle linee attuative figurano: lo sviluppo delle condizioni organizzative affinché il caregiver sia supportato nell'accesso alla rete dei servizi e nello svolgimento delle attività di cura; la promozione di interventi di informazione e formazione di base per i caregiver famigliari; la promozione della formazione dei professionisti di ambito sociale, socio-sanitario e sanitario, al fine di sensibilizzarli rispetto al riconoscimento del caregiver nell'ambito del PAI, all'importanza di garantire orientamento, supporto e accompagnamento nei momenti critici, alla capacità di leggere e gestire gli aspetti psicologici ed emotivi, anche utilizzando specifici strumenti di valutazione del carico psico-fisico.

Il Piano sociale e sanitario regionale 2017-2019, nell'ambito di politiche per la prossimità e la domiciliarità, ha previsto il Riconoscimento del ruolo del caregiver familiare nel sistema di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari fra le priorità di intervento da sviluppare nell'ambito dei Piani di zona distrettuali per la salute e il benessere sociale invitando gli ambiti distrettuali a promuovere:

- La definizione di un programma integrato per il riconoscimento e la valorizzazione del caregiver familiare di ambito distrettuale;
- La ricognizione e il coinvolgimento delle organizzazioni del terzo settore e degli altri soggetti portatori di interessi disponibili a collaborare con risorse e competenze per la valorizzazione e il sostegno del caregiver. - La definizione di progetti di tutela della salute e di promozione del benessere psico-fisico del caregiver;
- La pianificazione e organizzazione di iniziative informative dedicate ai professionisti sanitari, sociosanitari e sociali e ai caregiver familiari.

Con la DGR 2318/19 recante "Misure a sostegno dei caregiver", che ha stanziato 7 mln di euro di risorse regionali dedicate da utilizzarsi nel 2020 e 2021 (e individuate con la DGR 1005/2020), sono state indicate le Linee di intervento da realizzare prevalentemente a livello regionale:

- Progettazione e realizzazione di un Portale Web regionale di informazione e supporto al caregiver
- Formalizzazione del riconoscimento del caregiver anche attraverso una carta identificativa
- Elaborazione di un format unico per la stesura del Piano Assistenziale Individuale (PAI) con identificazione chiara anche dei bisogni del caregiver
- Definizione di validi strumenti di valutazione dello stress fisico e psichico del caregiver
- Realizzazione di una indagine di Sanità Pubblica sui rischi di salute specifici che gravano sui caregiver

- Diffusione di una attenzione allo stato di caregiver con particolare attenzione ai professionisti sanitari e realizzazione di una campagna informativa regionale.
- Monitoraggio delle iniziative di formazione ed informazione a favore dei Caregiver
  - Predisposizione di accordi quadro relativi al supporto dei giovani caregiver in ambito scolastico ed universitario.

Fra le Linee di intervento da realizzare a livello Aziendale:

- Progettazione di interventi di sostegno al caregiver
- Realizzazione di iniziative di formazione e informazione a favore dei caregiver

La determina del Direttore generale cura della persona, salute e welfare n. 15465 del 10 settembre 2020 ha approvato le “Schede e gli strumenti tecnici per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare” elaborati dal gruppo di lavoro regionale per promuovere omogeneità di approccio nei confronti del caregiver familiare:

- Scheda di riconoscimento del caregiver familiare;
- Format unico progetto personalizzato
- Sezione caregiver familiare (da includere nel progetto personalizzato). Quest’ultima, in particolare, include le informazioni circa l’impegno assistenziale del caregiver, la sua rete familiare e sociale, i servizi e gli interventi attivi a suo supporto, la scala di rilevazione dello stress, l’analisi dei suoi bisogni e l’identificazione degli obiettivi specifici e degli interventi di supporto attivabili (interventi informativi e formativi, interventi di sollievo e supporto pratico, operativo, economico, interventi di supporto psicologico e relazionale.).

Tali strumenti potranno essere utilizzati anche per promuovere un utilizzo appropriato del fondo nazionale caregiver in funzione dei bisogni specifici di ogni caregiver.

### 3. Beneficiari del fondo nazionale caregiver

Le risorse del fondo nazionale caregiver sono destinate a interventi di sollievo e sostegno rivolti al caregiver familiare di cui all’art. 1, comma 255, della Legge 30 dicembre 2017, n. 205, che definisce caregiver familiare “la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di se’, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18. Legge del 27/12/2017 n. 205”

I presupposti che devono configurarsi, quindi, perché una persona possa dirsi “caregiver familiare” ai sensi della norma nazionale, risiedono nel rapporto che lega tale persona alla persona assistita (coniugio, unione civile, convivenza di fatto, parentela o affinità) nonché nelle condizioni di quest’ultima, che devono avere determinato il riconoscimento della “disabilità grave” ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. 104/92 o dell’indennità di accompagnamento. Possono dunque considerarsi caregiver coloro che sono più prossimi alla persona (il coniuge, il convivente di fatto, colui che ha un’unione civile con la persona assistita o un suo parente o affine di secondo grado), mentre si considereranno i parenti del terzo grado, solo quando i genitori o il coniuge della persona assistita abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure abbiano anch’essi patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Sulla base delle disposizioni del Decreto 27 ottobre 2020, gli interventi di sollievo e sostegno ai caregiver saranno realizzati negli ambiti territoriali dando priorità:

- ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall’art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2016, n. 280), recante «Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016», tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall’art. 3, del medesimo decreto;
- ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione;

c) a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.

• Priorità di cui alla lettera a)

Per quanto attiene alla prima priorità inerente “caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima”, la definizione, richiamata di seguito, è già conosciuta ed applicata uniformemente in Emilia Romagna per il Fondo nazionale per le non autosufficienze dal 2018.

Per l'individuazione dei “gravissimi”, le Unità di valutazione multidimensionali/Unità di valutazione geriatriche (UVM/UVG) devono fare riferimento all'articolo 3 del DM 26 settembre 2016 dove si stabilisce che “Per persone in condizione di disabilità gravissima, ai soli fini del presente decreto, si intendono le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013” e per le quali sia verificata almeno una delle condizioni declinate nelle lettere da a) ad i) del medesimo decreto, come di seguito specificato: a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)  $\leq 10$ ; b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7); c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)  $\geq 4$ ; d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B; e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo  $\leq 1$  ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS)  $\geq 9$ , o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod; f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore; g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5; h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con  $QI \leq 34$  e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER)  $\leq 8$ ; i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche.”

#### 4. Progettazione personalizzata

L'accesso alla rete dei servizi avviene di norma attraverso lo Sportello sociale attivato dai Comuni in ogni ambito distrettuale che può attivare il servizio sociale territoriale. Dopo il primo contatto/accesso in cui viene effettuata una prima lettura del bisogno e individuata l'eventuale necessità di presa in carico, viene avviata la valutazione multidimensionale i cui risultati confluiscono nel Progetto personalizzato. Il progetto personalizzato è lo strumento nel quale, in base agli elementi emersi in fase di valutazione multidimensionale, i professionisti dell'equipe pianificano l'intervento con l'assistito e il suo caregiver familiare, definendo gli obiettivi da raggiungere, gli interventi da attivare, le risorse disponibili, gli altri soggetti coinvolti, i tempi e le modalità di verifica.

Elementi essenziali per la definizione del progetto, oltre alla fotografia dei bisogni, sono i desideri e le aspettative della persona e dei suoi familiari/caregiver.

La sezione del progetto personalizzato dedicata al caregiver deve segnalare i bisogni e i rischi di salute relativi e definire le principali necessità di supporto a partire dalle quali andare alla progettazione e realizzazione di modalità personalizzate di sostegno. Il progetto personalizzato contiene il “Budget di progetto”, inteso quale l'insieme di tutte le risorse umane, economiche, strumentali, da poter utilizzare in maniera flessibile, dinamica e integrata.

Anche per la parte di interventi da progettare per il caregiver, i servizi preposti alla presa in carico esplicheranno nel budget di progetto, servizi e prestazioni da erogare a favore dei caregiver familiari di persone anziane non autosufficienti, con disabilità grave e gravissima, modulabili e personalizzabili in base alle specifiche esigenze, da erogarsi a valere sul fondo nazionale caregiver, indicando anche le eventuali altre fonti di finanziamento utilizzate ad integrazione delle risorse del fondo nazionale caregiver (es. Fondo regionale caregiver, FRNA, FNA, risorse comunali, ecc.). Nel budget di progetto saranno esplicitate non solo le risorse pubbliche, ma anche, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle relative competenze, le risorse messe a disposizione dalle famiglie o da altri soggetti di diritto privato.

#### 5. Tipologia degli Interventi

Le risorse del Fondo nazionale caregiver familiare sono da utilizzarsi per interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare, come di seguito specificati: a. Interventi di sollievo domiciliari, da promuovere e sviluppare per garantire spazi di autonomia ai caregiver familiari, sollievo dall'assistenza, tempo per sé (ad esempio con interventi settimanali o bisettimanali di almeno alcune ore, a cura di personale qualificato, al domicilio della persona assistita).

Gli interventi nell'ambito dell'assistenza domiciliare sociale, di carattere socio-assistenziale e socioeducativa, possono essere integrati con gli interventi sanitari in relazione a quanto previsto nel Progetto personalizzato. b. Interventi di sollievo semi-residenziali e residenziali (accoglienza temporanea di sollievo dell'assistito in struttura semiresidenziale e residenziale). L'opportunità di accoglienza temporanea di sollievo in centro diurno o in struttura residenziale, definita in forma flessibile e orientata ai bisogni ed alle scelte dei caregiver e dei loro assistiti, risponde alle seguenti finalità:

- garantire un periodo di sollievo dall'assistenza, programmabile sulla base delle esigenze del caregiver stesso e della persona assistita;
- garantire tempestivamente, in situazioni di emergenza, al caregiver principale che improvvisamente deve sospendere l'attività di caregiving, in via temporanea o prolungata (es. problemi di salute), che al proprio caro non autonomo sia assicurata una adeguata assistenza personale;
- assicurare l'accompagnamento nella ridefinizione delle capacità di cura del caregiver principale a seguito di una modifica dell'equilibrio assistenziale conseguente alle mutate condizioni della persona assistita. c. Interventi di sostegno economico (assegno di cura anziani, assegno di cura e di sostegno persone con disabilità gravissima e grave, contributo aggiuntivo assistente familiare, ecc.)

L'assegno di cura riconosce l'impegno assistenziale dei caregiver familiari che si prendono cura di propri cari non autosufficienti e/o con disabilità nel proprio contesto di vita e che garantiscono direttamente, o avvalendosi per alcune attività dell'intervento di altre persone non appartenenti al nucleo familiare, le attività previste nel programma assistenziale personalizzato.

Per la definizione del contributo spettante, si applicano i criteri previsti dalle specifiche normative regionali, richiamati anche nel programma regionale triennio 2019-2021 del Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui alla DGR 130/2021, e in particolare:

- "per le persone di cui alle lettere a), b), d), e), i) della classificazione nazionale di gravissima disabilità viene confermato l'assegno di cura di cui alla DGR 2068/04 e successive modifiche ed integrazioni (DGR 1732/14) pari a 23 euro al giorno o 45 euro al giorno in presenza dei criteri di cui alla Determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche sociali n.15894/12. Per tali assegni non sono previste limitazioni legate a specifiche fasce di età o cause di insorgenza della disabilità, né distinzioni tra disabilità congenita o acquisita; - per le persone anziane valutate dalle UVG che rientrano nella classificazione nazionale di gravissima disabilità, con particolare riferimento alle persone con grave o gravissimo stato di demenza di cui alla lettera c) della classificazione nazionale, vengono confermati e potenziati i livelli più alti (A e B) dell'assegno di cura per anziani di cui alla DGR 159/09 (22o 7,75 euro al giorno per il livello A, 17 o 5,17 euro al giorno per il livello B). In assenza di altri servizi si prevede un trasferimento di almeno 400 euro mensili per la durata del progetto per almeno 12 mensilità;
- per le persone di cui alle lettere f), g), h) della classificazione nazionale di gravissima disabilità viene previsto l'assegno di cura di 15,49 euro al giorno o di 10,33 euro sulla base dei criteri previsti dalla DGR 1122/02 e tenendo conto della presenza nel progetto personalizzato di eventuali interventi di assistenza

domiciliare socio-assistenziale o socioeducativa o di altri servizi equivalenti, quali in particolare la frequenza del centro diurno o altri servizi educativi;

- contributo mensile di 160 euro per famiglie che assumono Assistenti Familiari (DGR 1206/07 e DGR 1230/08) per le persone che usufruiscono dell'assegno di cura di cui ai punti precedenti.

Come già indicato dalla DGR 2308/2016, non è previsto alcun criterio ISEE per l'erogazione degli assegni di cura di cui alla DGR 2068/04 e ss.mm.ii. e relativi contributi aggiuntivi da 160 euro.

Per gli ulteriori destinatari che rientrano nella definizione nazionale di gravissima disabilità, viene inoltre previsto, in deroga a quanto indicato dalla DGR 2308/2016, un valore massimo ISEE pari a 50 mila euro, accresciuti a 65 mila in caso di beneficiari minorenni, dove l'ISEE da utilizzare è quello per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria.

In caso di risorse non sufficienti, nei singoli ambiti distrettuali gli Enti Locali e le AUSL potranno individuare le situazioni più urgenti in base all'ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria e alla situazione di bisogno assistenziale, familiare e abitativa."

L'erogazione degli assegni di cura regionali dovrà tenere conto di eventuali successivi atti e/o circolari che introducano, a livello regionale, ulteriori criteri di regolazione per garantire equità, omogeneità, efficacia e sostenibilità di intervento su tutto il territorio regionale. d. Altri interventi a carattere sperimentale e innovativo individuati nei singoli ambiti territoriali a sostegno del caregiver familiare, anche per rispondere a esigenze contingenti legate all'emergenza epidemiologica COVID-19.

Gli interventi di sollievo e sostegno ai caregiver familiari sopra richiamati, sostenuti con il fondo nazionale caregiver, permettono di ampliare e strutturare maggiormente le opportunità di sostegno previste nell'ambito della programmazione regionale, per rispondere ai bisogni specifici dei caregiver nell'ambito del progetto di vita e di cura e che includono interventi informativi e formativi, interventi di sollievo e supporto pratico, operativo, economico, interventi di supporto psicologico e di sostegno socio-relazionale che sono garantiti dai Comuni/Unioni di Comuni e dalle Ausl anche con la partecipazione dell'associazionismo e del volontariato, riconoscendo e valorizzando, ai sensi della LR. 2/2014, il ruolo fondamentale del caregiver nella rete di assistenza della persona e in quanto risorsa del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari.

LLEGATO 2 TABELLA 1– Fondo nazionale Caregiver – Assegnazione importi per Ausl e per Distretto AMBITI DISTRETTUALI E AUSL Quota annualità 2018 e 2019 Quota annualità 2020 TOTALE ASSEGNAZIONE Ponente

60.642,96 €	32.541,90 €	93.184,86 €	Città di Piacenza	82.457,34 €	44.247,82 €	126.705,16 €	Levante
85.255,68 €	45.749,46 €	131.005,14 €	Piacenza	228.355,98 €	122.539,18 €	350.895,16 €	Parma
169.968,45 €	91.207,57 €	261.176,02 €	Fidenza	80.207,18 €	43.040,36 €	123.247,54 €	Taro Ceno
38.703,66 €	20.768,96 €	59.472,62 €	Sud-Est	57.678,47 €	30.951,11 €	88.629,58 €	Parma
346.557,76 €	185.968,00 €	532.525,76 €	Montecchio	45.550,78 €	24.443,22 €	69.994,00 €	Reggio Emilia
163.528,52 €	87.751,81 €	251.280,33 €	Guastalla	52.208,52 €	28.015,86 €	80.224,38 €	Correggio
39.401,77 €	21.143,57 €	60.545,34 €	Scandiano	56.221,65 €	30.169,36 €	86.391,01 €	Castelnovo
28.377,15 €	15.227,59 €	43.604,74 €	Reggio Emilia	385.288,39 €	206.751,41 €	592.039,80 €	Carpi
79.859,37 €	42.853,71 €	122.713,08 €	Mirandola	63.935,95 €	34.308,97 €	98.244,92 €	Modena
145.499,03 €	78.076,92 €	223.575,95 €	Sassuolo	87.327,28 €	46.861,10 €	134.188,38 €	Pavullo
32.913,57 €	17.661,90 €	50.575,47 €	Vignola	67.886,00 €	36.428,63 €	104.314,63 €	Castelfranco
53.078,23 €	28.482,56 €	81.560,79 €	Modena	530.499,43 €	284.673,79 €	815.173,22 €	Casalecchio
89.407,34 €	47.977,29 €	137.384,63 €	Porretta Terme	45.242,32 €	24.277,70 €	69.520,02 €	San Lazzaro
63.619,69 €	34.139,26 €	97.758,95 €	Pianura Est	121.317,89 €	65.100,96 €	186.418,85 €	Pianura Ovest
62.198,49 €	33.376,62 €	95.575,11 €	Città di Bologna	322.063,58 €	172.824,07 €	494.887,65 €	Bologna
703.849,31 €	377.695,90 €	1.081.545,21 €	Imola	103.998,68 €	55.807,23 €	159.805,91 €	Imola
103.998,68 €	55.807,23 €	159.805,91 €	Ovest	59.310,90 €	31.827,10 €	91.138,00 €	Centro-Nord
149.988,64 €	80.486,11 €	230.474,75 €	Sud-Est	83.095,52 €	44.590,28 €	127.685,80 €	Ferrara
292.395,06 €	156.903,49 €	449.298,55 €	Ravenna	160.917,21 €	86.350,55 €	247.267,76 €	Lugo
84.603,92 €	45.399,72 €	130.003,64 €	Faenza	71.405,20 €	38.317,08 €	109.722,28 €	Forlì
150.778,78 €	80.910,11 €	231.688,89 €	Valle Del Savio	94.042,51 €	50.464,60 €	144.507,11 €	Rubicone
66.700,72 €	35.792,59 €	102.493,31 €	Rimini	172.021,11 €			



92.309,06 € 264.330,17 € Riccione 85.193,64 € 45.716,16 € 130.909,80 € Romagna 885.663,09 € 475.259,87 € 1.360.922,96 € REGIONE 3.476.607,70 € 1.865.598,87 € 5.342.206,57 €

## SANITÀ

**L.R. 26 novembre 2021, n. 17**, Modifiche all'art. 3 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale) (BUR n. 333 del 26.11.21)

Art. 1

*Modifica all'art. 3, comma 5, della legge regionale n. 29 del 2004.*

1. All'art. 3, comma 5, ultimo periodo, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Organizzazione e finanziamento delle Aziende sanitarie) dopo la locuzione "socio-sanitarie" è aggiunto il seguente periodo:

" , limitatamente alle Aziende Unità Sanitarie Locali, e di un Direttore assistenziale. In coerenza con l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria) il Direttore generale nomina il Direttore amministrativo, il Direttore sanitario, il Direttore dei servizi socio-sanitari e il Direttore assistenziale attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inconferibilità ed incompatibilità. La Giunta regionale emana specifiche linee guida per definire gli ambiti di competenza e il ruolo che tali figure sono chiamate a svolgere nell'atto aziendale di cui al comma 1."

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29, è inserito il seguente:

"5 bis. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sui risultati ottenuti in attuazione del comma 5 e valuta i risultati conseguiti a seguito delle scelte definite negli atti aziendali e l'adozione delle figure previste a livello di direzione strategica aziendale. A tal fine ogni tre anni la Giunta regionale presenta alla competente commissione assembleare una specifica relazione."

## FRIULI V.G.

### AGRICOLTURA SOCIALE

**L.R. 8 novembre 2021, n. 17**, Promozione di servizi educativi, didattici e aggregativi nel settore dell'agricoltura sociale. (BUR n. 36 del 10.11.21)

Capo I Oggetto e finalità

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), in armonia con la Costituzione e in conformità ai principi dell'Unione Europea e a quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di agricoltura sociale e di sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, valorizza e promuove le attività extra agricole dirette alla crescita, all'educazione e alla formazione dei minori in ambienti produttivi agricoli, in osservanza della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia). La Regione, altresì, valorizza le azioni volte a promuovere, anche nelle fasce più deboli e disagiate o a rischio di emarginazione, forme di benessere personale e relazionale e occasioni di crescita e integrazione sociale.

Capo II Modifica alla legge regionale 20/2005 recante il sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia

Art. 2 (Modifica all'articolo 21 della legge regionale 20/2005)

1. Al comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 20/2005 dopo le parole <> sono inserite le seguenti: <>.

Capo III Modifiche alla legge regionale 2/2018, n. 2 in materia di agricoltura sociale

Art. 3 (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 2/2018) 1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per

l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), disposizioni in materia di agricoltura sociale e relative al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo), è inserita la seguente: <>.

Art. 4 (Modifiche dell'articolo 9 della legge regionale 2/2018)

1. L'articolo 9 della legge regionale 2/2018 è modificato come segue: a) al comma 4 le parole <> sono sostituite dalle seguenti: <>; b) al comma 5 le parole <> sono sostituite dalle seguenti:

Art. 5 (Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge regionale 2/2018) 1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 2/2018 è inserito il seguente: <>.

<b>POLITICHE SOCIALI</b>
--------------------------

L.R. 2 novembre 2021, n. 16 Misure finanziarie intersettoriali. (BUR n. 35 del 5.11.21)

Art. 8 (Salute e politiche sociali)

1. L'Amministrazione regionale, al fine di sostenere e favorire il passaggio alla tenuta della contabilità economico patrimoniale, è autorizzata a concedere alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), con sede legale sul territorio regionale, un contributo straordinario fino a un massimo di 12.000 euro a beneficiario per dotarsi, mediante acquisto o con altre forme commerciali, di software per la gestione della contabilità economico patrimoniale prevista dall'articolo 9 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia). Sono ricompresi i costi per l'aggiornamento, mediante acquisto o con altre forme commerciali, di eventuale software già posseduto.

2. I costi sostenuti in forma di canoni mensili sono riconosciuti a contributo per il periodo di dodici mesi entro l'importo indicato al comma 1.

3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1, in cui devono essere specificate modalità di acquisto e tipologia di costi che saranno rendicontati, è presentata alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione del contributo fissa le modalità di erogazione e di rendicontazione.

4. Per le finalità di cui al comma 1, relativamente alle spese correnti è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese in conto capitale, è destinata la spesa di 240.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 30.

5. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 19/2003 sono aggiunte le seguenti: <>.

6. Al comma 10 bis dell'articolo 9 della legge regionale 19/2003 le parole <> sono sostituite dalle seguenti: <>.

7. Il comma 10 bis dell'articolo 9 della legge regionale 19/2003, come modificato dal comma 6, entra retroattivamente in vigore l'1 ottobre 2021 e trova applicazione a decorrere dalla prima nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria delle aziende successiva alla data di entrata in vigore del medesimo comma.

8. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 19/2003 è inserito il seguente: <>.

9. Al comma 3 ter dell'articolo 11 della legge regionale 19/2003 le parole <> sono sostituite dalle seguenti: <>.

10. Al fine di promuovere l'inclusione sociale e lavorativa di soggetti svantaggiati provenienti dall'area della salute mentale e della disabilità attraverso percorsi di integrazione sociosanitaria e lo sviluppo delle filiere sociali agroalimentari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a "Il seme" società cooperativa sociale di Fiume Veneto un contributo a sollievo dei costi per la realizzazione di un progetto di sviluppo delle

filiere sociali agroalimentari, compresa la ristorazione collettiva e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti al dettaglio e all'ingrosso.

11. Il progetto di cui al comma 10 è presentato, unitamente alla domanda di contributo, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, corredato del relativo preventivo di spesa, articolato secondo le attività previste dal comma 12, con l'indicazione delle spese a carico del beneficiario. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo è erogato in un'unica soluzione in via anticipata.

12. Al fine di sostenere le diverse tipologie di attività per la realizzazione progettuale, il contributo di cui al comma 10 è concesso in forma di contributo a fondo perduto, come segue nel rispetto dei limiti massimi contributivi temporalmente concedibili secondo la disciplina europea: a) in regime "de minimis" nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", per un importo complessivo di 120.000 euro a favore delle attività rientranti nel campo di applicazione di detto regolamento che, in relazione al progetto di cui al comma 10 riguardano, in particolare, le attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; b) in regime "de minimis" nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, per un importo complessivo di 18.000 euro a favore delle attività di produzione primaria rientranti nel campo di applicazione di detto regolamento; c) nel rispetto delle condizioni generali previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e, in particolare, dell'articolo 31 "Aiuti alla formazione" del medesimo regolamento, per un importo complessivo di 20.000 euro nella misura massima del 70 per cento dei costi ammissibili secondo quanto disposto dall'articolo 31 stesso.

13. Per i contributi concessi a titolo di "de minimis", ai sensi delle lettere a) e b) del comma 12, sono ammesse a contributo, oltre alle spese da sostenersi, anche le spese già sostenute nell'anno 2021, fino alla data di presentazione della domanda.

14. Per le finalità previste dal comma 10, le spese imputabili alle diverse linee contributive devono essere rilevate con mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi rilevata mediante la contabilità analitica o altre modalità contabili idonee, in modo da escludere la duplicazione di contribuzione o la concessione della stessa in settori esclusi.

15. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa di 158.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 30.

16. Il regolamento di accreditamento dei servizi semiresidenziali e residenziali per anziani non autosufficienti, da adottarsi ai sensi dell'articolo 64, comma 2, della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), prevede una fase transitoria, di durata non superiore a tre anni, nella quale l'accreditamento è rilasciato dalla Regione, in base alle procedure ed entro i limiti e termini previsti dal regolamento stesso, alle sole strutture già convenzionate con il Servizio sanitario regionale.

17. Al comma 1 dell'articolo 16 del regolamento di attuazione dell'articolo 20 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <>), in materia di sperimentazioni per l'innovazione del sistema dei servizi per le persone con disabilità, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 luglio 2021, n. 129, la parola <> è sostituita dalla seguente: <>.

# LAZIO

## ASSISTENZA PENITENZIARIA

**DGR 23 novembre 2021, n. 794,** Legge regionale 8 giugno 2007, n. 7 "Interventi a sostegno della popolazione detenuta della Regione Lazio". Ripartizione risorse esercizio finanziario 2021, da destinarsi alle Università che hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa con il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio e il Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria.(BUR n. 109 del 25.11.21)

### PREMESSA

La Legge regionale 8 giugno 2007, n. 7 "Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio" in particolare:

- all'art. 12 consente alla Regione Lazio, nell'ambito delle proprie competenze, di operare per promuovere il miglioramento della condizione carceraria, con gli obiettivi, in particolare, di (c.1):

a) favorire il ricorso a misure alternative alla detenzione, potenziando il sistema integrato di rete sociale regionale;

a bis) favorire la realizzazione di strutture destinate alla detenzione delle detenute madri con figli di età non superiore ai sei anni ai sensi della legge 21 aprile 2011, n. 62 (Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e altre disposizioni a tutela del rapporto fra detenute madri e figli minori);

b) migliorare la qualità del trattamento intramurario, cofinanziando attività culturali, in coordinamento con l'amministrazione penitenziaria;

c) incentivare gli enti locali a promuovere corsi di preparazione al reinserimento sociale;

d) favorire il diritto allo studio dei detenuti e degli internati, ivi compresi i minori, incentivando, in particolare, la creazione di poli universitari;

e) promuovere iniziative finalizzate a valorizzare la professionalità e a migliorare le condizioni di lavoro degli operatori penitenziari;

f) favorire l'attività motoria e la pratica sportiva della popolazione detenuta ed internata, ivi compresi i minori, avvalendosi della collaborazione di organizzazioni e associazioni operanti nel settore;

g) migliorare la vita affettiva e relazionale dei detenuti e degli internati, ivi compresi i minori, previa verifica dell'esistenza di una relazione affettiva;

h) tutelare la salute dei praticanti e contribuire alla realizzazione, alla riqualificazione e all'ammodernamento delle strutture sportive interne degli istituti.

La problematica inerente alla vita detentiva in genere costituisce un aspetto rilevante nelle relazioni sociali, intesa nella sua più ampia accezione; gravano sul sistema carcerario nazionale numerosi problemi che pongono all'attenzione dell'opinione pubblica il tema generale delle condizioni di vita nelle carceri;

- le iniziative di "risocializzazione" tendono ad affrontare uno dei problemi principali del carcere, quale l'immobilità mentale, la mancanza di stimoli, la difficoltà di creare relazioni umane produttive, la tendenza alle forme depressive ed alla dipendenza farmacologia

- il carcere non è più inteso come un mero luogo di segregazione o/e separazione dalla società, ma come un momento fondamentale per la preparazione del detenuto al suo reinserimento nella società, assicurando - tramite le strutture istituzionali deputate - sia l'implementazione del bagaglio culturale che gli strumenti volti a stimolare la riflessione attraverso la partecipazione ad iniziative che rispondano ai bisogni degli individui e ne valorizzino le potenzialità.

Viene preso atto della Proposta condivisa tra il Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il Lazio, Abruzzo e Molise, il Direttore del Centro per la Giustizia minorile per il Lazio, l'Abruzzo e il Molise e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio, acquisita al Registro ufficiale della Regione Lazio al n. 817495 del 12/10/2021, che prevede, tra le altre, la promozione di iniziative di parte corrente contemplate nell'art. 12 della L.R n. 7/2007.

### LA DISPOSIZIONE

Per la realizzazione di azioni di parte corrente a sostegno del diritto allo studio e all'ampliamento dell'offerta didattica digitale vengono destinate risorse pari a 180.000,00 euro come di seguito indicato:

Sostegno diritto allo studio e creazione di poli universitari € 50.000,00.

Ampliamento dell'offerta didattica digitale al fine di favorire la diffusione dell'istruzione universitaria per studenti detenuti € 130.000,00.

#### GIOVANI

**DGR 26 ottobre 2021, n. 694**, Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 29, "Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani". Ricognizione delle risorse statali e regionali trasferite a Lazio Innova spa per l'attuazione dei progetti in materia di Politiche Giovanili oggetto della convenzione n. 23369 del 30.09.2019. Termine convenzione e recupero risorse ricognite. (BUR n. 103 del 4.11.21)

#### **Note**

Viene dato atto che, a seguito dell'attività di ricognizione, è stata prodotta e consolidata una situazione contabile da cui emerge che:

- il totale erogato ai beneficiari dei progetti è pari ad euro 5.318.896,45;
- il totale da erogare, ovvero delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, per i progetti in itinere, è pari ad euro 3.167.732,46, di cui euro 1.694.246,29 sono risorse vincolate derivanti dal Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili, ed euro 1.473.486,17 sono risorse regionali;
- il totale delle economie nette risultanti a valle degli accertamenti è pari ad euro 3.219.941,51, di cui euro 1.346.551,36 per risorse vincolate derivanti dal Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili, ed euro 1.873.390,15 per risorse regionali.

Si procede alla conclusione della convenzione n. 23369 del 30.09.2019 tra la Regione Lazio e la Società in house Lazio Innova SpA, con il conseguente subentro dell'amministrazione regionale nelle posizioni giuridiche soggettive in essere, ed al recupero, a cura della struttura regionale competente, dell'importo totale pari ad euro 5.918.450,67 così determinato all'esito dell'attività di ricognizione effettuata:

- quanto ad euro 3.167.732,46, relativo alle risorse derivanti dalle obbligazioni giuridicamente vincolanti;
- quanto ad euro 199.196,31 quale saldo residuo attivo sull'accertamento n. 48552/2019 di cui alla determinazione dirigenziale n. G12056/2019.

#### IPAB-ASP

**DPGR 3 novembre 2021, n. T00205**, Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) "Istituto Romano di San Michele" con sede in Roma. Nomina del Presidente. (BUR n. 104 del 9.11.21)

#### **PREMESSA**

Secondo lo Statuto dell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) "Istituto Romano di San Michele" con sede in Roma in particolare l'articolo 8 prevede che "Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto è l'organo di indirizzo politico-amministrativo e si compone di cinque membri, compreso il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ha durata non superiore a cinque anni; i componenti sono nominati, per non più di due mandati consecutivi, dal Presidente della Regione Lazio e sono così designati:

a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente della Regione Lazio, sentita la commissione consiliare competente per materia; un consigliere da parte del Sindaco di Roma Capitale; un Consigliere da parte del Presidente della Regione Lazio; un Consigliere da parte del Presidente della Regione Lazio sulla base di una terna indicata dal Vicariato di Roma; un Consigliere da parte del Presidente della Regione Lazio."

In data 27 febbraio 2019 è entrata in vigore la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, la quale disciplina il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), con sede legale nel territorio del Lazio, prevedendone la trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), ovvero in persone

giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, la quale all'articolo 7, commi 1 e 2, detta disposizioni in ordine alla composizione del Consiglio di Amministrazione delle ASP.

Con deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2020, n. 416 è stata disposta la fusione per incorporazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza "Istituto Romano di San Michele" di Roma e l'Opera Pia "Nicola Calestrini" di Roma e la contestuale trasformazione delle suddette IPAB nell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) "Istituto Romano di San Michele" di Roma e, approvato, contestualmente lo Statuto dell'Azienda,.

#### **LA DISPOSIZIONE**

Viene disposta la nomina della dott.ssa Livia Turco designata dal Presidente della Regione Lazio ai sensi dell'art. 7 della l. r. 2/2019 quale Presidente dell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) "Istituto Romano di San Michele".

La composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) "Istituto Romano di San Michele" così come integrato dal presente atto è la seguente:

- Livia Turco – Presidente;
- Mauro Caliste – Consigliere;
- Luca Fornari – Consigliere;
- Assunta Lombardi – Consigliere.

Il regime dei compensi e dei rimborsi delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico è regolato dall'art. 14 dello Statuto dell'Ente, compatibilmente con le disposizioni di cui alla legge regionale 22 febbraio 2020, n. 2 e al regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17.

L'incarico decorre dalla data del presente provvedimento e avrà durata pari al mandato del Consiglio di Amministrazione conferito con il decreto del Presidente della Regione Lazio del 26 novembre 2020, n. T00199.

<b>NON AUTOSUFFICIENTI</b>
----------------------------

**Determinazione 26 ottobre 2021, n. G13023**, Legge regionale n. 7/2014, art. 2, commi 87-89. Concorso finanziario della Regione agli oneri sostenuti dai Comuni del Lazio per la partecipazione alla spesa sociale degli utenti ospiti di strutture riabilitative di mantenimento. Assegnazione definitiva annualità 2019 e acconto annualità 2021. Impegno di euro 949.395,85 sul cap. U0000H41940 e di euro 104.718,95 sul capitolo U0000H41992 - Missione 12, Programma 02, Piano dei conti 1.04.01.02.000. Esercizio finanziario 2021. (BUR n. 104 del 9.11.21)

#### **Note**

La DGR n. 790/2016 in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le RSA e le strutture che erogano attività riabilitative in modalità di mantenimento accreditate con il SSR, ha dato indicazioni in merito alle modalità di rendicontazione delle spese sostenute e di contribuzione regionale, stabilendo di concorrere agli oneri a carico dei comuni in misura pari al 50% della quota sociale complessiva di compartecipazione comunale in favore degli utenti ospiti delle RSA e delle strutture riabilitative di mantenimento.

Si provvede alla quantificazione di quanto erogabile in favore dei comuni del Lazio per la spesa relativa alla compartecipazione alla quota sociale per gli utenti ospiti di strutture riabilitative di mantenimento a titolo di acconto 2021 in misura pari al 23% del contributo regionale dovuto

Si procede ai dovuti conguagli con gli importi che risultano erogati in eccesso ai comuni per le spese relative alle strutture riabilitative di mantenimento.

Viene impegnato il contributo regionale per le spese sostenute dai comuni in favore degli utenti ospiti di strutture riabilitative di mantenimento.

**Determinazione 2 novembre 2021, n. G13342** DGR 312/2021, Riparto ed assegnazione ai distretti socio sanitari delle risorse di cui all'articolo 4, comma 12 della l.r. 13/2018 per interventi socio assistenziali in

favore di soggetti affetti da sclerosi laterale amiotrofica (SLA). Perfezionamento della prenotazione di impegno di spesa di euro 1.000.000,00 sul cap. U0000H41903 (Missione 12 - Programma 02 - PdC U.1.04.01.02.000), esercizio finanziario 2021. (BUR n. 104 del 9.11.21)

#### **Note**

Vengono ripartite le risorse destinate, per l'annualità 2021, alla realizzazione degli interventi socio assistenziali di cui alla l.r. 13/2018, pari ad euro 1.000.000,00, in favore di Roma Capitale e dei distretti socio sanitari, in base al criterio del dato aggiornato sull'utenza affetta da sclerosi laterale amiotrofica (SLA): per il 70%, in base al numero di utenti affetti da SLA con esenzione dal ticket per patologia (fonte sistema informativo sanità); per il 30%, in base al numero utenti affetti da SLA comunicato dai distretti socio sanitari.

<b>PERSONE CON DISABILITA'</b>
--------------------------------

**DGR 16 novembre 2021, n. 765**, Recepimento dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali sul documento recante "Linee di indirizzo sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell'infanzia e della adolescenza" (Rep. Atti n 70/CU del 25 luglio 2019). (BUR n. 108 del 23.11.21)

#### **PREMESSA**

La Regione Lazio ha predisposto negli ultimi anni uno specifico percorso amministrativo relativo alle politiche destinate ai disturbi specifici dell'apprendimento, ed in particolare:

- con la Circolare prot. n. 18157/D4/00 del 13 febbraio 2009, ha individuato le articolazioni locali dei servizi specialistici del SSR (Servizi Tutela Salute mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva e Servizi Disabili Adulti istituiti presso le ASL) deputate a rilasciare la certificazione formale contenente la diagnosi clinica e ad erogare i successivi adempimenti previsti nel percorso di integrazione scolastica;
- con la DGR 4 febbraio 2020, n. 32 recante "Approvazione Schema di Protocollo d'intesa tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale - MIUR del Lazio per la definizione del percorso di individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento, di diagnosi e di certificazione dei disturbi specifici di apprendimento (DSA), in ambito scolastico e clinico, del modello di certificazione sanitaria per i DSA. Approvazione Linee guida per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)" è stato recepito l'Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano concernente le "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici di apprendimento (DSA)" ai sensi dell'art.4 del d.lgs. 28 agosto 1997, n.281 – repertorio atti n. 140 del 25 luglio 2012, è stata data esecuzione a quanto previsto nel Decreto Interministeriale del 17/04/2013, prot. n. 297 di approvazione delle "Linee guida per la predisposizione di protocolli regionali per le attività di individuazione dei casi sospetti di DSA" ed è stato approvato lo schema di "Protocollo d'intesa fra Regione Lazio e Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio per le attività di identificazione precoce dei casi a rischio di disturbo specifico dell'apprendimento"

Il modello organizzativo assistenziale integrato per i disturbi dello sviluppo del bambino e dell'adolescente auspicato dalla succitata intesa del 25 luglio 2019 pone al centro il bisogno del paziente rispetto alle strutture, tramite la definizione di percorsi diagnostici e terapeutici trasversali, basati sulle evidenze scientifiche disponibili, condivisi, personalizzati e partecipativi, differenziati per intensità di cura e priorità di intervento a seconda degli specifici disturbi, del quadro funzionale, dell'età, del contesto di riferimento ed in integrazione con la rete dei servizi sociali ed educativi, formali e informali, istituzionali e non.

#### **LA DISPOSIZIONE**

Viene recepita l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali sul documento recante "Linee di indirizzo sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell'infanzia e della adolescenza" (Rep. Atti n. 70/ CU del 25 luglio 2019), allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

La Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria provvederà a tutti gli adempimenti necessari a dare attuazione alla presente deliberazione

<b>POLITICHE SOCIALI</b>
--------------------------

**DGR 3 novembre 2021, n. 731**, Piano Sociale Regionale "Prendersi Cura, un Bene Comune". Finalizzazione delle risorse regionali per gli interventi di carattere sociale relativi all'esercizio finanziario 2021. Secondo semestre. (BUR n. 104 del 9.11.21)

**Note**

Vengono finalizzate le risorse regionali previste dalla legge di Bilancio regionale per l'annualità 2021 e assegnate alla Direzione regionale per l'Inclusione sociale, non già destinate con appositi provvedimenti di legge o atti deliberativi, per un importo complessivo pari a euro 31.456.500,00

Descrizione impegno Importo esercizio finanziario 2021 U0000H41700

Intervento attuativo della l.r. 1/2020 per favorire nei servizi educativi del territorio la promozione dell'attività tiflodidattica in un'ottica di inclusione. 50.000,00 €

Inclusione disabilità 50.000,00 €

Cofinanziamento 2021 vita indipendente 380.000,00 €

Interventi di inclusione per i detenuti, autori e vittime di reato 395.500,00 €

Interventi per il sostegno e la tutela dei minori 1.820.000,00 €

Case Famiglia per soggetti con handicap grave avviate ai sensi del D.M. 470/2001 1.600.000,00 €

Azioni di sistema finanziamento dei leps eventuale cofinanziamento FNPS e FNA- Quota parte secondo semestre 120.000,00 €

L.R. 58/1990. Spese per interventi socio assistenziali 459.000,00 €

Legge regionale 5/2013. Interventi per la prevenzione e il contrasto del gioco d'azzardo patologico. 280.000,00 €

Quota integrativa di partecipazione ESN (European social network) 2.000,00 €

Compartecipazione della spesa sociale sostenuta dai Comuni per le rette dei ricoveri nelle rsa – centri di riabilitazione territoriale 25.000.000,00 €

Contributi alle famiglie di caduti durante le azioni di protezione civile e Nassirya 20.000,00 €

Modifica strumenti di guida art. 27 Legge 104/92 100.000,00 €

Fondo per la concessione di contributi per l'adattamento dei veicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità permanente, affette da gravi limitazioni della capacità di deambulazione - l.r. 13/2014 50.000,00 €

Contributo alle associazioni animaliste di volontariato 50.000,00 €

Contributo per l'acquisto della parrucca in favore di persone sottoposte a terapia oncologica ('art. 7, commi 77-81 della legge regionale n. 28/2019, come modificato dall'articolo 19 della legge regionale n. 14/2021) 50.000,00 €

legge regionale 23/2003 Contributi per il rientro in Italia degli emigraati Laziali all'estero e dei loro famigliari in condizioni di difficoltà socioeconomica 50.000,00 €

Trasferimenti ai comuni per progetti di immigrazione ed emigrazione 950.000,00 €

LR 12/90. Provvidenze a favore degli emigrati per la partecipazioni alle consultazioni elettorali regionali ed amministrative 30.000,00 €

<b>SANITÀ</b>
---------------

**Determinazione 26 ottobre 2021, n. G13032** Costituzione del Comitato pandemico regionale "PanFlu 2021-2023". (BUR n. 104 del 9.11.21)

**Note**

L'obiettivo generale del Piano pandemico influenzale è rafforzare la preparedness nella risposta ad una futura pandemia influenzale a livello nazionale e locale, in modo da:

- proteggere la popolazione, riducendo il più possibile il potenziale numero di casi e quindi di vittime della pandemia in Italia e nei cittadini italiani che vivono all'estero;
- tutelare la salute degli operatori sanitari e del personale coinvolto nell'emergenza;



- ridurre l'impatto della pandemia influenzale sui servizi sanitari e sociali e assicurare il mantenimento dei servizi essenziali;
- preservare il funzionamento della società e le attività economiche.

La Regione ha istituito il Gruppo di lavoro per la stesura del Piano di preparazione e risposta a una pandemia influenzale "Piano pandemico regionale – PanFlu 2021-2023", che fornisce indicazioni alle Regioni in merito alla stesura dei piani pandemici regionali.

Si provvede alla costituzione del Comitato pandemico regionale che avrà funzioni consultive nei confronti dell'Unità di crisi regionale e dell'Assessorato alla Sanità e dovrà coordinare gli interventi da effettuare nel corso delle fasi progressive come specificate nel Piano, verificando il conseguimento degli obiettivi previsti.

Il Comitato pandemico regionale risulta così costituito:

- ♣ Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria dell'Assessorato Sanità;
- ♣ Dirigente dell'Area Promozione della salute e Prevenzione;
- ♣ Dirigente dell'Area Rete ospedaliera e specialistica;
- ♣ Dirigente dell'Area Farmaci e dispositivi; 09/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 104
- ♣ Dirigente dell'Area Rete integrata del territorio;
- ♣ Dirigente dell'Area Sistemi informativi/ICT, Logistica sanitaria e Coordinamento acquisti;
- ♣ Rappresentante del SERESMI – INMI Spallanzani;
- ♣ Rappresentante del Dipartimento di Epidemiologia (DEP) della Regione Lazio;
- ♣ Direttori sanitari o loro delegati delle Aziende sanitarie del SSR della Regione Lazio
- ♣ Rappresentante dell'IRCCS Lazzaro Spallanzani;
- ♣ Responsabile dell'ARES 118;
- ♣ Rappresentante della Protezione civile del Lazio;
- ♣ Rappresentante dei gruppi Medici di Medicina Generale (MMG) e Pediatri di Libera Scelta (PLS);
- ♣ Rappresentante della Prefettura di Roma;
- ♣ Rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana (IZSLT)

**DGR 3 novembre 2021, n. 723**, DGR n. 406 del 26/06/2020 "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021". - Assegnazione finanziamenti alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere. (BUR n. 104 del 9.11.21)

#### Note

Il Nucleo di Valutazione Regionale nelle sedute del 15/07/2020, del 25/06/2021, del 15/07/2021 e del 09/09/2021 ha espresso il parere favorevole agli studi di fattibilità sopra richiamati nei limiti della disponibilità finanziaria regionale.

La copertura finanziaria dei suddetti interventi per complessivi € 14.342.472,61

Viene approvato il programma degli interventi, la ripartizione e l'assegnazione delle relative risorse finanziarie alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere interessate,

<b>TUTELA DEI DIRITTI</b>
---------------------------

**DGR 26 ottobre 2021, n. 709**, Legge regionale 19 marzo 2014, n. 4, "Misure e interventi per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo donna." Programmazione delle risorse stanziare per l'anno 2021 sul capitolo U0000 H41930 per un importo pari ad € 1.875.000,00.(BUR n. 1033 del 4.11.21)

#### Note

Viene affidata con successivo atto, mediante apposita Convenzione con la società Lazio Crea S.p.A. la gestione delle risorse programmate per l'anno 2021 e vengono programmate le risorse stanziare per l'anno 2021 "fondo per il contrasto alla violenza di genere e per la promozione delle pari opportunità" (L.R. n.4/2014) per un importo di € 1.875.000, 00,

# LOMBARDIA

## PERSONE CON DISABILITA'

**DGR 23 novembre 2021, n. XI/5579**, Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative a favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità a valere sul Fondo regionale istituito con l.r. 4 agosto 2003 n. 13 – Annualità 2022-2023. (BUR n. 47 del 26.11.21)

### RIFERIMENTI NORMATIVI

- La legge 12 marzo 1999 n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» ed in particolare l'art. 14 che prevede l'istituzione da parte delle Regioni del «Fondo regionale per l'occupazione dei disabili», d'ora in poi «Fondo», da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi;
- La legge regionale 4 agosto 2003 n. 13 «Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate» come modificata dall'art. 12 comma 1 della l.r. 10 agosto 2018, n. 12, che prevede il finanziamento, attraverso le risorse del fondo regionale disabili (art. 7 l.r. 13/03) di azioni mirate al sostegno di politiche integrate di istruzione, formazione professionale, inserimento e mantenimento lavorativo di persone disabili;
- La legge regionale 28 settembre 2016 n. 22 «il mercato del lavoro in Lombardia»;
- La legge regionale 6 agosto 2007 n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia»;

### LA DISPOSIZIONE

Viene determinata la consistenza del Fondo l.r. 13/2003 per l'anno 2021 in Euro 57.300.000 da ripartire fra interventi di diretta competenza provinciale e interventi di diretta competenza regionale, stabilendo per ciascuna voce di stanziamento, le finalità, i massimali di spesa e i criteri di riparto.

Viene confermato il modello regionale per le iniziative a favore del mantenimento e inserimento lavorativo delle persone con disabilità

## POLITICHE SOCIALI

**DGR 23 novembre 2021, n. XI/5556**, Approvazione del «Piano per l'attuazione di iniziative di sostegno all'utilizzo della cartella sociale informatizzata presso gli ambiti territoriali e i comuni lombardi» e dello schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Anci Lombardia. (BUR n. 47 del 25.11.21)

### Note

Viene approvato il «Piano per l'attuazione di iniziative di sostegno all'utilizzo della Cartella Sociale Informatizzata presso gli Ambiti territoriali e i Comuni lombardi».

Viene approvato lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia per la realizzazione del «Piano per l'attuazione di iniziative di sostegno all'utilizzo della Cartella Sociale Informatizzata presso gli Ambiti territoriali e i Comuni lombardi».

Le risorse complessive per la realizzazione del Piano sono stimate in euro 104.000,00 di cui euro 70.000,00 per le attività realizzate da Aria s.p.a. e euro 34.000,00 per le attività oggetto dell'Accordo con ANCI Lombardia.

### PIANO PER ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALL'UTILIZZO DELLA CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA PRESSO GLI AMBITI TERRITORIALI E COMUNI LOMBARDI

Finalità e ambiti di azione della Cartella sociale informatizzata

L'utilizzo della Cartella Sociale Informatizzata (anche detta CSI) persegue, attraverso la dematerializzazione dei processi degli enti coinvolti, gli obiettivi generali di:

- incremento della qualità del servizio a favore del cittadino;
- semplificazione amministrativa;
- miglioramento della capacità di programmazione degli interventi di welfare territoriale;
- riduzione dei costi di gestione e migliore impiego delle risorse;
- riduzione dei tempi amministrativi nei rapporti sia tra gli uffici interni all'Amministrazione comunale sia tra tutti gli Enti coinvolti;
- innalzamento della trasparenza amministrativa;
- intersectorialità cooperativa e collaborativa tra uffici delle Amministrazioni Comunali attraverso l'attivazione dei processi amministrativi previsti per i quali il progetto fornisce strumenti di supporto;
- funzione di attività programmatica delle politiche sociali.

La CSI, oltre a garantire la condivisione di dati tra operatori del settore, abilita la possibilità di integrarsi con altre banche dati, per acquisire più agevolmente informazioni utili per costruire percorsi di sostegno personalizzati per i cittadini e assolvere, da parte degli uffici, gli obblighi di valutazione, di progettazione, di monitoraggio e rendicontazione delle attività e delle risorse a livello nazionale e regionale.

#### Contesto

Il contesto di riferimento in cui si inquadrano azioni di supporto ai territori rispetto all'utilizzo della CSI si presenta alquanto variegato.

A fianco di territori che hanno avviato nel tempo un percorso virtuoso di adozione dello strumento informatico, cui sono seguite azioni di natura organizzativa e formativa, si registrano esempi di enti nei quali l'adozione della CSI si è arrestata con l'acquisizione, senza che si sia riusciti a far seguire processi volti al suo effettivo utilizzo.

In altri casi ancora si registrano territori nei quali il processo di adozione, facilitato dalla misura premiale promossa da Regione Lombardia, non ha trovato nello strumento acquisito una base solida sul quale innestare l'evoluzione in termini organizzativi e gestionali.

Da tale quadro emerge la necessità, per un numero significativo di enti, di avviare ulteriori azioni di supporto, capaci di riorientare le scelte adottate precedentemente o rafforzare – anche attraverso azioni di natura formativa – i percorsi precedentemente avviati.

Un ulteriore elemento di complessità è rappresentato dalla organizzazione dei territori; i servizi sociali sono una galassia nella quale convivono differenti e molteplici modelli organizzativi.

#### Obiettivi del progetto

L'obiettivo generale del Progetto è sostenere l'utilizzo della Cartella Sociale Informatizzata presso i Comuni lombardi.

Tra le attività svolte in questi anni da Regione Lombardia e Aria/Lombardia Informatica per lo sviluppo della Cartella Sociale Informatizzata si ricordano:

1. le linee guida con le quali sono stati definiti gli elementi informativi comuni e i dati minimi delle CSI per superare l'eterogeneità delle soluzioni attualmente implementate dai diversi Ambiti territoriali;
2. le regole tecniche in grado di assicurare l'interoperabilità delle diverse soluzioni di CSI, per consentire la comunicazione tra tutti i professionisti e gli enti coinvolti in ogni fase del percorso socio-assistenziale, nel rispetto di sicurezza e privacy.

Regione Lombardia, Aria Spa e ANCI Lombardia concordano nel ritenere la Cartella Sociale Informatizzata il principale strumento per l'analisi dei dati e per la costruzione di una reportistica strutturata e affidabile sul percorso socio-assistenziale degli utenti.

Specificatamente, con l'aggiornamento delle Linee guida sulla Cartella Sociale Informatizzata 2.0, (DGR n. XI/2457 del 18.11.2019), sono state fornite ulteriori indicazioni ai territori per uniformare le soluzioni informatiche di gestione della Cartella Sociale Informatizzata (di seguito CSI), pertanto il progetto ha come obiettivo:

- presidiare l'adeguamento delle soluzioni di CSI già utilizzate o da acquisire secondo le linee guida regionali pubblicate con la DGR XI/2457 del 18.11.2019;
- sviluppare azioni di formazione e accompagnamento, rivolte a tutti gli "operatori sociali" degli enti afferenti all'Ambito territoriale (Ente capofila, Comuni, Comunità Montane, Comuni associati, Aziende

speciali consortili, Consorzi, Enti privati profit e del Terzo Settore che erogano prestazioni e servizi in convenzione/concessione/appalto con l'ente pubblico), per fare adottare e utilizzare soluzioni di CSI condivise, in un'ottica di superamento delle "resistenze culturali" esistenti, in quanto le soluzioni informatiche di CSI ad oggi esistenti sono utilizzate dall'Ente capofila dell'Ambito (anche per quelli tecnologicamente più "evoluti") quasi esclusivamente per lo svolgimento dei servizi sociali gestiti in modo associato del Piano di Zona, mentre per i servizi gestiti direttamente dai singoli enti o non viene utilizzata alcun tipo di cartella strutturata oppure nella migliore delle ipotesi la stessa cartella sociale è di tipo cartaceo; • incentivare l'implementazione soluzioni tecniche che permettano, ove possibile, di alimentare i flussi informativi costituenti debito informativo direttamente dalla CSI, come per esempio (non esaustivo) Misura B2, Assistenza Domiciliare, Minori in Affidamento e SIOSS;

- incentivare gli operatori sociali all'utilizzo di obiettivi e indicatori di esito regionali codificati per la definizione dei piani individualizzati (progetti individuali);
- sensibilizzare gli utilizzatori ad ottimizzare la capacità da parte dell'Ambito di analizzare in modo centralizzato le informazioni contenute nelle CSI per una programmazione puntuale della domanda sociale presente sul territorio (a questo proposito si rimanda all'utilizzo del "Manuale della Reportistica" pubblicato con la DGR XI/2457 del 18.11.2019).

Aspetti che rendono innovativo il progetto

Il progetto è innovativo perché rafforza presso gli Ambiti territoriali e gli enti locali ad essi afferenti l'abilitazione dei processi di governance, facilitando il lavoro degli operatori (assistenti sociali, altri operatori sociali e sociosanitari, amministrativi, direzioni strategiche), facilitando la presa in carico sociale dei cittadini e consentendo lo sviluppo di soluzioni omogenee sul territorio lombardo in modo coordinato e di sicura realizzazione.

Le attività previste

Come ricordato, Regione Lombardia in questi anni ha promosso diverse iniziative volte a supportare i comuni nell'adozione della CSI.

Dalla prima versione delle Linee guida sulla CSI (ex DGR X/5499 del 02.08.2016) – su cui Regione Lombardia nel 2017 ha erogato 3 mln di euro agli Ambiti (FNPS 2016), attraverso un sistema premiale che attestasse l'attivazione di una soluzione di CSI o l'implementazione di soluzioni già esistenti in adeguamento alle linee guida regionali (ex DGR X/5939 del 05.12.2016) – fino alla versione attuale 2.0 (DGR XI/2457 del 18.11.2019) sono emerse criticità sull'utilizzo e sulla diffusione di soluzioni di CSI nei Comuni e negli Ambiti lombardi.

Nel 2019 sempre Regione Lombardia ha realizzato un'azione specifica finalizzata al monitoraggio rispetto allo stato di attuazione dei percorsi di adozione della CSI da parte dei singoli territori, monitoraggio volto anche a verificare l'attuazione di quanto dichiarato dagli enti in fase di richiesta della premialità prevista dalla DRG n. X/5939 del 5.12.2016.

Nell'ambito della collaborazione tra Regione Lombardia, Aria Spa e ANCI Lombardia, si intende promuovere alcune azioni, finalizzate all'attuazione di iniziative di sostegno all'utilizzo della cartella sociale informatizzata presso gli Ambiti territoriali e Comuni lombardi, suddivise in due fasi principali.

Entrambe le fasi prevedono l'attivazione propedeutica di un Tavolo di lavoro sulla progettazione e pianificazione degli interventi previsti dal progetto, coordinato dalla Direzione Generale Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità di Regione Lombardia, a cui parteciperanno Aria Spa e ANCI Lombardia.

1. Prima Fase (realizzata da ANCI Lombardia)

La prima fase realizzata da ANCI Lombardia, con il supporto di Regione Lombardia e Aria Spa, è finalizzata ad aggiornare il quadro conoscitivo già realizzato da Regione nel corso del 2019 sullo stato di diffusione e utilizzo della CSI. L'attività consiste nel rilevare presso i territori lombardi (Comuni e Ambiti) caratteristiche e andamento del processo di implementazione della CSI, raccogliendo indicazioni in merito a caratteristiche del modello organizzativo e del sistema tecnologico attivati.

L'aspetto fondamentale è rapportare tali informazioni con il livello di digitalizzazione raggiunto, rispetto alle tradizionali modalità di lavoro in formato cartaceo.

Il processo operativo rispetto all'attività di rilevazione si articola in tre fasi: la programmazione, la predisposizione degli strumenti e l'acquisizione dei dati.

La raccolta delle informazioni viene effettuata tramite somministrazione di un questionario sociometrico, creato ad hoc, ai referenti territoriali individuati da ANCI, sulla base di indicatori/item specifici già esistenti sviluppati da Regione Lombardia e Aria Spa, utilizzati nel 2019 per il monitoraggio rispetto all'attuazione dei percorsi di adozione della CSI.

Per la somministrazione e la raccolta delle informazioni è previsto l'utilizzo di un programma ad uso professionale che permette la gestione di questionari on line.

Per la creazione del Database e per le elaborazioni si prevede l'impiego del software SPSS (Statistical Package for Social Science), in grado di esportare i suoi contenuti (dati ed elaborazioni) su fogli Excel.

A conclusione della rilevazione, è prevista l'implementazione delle fasi di elaborazione dati e la stesura di un report analitico finale, con la clusterizzazione del territorio lombardo verosimilmente in 3-4 classi, dalla meno alla più performante.

La prima fase si conclude con la realizzazione di eventi formativi generalisti verso gli operatori presso i servizi sociali dei Comuni e degli Ambiti. In considerazione delle limitazioni legate all'emergenza sanitaria tuttora in corso si prevede l'impiego della modalità telematica. I contenuti previsti sono volti:

- alla sensibilizzazione degli operatori dei servizi sociali e dei referenti territoriali rispetto all'utilità della CSI e al suo utilizzo puntuale e sistematico;
- alla diffusione delle attività e dei risultati raggiunti dal presente progetto. In tale scenario lo strumento ottimale appare il Webinar in quanto consente la gestione di un significativo numero di partecipanti con modalità di comunicazione strutturate.

## 2. Seconda Fase (realizzata da Regione Lombardia e Aria Spa)

La seconda fase, realizzata da Regione Lombardia e Aria Spa, prevede la formazione e accompagnamento sul campo presso alcuni territori (site visit), individuati dal monitoraggio svolto da ANCI Lombardia e suddivisi per cluster specifici, con l'obiettivo di supportare e incentivare gli operatori/professionisti del sociale a utilizzare la CSI in modo consapevole e funzionale alle loro aspettative professionali.

L'azione sul campo permetterà la definizione di specifici piani di miglioramento atti a soddisfare gli obiettivi del progetto.

La fase si conclude con la verifica da parte di Aria Spa sull'adeguamento delle soluzioni informatiche di CSI adottate dagli Ambiti e Comuni alle specifiche delle Il.gg. regionali 2.0 (DGR XI/2457 del 18.11.2019).

Deliverable e indicatori di risultato Attività principali

Deliverable Indicatori di risultato Formazione di sensibilizzazione operatori/professionisti del sociale Webinar realizzato su piattaforma dedicata alla gestione di eventi on-line 6 webinar con capienza fino a 1000 discenti con partecipazione di almeno 200 utenti complessivi

Formazione per la diffusione dei risultati del progetto Webinar realizzato su piattaforma dedicata alla gestione di eventi on-line 3 webinar con capienza fino a 1.000 discenti con partecipazione di almeno 200 utenti complessivi

Definizione indicatori/item utilizzo Cartella Sociale Informatizzata Questionario sociometrico creato ad hoc con specifici indicatori/item (sulla base di quelli esistenti già sviluppati da RL/Aria) Questionario sociometrico  $\geq 8$  indicatori/item

Somministrazione questionario sociometrico Somministrazione web based con applicativo professionale 100% Ambiti territoriali  $\geq 40\%$  dei Comuni (n. 600) di cui 100% comuni sopra 100mila ab. e n. 200 comuni sotto i 5mila ab.

Analisi per clusterizzazione territori lombardi Report analitico finale contenente dati elaborati attraverso impiego software SPSS Individuazione 3-4 cluster

Formazione e accompagnamento sul campo Site visit presso 50 Enti (Ambiti e Comuni) divisi per cluster 50 Verbal/check list con esiti della visita Verifica adeguamento soluzioni informatiche CSI su Il.gg. regionali 2.0 Valutazione attraverso check list specifiche su ambiti di test 8 Valutazioni di compliance Definizione specifici piani di miglioramento Piani di miglioramento 3-4 Piani di miglioramento

Cronoprogramma Attività Periodo di svolgimento Formazione di sensibilizzazione operatori/professionisti del sociale e diffusione dei risultati del progetto gennaio-dicembre 2022 Definizione indicatori utilizzo CSI, costruzione e validazione del questionario novembre 2021-gennaio 2022 Somministrazione del questionario e analisi per clusterizzazione territori lombardi gennaio-marzo 2022 Formazione e accompagnamento sul campo (site visit) marzo-novembre 2022 Verifica adeguamento soluzioni CSI su ll.gg. regionali 2.0 maggio-ottobre 2022 Definizione piani di miglioramento novembre-dicembre 2022 Risorse Il progetto prevede le seguenti giornate/uomo per specifica attività: Attività gg/uomo RL/Aria Spa gg/uomo ANCI Lombardia Formazione di sensibilizzazione operatori/professionisti del sociale e diffusione dei risultati del progetto - 30 Definizione indicatori utilizzo CSI, costruzione e validazione del questionario 5 20 Somministrazione del questionario e analisi per clusterizzazione territori lombardi 5 40 Formazione e accompagnamento sul campo (site visit) 200 - Verifica adeguamento soluzioni CSI su LLGG 2.0 32 - Definizione piani di miglioramento 30 - TOTALE 272 90 Di seguito i costi per specifica attività: Attività Costi RL/Aria Spa Costi ANCI Lombardia TOTALE Formazione di sensibilizzazione operatori sociali e sociosanitari dei servizi sociali - 9.500,00 9.500,00 Definizione indicatori utilizzo CSI 1.000,00 5.500,00 6.500,00 Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria n. 47 - Giovedì 25 novembre 2021 – 33 – Somministrazione indicatori e analisi per clusterizzazione territori 1.000,00 19.000,00 16.000,00 Formazione e accompagnamento sul campo (site visit) 55.000,00 - 55.000,00 Verifica adeguamento soluzioni CSI su LLGG 2.0 7.000,00 - 7.000,00 Definizione piani di miglioramento 6.000,00 - 6.000,00 TOTALE 70.000,00 34.000,00 104.000,00

A fronte di un costo complessivo delle attività in capo ad ANCI Lombardia pari a € 34.000,00 il cofinanziamento di ANCI è quantificato in € 4.000,00.

#### Criticità di realizzazione

Eventuali criticità di realizzazione delle attività, in particolare la formazione e accompagnamento sul campo (site visit), sono da imputare esclusivamente a nuove restrizioni dovute all'emergenza covid-19.

#### Potenzialità e sostenibilità del progetto nel futuro

Il progetto è strategico e sostenibile nel medio periodo, perché offre al territorio un supporto qualificato per la realizzazione della programmazione sociale 2021-2023 e permette ai professionisti del sociale di arricchire le proprie competenze ai fini di documentare chiaramente i piani individualizzati e ogni fase ed evento del percorso socio-assistenziale in cui si articola il servizio sociale erogato.

Un utilizzo corretto, sistematico e strutturato della CSI consente l'automazione di procedure uniformate, la gestione delle informazioni a livello di assistito e di rete di relazioni, la collaborazione fra i diversi attori attraverso l'integrazione della documentazione professionale e interprofessionale, l'interscambio di dati con soggetti esterni, quali altri Ambiti/Comuni ATS e ASST, l'analisi dei dati, sia puntuale che aggregata, per la produzione di reportistica direzionale ai fini del miglioramento dei servizi erogati, di governo del sistema e di supporto alle decisioni strategiche.

#### SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E ANCI LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DEL "PIANO PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALL'UTILIZZO DELLA CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA PRESSO GLI AMBITI TERRITORIALI E I COMUNI LOMBARDI"

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno 2021 TRA Regione Lombardia, con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, codice fiscale 80050050154, rappresentata da Claudia Moneta in qualità di Direttore Generale della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità E l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) - Lombardia, di seguito denominata ANCI, con sede in Milano, in via Rovello 2, P. IVA 04875270961 e C.F. 80160390151 rappresentata da Rinaldo Mario Redaelli in qualità di Segretario Generale di ANCI Lombardia, di seguito denominate congiuntamente anche "Parti"

#### PREMESSO CHE

- ANCI Lombardia, anche attraverso la sua società controllata AnciLab s.r.l., che è soggetta a controllo, direzione e coordinamento di ANCI Lombardia, opera con le seguenti finalità: – promuovere e sviluppare servizi per l'adeguamento organizzativo, gestionale e manageriale dei Comuni, in forma singola e associata; – promuovere lo sviluppo locale, anche mediante la realizzazione di forme di cooperazione

pubblico/privato; – rappresentare per gli enti locali una fonte informativa costantemente aggiornata sulle evoluzioni normative, in grado di porsi come agente di interscambio nei rapporti tra i Comuni e la Regione, assicurando un’offerta formativa adeguata ai bisogni reali delle amministrazioni; – collaborare con gli istituti regionali di ricerca nella gestione di indagini che riguardano gli enti locali; – realizzare progetti editoriali rivolti alle autonomie locali.

- l’ANAC con deliberazione n. 21 del 18 gennaio 2017 ha chiarito che, a seguito del d. lgs. n. 175/2016, risulta che ANCI, al pari delle altre associazioni di Enti locali, a qualsiasi fine costituite, è soggetta al d. lgs. n. 50/2016, configurandosi pertanto quale amministrazione aggiudicatrice, che può stipulare accordi di cooperazione ai sensi dell’art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 50/2016;
- l’art. 8 del d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281, demanda all’ANCI la rappresentanza generale degli interessi dei Comuni per le materie per le quali si richieda l’intervento della Conferenza Unificata di cui al medesimo decreto legislativo;
- ANCI, ai sensi del vigente Statuto è un’associazione senza scopo di lucro che costituisce il sistema della rappresentanza dei Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale ed è titolare, in quanto associazione maggiormente rappresentativa, della rappresentanza istituzionale dei Comuni, delle Città metropolitane e degli enti di derivazione comunale nei rapporti con il Governo, il Parlamento e tutte le istituzioni o gli Enti centrali o di rilievo nazionale. ANCI designa i rappresentanti delle Città metropolitane e dei Comuni italiani in seno alla Conferenza Stato-Città - Autonomie Locali e alla Conferenza Unificata, di cui al d. lgs. n. 281/97e s.m.i.;
- ANCI Lombardia partecipa all’attività dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI - nei modi e nelle forme previste dallo statuto nazionale ed in particolare all’art. 36 dello stesso che recita “L’ANCI è articolata secondo un sistema di rappresentanza del territorio e sul territorio incentrata sull’Associazione Nazionale e sulle ANCI Regionali; ...”;
- le diverse articolazioni di ANCI, tra cui ANCI Lombardia, sono state definite come pubblica amministrazione ai sensi del d. lgs. n. 175/2016;
- ai sensi dell’art. 2 della l.r. 23 ottobre 2009, n. 22, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), ANCI Lombardia è individuata quale componente di diritto dello stesso e fa parte di Tavoli istituzionali regionali che definiscono le politiche regionali assumendo atti impegnativi nei confronti degli Enti Locali (es. patto di stabilità territoriale, ISV, Welfare etc.);
- ANCI Lombardia associa la quasi totalità dei Comuni presenti sul territorio regionale, è titolare della rappresentanza istituzionale dei Comuni suoi associati, delle Città metropolitane e degli altri enti di derivazione comunale nei rapporti con la Regione e promuove in modo diretto, anche in accordo con le Province, la Regione, lo Stato, l’Unione Europea e loro Enti e Organi operativi, anche attraverso la propria società strumentale, attività, tra le altre di studio e ricerca, di servizio, di formazione, di assistenza, e di consulenza a favore degli Enti associati;
- il Protocollo di Intesa tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia, sottoscritto in data 18/10/2018, è finalizzato ad abilitare nuove modalità di relazione e cooperazione istituzionale tra Regione Lombardia e gli Enti locali lombardi e prevede l’attivazione di eventuali altri accordi e convenzioni finalizzati allo sviluppo e all’implementazione di servizi e attività, di cui le parti condividono finalità ed obiettivi;

#### CONSIDERATO CHE

- l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri, comprende 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs), suddivisi in ulteriori 169 traguardi (target);
- l’Agenda Digitale Europea, uno dei sette pilastri della Strategia “Europa 2020” indica gli obiettivi di crescita dell’UE fino al 2020 e che l’Italia ha sviluppato l’Agenda Digitale Italiana, una strategia nazionale per raggiungere gli obiettivi indicati dall’Agenda Europea, elaborata in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, in particolare l’art. 21, stabilisce che Comuni, Province e lo Stato istituiscano un sistema

informativo dei servizi sociali (SISS) per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali;

- il D.M. del 16 dicembre 2014, n. 206 “Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell’assistenza, a norma dell’articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” disciplina l’attuazione presso l’INPS del Casellario dell’assistenza;
- il d.lgs. 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” disciplina l’entrata in vigore del Sistema informativo Unitario dei Servizi sociali SIUSS che integra e sostituisce il Sistema Informativo Sociosanitario SISS e il Casellario dell’Assistenza e istituisce il Reddito di Inclusione (Rel);
- la legge 28 marzo 2019, n. 26 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” istituisce il Reddito di Cittadinanza (RdC);
- il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- la l.r. 2 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale” così come modificata dalla l.r. 11 agosto 2015, n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33”, prevede quanto segue:
  - l’art. 11, lett. t) individua, tra le competenze della Regione Lombardia, quella di organizzare e coordinare il sistema informativo della rete delle unità di offerta sociali;
  - l’art. 13, lett. g) individua, tra le competenze dei Comuni, quella di gestire il sistema informativo della rete delle unità di offerta sociali;
  - l’art. 19 comma 4 bis stabilisce che la Regione, al fine di migliorare la programmazione e il coordinamento degli interventi sociali di competenza dei Comuni, promuove la realizzazione e lo sviluppo di strumenti informatici che consentano un interscambio dei dati tra la rete dei servizi sociali e le reti sociosanitaria e sanitaria;
- Regione Lombardia a partire dal 2016 ha avviato un percorso per la definizione di linee guida regionali per la realizzazione, lo sviluppo ed utilizzo della Cartella Sociale Informatizzata (CSI), come strumento a supporto degli operatori sociali e degli Uffici di Piano per la programmazione, organizzazione, erogazione e gestione dei servizi sociali che consente, attraverso la gestione informatizzata dei dati di natura sociale dei cittadini, il collegamento con altre banche dati e un più agevole assolvimento dei ‘debiti informativi’ regionali e nazionali, di cui alla d.g.r. 2 agosto 2016, n. X/5499 e d.g.r. 18 novembre 2019, n. XI/2457;
- la d.g.r. 19 aprile 2021, n. XI/4563 “Approvazione delle Linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2021-2023” individua tra le priorità della programmazione sociale la digitalizzazione dei servizi sociali e il potenziamento dell’utilizzo della Cartella Sociale Informatizzata secondo i seguenti obiettivi specifici:
  - presidiare l’adeguamento delle soluzioni di CSI già utilizzate o da acquisire secondo le Linee Guida regionali approvate con la d.g.r. n. 2457/2019;
  - sviluppare azioni di formazione e accompagnamento rivolte a tutti gli operatori sociali degli Ambiti territoriali per fare adottare e utilizzare soluzioni di CSI condivise;
  - implementare soluzioni tecniche che permettano, ove possibile, di alimentare i flussi informativi costituenti debito informativo direttamente dalla CSI;
  - ottimizzare la capacità da parte dell’Ambito di analizzare in modo centralizzato le informazioni contenute nelle CSI per una programmazione puntuale della domanda sociale presente sul territorio;
- tra le priorità del Programma Strategico per la semplificazione e trasformazione digitale, approvato con la d.g.r. n. XI/1042 del 17/12/2018, vi è quella di semplificare l’accesso ai servizi e agli interventi sociali dando



piena attuazione all'intervento n. 41 del Programma Strategico "Aggiornamento Linee guida di definizione della Cartella Sociale Informatizzata";

- a seguito del monitoraggio effettuato nel mese di settembre 2019, volto a verificare il livello di adozione e applicazione da parte dei Comuni in forma singola e/o associata delle Linee guida approvate con d.g.r. n° X/5499 del 02/08/2016, emerge che: – l'85 % degli Ambiti territoriali ad oggi ha adottato soluzioni di realizzazione della Cartella Sociale Informatizzata secondo le Linee guida regionali; – si stima che oltre il 50% degli utenti dei servizi sociali è attualmente profilato attraverso la Cartella Sociale Informatizzata;

CONVENUTO CHE

- Regione Lombardia intende confermare la volontà di assicurare l'uniformità di realizzazione, sviluppo e di utilizzo delle Cartelle Sociali Informatizzate, attraverso la definizione di elementi informativi comuni, che consentano lo sviluppo di soluzioni omogenee sul territorio lombardo anche per agevolare l'assolvimento da parte degli Enti Locali dei debiti informativi regionali e nazionali;

- è opportuno verificare sul territorio lo stato di attuazione delle "Linee guida 2.0" approvate con d.g.r. n. XI/2457 del 18/11/2018, la cui applicazione sarà oggetto di un'azione di monitoraggio anche al fine di apportare eventuali necessarie modifiche per accrescerne l'efficacia;

- per l'espletamento delle attività descritte nella presente convenzione sono necessarie competenze specifiche, con perfetta conoscenza dei sistemi comunali e dei sistemi interistituzionali, nei quali sono coinvolti i Comuni, competenze che ANCI Lombardia è in grado di assicurare, anche attraverso l'operato della propria società in house AnciLab s.r.l., su cui esercita attività di direzione, coordinamento e controllo;

- le parti presentano comune e convergente interesse alla stipula del presente accordo. Gli enti locali hanno l'opportunità sia di usufruire delle competenze specifiche maturate da ANCI Lombardia nello svolgimento di attività laboratoriali sia di utilizzare il suo ruolo istituzionale nella gestione dei rapporti con altre amministrazioni pubbliche, imprese ed enti del terzo settore che hanno influenza sullo sviluppo economico e sociale locale.

Reciprocamente ANCI Lombardia ha interesse a garantire, anche mediante le attività dell'accordo, l'assolvimento dei propri impegni statutari e a implementare, con Regione Lombardia, soluzioni che possano essere utilmente poste a disposizione degli associati, in materia di sviluppo sostenibile. È comune e convergente interesse e convenienza di Regione Lombardia e di ANCI Lombardia attuare iniziative che rafforzino e promuovano l'efficacia delle politiche comunali per la sostenibilità, anche attraverso l'omogeneizzazione e l'armonizzazione di processi e procedure mediante la cooperazione intercomunale;

- le parti stipulano il presente accordo esclusivamente nell'interesse pubblico, attuando una cooperazione tesa a garantire che i servizi siano prestati per conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;

PRESO ATTO CHE

- sono integrate tutte le condizioni di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.

Art. 2 – OGGETTO

Il presente accordo disciplina la collaborazione istituzionale e gli impegni reciproci tra le parti nella realizzazione di attività dirette a favorire la realizzazione di un piano per l'attuazione di iniziative di sostegno all'utilizzo della Cartella Sociale Informatizzata presso gli Ambiti territoriali e i Comuni lombardi, in collaborazione con Aria Spa approvato con d.g.r. n. XI/..... del ..... Le parti assicurano il massimo impegno nel raggiungimento degli obiettivi condivisi, di cui al successivo articolo 3, secondo gli obblighi a ciascuno di essi attribuiti, operando in ogni caso secondo i principi della massima diligenza e della leale collaborazione al fine di superare eventuali imprevisti e difficoltà che dovessero sopraggiungere nel corso della realizzazione delle attività oggetto del presente accordo, attraverso una costante ricerca delle migliori soluzioni per il soddisfacimento degli interessi pubblici e collettivi dei Comuni coinvolti.

Art. 3 – FINALITÀ E OBIETTIVI

La finalità è sostenere e promuovere l'utilizzo della Cartella Sociale Informatizzata presso i Comuni lombardi. L'adozione della Cartella Sociale Informatizzata (anche detta CSI) persegue, attraverso la dematerializzazione dei processi degli enti coinvolti, gli obiettivi generali di:

- incremento della qualità del servizio a favore del cittadino;
- semplificazione amministrativa; - miglioramento della capacità di programmazione degli interventi di welfare territoriale;
- riduzione dei costi di gestione e migliore impiego delle risorse;
- riduzione dei tempi amministrativi nei rapporti sia tra gli uffici interni all'Amministrazione comunale sia tra tutti gli Enti coinvolti;
- innalzamento della trasparenza amministrativa;
  - intersectorialità cooperativa e collaborativa tra uffici delle Amministrazioni comunali attraverso l'attivazione dei processi amministrativi previsti per i quali il progetto fornisce strumenti di supporto;
- supporto all'attività programmatica delle politiche sociali.

La Cartella Sociale Informatizzata, oltre a garantire la condivisione di dati tra operatori del settore, abilita la possibilità di integrarsi con altre banche dati, per acquisire più agevolmente informazioni utili per costruire percorsi di sostegno personalizzati per i cittadini e assolvere, da parte degli uffici, gli obblighi di valutazione, progettazione, monitoraggio e rendicontazione delle attività e delle risorse a livello nazionale e regionale. In particolare, il presente accordo ha come obiettivi:

- presidiare l'adeguamento delle soluzioni di CSI già utilizzate o da acquisire secondo le Linee guida regionali pubblicate con la d.g.r. n.XI/2457 del 18/11/2019;
- sviluppare azioni di formazione e accompagnamento, rivolte a tutti gli "operatori sociali" degli Enti afferenti all'Ambito territoriale (Ente capofila, Comuni, Comunità Montane, Comuni associati, Aziende speciali consortili, Consorzi, Enti privati profit e del Terzo Settore che erogano prestazioni e servizi in convenzione/concessione/appalto con l'ente pubblico), per fare adottare e utilizzare soluzioni di CSI condivise, superando eventuali "resistenze organizzative/culturali";
- sensibilizzare gli utilizzatori ad ottimizzare la capacità da parte dell'Ambito di analizzare in modo centralizzato le informazioni contenute nelle CSI per una programmazione puntuale della domanda sociale presente sul territorio.

#### Art. 4 – ARTICOLAZIONE DEL PIANO DI LAVORO

La fase del piano realizzata da ANCI Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia e Aria Spa, è finalizzata a svolgere una ricognizione sullo stato di diffusione e utilizzo della CSI. Il piano consiste nel rilevare presso i territori lombardi (Comuni e Ambiti) caratteristiche e andamento del processo di implementazione della CSI, raccogliendo indicazioni in merito a caratteristiche del modello organizzativo e del sistema tecnologico attivati. L'aspetto fondamentale è rapportare tali informazioni con il livello di digitalizzazione raggiunto, rispetto alle tradizionali modalità di lavoro in formato cartaceo. Il processo operativo rispetto all'attività di rilevazione si articola in tre fasi: la programmazione, la predisposizione degli strumenti di rilevazione e l'acquisizione dei dati. La raccolta delle informazioni viene effettuata tramite somministrazione di un questionario sociometrico, creato ad-hoc, ai referenti territoriali individuati da ANCI Lombardia, sulla base di indicatori/item specifici già esistenti. A conclusione della rilevazione, è prevista l'implementazione delle fasi di elaborazione dati e la stesura di un report analitico finale, con la clusterizzazione del territorio lombardo verosimilmente in 3-4 classi secondo il grado di utilizzo della CSI. Tale fase si conclude con la realizzazione di eventi formativi generalisti verso gli operatori presso i servizi sociali dei Comuni e degli Ambiti. In considerazione delle limitazioni legate all'emergenza sanitaria tuttora in corso si prevede l'impiego della modalità telematica. I contenuti degli eventi formativi sono volti:

- alla sensibilizzazione degli operatori dei servizi sociali e dei referenti territoriali rispetto all'utilità della CSI e al suo utilizzo puntuale e sistematico;
- alla diffusione delle attività e dei risultati raggiunti dal piano di attuazione. La fase successiva sarà realizzata da Regione Lombardia, con il supporto di Aria Spa, accompagnando sul campo i territori (site visit) individuati sulla base degli esiti della ricognizione svolta da ANCI Lombardia, con l'obiettivo di supportare gli operatori sociali all'utilizzo personalizzato della CSI in base alle specifiche esigenze professionali e alla definizione di specifici piani di miglioramento. A conclusione del progetto Aria Spa verificherà l'adeguamento delle soluzioni informatiche di CSI adottate dagli Ambiti e Comuni alle specifiche delle "Linee guida regionali 2.0".

#### Art. 5 – ATTIVITÀ DI REGIONE LOMBARDIA

Regione Lombardia, con il supporto di Aria Spa, si impegna a sviluppare le seguenti attività, sui contenuti descritti nell'art. 4:

- attivare e coordinare un Tavolo di lavoro per la progettazione e pianificazione degli interventi previsti dal piano;
- svolgere attività di formazione e accompagnamento sul campo presso i territori (site visit) individuati a seguito del monitoraggio svolto da ANCI Lombardia e suddivisi per cluster specifici;
- definire specifici piani di miglioramento sulle modalità di utilizzo della CSI;
- verificare l'adeguamento delle soluzioni informatiche di CSI adottate dagli Ambiti e Comuni alle specifiche delle "Linee guida regionali 2.0";
- collaborare con ANCI Lombardia nelle attività di definizione degli indicatori/item specifici sullo stato di diffusione e utilizzo della CSI. Si riportano di seguito per Regione Lombardia i relativi deliverable con gli indicatori di risultato: Attività principali Deliverable Indicatori di risultato Formazione e accompagnamento sul campo Site visit presso 50 Enti (Ambiti e Comuni) divisi per cluster 50 Verballi/check list con esiti della visita Verifica adeguamento soluzioni informatiche CSI su Linee guida regionali 2.0 Valutazione attraverso check list specifiche su ambiti di test 8 Valutazioni di compliance Definizione specifici piani di miglioramento Piani di miglioramento 3-4 Piani di miglioramento

#### Art. 6 – ATTIVITÀ DI ANCI LOMBARDIA

ANCI Lombardia si impegna a sviluppare le seguenti attività, sui contenuti descritti nell'art.4:

- individuare indicatori/item specifici sullo stato di diffusione e utilizzo della CSI con la definizione di un questionario sociometrico creato ad-hoc;
- somministrazione del questionario sociometrico ai referenti dei Comuni e degli Ambiti territoriali, individuati da ANCI Lombardia e raccolta delle informazioni attraverso applicativi informatici;
- presentazione del report analitico finale con i risultati della rilevazione sullo stato di diffusione e utilizzo della CSI, con la clusterizzazione del territorio lombardo verosimilmente in 3-4 classi;
- realizzazione di eventi formativi generalisti verso gli operatori dei servizi sociali dei Comuni e degli Ambiti, volti alla sensibilizzazione degli operatori sociali e dei referenti territoriali sull'utilizzo puntuale e sistematico della CSI. Si riportano di seguito per ANCI Lombardia i relativi deliverable con gli indicatori di risultato: Attività principali Deliverable Indicatori di risultato Formazione di sensibilizzazione operatori/professionisti del sociale Webinar realizzato su piattaforma dedicata alla gestione di eventi on-line 6 webinar con capienza fino a 1.000 discenti con partecipazione di almeno 200 utenti complessivi Formazione per la diffusione dei risultati del progetto Webinar realizzato su piattaforma dedicata alla gestione di eventi on-line 3 webinar con capienza fino a 1.000 discenti con partecipazione di almeno 200 utenti complessivi Definizione indicatori/item utilizzo Cartella Sociale Informatizzata Questionario sociometrico creato ad hoc con specifici indicatori/item partendo da quelli esistenti già sviluppati da RL/Aria Questionario sociometrico  $\geq 8$  indicatori/item Somministrazione questionario sociometrico Somministrazione web based con applicativo professionale 100% Ambiti territoriali  $\geq 40\%$  dei Comuni (n. 600) di cui 100% comuni sopra 100mila ab. e n. 200 comuni sotto i 5mila ab. Analisi per clusterizzazione territori lombardi Report analitico finale contenente dati Individuazione 3-4 cluster – Attività principali Deliverable Indicatori di risultato elaborati attraverso impiego software SPSS

#### Art. 7 - DURATA DELL'ACCORDO

L'accordo decorre dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e ha durata fino al 31 dicembre 2022. D'intesa tra le parti, la durata del presente accordo può essere prorogata per ulteriori 4 mesi, restando invariata la parte economica di cui al successivo articolo 8.

#### Art. 8 – ASPETTI ECONOMICI

Le risorse complessive a copertura dei costi previsti per l'attuazione del presente accordo sono stimate in euro 34.000,00 di cui:

- euro 30.000,00 (comprensivo di IVA e oneri se previsti) a carico di Regione Lombardia che trovano copertura sul capitolo 12.07.104.8323, con attivazione del fondo pluriennale vincolato, del bilancio regionale per l'annualità 2021;

- euro 4.000,00 a valere sul bilancio di ANCI Lombardia a titolo di cofinanziamento. L'erogazione dell'importo di cui sopra pari a euro 30.000,00 avverrà secondo le seguenti modalità:
- euro 20.000,00 a presentazione del report analitico finale con i risultati della rilevazione sullo stato di diffusione e utilizzo della CSI;
- euro 10.000,00 a seguito della rendicontazione finale delle attività di formazione generalista volta alla sensibilizzazione degli operatori dei servizi sociali e dei referenti territoriali rispetto all'utilità della CSI e al suo utilizzo puntuale e sistematico e alla diffusione delle attività e dei risultati raggiunti dal piano di attuazione. L'erogazione della quota avviene a seguito della presentazione, da parte di ANCI Lombardia, di idonea nota di debito. La singola nota di debito sarà accompagnata da una relazione sullo stato di avanzamento delle attività.

#### Art. 9 - RESPONSABILITÀ DI PROGETTO

ANCI Lombardia e Regione Lombardia nominano, ciascuno per le attività proprie, un responsabile del programma con compiti di coordinamento e direzione operativa delle risorse impegnate.

#### Art. 10 - COPERTURE ASSICURATIVE

Resta inteso che le coperture assicurative per gli infortuni, le responsabilità civili verso terzi e gli eventuali rischi professionali rimarranno a carico di ANCI Lombardia.

#### ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo di collaborazione inter-istituzionale, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell'accordo. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. Le parti dichiarano infine di essere informate dei diritti e dei doveri sanciti dal d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, dal d.lgs. 10 agosto 2018, n.101 e dal Regolamento UE 2016/679.

#### Art. 12 - RISERVATEZZA

Alle parti è fatto divieto di divulgare notizie e documenti di cui abbia avuto conoscenza o possesso a seguito dell'espletamento delle attività oggetto del presente accordo.

#### Art. 13 – RECESSO

È consentito alle parti di recedere anticipatamente dal presente accordo, con un preavviso di 30 giorni. In tal caso Regione Lombardia si obbliga a pagare un'indennità corrispondente ai costi sostenuti per le attività già svolte al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto in contraddittorio dalle parti.

#### Art. 14 - FORO COMPETENTE

Le parti contraenti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente accordo, ma necessari per un ottimale conseguimento dei suoi obiettivi, e a risolvere, con il medesimo atteggiamento, eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso del rapporto. In ogni modo, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente accordo, il foro competente esclusivo è quello di Milano. Regione Lombardia ANCI Lombardia

**DGR 23 novembre 2021, n. XI/5557**, Differimento dei termini per la sottoscrizione degli accordi di programma locali per l'attuazione dei Piani di zona ai sensi delle linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2021-2023 approvate con d.g.r. 19 aprile 2021 n. XI/4563. . (BUR n. 47 del 25.11.21)

#### **PREMESSA**

Nel corso degli incontri, realizzati nel mese di ottobre con tutti gli Ambiti territoriali, è emerso lo stato avanzato dei lavori per la definizione dei nuovi documenti di programmazione e, contemporaneamente, la preoccupazione avanzata da alcuni territori circa la complessità dovuta all'interazione con la riforma sanitaria e sociosanitaria in corso di approvazione da parte del Consiglio regionale.

L'avvicendamento di amministratori locali e di rappresentanti delle Assemblee dei Sindaci, conseguente alle recenti elezioni amministrative, ha reso necessario per diversi Ambiti territoriali la ripresa dei processi di condivisione dei contenuti della programmazione precedentemente avviati.

#### **LA DISPOSIZIONE**

Pertanto viene differito il termine del 31 dicembre 2021 al 28 febbraio 2022 il termine per:

- l'approvazione del Piano di Zona e la sottoscrizione del relativo Accordo di Programma;
- l'invio da parte dell'ATS competente territorialmente della documentazione relativa al Piano di Zona ed il rispettivo Accordo di Programma sottoscritto dagli Enti alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità;
- l'invio alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari, della richiesta della quota premiale con le relative progettualità.

<b>TERZO SETTORE</b>
----------------------

**DGR 16 novembre 2021, n. XI/5508**, Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) – aggiornamento delle modalità organizzative. (BUR n. 46 del 19.11.21)

#### **Note**

Viene organizzato l'Ufficio regionale del RUNTS di competenza regionale, in perimetri territoriali coincidenti con le province lombarde e la Città metropolitana di Milano cui gli enti del terzo settore afferiranno in relazione alla propria sede legale.

Vengono delegate a ciascuna provincia e alla Città metropolitana di Milano le funzioni e le attività che il Codice riserva all'Ufficio regionale del RUNTS, fermo restando il ruolo di coordinamento e di raccordo svolto dal livello regionale dell'Ufficio competente.

**DGR 16 novembre 2021 - n. XI/5509**, Sostegno agli enti di terzo settore – Integrazione alla d.g.r. XI/4867 del 14 giugno 2021. (BUR n.46 del 19.11.21)

#### **PREMESSA**

Con d.g.r. n. XI/4867 del 14 giugno 2021:

- sono stati approvati lo schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per la realizzazione di un bando di finanziamento allo svolgimento dell'ordinaria attività degli enti di terzo settore ed i criteri di valutazione da applicarsi per le istanze di contributo pervenute da parte degli enti del terzo settore;

- è stata determinata la dotazione finanziaria riservata al bando in oggetto pari a complessivi 12.066.633,00 € a carico di Regione Lombardia - esercizio finanziario 2021, e 2.000.000 € a carico di Fondazione Cariplo. In particolare, le risorse finanziarie messe a disposizione da Regione Lombardia su assegnazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ammontanti complessivamente ad € 12.066.633,00 possono essere destinate esclusivamente a sostegno della Linea 1 del bando riservata a:

Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei Registri Regionali; articolazioni territoriali e i circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale iscritte nei Registri Nazionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della legge n. 383/2000;

Fondazioni del Terzo settore iscritte all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS); E' stato approvato il «Bando per il sostegno dell'ordinaria attività degli enti del terzo settore».

Al bando hanno partecipato, per la Linea 1, 1175 enti e le domande di contributo corrispondono ad una stima di oltre 15.500.000,00 €, a fronte della disponibilità di € 12.066.633,00

## LA DISPOSIZIONE

Vengono destinati al finanziamento del bando di cui al d.d.u.o. n. 8652 del 24 giugno 2021 ulteriori € 3.550.000,00 ad integrazione di quanto stabilito con d.g.r. XI/4867 de 14 giugno 2021; 2. di demandare alla competente Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità l'attuazione della presente deliberazione; 3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul sito web di Regione Lombardia anche in adempimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

**DGR 16 novembre 2021 - n. XI/5510**, Sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale (d.lgs. 117/2017). Integrazioni al piano operativo 2019 approvato con d.g.r. XI/3208 del 3 giugno 2020. (BUR n.46 del 19.11.21)

### Note

Viene integrato il Piano operativo 2019 per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale di cui alla d.g.r. XI/3208 del 3 giugno 2020 consentendo agli enti i cui progetti sono stati approvati con decreto n. 13148/2020 e ammessi a finanziamento con decreto n. 16248/2020, e che non hanno rinunciato agli stessi successivamente alla concessione del contributo, di presentare un nuovo sviluppo progettuale degli stessi sotto i seguenti profili:

- rafforzamento delle reti territoriali e tematiche già in essere (aumento numero soggetti associati e/o coinvolgimento di ulteriori soggetti pubblici e privati e/o miglioramento o integrazione delle forme di collaborazione già in essere);
- potenziamento dell'azione comunicativa;
- ampliamento o integrazione della platea dei destinatari e/o dei volontari coinvolti nella realizzazione dei progetti in corso;
- ampliamento del perimetro geografico-territoriale delle azioni;
- integrazione di nuove attività, fermo restando il mantenimento degli ambiti tematici, degli obiettivi generali e degli indirizzi prioritari di cui al progetto approvato e finanziato.

Vengono destinate al finanziamento delle attività le risorse pari ad euro 2.300.000,00 .

**ALLEGATO 1 CRITERI GENERALI IN MERITO AGLI SVILUPPI PROGETTUALI AD INTEGRAZIONE DEL PIANO OPERATIVO 2019 DI SOSTEGNO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (D.LGS. 117/2017) DI CUI ALLA DGR 3208/2020.**

A. Gli enti i cui progetti sono stati approvati con decreto n. 13148/2020 e ammessi a finanziamento con decreto n. 16298/2020, e che non hanno rinunciato agli stessi successivamente alla concessione del contributo, possono presentare un nuovo sviluppo progettuale degli stessi volto ad integrare e migliorare le progettualità in corso sotto i seguenti profili: - rafforzamento delle reti territoriali e tematiche già in essere (aumento numero soggetti associati e/o coinvolgimento di ulteriori soggetti pubblici e privati e/o miglioramento o integrazione delle forme di collaborazione già in essere); - potenziamento dell'azione comunicativa; - ampliamento o integrazione della platea dei destinatari e/o dei volontari coinvolti nella realizzazione dei progetti in corso; - ampliamento del perimetro geografico-territoriale delle azioni; - integrazione di nuove attività fermo restando il mantenimento degli ambiti tematici, degli obiettivi generali e degli indirizzi prioritari di cui al progetto approvato. Non saranno presi in considerazione i piani esecutivi già presentati, ma solamente i nuovi sviluppi progettuali rispondenti ai criteri e indicazioni di cui alla presente deliberazione.

B. Ogni ente può presentare un solo sviluppo progettuale con indicazione dei conseguenti incrementi di costo secondo le categorie di spese ammissibili già disciplinate per il progetto approvato, per un costo complessivo massimo ulteriore pari al 50% del costo del progetto già approvato. Gli sviluppi progettuali che raggiungeranno il punteggio minimo assegnato nell'ambito dell'istruttoria tecnica effettuata da apposito Nucleo di Valutazione saranno ammessi all'assegnazione di un contributo, ulteriore rispetto a quanto già assegnato in sede di approvazione del progetto, pari all'80% del budget di sviluppo progettuale consentito

al punto che precede, mentre il cofinanziamento dovrà coprire la restante quota del 20%. Nel caso in cui le risorse disponibili non dovessero risultare sufficienti a finanziare tutti gli sviluppi progettuali approvati, il contributo massimo riconoscibile dell'80% sarà proporzionalmente ridotto e la quota di cofinanziamento aumentata. Gli ambiti sulla cui base verranno valutati gli sviluppi progettuali sono i seguenti: - qualità del progetto di sviluppo; - efficacia potenziale del progetto di sviluppo; - adeguatezza e sostenibilità del progetto di sviluppo; secondo gli indicatori che saranno definiti dalla competente Direzione Generale.

C. La rendicontazione delle spese di sviluppo progettuale è a costi reali, secondo le indicazioni di rendicontazione già in essere per il progetto approvato e finanziato.

**D.d.s. 17 novembre 2021 - n. 15577** Avviso per lo sviluppo dei progetti finanziati con decreto 16298/2020 per lo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale ai sensi degli artt. 72 e 73 del d.lgs. n. 117/2017 . (BUR n.46 del 19.11.21)

**Note**

Vengono revocate le previsioni attinenti ai piani esecutivi di cui all'«Avviso per la presentazione di domande di contributo a sostegno delle attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale ai sensi degli artt.72 e 73 del d.lgs. 117/2017 in attuazione della d.g.r. XI/3208 del 3 giugno 2020, ed approvato l'«Avviso per lo sviluppo dei progetti finanziati con decreto 16298/2020 per lo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale ai sensi degli artt. 72 e 73 del d.lgs. n. 117/2017»

**D.d.s. 17 novembre 2021 - n. 15589** Determinazioni in merito al bando congiunto Regione Lombardia e Fondazione Cariplo «Bando per il sostegno dell'ordinaria attività degli enti di terzo settore» di cui al decreto n. 8652 del 24 giugno 2021. Approvazione elenchi dei soggetti ammessi e finanziabili, dei soggetti ammessi e non finanziabili e dei soggetti non ammessi. (BUR n.46 del 19.11.21)

**Note**

Vengono approvati gli elenchi dei soggetti ammessi e finanziabili, dei soggetti ammessi e non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili, nonché l'elenco dei soggetti non ammissibili a contributo come specificato nei seguenti allegati,

- Allegato A – Elenco domande ammesse e finanziabili;
- Allegato B – Elenco domande ammesse e non finanziabili;
- Allegato C – Elenco domande non ammissibili.

<b>TUTELA DEI DIRITTI</b>
---------------------------

**DGR 23 novembre 2021, n. XI/5558**, Approvazione dello schema di protocollo d'intesa con l'ordine degli Avvocati di Milano e l'Unione Lombarda Ordini Forensi, l.r. 11/2012 art. 3 commi 3 e 4 «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza» – periodo 2022/2023, in attuazione della d.g.r. n. 4643/2021. (BUR n. 47 del 25.11.21)

**Note**

Viene approvato lo schema di Protocollo d'Intesa per la realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne, per favorire l'assistenza legale gratuita a sostegno delle donne vittime di violenza, nonché per l'attivazione di percorsi formativi professionalizzanti sul tema rivolti agli avvocati lombardi, periodo 2022/2023, in attuazione della d.g.r. n. 4643/2021.

Viene destinato agli interventi un importo complessivo pari a € 30.000,00.

SCHEMA PROTOCOLLO D'INTESA TRA Regione Lombardia, di seguito denominata REGIONE, con sede legale in Milano, piazza Città di Lombardia n. 1, rappresentata dal Direttore Generale della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità Dottoressa Claudia Moneta, domiciliata per la

carica presso la sede di Regione, E Ordine degli Avvocati di Milano, di seguito denominato ORDINE, con sede in Milano, via Freguglia n. 1, nella persona del suo Presidente legale rappresentante pro-tempore, Avv. Vinicio Nardo, nato a Vibo Valentia il 30/11/1960, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ordine E Unione Lombarda Ordini Forensi, di seguito denominato UNIONE LOMBARDA con sede legale in via Freguglia, 1, 20122 Milano rappresentata dal Presidente Avv. Angelo Proserpio, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione Lombarda PREMESSO CHE - nell'ambito degli interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza, la legge regionale n.11/2012 prevede espressamente all'art.3 comma 4 che Regione Lombardia possa stipulare protocolli con gli ordini degli avvocati, per favorire l'assistenza legale a favore delle donne vittime di violenza, anche tramite la realizzazione di azioni e percorsi formativi professionalizzanti rivolti agli avvocati; Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria n. 47 - Giovedì 25 novembre 2021 – 49 – - 2 - [Digita re qui] - la legge n.69 del 19 luglio 2019 (c.d. Codice Rosso) “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” innova e modifica la disciplina sostanziale e processuale penale; - il Piano Quadriennale Regionale per le politiche di parità, prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020-2023, nell'ambito dell'Asse Protezione e Sostegno, individua tra le priorità il garantire una formazione periodica agli operatori dei Servizi territoriali che entrano in contatto con le donne vittime di violenza e loro figli, riconoscendo l'Ordine degli Avvocati quale soggetto essenziale per garantire l'operatività delle reti territoriali interistituzionali territoriali antiviolenza; - partecipano alle reti antiviolenza gli Avvocati che devono essere specializzati sul fenomeno, sia dal punto di vista giuridico, sia sulle modalità di rapportarsi con la vittima nelle procedure di presa in carico, al fine di individuare le diverse forme di violenza contro le donne diversificate e pervasive; CONSIDERATO CHE - gli avvocati, in conformità con quanto previsto dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) assolvono alla funzione di garantire alla cittadinanza l'effettività della tutela dei diritti, e che, ai sensi della richiamata legge 247/2012, l'Ordine: • è un ente pubblico non economico a carattere associativo istituito per garantire il rispetto dei principi previsti dalla legge e delle regole deontologiche, con la finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione forense e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale; • ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni; Serie Ordinaria n. 47 - Giovedì 25 novembre 2021 – 50 – Bollettino Ufficiale - 3 - [Digita re qui] • organizza e promuove eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti ed ai fini di qualificare ulteriormente la professionalità degli iscritti; - Regione Lombardia, coerentemente agli indirizzi della L.R. n.11/2012 ed in attuazione al Piano Quadriennale per le politiche di parità, prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020-2023, favorisce e promuove politiche di prevenzione, protezione, sostegno tutela a favore delle donne e dei loro figli vittime di violenza, in una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale, tramite il costante coinvolgimento e collaborazione con Istituzioni, associazioni, Ordini professionali e società civile, raccordando le diverse competenze ed expertise in una logica di lavoro in rete; - Regione Lombardia, Ordine degli Avvocati di Milano e Unione Lombarda Ordini Forensi hanno avviato, a decorrere dal 2014, una collaborazione sul tema della prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, tramite la stipula di Protocolli d'Intesa, finalizzati alla organizzazione di corsi professionalizzanti e follow up rivolti agli Avvocati, nonché altre tipologie di interventi relative allo sviluppo ed aggiornamento della Banca Dati giurisprudenziale lombarda e realizzazione di percorsi di sensibilizzazione in Istituti scolastici della Lombardia, collaborazione che è stata sempre condivisa dal Tribunale di Milano attraverso la presenza di giudici specializzati nella materia in tutte le azioni formative, di raccolta e di analisi delle sentenze realizzate e ciò anche in relazione alla partecipazione costante al Gruppo Guida. tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono quanto segue: Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria n. 47 - Giovedì 25 novembre 2021 – 51 – - 4 - [Digita re qui] Art. 1 Premesse Le premesse sono parti integranti del presente protocollo. Art. 2 Finalità Il presente protocollo promuove ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4 e dell'art. 8 della l. r. 11/2012, la collaborazione tra Regione e l'Ordine per la realizzazione di percorsi formativi professionalizzanti in materia di contrasto alla violenza sulle donne, anche finalizzati a garantire alle donne vittime di violenza un'adeguata assistenza legale gratuita e l'attivazione di ulteriori servizi ed interventi. Art. 3 Impegni dei soggetti



sottoscrittori Le parti si impegnano a sviluppare e promuovere congiuntamente attività miranti a istituire un'offerta formativa professionalizzante il cui fine è fornire ai partecipanti un'adeguata preparazione per: • riconoscere il fenomeno della violenza sulle donne ed evitarne le ulteriori conseguenze lesive; • gestire il rapporto con le donne vittime di violenza e la loro presa in carico sin dal primo contatto; • offrire un'adeguata assistenza legale ai fini della denuncia e nei diversi livelli delle fasi processuali; • essere in grado di mantenere e sviluppare i rapporti con/tra soggetti che a diversi livelli sul territorio sono coinvolti nelle azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne. Serie Ordinaria n. 47 - Giovedì 25 novembre 2021 – 52 – Bollettino Ufficiale - 5 - [Digita re qui] Art. 4 Impegni di Regione Lombardia Regione riconosce un contributo economico per la realizzazione di percorsi di formazione professionalizzanti e delle altre attività progettuali previste nel progetto periodo gennaio 2022 – gennaio 2023, trasmessa con PEC in data 11/11/2021 ed acquisita con prot. n. J2.2021.0121629 del 12/11/2021; Regione attraverso la propria struttura competente assicura il supporto tecnico e informativo per ogni esigenza connessa alla redazione e realizzazione delle azioni progettuali previste. Art. 5 Impegni dell'Ordine degli Avvocati di Milano In collaborazione con gli Ordini forensi del territorio lombardo, l'Ordine si impegna a: 1. istituire un Gruppo Guida composto da rappresentanti della Regione, dell'Ordine, da un referente del Tribunale di Milano, da un referente per l'Unione Lombarda Ordini Forensi e da un rappresentante della Rete Antiviolenza per la pianificazione e programmazione di tutte le azioni; 2. organizzare fino a n.10 incontri di follow-up rivolti agli avvocati che hanno svolto i corsi che hanno svolto i corsi nelle edizioni precedenti, al fine di riprendere gli argomenti svolti e fornire un aggiornamento rispetto all'evoluzione della legislazione e della giurisprudenza in materia di violenza di genere; 3. realizzare di n. 1 percorso di formazione professionalizzante contro la violenza sulle donne rivolto ad un numero max di 150 Avvocati, articolato in n. 8 moduli di n. 3 ore e n.1 modulo finale di 4 ore (per un totale di 28 ore); 4. Stampa di un opuscolo "Atti del corso professionalizzante", da diffondere in modalità web e cartaceo, quale esito degli interventi realizzati dai relatori nel corso professionalizzante; 5. aggiornare la banca dati della giurisprudenza lombarda, avviata con precedenti protocolli, funzionale alla raccolta di sentenze sul tema della Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria n. 47 - Giovedì 25 novembre 2021 – 53 – - 6 - [Digita re qui] violenza di genere e violenza domestica. Oltre al Tribunale di Milano (sezione V e IX penale, sezione IX civile) verrà individuato un altro Tribunale, al massimo due. Nell'ambito di questa azione è previsto l'ampliamento e l'estensione della banca dati giurisprudenziale con la raccolta dei provvedimenti della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Verrà istituito un gruppo di lavoro composto da due avvocati referenti per il civile, due per il penale e uno per la CEDU. 6. Organizzazione di un convegno finale (suddiviso in due sessioni mattino e pomeriggio presso il Palazzo di Giustizia) sulla forza della Rete e della diffusione di una cultura del rispetto e della diversità, a tutela delle donne, destinato agli avvocati, agli operatori dei centri antiviolenza e case rifugio e a tutti gli operatori della rete che si occupano di violenza sulle donne. Nell'ambito del presente protocollo, verrà inoltre istituito un gruppo di lavoro, allargato anche ai referenti della Regione Lombardia, che si occuperà di studiare come estendere il patrocinio a carico dello Stato a favore delle donne vittime di violenza che, non rientrando nelle previsioni normative specifiche, sia in ambito civile sia in ambito penale, abbiano bisogno dell'assistenza di un difensore. Art.6 Contributi concedibili Regione riconosce all'Ordine un contributo complessivo di € 30.000,00 (trentamila) a copertura delle spese per la realizzazione delle attività così come indicate all'art. 5 del presente protocollo. Art. 7 Tempistica I percorsi formativi e le altre attività indicate all'art. 5 dovranno essere realizzati nel periodo gennaio 2022 – gennaio 2023. Le spese dovranno essere rendicontate entro il 28 febbraio 2023, secondo le modalità previste all'art. 9 del presente protocollo. Serie Ordinaria n. 47 - Giovedì 25 novembre 2021 – 54 – Bollettino Ufficiale - 7 - [Digita re qui] Art. 8 Modalità di erogazione del contributo L'importo del contributo regionale concesso all'Ordine verrà erogato in due fasi successive: 1. il 50% all'atto di sottoscrizione dell'accordo di collaborazione; 2. il 50% alla conclusione delle attività di cui all'art. 5 della presente intesa, previa approvazione della relazione finale e verifica della rendicontazione delle spese sostenute. Art. 9 Rendicontazione delle spese sostenute Regione provvederà alla verifica della documentazione finale di spesa, delle attività, della relazione finale e dei prodotti realizzati ea liquidare il saldo entro i sessanta giorni successivi alla data di ricevimento della rendicontazione. Sulla base delle azioni realizzate, l'Ordine presenterà una relazione finale che evidenzia, in

coerenza con le attività previste, le spese sostenute, i risultati raggiunti, le criticità riscontrate. Alla relazione finale allegnerà la documentazione predisposta dalla Regione Lombardia, e in particolare: 1) l'elenco delle spese sostenute; 2) i documenti giustificativi di spesa e i relativi mandati di pagamento; 3) i provvedimenti di affidamento di incarichi professionali o consulenziali, contratti e relativi curriculum vitae dei soggetti incaricati; 4) i provvedimenti e i documenti ufficiali approvati nel corso del progetto; 5) copia di tutti i prodotti realizzati nel corso del progetto. La relazione finale e la rendicontazione delle spese saranno predisposte secondo i modelli e le linee guida predisposte dalla Direzione Generale regionale competente e la documentazione allegata alla relazione finale sarà presentata in originale o copia conforme. Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria n. 47 - Giovedì 25 novembre 2021 – 55 – - 8 - [Digita re qui] La Regione monitorerà con appositi strumenti e indicatori l'efficacia e l'efficienza delle attività, nonché i risultati raggiunti sul territorio e le azioni svolte, al fine di rendere noti i risultati complessivi dell'intera iniziativa regionale. Art. 10 Revoche Il contributo sarà revocato qualora venisse accertata l'impossibilità di svolgere e completare il percorso formativo, o venissero accertate irregolarità attuative, o la mancanza dei requisiti e dei presupposti sulla base dei quali il contributo è stato concesso. Il decreto di revoca disporrà l'eventuale recupero delle somme già erogate, indicandone le modalità di restituzione. Art. 11 – Trattamento dei dati personali In esecuzione al Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza in conseguenza della esecuzione del presente protocollo, unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. Art. 12 Disposizioni finali Il presente accordo di collaborazione rimane in vigore sino alla completa realizzazione degli interventi in esso previsti. Ogni modifica e integrazione del presente protocollo dovrà essere concordata fra le parti e sarà considerata esistente e valida solo se risultante per atto scritto. Milano, Serie Ordinaria n. 47 - Giovedì 25 novembre 2021 – 56 – Bollettino Ufficiale - 9 - [Digita re qui] per Regione Lombardia Il Direttore Generale Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità Claudia Moneta per Ordine degli Avvocati di Milano Il Presidente Vinicio Nardo per Unione Lombarda Ordini Forensi Il Presidente Angelo Proserpio D) ATTI DIRIGENZIALI Giunta regionale Presidenza Bollettino Ufficiale Serie Ordina

## MARCHE

### FAMIGLIA

**DGR 25 ottobre 2021, n. 1271**, "Approvazione di criteri e modalità di utilizzo del Fondo statale per le politiche della famiglia 2021, di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 17 giugno 2021" (BUR n. 88 del 5.11.21)

#### Note

Vengono approvati i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo statale per le politiche della famiglia – anno 2021, di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 17/06/2021,

A fronte della quota assegnata dal decreto ministeriale di riparto del Fondo in oggetto, pari a € 679.736,79, la compartecipazione regionale è pari ad € 135.947,36

INTERVENTI DA FINANZIARIE INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE - Euro 759.736,79

#### Premessa

La famiglia è la prima struttura sociale in cui inizia lo sviluppo umano, il luogo naturale per il dialogo ed il confronto, in cui si impara a conciliare diritti e doveri e pone particolare attenzione ai suoi membri più deboli attraverso una serie di atti finalizzati a garantire loro sostegno e tutela. Per tale motivo le politiche destinate al sostegno delle famiglie, messe in atto dalla Regione Marche sono finalizzate ad individuare percorsi virtuosi ed innovativi di protezione, promozione ed empowerment della famiglia, attraverso la rimozione degli ostacoli di ordine sociale, culturale ed economico che impediscono le nuove nascite, l'adozione e la vita della famiglia prevenendo situazioni di particolare disagio, povertà o esclusione sociale,

comprese quelle afferenti la separazione o il divorzio; la tutela e promozione della vita fin dal concepimento e in tutte le sue fasi, offrendo alle famiglie, e in particolare ai genitori, sostegni economici, servizi e un contesto socio-culturale idoneo per evitare il ridimensionamento del progetto di vita familiare, favorendo interventi volti a prevenire e a rimuovere le difficoltà economiche, sociali e relazionali che possano spingere all'interruzione di gravidanza; la tutela del diritto di ogni minore ad una famiglia tramite interventi a sostegno dell'adozione; il riconoscimento e sostegno della funzione di genitore nel rispetto dei diritti del bambino e la promozione di un sistema articolato di servizi e opportunità per la prima infanzia, al fine di sostenere la centralità della famiglia nel suo ruolo genitoriale. Interventi Alle luce delle considerazioni sopra riportate, in attuazione di quanto previsto all'art 2, comma 1, della L.R. 30/98 "Interventi a favore della famiglia" e con le disponibilità di cui al presente atto, la Giunta intende sostenere le famiglie attraverso i seguenti interventi: 1) Interventi di sostegno per la nascita e per l'adozione di figli

- contributi economici alle donne in stato di gravidanza in condizione di difficoltà, al fine di prevenire l'interruzione di gravidanza, quando essa dipenda da ostacoli rimovibili mediante sostegno psicologico e mediante aiuti di natura materiale durante e dopo la maternità, attraverso l'accompagnamento della donna e del bambino. Tale intervento sarà posto in essere nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 194/1978.
- contributi economici per garantire solidarietà alle ragazze madri, in situazione di difficoltà, mediante sostegno psicologico e mediante aiuti di natura materiale;
- contributi economici a favore di famiglie che affrontano il percorso adottivo o hanno adottato un bambino Interventi per il superamento di situazioni di disagio sociale o economico:
  - sostegno abitativo per famiglie e genitori separati;
  - sostegno a famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro che preveda la riduzione delle tariffe dei servizi comunali a pagamento o altri interventi economici;
  - sostegno economico alle famiglie con figli minori di età, rimasti orfani di uno o entrambi i genitori;
  - sostegno economico a nuclei familiari, con figli minori, già in carico ai servizi

Rafforzamento dei Centri per la famiglia e scuole per genitori in collaborazione con le istituzioni pubbliche e del terzo settore per la realizzazione delle seguenti attività

- a) mediazione familiare, realizzazione di servizi informativi per i genitori separati o divorziati e finalizzati a rendere effettivo l'esercizio del ruolo genitoriale;
- b) realizzazione di percorsi di supporto psicologico diretti al superamento del disagio, al recupero della propria autonomia ed al mantenimento di un pieno ruolo genitoriale. Modalità di riparto e utilizzo dei fondi Per la realizzazione di tali interventi la quota destinata alle azioni a favore della famiglia pari ad € 759.736,79 viene ripartita tra gli ATS sulla base del numero di donne in età fertile (15-49 anni) residenti nei territori di competenza.

Gli Ambiti Territoriali Sociali, con le quote loro erogate, potranno attivare uno o più degli interventi sopra proposti, tenendo in considerazione quanto segue: - una quota pari almeno all'80% della somma trasferita dovrà essere destinata agli interventi di cui ai punti:

- 1) Interventi di sostegno per la nascita e per l'adozione di figli, come sopra specificato,
- 2) Interventi per il superamento di situazioni di disagio sociale o economico, come sopra specificato, - la restante quota, pari al massimo al 20% della somma trasferita, dovrà essere destinata agli interventi di cui al punto:
- 3) Rafforzamento dei Centri per la famiglia e scuole per genitori in collaborazione con le istituzioni pubbliche e del terzo settore per la realizzazione delle seguenti attività La scelta nell'attuazione degli interventi sarà determinata su decisione del Comitato dei Sindaci di ciascun Ambito sulla base della programmazione specifica relativa alle scelte di governance territoriale. Per l'individuazione dei beneficiari di cui agli interventi scelti, gli Ambiti Territoriali Sociali dovranno predisporre appositi bandi sulla base dei criteri di cui sopra e degli ulteriori criteri che vorranno integrare ivi compreso il valore soglia dell'ISEE, determinato dagli Ambiti stessi con proprio regolamento. L'ammontare dei singoli contributi sarà stabilito da ciascun bando. L'incidenza temporale degli interventi va dal momento dell'erogazione del fondo di cui alla presente deliberazione fino al 30 giugno 2022. La scadenza e le modalità per la rendicontazione delle attività e delle

spese relative che dovranno concludersi entro il 30/06/2022, verrà stabilita con successivo atto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport.

#### GIOVANI

DGR 10 novembre 2021, n. 1341, Intesa di cui alla L.131/2003, art. 8, comma 6, Rep. Atti n. 104/CU del 4 agosto 2021 sancita tra Governo, Regioni e Province Autonome per la ripartizione dell'incremento per l'anno 2021 del FNPG. Approvazione proposta progettuale "Facciamo pARTE" ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione con il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, ai sensi dell'art. 15, L. n. 241/1990 e s.m.i.

##### Note

Viene approvata la proposta progettuale denominata "Facciamo pARTE" le cui azioni sono declinate nella scheda progettuale corredata da una relazione illustrativa, ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione con il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale (art. 15 legge 241/1990);

AVVISO L'allegato è consultabile nel sito: [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it)

#### MINORI

**DGR 3 novembre 2021, n. 1302**, Legge Regionale n. 21/2011. Capo II AGRICOLTURA SOCIALE – DGR 722/2011 –Adozione dello schema di convenzione per l'affidamento dell'attività di "Raccordo pedagogico degli Agrinido di Qualità della Regione Marche" per l'anno scolastico 2021/2022. (BUR n. 90 del 12.11.21)

##### Note

Viene approvato lo schema di convenzione per l'affidamento alla Fondazione Chiaravalle-Montessori dell'attività di "Raccordo pedagogico degli Agrinido di Qualità della Regione Marche" per l'anno scolastico 2021/2022,

Viene destinata alla Fondazione Chiaravalle-Montessori per lo svolgimento delle attività la somma di € 10.000,00.

**DGR 3 novembre 2021, n. 1321**, "L.R. 31/2008 e DRG 897/2020 - Linee di indirizzo per la concessione di contributi agli Enti ecclesiastici della Chiesa cattolica per l'implementazione della funzione sociale ed educativa degli oratori ecclesiali- € 300.000,00 – Annualità 2021" (BUR n. 90 del 12.11.21)

##### Note

Vengono adottate le disposizioni riportate nelle "Linee di indirizzo" di cui all'Allegato "A" al presente atto, per la concessione di contributi, ai sensi della L.R. n. 31/08 e della DGR 897 del 13/07/2020, per l'annualità 2021, agli Enti ecclesiastici della Chiesa cattolica per sostenere le attività sociali ed educative degli oratori parrocchiali.

Le risorse destinate all'attuazione del presente provvedimento ammontano complessivamente ad € 300.000,00

#### PERSONE CON DISABILITA'

**DGR 10 novembre 2021, n. 1343** Recepimento Linee di indirizzo dell'Istituto Superiore di Sanità per la definizione di progettualità regionali e delle Province Autonome finalizzate alla definizione e implementazione di percorsi differenziati per la formulazione del progetto di vita basato sui costrutti di "Quality of Life" per persone affette da disturbo dello spettro autistico, con particolare attenzione alla fascia d'età dai 16 anni in su". Approvazione progetto della Regione Marche "Percorsi differenziati per la formulazione del progetto di vita basato sui costrutti di Quality of life" dall'Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.). (BUR n. 90 del 12.11.21)

**Note**

Vengono recepite le Linee di indirizzo, comprendenti anche le Linee programmatiche, per le Regioni e Province Autonome, finalizzate alla definizione e implementazione di percorsi differenziati per la formulazione del progetto di vita basato sui costrutti di 'Quality of Life' tenendo conto delle diverse necessità di supporto, livello funzionamento adattivo e disturbi associati delle persone con ASD, con particolare attenzione alla fascia d'età dai 16 anni in su, aderendo al relativo programma di ricerca.

**POLITICHE SOCIALI**

**DGR 3 novembre 2021, n. 1325**, Modifica della DGR n. 180/2021 recante "Approvazione delle Linee Guida per la predisposizione dei Piani Sociali Territoriali di ATS, di cui alla Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n.109/2020 - Piano Sociale Regionale 2020/2022. Indirizzi prioritari e strategie per lo sviluppo e l'innovazione del welfare marchigiano e per il rafforzamento degli interventi in materia di servizi sociali. Centralità del cittadino ed equità sociale nell'ambito del processo di integrazione tra sistemi di welfare" e approvazione di indicazioni ulteriori per i Piani Sociali Territoriali di ATS. (BUR n. 90 del 12.11.21)

**Note**

Viene modificato il punto 2 del dispositivo della DGR n. 180 del 22/02/2021 sostituendo le parole "entro il 31 ottobre 2021" con le parole "entro il 28 febbraio 2022".

Viene approvato l' Allegato A) contenente:

- a) i criteri per la composizione e l'attivazione dei Tavoli di ATS, quali articolazione della Rete nazionale istituita dal D.Lgs. n. 147/2017, come previsto dall' Obiettivo Strategico OS3-A2 del Piano Sociale Regionale 2020-2022;
- b) gli elementi del "disegno partecipativo" per la costruzione dei Piani Sociali Territoriali di ATS da realizzare nell'ambito delle attività dei Tavoli di ATS di cui alla lettera a).

Entro il 31/12/2021 gli ATS presentano alla Regione il "disegno partecipativo" di cui alla lettera b) del punto 2.

**SANITÀ**

**DGR 25 ottobre 2021, n. 1268**, Recepimento Accordo Stato Regioni 119/CSR del 27 luglio 2020 «Accordo, ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38, sul documento "Accreditamento delle reti di terapia del dolore"». (BUR n. 88 del 5.11.21)

**Note**

Viene recepito l'Accordo Stato Regioni 119/CSR del 27 luglio 2020 «Accordo, ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38, sul documento "Accreditamento delle reti di terapia del dolore"» è dato mandato al Gruppo di coordinamento regionale della rete di terapia del dolore di sviluppare ed implementare la rete di terapia del dolore della regione Marche, entro il primo semestre dell'anno 2022.

**DGR 27 ottobre 2021, n. 1296**, Approvazione schema di accordo con i medici di medicina generale recante "Azioni per lo sviluppo della assistenza territoriale e per il miglioramento dell'organizzazione e dell'integrazione della medicina convenzionata mediante l'utilizzo dei fondi per gli istituti soggetti ad incentivazione relativi all'anno 2019 e ulteriori disposizioni" (BUR n. 88 del 5.11.21)

**Note**

Viene approvato lo schema di accordo con i medici di medicina generale definito al termine dell'incontro del Comitato regionale della medicina generale del 18 ottobre 2021, avente ad oggetto: "Azioni per lo sviluppo della assistenza territoriale e per il miglioramento dell'organizzazione e dell'integrazione della medicina convenzionata mediante l'utilizzo dei fondi per gli istituti soggetti ad incentivazione relativi all'anno 2019 e ulteriori disposizioni".

**DGR 27 ottobre 2021, n. 1297,** Approvazione schema di accordo con i pediatri di libera scelta recante “Utilizzo del fondo per la qualità dell’assistenza e del fondo per i bilanci di salute per il miglioramento della rete territoriale, anno 2019”

**Note**

Viene approvato lo schema di accordo con i pediatri di libera scelta avente ad oggetto: “Utilizzo del fondo per la qualità dell’assistenza e del fondo per i bilanci di salute per il miglioramento della rete territoriale, anno 2019”.

**DGR 3 novembre 2021, n. 1323,** D.M. Sanità 3 novembre 1989 concernente le cure presso centri di altissima specializzazione all’estero - Approvazione del manuale operativo per l’autorizzazione ed il rimborso delle spese. (BUR n. 90 del 12.11.21)

**Note**

Viene approvato il “Manuale operativo per l’autorizzazione ed il rimborso delle cure presso centri di altissima specializzazione all’estero” previste dal D.M. Sanità 3/XI/89, e delegata l’ASUR alla predisposizione della relativa modulistica applicativa.

Viene altresì approvato l’elenco dei Centri regionali di riferimento (CRR), ed i criteri per la ridefinizione della Commissione amministrativa sanitaria Regionale, in Allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

<b>TERZO SETTORE</b>
----------------------

**L. R, 28 ottobre 2021, n. 27,** Modifiche norme terzo settore: legge regionale 28 aprile 2004, n. 9 (Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale) e legge regionale 30 maggio 2012, n. 15 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato). (BUR n. 87 del 4.11.21)

Art. 1 (Modifica all’articolo 5 della l.r. 9/2004)

1. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 28 aprile 2004, n. 9 (Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale) è sostituito dal seguente: “1. La Regione istituisce il registro regionale delle associazioni di promozione sociale aventi sede nel proprio territorio, al quale possono essere iscritte le associazioni di cui all’articolo 2, costituite ai sensi dell’articolo 3.”.

Art. 2 (Modifica all’articolo 3 della l.r. 15/2012)

1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 30 maggio 2012, n. 15 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato) è sostituito dal seguente: “2. Le organizzazioni di volontariato assumono la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento delle proprie finalità, compatibilmente con lo scopo solidaristico. Si considera altresì organizzazione di volontariato, nel rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico sul terzo settore, ogni ente di coordinamento o federazione di organismi di volontariato.”.

**DGR 10 novembre 2021, n. 1334** L.R. n. 34 del 18/12/2001 – Promozione e sviluppo della cooperazione sociale – Criteri per l’ammissione e modalità di concessione del contributo regionale per il sostegno alle cooperative sociali. (BUR n. 93 del 19.11.21)

**Note**

Vengono approvati i criteri per l’ammissione a finanziamento e le modalità di concessione del contributo regionale in favore delle cooperative sociali di tipo “ B ” iscritte all’albo regionale, in attuazione dell’art. 7 della Legge Regionale n. 34 del 18/12/2001 “Promozione e sviluppo della cooperazione sociale” di cui all’Allegato A

AVVISO L’allegato è consultabile nel sito: [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it)

**DGR 10 novembre 2021, n. 1342**, Articolo 2 della L.R. 18/2021, Approvazione della convenzione tra la regione Marche e la società Task s.r.l. per l'affidamento in-house alla stessa società dei servizi di natura informatica per l'avvio della operatività del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS). (BUR n. 93 del 19.11.21)

#### Note

Viene approvata la convenzione con la società Task s.r.l., società in house della regione Marche, concernente l'incarico per il servizio di help desk e assistenza tecnica informatica all'avvio della operatività del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) secondo le modalità e le condizioni secondo lo stesso schema di convenzione allegato alla presente deliberazione (Allegato 1).

il valore economico del complesso dei servizi è pari ad Euro 42.000,00 (IVA inclusa).

### TUTELA DEI DIRITTI

**DGR 3 novembre 2021, n. 1320**, Rinnovo Comitato sul bullismo, cyberbullismo, sexting e cyberpedofilia - Art. 5, L.R. 6 Agosto 2018, n. 3. (BUR n. 90 del 12.11.21)

Viene rinnovato il Comitato Regionale sul bullismo, cyberbullismo, sexting e cyberpedofilia previsto dall'Art. 5 della Legge Regionale 6 Agosto 2018 n. 32 che risulta così composto:

- Giorgia Latini – Assessore Regionale Istruzione, Università e diritto allo studio, pari opportunità e politiche giovanili o suo delegato;
- Anna Menghi – Consigliere Regionale Commissione Sanità e Politiche Sociali o suo delegato;
- Giancarlo Giulianelli – Garante regionale dei diritti della persona o suo delegato;
- Cinzia Grucci - Presidente Comitato Regionale per le Comunicazioni o suo delegato;
- Simona Marconi – Coordinatore Ambito Territoriale Sociale 21;
- Francesca Conti – Forum Terzo Settore;
- Irene Pastore – Forum Terzo Settore;
- Massimo Rocchi - Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la formazione, o suo delegato;
- Giovanni Pozzari - Dirigente della P.F. Politiche Giovanili e Sport, o suo delegato;

**DGR 10 novembre 2021, n. 1328**, Art. 2 bis L.R. n.32 del 11 novembre 2008 “Interventi contro la violenza sulle donne” - Rapporto sul fenomeno della violenza – anno 2020. (BUR n. 93 del 19.11.21)

#### Note

Viene approvato il Rapporto annuale sul fenomeno della violenza - anno 2020 di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione.

Viene trasmesso all'Assemblea legislativa regionale il Rapporto quale adempimento previsto dall'art.2 bis della L.R. 11.11.2008, n.32 ad oggetto “Interventi contro la violenza sulle donne”.

AVVISO L'allegato è consultabile nel sito: [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it)

## MOLISE

### TERZO SETTORE

**DGR 29 ottobre 2021, n. 358**, Individuazione dell'unità organizzativa per l'esercizio delle competenze che il codice del terzo settore assegna all'ufficio regionale del registro unico del terzo settore (art.45 del dlgs n.117/2017). provvedimenti. (BUR n. 46 del 16.11.21)

#### Note

Viene individuata all'interno del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali l'unità organizzativa alla quale affidare le competenze che il Codice del Terzo Settore assegna all'"Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore".

Il finanziamento di € 727.667,00, assegnato alla Regione Molise per gli anni 2019 e 2020, è finalizzato ad assicurare il funzionamento dell'Ufficio regionale del RUNTS..

## PIEMONTE

### ASSISTENZA PENITENZIARIA

**D.D. 10 novembre 2021, n. 1764**, Gruppo di lavoro per la definizione di un modello assistenziale di base a favore della Tutela della Salute Mentale in carcere.(BUR n. 47 del 25.11.21)

#### Note

Al fine di realizzare una più efficace assistenza sanitaria negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari, viene ritenuto opportuno, in ragione di alcuni aspetti di criticità riguardo all'assistenza psichiatrica istituire un apposito gruppo Tecnico Interistituzionale della Sanità Penitenziaria per un confronto sull'appropriatezza e l'efficacia delle proposte contenute ai fini di una adeguata assistenza psichiatrica in carcere.

### SANITÀ

**DCR 27 ottobre 2021, n. 167**, 18079. Approvazione Relazione finale sull'indagine conoscitiva in merito alla gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19 sul territorio piemontese, ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 108 del 2020. (BUR n. 46 del 18.11.21)

#### Note

Viene approvata la relazione, relativa all'indagine conoscitiva sulla gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19 sul territorio piemontese, svolta dalla IV Commissione consiliare permanente, che ha provveduto allo svolgimento dell'indagine conoscitiva demandata, procedendo, nel corso di numerose sedute, al lavoro di analisi ed approfondimento di atti e provvedimenti, con lo svolgimento di audizioni e incontri dedicati. n ottemperanza all'incarico conferito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 108/2020.

## PUGLIA

### ASSISTENZA PENITENZIARIA

**DGR 11 ottobre 2021, n. 1627**, Approvazione schema di Accordo di partenariato fra Regione Puglia e Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria Puglia - Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna - Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata. Istituzione Tavolo di lavoro permanente. Progetto "Ripartiamo insieme 2. Azioni in favore delle vittime di reato e qualificazione dei servizi". (BUR n. 139 del 10.11.21)

#### Note

L'Accordo di partenariato sottoscritto in data 24 ottobre 2019 fra la Regione Puglia, il Ministero della Giustizia per il tramite del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Puglia, l'Ufficio interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna, ed il Centro per la Giustizia Minorile, concerne la



programmazione condivisa delle aree di intervento entro cui articolare la proposta progettuale da presentare a valere sul bilancio della Cassa delle Ammende.

Il progetto “Ripartiamo insieme” della Regione Puglia è stato approvato e ammesso a finanziamento da Cassa delle Ammende

Viene ravvisata l’opportunità di perseguire con maggiore efficacia un’azione coordinata e sinergica tra i vari attori istituzionali, attenta alle esigenze dei cittadini destinatari, in attuazione dei principi di leale collaborazione e di rispetto delle diverse competenze istituzionali.

Viene pertanto approvato lo “Schema di Accordo di partenariato fra Regione Puglia – Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Puglia - Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna per la Puglia e Basilicata – Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata, in attuazione dell’Accordo tra la Cassa delle ammende, le Regioni e le Province autonome del 26 luglio 2018”. Progetto “Ripartiamo insieme 2. Azioni in favore delle vittime di reato e qualificazione dei servizi”.

#### NON AUTOSUFFICIENTI

**DGR 28 ottobre 2021, n. 1706**, Piano Regionale per la non autosufficienza 2019-2021. Programma attuativo delle risorse del FNA 2019- 2021. Approvazione aggiornamento programma e modifica della Del. di G.R. n. 353 del 08 marzo 2021. (BUR n. 141 del 15.11.21)

##### **Note**

Viene approvata la modifica del Piano Regionale per la Non Autosufficienza 2019-2021, descrittiva degli interventi e dei servizi da realizzare in favore dei disabili gravi e gravissimi, come da indicazioni del Piano Nazionale per la Non Autosufficienza, contenente il programma attuativo delle risorse complessivamente stanziato in favore della Regione Puglia per complessivi € 129.834.250,00 all’interno delle aree di intervento ivi previste, come di seguito indicati:

##### **N. FINALIZZAZIONI - AZIONI IMPORTO**

1 Cofinanziamento dei Piani Sociali di Zona per il potenziamento dei servizi domiciliari SAD e ADI (quota sociale) per bambini e adulti con disabilità e per anziani non autosufficienti, anche in condizioni gravissime, con attivazione e potenziamento su scala di Ambito territoriale in particolare delle prese in carico con progetti di domiciliarità integrata previa valutazione in UVM € 36.000.000,00

2 Attivazione o rafforzamento del supporto alla persona disabile non autosufficiente e alla sua famiglia attraverso l’incremento dell’assistenza domiciliare anche in termini di ore di assistenza tutelare e personale, al fine di favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio adeguando le prestazioni all’evoluzione dei modelli di assistenza domiciliare € 3.000.000,00

3 Trasferimenti monetari per le persone in condizione di disabilità gravissima, per utenti di cui all’art. 3 comma 2 del Decreto FNA 2016 € 84.854.250,00

4 Azioni sperimentali per autonomia e la vita indipendente di persone con grave disabilità anche senza il necessario supporto familiare (“dopo di noi”) € 5.980.000,00

#### TERZO SETTORE

**DGR 11 ottobre 2021, n. 1626**, Approvazione Schema Protocollo di Intesa Regione Puglia – Centri Servizio per il Volontariato. (BUR n. 139 del 10.11.21)

##### **Note**

La recente emergenza dell’accoglienza dei profughi afgani sta producendo effetti negativi in tutto il mondo. Si riscontrano delle conseguenze di particolare gravità sulle fasce più vulnerabili e fragili dei profughi.

Le stime relative alle condizioni di povertà (economica, educativa, sanitaria, relazionale) in particolare quelle correlate agli effetti della citata emergenza, mostrano in modo inequivocabile la necessità di un intervento che argini l’aggravarsi delle condizioni di disagio di larghe fasce della popolazione afgana.

Viene approvato lo schema di Protocollo di Intesa tra Regione Puglia e CSV (Centri Servizio per il Volontariato), finalizzato alla gestione operativa relativa alla presa in carico dei profughi afgani, al fine di fronteggiare l'emergenza umanitaria in atto.

## SARDEGNA

### SANITÀ

**L.R. 22 novembre 2021, n. 17**, Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale. BUR n.63 del 23.11.21)

NB

SI RIPORTANO GLI ARTICOLI CHE RIGUARDANO LE POLITICHE SOCIALI E SANITARIE

Art. 6

Disposizioni in materia di politiche sociali e sanità

1. Alla legge regionale n. 4 del 2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7 dell'articolo 3 la frase "una quota nel limite massimo di euro 300.000 delle risorse di cui al fondo nazionale delle politiche sociali è" è sostituita con la seguente: "è autorizzata la spesa annua di euro 100.000" (missione 12 - programma 07 - titolo 1);

b) nel comma 8 dell'articolo 3 l'importo di euro 20.150.000 è sostituito da euro 21.775.000 (missione 12 - programma 07 - titolo 1);

c) il comma 12 dell'articolo 3 è così sostituito:

"12. Ai fini del potenziamento della medicina specialistica ambulatoriale extraospedaliera, negli anni 2021, 2022 e 2023, una quota pari a euro 7.360.759,97 a valere sulle disponibilità recate dalla missione 13 - programma 01 - titolo 1 (SC05.0001) e una quota pari a euro 1.139.240,03 a valere sulle disponibilità recate dalla missione 13 - programma 03 - titolo 1 (SC05.6003) è destinata, a favore dell'Azienda per la tutela della salute (ATS), ad integrazione del finanziamento degli accordi integrativi regionali per la medicina specialistica ambulatoriale interna."

2. Le provvidenze economiche previste dalla legge regionale 8 maggio 1985, n. 11 (Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici) per il rimborso delle spese di viaggio, trasporto e soggiorno per interventi di trapianto, sono riconosciute a partire dal giorno dell'intervento. Gli interessati al riconoscimento del diritto a tale rimborso presentano domanda entro un anno dalla data del trapianto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, allegando i documenti indicati nell'articolo 12 della legge regionale n. 11 del 1985.

3. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale n. 30 del 2020 è così sostituito: "Per il rafforzamento dell'ufficio interventi civili presso la Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni di Cagliari, è autorizzata la spesa annua di euro 100.000" (missione 12 - programma 05 - titolo 1).

4. È autorizzata la spesa di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 finalizzata alla fornitura a tutte le unità operative di oncologia degli ospedali pubblici della Sardegna di presidi medici e tecnologici per la prevenzione dell'alopecia indotta dalla somministrazione dei trattamenti chemioterapici (missione 13 - programma 07 - titolo 2).

5. È autorizzata la spesa complessiva di euro 900.000, di cui euro 100.000 per l'anno 2021, euro 400.000 per l'anno 2022 ed euro 400.000 per l'anno 2023, a favore dell'AOU di Sassari finalizzata al miglioramento dello stato e della programmazione dell'assistenza ai pazienti affetti da sclerosi multipla e altre patologie demielinizzanti del sistema nervoso centrale, da utilizzarsi esclusivamente a favore della istituenda Unità operativa semplice a valenza dipartimentale dedicata alle patologie neuroimmunologiche. Tali risorse sono

utilizzate, nell'ambito dell'Unità operativa di nuova realizzazione per garantire una adeguata assistenza ambulatoriale, la disponibilità di day hospital diagnostico con dotazione organica di personale sanitario per la diagnosi e il follow-up del paziente, la disponibilità di un adeguato numero di esami di risonanza magnetica dedicati ai pazienti affetti da sclerosi multipla e presenza di adeguata "expertise" per la refertazione, la disponibilità di esami di laboratorio e la necessaria presa in carico dal punto di vista riabilitativo, compresa quella del paziente in età pediatrica (missione 13 - programma 02 - titolo 1).

6. È autorizzata la spesa di euro 400.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 finalizzata alla concessione di un contributo a favore del Centro sclerosi multipla dell'ospedale R. Binaghi di Cagliari per innovazione tecnologica (missione 13 - programma 05 - titolo 2).

7. È autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 finalizzata alla concessione di un contributo a favore anche delle diocesi, per la gestione di strutture destinate al sostegno delle famiglie con bambini affetti dalla Sindrome di Asperger o da Sclerosi multipla (missione 12 - programma 04 - titolo 1).

8. Le risorse stanziate in favore della Rete dei servizi per l'autismo ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 30 del 2020, sono assegnate dall'ATS tramite una manifestazione d'interesse riservata ai soggetti privi di fini di lucro già accreditati o che abbiano ottenuto il parere di contabilità dalla Regione ai sensi degli articoli 27, 28 e 29 della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore)). Per la concessione del contributo, che non può eccedere il 60 per cento dei costi di acquisto, costruzione, ristrutturazione della struttura, l'ATS considera le dimensioni complessive, le rifiniture in relazione alle specificità della patologia, la qualità estetica e costruttiva, le funzionalità aggiuntive tipo giardini, orti, piscine e il rapporto tra camere singole e plurime. Ai soggetti beneficiari l'ATS applica una riduzione delle tariffe vigenti per i pazienti in regime residenziale pari al 2,5 per cento fino a totale restituzione del contributo.

9. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2021, l'importo di euro 694.170.000 è rideterminato in euro 724.170.000 e l'importo di euro 231.390.000 è rideterminato in euro 241.390.000. A decorrere dall'anno 2022, i contributi previsti dal programma sperimentale "Ritornare a casa plus" destinati alle persone in situazione di grave e gravissima non autosufficienza, che richiedono un livello assistenziale molto elevato, possono essere gestiti dai singoli comuni. Ai fini dell'erogazione del contributo, sono ricomprese tra le spese rendicontabili anche quelle correlate alla malattia, quali le spese sostenute per medicinali, protesi, ausili, presidi, servizi e assistenza alla persona, per energia elettrica e riscaldamento. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche sociali, sono conseguentemente adeguate le linee di indirizzo dell'intervento (missione 12 - programma 02 - titolo 1).

10. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 600.000 a favore della Casa Divina Provvidenza di Sassari (missione 12 - programma 03 - titolo 1).

11. È autorizzata la spesa di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 a favore dell'Associazione onlus "Mondo X Sardegna", quale contributo per la realizzazione e per la prosecuzione dei programmi di inclusione sociale nei confronti dei soggetti tossicodipendenti, emarginati e disadattati e per la cura di malati di AIDS (missione 12 - programma 04 - titolo 1).

12. Per le finalità di cui alla legge regionale 7 agosto 2007, n. 8 (Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza), per interventi educativi e attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e allo stalking, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore delle politiche sociali e sentita la Commissione consiliare competente, definisce i criteri e le modalità di riparto (missione 12 - programma 04 - titolo 1).

13. È autorizzata per l'anno 2021 la spesa nel limite complessivo di euro 492.800 da destinarsi alle lavoratrici e ai lavoratori addetti ai servizi mensa e pulizie nei Servizi scolastici di istruzione. Per tali finalità, è riconosciuto, nel limite massimo delle risorse disponibili, un bonus pari ad un massimo di euro 800 mensili, calcolato in rapporto al periodo nel quale i beneficiari non hanno posseduto alcuna forma di

reddito o hanno beneficiato di redditi o integrazioni reddituali in misura inferiore a euro 800 mensili (missione 12 - programma 04 - titolo 1).

14. L'ATS è autorizzata ad utilizzare quota parte delle economie accertate per l'anno 2020 relative alla autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 31 luglio 2019, n. 12 (Prima variazione di bilancio per l'avvio delle attività del "Mater Olbia") e alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 11, della legge regionale n. 4 del 2021, per destinarle alle finalità di cui all'articolo 1, comma 7 quater, del decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito con modificazioni dalla legge 6 maggio 2021, n. 61 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena).

15. Esclusivamente per l'anno 2021, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 12 del 2019 è utilizzata anche per le finalità di cui all'articolo 1, comma 7 quater, del decreto legge n. 30 del 2021.

16. Per l'anno 2021, è autorizzata la spesa di euro 50.000 a favore dell'Azienda ospedaliera ARNAS Brotzu per garantire la prosecuzione del percorso di clinical costing già avviato dell'azienda (missione 13 - programma 07 - titolo 1).

17. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 8, della legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilità 2017), è autorizzata la spesa di euro 150.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 (missione 13 - programma 07 - titolo 1).

18. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 5.500.000 e per ciascuno degli anni 2022 e 2023 di euro 13.000.000 per il finanziamento delle risorse aggiuntive regionali per il personale dipendente del Servizio sanitario regionale e per le attività di trapianto di organi. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma non si applica al personale operante nei presidi ospedalieri localizzati nelle città di Sassari e Cagliari e nelle aziende ospedaliere ad eccezione delle attività necessarie per l'esecuzione dei trapianti (missione 13 - programma 01 - titolo 1).

19. Per la remunerazione delle prestazioni aggiuntive del personale dipendente impiegato nell'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2 è autorizzata per l'anno 2021 l'ulteriore spesa di euro 13.000.000 (missione 13 - programma 01 - titolo 1).

20. Al fine di garantire copertura al fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie anche per i medici veterinari è autorizzata, a favore dell'Azienda per la tutela della salute (ATS), l'ulteriore spesa di euro 615.000 per il 2021 e di euro 205.000 a partire dal 2022 per il finanziamento degli accordi integrativi regionali per la medicina specialistica ambulatoriale interna (missione 13 - programma 03 - titolo 1).

21. Al fine di potenziare la medicina dell'emergenza territoriale, lo stanziamento del capitolo di spesa SC05.0001 (missione 13 - programma 01 - titolo 1) è integrato di euro 488.794 negli anni 2021, 2022 e 2023. Per le medesime finalità il fondo di cui al comma 16 dell'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2018, e successive modifiche ed integrazioni, è ulteriormente incrementato di euro 211.206 (missione 13 - programma 03 - titolo 1).

22. L'AREUS, al fine di assicurare la continuità del servizio e nelle more dell'attuazione del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), proroga le convenzioni in essere per il servizio di trasporto sanitario di emergenza 118 fino al 31 dicembre 2024, nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'Azienda.

23. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le aziende sanitarie, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per tali finalità nei rispettivi bilanci, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avviano le procedure selettive di cui all'articolo 2, comma 5 bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), per l'assunzione di personale a tempo indeterminato valorizzando le esperienze professionali maturate nello svolgimento anche di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

24. Nelle more della conclusione delle procedure di cui al comma 23, le aziende sanitarie sono autorizzate a continuare ad avvalersi di forme di lavoro flessibile, fino all'espletamento delle corrispondenti procedure concorsuali e comunque non oltre il termine massimo del 31 dicembre 2023.

25. È autorizzata per l'anno 2022 e successivi la spesa annua di euro 1.000.000 per il riallocaimento dei pazienti di salute mentale (ex OP) nelle strutture territoriali più appropriate (missione 12 - programma 02 - titolo 1).

26. È istituito il Registro regionale della malattia diabetica. L'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, con proprio decreto, disciplina le modalità di attuazione. I dati raccolti nel Registro regionale possono essere oggetto di studio e di diffusione a soggetti pubblici e privati anche tramite pubblicazione telematica. L'istituzione del Registro non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

27. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 32, della legge regionale n. 48 del 2018, è autorizzata la spesa di euro 200.000 annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2035, destinata al finanziamento dell'Università degli Studi di Sassari, mediante incremento delle risorse allocate nel bilancio regionale nella missione 13 - programma 07 - titolo 1.

28. Per il ristoro forfettario delle spese sostenute dagli specializzandi delle facoltà di medicina degli Atenei di Cagliari e Sassari, per i periodi di formazione svolti presso le strutture sanitarie della Regione ubicate al di fuori dei Comuni di Cagliari e Sassari, è autorizzata la spesa di euro 167.000 per l'anno 2021, euro 500.000 per l'anno 2022 ed euro 800.000 per l'anno 2023. Le modalità di accesso ai finanziamenti e di assegnazione delle risorse sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale (missione 13 - programma 07 - titolo 1).

29. Al fine di rendere più efficiente il Servizio sanitario regionale è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 400.000 (missione 13 - programma 07 - titolo 1) da destinare a progetti di collaborazione tra l'Assessorato regionale competente in materia di sanità e istituti di ricerca o enti di comprovata competenza nazionale o internazionale concernenti:

- a) prescrizione e aderenza alla prescrizione delle principali molecole utilizzate per i pazienti cronici;
- b) farmaci biologici e biosimilari in tema di patologie legate al sangue;
- c) analisi del consumo di droghe;
- d) miglioramento dell'assistenza nei Pronto Soccorso.

30. È autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 434.000 a favore dell'Università degli studi di Sassari, Dipartimento di Medicina veterinaria, per la realizzazione del Progetto di sviluppo integrato per l'accreditamento della formazione dei medici veterinari della Sardegna (missione 13 - programma 07 - titolo 1).

31. Al fine di incrementare le borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione di area sanitaria non medica è autorizzata la spesa di euro 350.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 (missione 13 - programma 07 - titolo 1).

32. La validità delle graduatorie relative alle procedure selettive per il reclutamento di personale a tempo determinato e indeterminato, pubblicate dalle aziende ospedaliere, dalle aziende ospedaliere universitarie della Sardegna e dalle amministrazioni del sistema Regione, è prorogata al 31 dicembre 2022.

33. È autorizzata per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 la spesa di euro 1.500.000 per un programma di sostegno alle coppie sarde che si uniscono in matrimonio o in unioni civili mediante riti celebrati nel territorio della Regione. Il contributo è erogato fino alla concorrenza di euro 4.000 per cerimonia. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, sono definiti i criteri e le modalità di autorizzazione degli interventi. Esclusivamente per l'anno 2021 le risorse stanziare integrano il programma approvato ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 (Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19), (missione 12 - programma 05 - titolo 1).

34. All'articolo 4, comma 8, della legge regionale n. 20 del 2019, dopo l'ultimo capoverso è aggiunto il seguente: "Le eventuali economie generate annualmente dai comuni per le finalità di cui alla lettera a), permangono in capo agli enti medesimi per essere destinate alle famiglie sia per il supporto alla scelta della genitorialità che per l'acquisto, tramite voucher, di servizi socio-educativi per la prima infanzia (zero - tre anni). Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi sentita la competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo".

35. Al fine di consentire il massimo coinvolgimento delle organizzazioni del terzo settore nella fase di ripresa delle attività sociali ed economiche regionali, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno

degli anni 2021, 2022, 2023 in favore delle associazioni o enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) appartenenti alle reti associative nazionali e, a loro volta, promotrici di reti regionali presenti in almeno quattro province o città metropolitane, per progetti di dimensione regionale disciplinati dall'articolo 72 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (missione 12 - programma 08 - titolo 1).

## SICILIA

### SANITÀ

**DECRETO n. 1077 del 26 ottobre 2021.** Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per il trattamento integrato dell'obesità dell'adulto.

**NB**

**SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO**

**DECRETO n. 1124 del 4 novembre 2021.** Assegnazione alle Aziende sanitarie provinciali di una somma per il finanziamento sanitario aggiuntivo delle spese correnti delle aziende e degli enti del SSR per le finalità dell'art. 1, comma 5, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 - Potenziamento dei Servizi infermieristici (Infermieri di famiglia e di comunità) (GURS n. 51 del 119.11.21)

**NB**

**SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO**

### TUTELA DEI DIRITTI

**L.R. 19 novembre 2021, n. 27,** Interventi per la prevenzione ed il contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo sul territorio della Regione. (GURS n. 52 del 26.11.21)

Note

La Regione sostiene e promuove programmi e progetti per diffusione della cultura della legalità e del rispetto dell'integrazione delle persone, nonché interventi per la tutela dell'integrità psico fisica dei minori nell'ambiente scolastico e nei centri di aggregazione giovanile. Gli interventi sono finalizzati alla diffusione del rispetto dei sentimenti legati alla sfera affettiva e della sessualità.

E' istituita la Consulta regionale sul bullismo e sul cyberbullismo.

## TOSCANA

### MINORI

**DGR 8 novembre 2021, n. 1161,** Approvazione dei criteri per l'assegnazione dei contributi da destinare alle scuole dell'infanzia paritarie private per l'anno scolastico 2021/2022. (BUR n. 46 del 17.11.21)

**Note**

La Legge Regionale n. 32/2002 ed in particolare l'Art. 4 ter stabilisce che la Regione debba favorire il pluralismo delle off erte educative con azioni di sostegno della scuola dell'infanzia paritaria per perseguire la piena generalizzazione della scuola dell'infanzia, garantendo:

- a) la più ampia partecipazione dei bambini all'esperienza fornita dalla scuola dell'infanzia;
- b) il potenziamento dell'off erta integrata, statale e paritaria, e delle reti di scuole;
- c) la promozione del coordinamento organizzativo e pedagogico tra le scuole dell'infanzia;
- d) il supporto alle scuole nell'implementazione del sistema informativo dell'istruzione.

Vengono destinati € 1.850.000,00 al sostegno delle scuole dell'infanzia paritarie private riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62.

La ripartizione delle risorse relative all'anno scolastico 2021/2022 deve essere effettuata in favore delle amministrazioni comunali ove hanno sede le scuole paritarie private

## SANITÀ

DGR 8 novembre 2021, n. 1151, Recepimento protocollo d'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome Federfarma e Assofarma per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali. (BUR n. 46 del 17.11.21)

### Note

Viene recepito il protocollo d'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome FEDERFARMA e ASSOFARMA per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali per le somministrazioni dei vaccini antinfluenzali a favore dei soggetti non eleggibili

La farmacia assicurerà la prestazione del singolo inoculo vaccinale al corrispettivo di € 6,16 con oneri a carico del soggetto richiedente, che corrisponderà altresì il prezzo al pubblico di acquisto del vaccino antinfluenzale di cui la farmacia si sarà autonomamente approvvigionata.

# UMBRIA

## MINORI

**DGR 3 novembre 2021, n. 1067**, Programma annuale del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia per l'anno 2021 - Definizione criteri. (BUR n. 66 del 17.11.21)

### Note

Vengono approvati i "Criteri generali per la definizione del "Programma annuale del sistema integrato dei servizi socioeducativi per la prima infanzia per l'anno 2021"".

#### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Definizione criteri.

La Regione Umbria con la legge regionale n. 30 del 22 dicembre 2005 s.m.i. "Sistema integrato dei servizi socioeducativi per la prima infanzia" ha dato avvio alla programmazione triennale e annuale nella materia. La L.R. n. 30/2005 s.m.i. prevede infatti all'art. 9 che la Giunta regionale adotti il Piano triennale dei servizi socioeducativi per la prima infanzia che definisce:

- a) gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione dei servizi;
- b) i criteri generali per la determinazione dei livelli essenziali di qualità e di organizzazione dei servizi;
- c) il rapporto numerico tra personale educatore, personale addetto ai servizi generali e bambine e bambini all'interno di ogni tipologia di servizio per l'infanzia, tenendo conto del numero degli iscritti e la loro età, con particolare attenzione a quelli di età inferiore ai dodici mesi, nonché della presenza di bambine e bambini diversamente abili o in particolari situazioni di disagio;
- d) i criteri generali per l'assegnazione dei finanziamenti;
- e) i criteri per la realizzazione del monitoraggio e la valutazione della qualità;
- f) gli indirizzi per la sperimentazione di programmi ed azioni volti a promuovere l'integrazione tra i servizi per l'infanzia, a migliorarne la qualità, con particolare riferimento alla qualificazione del personale addetto, a promuovere la continuità educativa e diffondere la cultura dell'infanzia nella comunità regionale;
- g) le modalità di partecipazione delle famiglie.

La Giunta regionale approva annualmente il programma annuale che - in ottemperanza all'art. 10 della L.R. n. 30/2005 - viene adottato entro il 31 dicembre di ogni anno e prevede:

- a) la determinazione dei contributi da erogare a favore dei Comuni singoli o associati;

- b) l'indicazione delle attività programmate nell'articolo 9, comma 4 della L.R. n. 30/2005;
- c) la determinazione dei finanziamenti.

La finalità principale della programmazione regionale per l'anno 2021, in continuità con quanto già avviato negli scorsi anni, ha come obiettivo principale il sostegno oltre che ai servizi educativi per la prima infanzia pubblici anche a quelli privati convenzionati e privati.

Nell'offerta educativa umbra prevale quella privata sulla pubblica - come del resto in buona parte delle Regioni e come risulta dall'ultima indagine ISTAT "Offerta di Asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia - Anno 2018/2019" del 27 ottobre 2020 - ed è decisivo l'apporto delle strutture private per raggiungere valori di copertura, prossimi all'obiettivo europeo del 33% (relativo alla disponibilità di almeno 33 posti su 100 bambini residenti).

Il cambiamento nel quadro istituzionale di riferimento - delineato dal decreto legislativo n. 65, del 13 aprile 2017 ("Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni") - pone nuove basi per far uscire i servizi educativi per l'infanzia dal comparto assistenziale e farli entrare a pieno titolo nella sfera educativa, garantendo così la continuità del percorso educativo e scolastico dalla nascita fino ai sei anni di età.

Il nuovo sistema integrato di educazione e istruzione, indirizzato e coordinato dal Ministero dell'istruzione, ha fra i principali obiettivi lo sviluppo delle potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento delle bambine e dei bambini, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, garantendo così pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, favorendo così il superamento delle disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali. Per tali ragioni, gli obiettivi del presente Programma non possono che andare in continuità con le scelte adottate negli anni precedenti.

Il primo obiettivo è sostenere i titolari di servizi educativi per l'infanzia pubblici, privati convenzionati e privati nelle spese di gestione delle proprie strutture al fine di garantirne la diffusione anche nei centri di minori dimensioni e per promuovere una pluralità di risposte alle esigenze differenziate degli utenti ed arricchire l'offerta di servizi esistenti.

I finanziamenti saranno erogati ai Comuni per i Servizi educativi per la prima infanzia la cui titolarità spetta a:

- a) Comuni, singoli o associati;
- b) soggetti pubblici convenzionati con i Comuni;
- c) soggetti privati convenzionati con i Comuni;
- d) soggetti privati.

La Regione sostiene i Servizi educativi per la prima infanzia pubblici, privati convenzionati e privati mediante destinazione di risorse ai Comuni sulla base del numero dei bambini iscritti nei servizi educativi del territorio per l'anno educativo 2020/21, come risulta dai dati inseriti nel SIRSE Sistema Informativo regionale dei Servizi Socio-educativi - al 20 dicembre 2020, come previsto dall'art. 38 del regolamento regionale n. 13/2006.

Viene assegnato infine un contributo per ogni bambino disabile inserito nel servizio socio educativo, determinato sulla base del numero complessivo delle bambine e dei bambini con disabilità presenti nelle strutture.

È altresì garantito, in funzione dell'efficacia degli interventi, l'importo minimo di 1.000,00 euro nei casi in cui da riparto dovessero risultare importi inferiori

Tutti i servizi, sia pubblici che privati, dovranno essere in possesso di autorizzazione al funzionamento, anche temporanea.

I Comuni sono tenuti ad inviare apposita relazione alla Regione, concernente la destinazione delle risorse assegnate, entro il 31 gennaio 2022.

Criteri generali per la definizione del "Programma annuale del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia per l'anno 2021"

**I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA: DATI DI CONTESTO**

Secondo quanto rilevato dall'ISTAT nel Report annuale 2020, rispetto all'anno precedente si registra un lieve aumento a livello nazionale della copertura dell'offerta di Asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia,



passati dal 24,7% dell'anno educativo 2017/2018 al 25,5% dell'anno 2018/2019 ed - a livello regionale - l'Umbria registra la copertura dei servizi educativi sul territorio del 42,7%; in Italia l'Umbria risulta essere la seconda Regione dopo la Valle d'Aosta (con una copertura dei servizi del 45,7%).

Nell'anno educativo 2018/2019 sono attivi sul territorio nazionale 13.335 servizi per la prima infanzia, per un totale di 355.829 posti autorizzati al funzionamento.

Il 51,6% dei posti sono all'interno di strutture a titolarità dei Comuni.

L'offerta si compone dei tradizionali asili nido (81%) e delle sezioni primavera (10%); i servizi integrativi per la prima infanzia (spazi gioco, centri per bambini e genitori e servizi educativi in contesto domiciliare) contribuiscono per il 9% all'offerta complessiva.

Rispetto all'anno precedente si ha un lieve incremento dell'offerta, dovuto principalmente al settore pubblico, che ha fatto registrare circa 2mila posti in più; nel settore privato, nonostante un lieve incremento numerico dei servizi attivi, si rileva un calo di circa mille posti. In buona parte delle Regioni è decisivo l'apporto delle strutture private per raggiungere valori di copertura prossimi all'obiettivo europeo del 33% (relativo alla disponibilità di almeno 33 posti su 100 bambini residenti fissato per l'anno 2010), mentre solo in pochi casi il contributo più consistente proviene dai nidi e servizi integrativi pubblici.

Nonostante i segnali di miglioramento, l'offerta si conferma sotto il parametro del 33% fissato dall'Ue per sostenere la conciliazione della vita familiare e lavorativa e promuovere la maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

Dal punto di vista dei costi sostenuti dalle famiglie, i servizi educativi per la prima infanzia continuano ad avere un impatto significativo: l'Istat stima che il carico medio annuo che deve sostenere una famiglia per il servizio di asilo nido passa dai circa 1.570 euro nel 2015 ai 2.208 euro del 2019.

Altri aspetti del sistema di offerta che contraggono l'utilizzo del nido sono la scarsa diffusione dei servizi, che penalizza soprattutto i residenti in alcune aree del Paese, e i criteri di selezione delle domande da parte dei comuni.

Tali criteri tendono a favorire le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano, per sostenere la conciliazione degli impegni lavorativi e di cura.

Il 68,7% dei bambini che frequentano le strutture educative ha entrambi i genitori che lavorano, il rimanente 31,3% ha almeno un genitore che non lavora. I servizi per la prima infanzia hanno però anche una funzione educativa, di inclusione sociale e di riequilibrio delle distanze socio-economiche, come sancito dal Decreto legislativo n. 65 del 2017: questi servizi sono un diritto per tutti i bambini e dovrebbero quindi avere un'ampia accessibilità per tutte le tipologie di nuclei familiari.

I costi del servizio sono la causa più frequente di rinuncia al nido.

Il 18,5% delle famiglie che non utilizzano il nido sono condizionate da motivi indipendenti dalle loro scelte: il costo eccessivo del servizio, il rifiuto della domanda, la lontananza da casa delle strutture o gli orari troppo scomodi, sono motivazioni che evidenziano una domanda potenziale non soddisfatta dal sistema di offerta. La spesa che andrebbe a gravare sulla famiglia è la causa più frequente della rinuncia al nido: dall'8% del 2008 all'12,8% nel 2019.

I vincoli economici spiegano una parte non trascurabile della mancata iscrizione all'asilo nido dei bambini: nel 2018 sono il 12,4% i genitori di bambini di 0-2 anni non iscritti al nido che dichiarano di non averlo fatto perché i costi sono eccessivi.

Di conseguenza il segmento 3-5 anni (6 anni non compiuti) si caratterizza per una partecipazione alla vita scolastica molto più ampia. Nell'anno educativo 2018/2019 il tasso di frequenza alla scuola d'infanzia (3-5 anni) si attesta al 90% circa, quota stabile rispetto al 2017/2018.

Frequentano la scuola d'infanzia anche poco più di 71mila bambini di 2 anni, iscritti come "anticipatari". Questo segmento di bambini che frequentano la scuola d'infanzia rappresenta il 5,1% nella fascia di età 0-2 anni, raggiungendo il 14,8% per i bambini di 2 anni. Una piccola parte (0,8% dei bambini di 2 anni) è costituita da "irregolari", bambini che compiono i 3 anni dopo il 30 aprile dell'anno educativo di riferimento, limite previsto per l'accesso anticipato alla scuola d'infanzia.

I costi dei servizi educativi impattano in modo significativo sul bilancio delle famiglie.

Quindi è plausibile che, una volta raggiunto il limite di età del bambino previsto dalla normativa vigente, i genitori possano scegliere di iscriverlo alla scuola d'infanzia, più accessibile perché gratuita (salvo la quota relativa alla mensa scolastica).

L'adozione di misure di sostegno economico potrebbe pertanto spostare le scelte delle famiglie verso forme educative più idonee alle caratteristiche della prima infanzia. In Umbria prosegue nel 2021 la diminuzione della popolazione residente passando dagli 883.824 unità del 2020 agli 865.013 unità.

Le strutture hanno quindi dimostrato una buona capacità di adattamento alla situazione straordinaria dovuta alla pandemia, mentre criticità contenute sono segnalate alla riapertura, soprattutto relative allo stress nel gestire la situazione da parte di operatori e genitori.

Questo dato conferma l'efficacia delle misure regionali adottate a sostegno dello sviluppo del sistema socio-educativo per la prima infanzia.

L'attuazione del sistema integrato "ZEROSEI" nella Regione Umbria Il Decreto Legislativo n. 65 del 13 aprile 2017 - insieme ai relativi decreti attuativi - che istituisce il Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita a 6 anni, ha previsto lo stanziamento di risorse specifiche finalizzate anche al potenziamento dei servizi offerti alle famiglie ed all'abbassamento dei costi sostenuti dalle famiglie stesse.

Gli interventi di attuazione del Sistema "ZEROSEI" riguardano essenzialmente gli indirizzi di programmazione e il riparto delle risorse nazionali, per la realizzazione delle azioni, cofinanziate dalle Regioni, previste nel Piano di azione nazionale (art. 3):

- a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle amministrazioni pubbliche;
- b) finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;
- c) interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all'art. 1, comma 124 della legge 13 luglio 2015 n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali. Inoltre si rilevano anche gli interventi correlati alla realizzazione dei Poli 0-6 (DGR n. 618/2018) che rappresentano un'innovazione che vedrà la realizzazione di luoghi fisici (unico plesso o edifici vicini) in cui i bambini, fino a sei anni di età, saranno accolti nel quadro di una stesso percorso educativo e nell'ambito di "laboratori permanenti di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio, anche al fine di favorire la massima flessibilità e diversificazione per il miglior utilizzo delle risorse, condividendo servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali" (art. 3, c. 1, D.lgs. n. 65/2017).

Si evidenzia che con deliberazione della Giunta regionale n. 1246 del 3 novembre 2016 è stato istituito il Tavolo inter-istituzionale al fine di predisporre linee guida e strumenti per l'attuazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 65/2017.

Tra gli obiettivi, è previsto lo scambio di esperienze e "buone pratiche" sullo 0-6 in Umbria, la programmazione integrata dell'offerta 0-6, il consolidamento delle funzioni di coordinamento pedagogico di rete, promozione di formazione congiunta tra il personale dei servizi educativi e le scuole dell'infanzia e, infine, favorire lo sviluppo di nuovi "poli per l'infanzia" attraverso la rassegna di esperienze innovative nazionali ed europee.

A seguito delle intese in Conferenza unificata 8 luglio 2021, concernente "Schema di delibera del Consiglio dei Ministri recante adozione del Piano pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2021-2025", e 9 settembre 2021, in materia di riparto delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per gli esercizi finanziari 2021 (seconda parte del finanziamento), 2022 e 2023, la Giunta regionale con deliberazioni 28 luglio 2021, n. 720, e 8 ottobre 2021, n. 938, disponeva, sentita ANCI Umbria, l'assegnazione ai Comuni dell'Umbria delle risorse dell'annualità 2021, prima e seconda parte di finanziamento, 2022 e 2023, riservando altresì la quota del 5% del riparto assegnato alla Regione Umbria per interventi di formazione continua in servizio del

personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all'art. 1, comma 124 della legge 13 luglio 2015 n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali.

Con le suddette deliberazioni la Giunta regionale disponeva anche la conferma del Comune di Città di Castello quale capofila per la gestione della quota di risorse del 5% sopra richiamata per l'annualità 2021, nell'ambito della collaborazione in essere con ANCI Umbria, con riserva di individuare il capofila per le successive annualità 2022 e 2023.

La Regione Umbria, ai sensi dell'art. 2 comma 5 del Decreto 65/2017 assicura, con le risorse destinate ai Servizi educativi per la prima infanzia con il Programma 2021, il cofinanziamento rispetto alle risorse stanziato dallo Stato per il Fondo 0-6 per l'anno 2021.

#### **OBIETTIVO 1: SOSTEGNO AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PUBBLICI - PRIVATI CONVENZIONATI - PRIVATI**

Obiettivo generale è sostenere i titolari di servizi educativi per l'infanzia pubblici, privati convenzionati e privati nelle spese di gestione delle proprie strutture al fine di garantirne la diffusione anche nei centri di minori dimensioni e per promuovere una pluralità di risposte alle esigenze differenziate degli utenti ed arricchire l'offerta di servizi esistenti. I finanziamenti saranno erogati ai Comuni per i Servizi educativi per la prima infanzia la cui titolarità spetta a:

- a) Comuni, singoli o associati;
- b) Soggetti pubblici convenzionati con i Comuni;
- c) Soggetti privati convenzionati con i Comuni;
- d) Soggetti privati.

La Regione sostiene i Servizi educativi per la prima infanzia pubblici, privati convenzionati e privati mediante destinazione di risorse ai Comuni sulla base del numero dei bambini iscritti nei servizi educativi del territorio per l'anno educativo 2020/21, come risulta dai dati inseriti nel SIRSE Sistema Informativo Regionale dei Servizi Socio-Educativi – al 15 dicembre 2020, come previsto dall'art. 38 del Regolamento regionale n. 13/2006. Viene assegnato infine un contributo per ogni bambino disabile inserito nel servizio socio educativo, determinato sulla base del numero complessivo delle bambine e dei bambini con disabilità presenti nelle strutture.

E' altresì garantito, in funzione dell'efficacia degli interventi, l'importo minimo di 1.000,00 euro nei casi in cui da riparto dovessero risultare importi inferiori.

Tutti i servizi, sia pubblici che privati, dovranno essere in possesso di autorizzazione al funzionamento, anche temporanea. I Comuni sono tenuti ad inviare apposita relazione alla Regione, concernente la destinazione delle risorse assegnate, entro il 31 gennaio 2022.

Le risorse trovano copertura nel cap. 00944\_S del Bilancio regionale di previsione 2021/2023.

#### **OBIETTIVO 2: SOSTEGNO AL SISTEMA INTEGRATO MEDIANTE LA FUNZIONE DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO DI RETE**

Il Piano triennale 2008-2010 ha enumerato tra i propri obiettivi la qualificazione del sistema integrato tramite la funzione del coordinamento pedagogico, attività questa necessaria non solo ai fini generali dell'attuazione del progetto pedagogico ed organizzativo dei servizi ma soprattutto essenziale per garantire il raccordo tra tutti i servizi per la prima infanzia, all'interno del sistema educativo territoriale, secondo principi di coerenza e di continuità degli interventi sul piano educativo ed istituzionale, prefigurando in tal modo la realizzazione del sistema integrato. In attuazione di tali previsioni con DGR n. 1618/2009, a seguito di una forte collaborazione con i Comuni è stato adottato "l'Atto di indirizzo sulla funzione del coordinamento pedagogico nei servizi socio-educativi per la prima infanzia".

In tale contesto è stata declinata la funzione del "Coordinamento di rete" finalizzata ad una molteplicità di azioni ed interventi per una qualità del sistema integrato.

Nella citata DGR n. 1618/2009 è stato previsto che "considerate le funzioni affidate al coordinamento territoriale, si ritiene opportuno incardinare tale funzione strategica nei Comuni e dare la facoltà ai Comuni o associati in Ambiti territoriali o associati in modo tale da superare il numero di 10 servizi pubblici e privati

per la prima infanzia, di assicurare lo svolgimento delle funzioni anche mediante un team qualificato al fine della creazione del sistema integrato.

Le funzioni di coordinamento di rete possono anche essere affidate a uno o più coordinatori di servizio, ove i Comuni esprimano tale volontà". Sulla base dello stanziamento annuale a Bilancio, la Regione individua un contributo proporzionale all'impegno di coordinamento richiesto, a favore dei Comuni che, nelle modalità sopra indicate, si dotano delle funzioni di Coordinamento di rete.

Il finanziamento per tale importante attività di sistema è stato garantito già negli ultimi programmi annuali e si ritiene - pertanto - di mantenere tale finanziamento individuandolo, in continuità con gli anni precedenti, quale criterio per l'assegnazione di una somma fissa da destinare a ciascuno dei Comuni/Zona sociale/Unione di Comuni che hanno stabilito di attivare/mantenere la funzione.

Verrà richiesta altresì una relazione sulle attività svolte per l'erogazione del contributo dell'annualità in corso. Le risorse trovano copertura nel cap. 00947\_S del Bilancio regionale di previsione 2021/2023.

#### TUTELA DEI DIRITTI

**DAL26 ottobre 2021, n. 189**, Atto amministrativo - "Programma di attività del Difensore Civico per l'anno 2022 - Art. 8, L.R. 27 novembre 2007, n. 30". (BUR n. 65 del 10.11.21)

#### **Note**

Viene approvato il programma di attività del Difensore Civico regionale per l'anno 2022, allegato 1 quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **NB**

**SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO**

## VALLE D'AOSTA

#### SANITÀ

L.R. 9 novembre 2021, n. 31, Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), e ulteriori disposizioni attinenti ai settori sanitario e sociale.

Art. 1 (Sostituzione dell'articolo 13) 1. L'articolo 13 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), è sostituito dal seguente: "Art. 13 (Nomina del direttore generale) 1. Il direttore generale dell'azienda USL è nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione motivata della Giunta regionale, nell'ambito di un elenco di candidati costituito da coloro che, iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali istituito presso il Ministero della salute, ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria), manifestano l'interesse all'incarico da ricoprire, previo avviso pubblico da pubblicare sul sito istituzionale della Regione, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità e i criteri della valutazione, per titoli e colloquio, dei candidati per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, alla cui effettuazione provvede un'apposita commissione regionale costituita da un dirigente apicale della Regione o di altra amministrazione pubblica e da due membri esperti di qualificate istituzioni scientifiche o universitarie, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

3. La partecipazione alla commissione di cui al comma 2 comporta, per i membri esperti, il solo rimborso delle spese sostenute e documentate.
4. Nell'elenco dei candidati idonei predisposto dalla commissione di cui al comma 2 non possono essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale presso l'Azienda USL per due volte consecutive. Il medesimo elenco di candidati idonei, entro trentasei mesi dalla sua definizione, può essere utilizzato più di una volta per il conferimento dell'incarico di direttore generale, purché il candidato prescelto risulti ancora inserito nell'elenco nazionale all'atto della nomina.
5. Il conferimento dell'incarico di direttore generale non è subordinato all'accertamento preliminare della conoscenza della lingua francese o italiana, a condizione che l'incaricato sostenga, con esito positivo, la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana entro diciotto mesi dalla nomina, pena la risoluzione di diritto del contratto decorso tale termine.
6. Le modalità dell'accertamento della conoscenza linguistica di cui al comma 5 sono stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 42, comma 5.
7. Le cause di inconferibilità e di incompatibilità ostative all'assunzione dell'incarico di direttore generale sono quelle previste dalla normativa statale e regionale vigente e la loro eventuale sussistenza è valutata all'atto del conferimento dell'incarico.
8. Per quanto non specificatamente previsto nel presente articolo in materia di nomina del direttore generale dell'Azienda USL si applica la normativa statale vigente.".

Art. 2 (Modificazioni all'articolo 16)

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 5/2000 è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Regione nomina un nuovo direttore con le modalità di cui all'articolo 13.".
2. Il comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 5/2000 è sostituito dal seguente: "3. Nei casi di vacanza dell'ufficio, in alternativa all'attribuzione di funzioni al direttore più anziano, fino alla nomina del nuovo direttore generale, la Giunta regionale può procedere al commissariamento dell'Azienda USL mediante nomina di un commissario, scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco dei candidati idonei di cui all'articolo 16, comma 1. Tale commissariamento non può eccedere il periodo di sei mesi e può essere prorogato di ulteriori sei mesi, per una sola volta, in caso di gravi e giustificati motivi. Nel caso in cui il nuovo direttore generale non sia stato nominato entro il termine del suddetto periodo, o dell'eventuale proroga, vi provvede il Presidente della Regione, con le modalità di cui all'articolo 13.".

Art. 3 (Modificazione all'articolo 22)

1. Il comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 5/2000 è sostituito dal seguente: "1. Il direttore amministrativo dell'Azienda USL è nominato con le modalità di cui all'articolo 23bis.".

Art. 4 (Modificazione all'articolo 23)

1. Il comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 5/2000 è sostituito dal seguente: "1. Il direttore sanitario dell'Azienda USL è nominato con le modalità di cui all'articolo 23bis.".

Art. 5 (Inserimento dell'articolo 23bis)

1. Dopo l'articolo 23 della l.r. 5/2000, come modificato dall'articolo 4, è inserito il seguente: "Art. 23bis (Conferimento degli incarichi di direttore amministrativo e direttore sanitario) 1. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati, motivatamente, dal direttore generale, attingendo dagli appositi elenchi regionali di idonei, costituiti previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio effettuata da una commissione regionale composta da un dirigente apicale della Regione o di altra amministrazione pubblica e da due esperti di qualificate istituzioni scientifiche o universitarie e aggiornati con cadenza almeno biennale. La commissione valuta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell'avviso pubblico e definiti nell'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 3, comma 1, del d.lgs. 171/2016, tenuto conto dei requisiti minimi di accesso di cui ai commi 3 e 4 e anche di quelli ulteriori, di competenza o di carriera, eventualmente stabiliti dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione dell'avviso pubblico.
2. La partecipazione alla commissione di cui al comma 1 comporta, per i membri esperti, il solo rimborso delle spese sostenute e documentate.

3. Costituiscono requisiti minimi per l'inserimento nell'elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore amministrativo: a) il possesso della laurea magistrale in discipline giuridiche o economiche; b) non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età, all'atto del conferimento dell'incarico; c) avere svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnica o amministrativa presso strutture o enti sanitari pubblici o privati di medie o grandi dimensioni, oppure dieci anni presso strutture o enti pubblici anche in ambito non sanitario di medie o grandi dimensioni, purché l'esperienza maturata abbia comportato l'assunzione di responsabilità dirigenziale, a seguito di formale conferimento, caratterizzata da autonomia gestionale e diretta responsabilità di risorse umane, tecniche o finanziarie.

4. Costituiscono requisiti minimi per l'inserimento nell'elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore sanitario: a) essere medico; b) non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età, all'atto del conferimento dell'incarico; c) avere svolto per almeno cinque anni, nei sette anni precedenti, attività di direzione tecnico-sanitaria presso enti o strutture pubblici o privati di media o grande dimensione, caratterizzata da autonomia gestionale e diretta responsabilità di risorse umane, tecniche o finanziarie; d) essere in possesso dell'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale), fatto salvo quanto disposto dall'articolo 16quinquies, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 502/1992.

5. È fatta salva la possibilità di attingere dagli analoghi elenchi di idonei di altre Regioni, anche nel caso di capienza degli elenchi regionali redatti ai sensi del presente articolo.

6. Il conferimento degli incarichi di direttore amministrativo e di direttore sanitario non è subordinato all'accertamento preliminare della conoscenza della lingua francese o italiana, a condizione che gli incaricati sostengano, con esito positivo, la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana entro diciotto mesi dalla nomina, pena la risoluzione di diritto del contratto decorso tale termine.

7. Le modalità dell'accertamento della conoscenza linguistica di cui al comma 6 sono stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 42, comma 5.

8. Le cause di inconferibilità e di incompatibilità ostative all'assunzione dell'incarico di direttore amministrativo e di direttore sanitario sono quelle previste dalla normativa statale e regionale vigente e la loro eventuale sussistenza è valutata all'atto del conferimento dell'incarico.

9. Per quanto non specificatamente previsto nel presente articolo in materia di nomina del direttore amministrativo e sanitario dell'Azienda USL si applica la normativa statale vigente."

Art. 6 (Proroga di termini per l'adozione e l'approvazione di documenti contabili e di programmazione dell'Azienda USL per l'anno 2022)

1. Considerata la necessità di adeguare l'assegnazione del finanziamento all'Azienda USL della Valle d'Aosta per l'anno 2022 ai maggiori oneri, connessi al perdurare dell'emergenza da COVID-19, non previsti nell'ambito della programmazione finanziaria della Regione relativa al triennio 2021/2023 e finanziabili solo a seguito dell'approvazione della programmazione finanziaria della Regione relativa al triennio 2022/2024, il termine relativo all'anno 2021 di cui all'articolo 7, comma 1, della l.r. 5/2000, è posticipato al 31 gennaio 2022.

2. Conseguentemente, limitatamente alla programmazione relativa all'anno 2022, il bilancio preventivo economico annuale e il piano attuativo locale di cui, rispettivamente, agli articoli 44 e 8 della l.r. 5/2000 sono adottati dall'Azienda USL entro il 28 febbraio 2022 e approvati dalla Giunta regionale con le modalità e le tempistiche di cui, rispettivamente, agli articoli 44, comma 3, e 7, comma 3, della l.r. 5/2000.

3. Nelle more dell'approvazione del bilancio preventivo economico annuale e del piano attuativo locale di cui al comma 2, l'Azienda USL è comunque autorizzata a operare nei limiti degli stanziamenti assestati per l'anno 2022 del bilancio di previsione 2021/2023 della Regione e a porre in essere tutte le attività necessarie a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 7 (Ulteriori interventi finalizzati al monitoraggio della situazione epidemiologica dell'infezione da COVID-19. Modificazione alla legge regionale 16 giugno 2021, n. 15)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021, misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023), è inserito il seguente: "1bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i soggetti che, ai sensi delle disposizioni statali vigenti, effettuano la somministrazione dei test antigenici rapidi validi ai fini dell'emissione della certificazione verde COVID-19 possono svolgere tale attività anche in sedi diverse da quelle già autorizzate, nel rispetto delle disposizioni definite con deliberazione della Giunta regionale al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività e il tracciamento dei dati."

Art. 8 (Trasferimenti finanziari straordinari ai soggetti titolari dei servizi per la prima infanzia)

1. In considerazione della necessità di dare continuità al sostegno economico alle famiglie residenti nel territorio regionale, il trasferimento di finanziamenti straordinari in favore dei soggetti titolari dei servizi dei nidi d'infanzia pubblici e privati autorizzati e dei servizi domiciliari di tata familiare previsto dall'articolo 29 della l.r. 15/2021 è autorizzato, alle medesime condizioni di cui al predetto articolo, anche per i mesi di novembre e dicembre 2021.

Art. 9 (Disposizioni transitorie)

1. Fino all'approvazione dell'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano previsto dall'articolo 3, comma 1, del d.lgs. 171/2016, ai fini della costituzione degli elenchi di cui all'articolo 23bis della l.r. 5/2000, inserito dall'articolo 5, il direttore generale dell'Azienda USL procede alla nomina del direttore sanitario e del direttore amministrativo, previo avviso pubblico.

2. L'incarico di direttore generale dell'Azienda USL, eventualmente in essere alla data di cui all'articolo 11, comma 2, cessa alla scadenza naturale stabilita dal contratto di lavoro.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano alle eventuali procedure di nomina del direttore generale formalmente avviate ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 5/2000 e non concluse alla data di cui all'articolo 11, comma 2.

4. In caso di vacanza dell'ufficio di direttore generale, senza che alla data di cui all'articolo 11, comma 2, sia stata formalmente avviata la procedura di nomina ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 5/2000, la procedura di cui all'articolo 1 è avviata entro trenta giorni dalla medesima data.

Art. 10 (Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 5 è determinato in euro 4.800 a decorrere dall'anno 2022.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico e trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023, nell'ambito della Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 1 (Spese correnti).

3. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 8 è determinato complessivamente in euro 75.000 per l'anno 2021 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), Titolo 1 (Spese correnti).

4. L'onere di cui al comma 3 trova copertura mediante riduzione per il medesimo importo delle risorse a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 04 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 1 (Spese correnti). 5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprie deliberazioni, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

**VENETO**

**DGR 12 ottobre 2021, n. 1363**, Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione, tra la Regione del Veneto e l'Università Ca' Foscari di Venezia, per la realizzazione di attività di ricerca attinenti ai profili economici del regionalismo differenziato. (BUR n. 154 del 19.11.21)

**Note**

Viene approvato lo schema di Accordo di collaborazione, e del relativo progetto attuativo, tra la Regione del Veneto e l'Università Ca' Foscari di Venezia, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, per la realizzazione di attività di studio, ricerca, analisi e valutazione nel campo degli studi dei percorsi autonomistici, del federalismo fiscale e del regionalismo differenziato funzionali all'attuazione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione.

A copertura delle spese sostenute dal Dipartimento per le attività del Progetto, viene determinata la somma di euro 180.000,00 (I.V.A. e oneri compresi) - di cui euro 60.000,00 (sessantamila/00) a valere sull'esercizio 2021, euro 60.000,00 (sessantamila/00) a valere sull'esercizio 2022 ed euro 60.000,00 (sessantamila/00) a valere sull'esercizio 2023.

**DGR 25 ottobre 2021, n. 1439**, Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione, tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova, per la realizzazione di attività di studio, ricerca ed analisi sull'attuazione del Titolo V della Costituzione, con particolare riferimento al regionalismo differenziato. (BUR n. 156 del 23.11.21)

**Note**

Viene approvato lo schema di Accordo di collaborazione, e del relativo Progetto attuativo, tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, per la realizzazione di attività di analisi, studio e ricerca in ambito giuridico, funzionali all'attuazione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, ed in particolare all'attuazione dell'istituto del regionalismo differenziato.

A copertura delle spese sostenute dal Dipartimento per le attività del Progetto, viene determinata la somma di euro 120.000,00 ) a valere sull'esercizio 2021, euro 40.000,00, a valere sull'esercizio 2022 euro 40.000,00, ed euro 40.000,00 (sessantamila/00) a valere sull'esercizio 2023.

Progetto di ricerca – assegno di ricerca previsto dall'accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, tra la Regione Veneto e il Dipartimento di Diritto pubblico, Internazionale e Comunitario dell'Università degli Studi di Padova (responsabile scientifico del progetto: Prof. Guido Rivosecchi – Ordinario di Diritto costituzionale).

A vent'anni dalla riforma del Titolo V Cost., il modello costituzionale di autonomia regionale non ha ancora trovato effettiva attuazione e non ha conseguentemente raggiunto gli scopi ad esso affidati dalla Costituzione: sorreggere l'autonomia politica degli enti territoriali e il finanziamento di funzioni distribuite tra i diversi livelli di governo.

Piuttosto, com'è noto, è stato indispensabile l'attento e costante presidio regolatore offerto, in tutti questi anni, dalla Corte costituzionale con riferimento alle diverse fattispecie normative costituenti applicazione e svolgimento, da parte dello Stato e delle singole Regioni, delle potestà legislative riconosciute in astratto dal dettato normativo di cui all'articolo 117 della Costituzione.

Dopo l'approvazione della Riforma del 2001, si è posto, infatti, fin da subito, il problema di una chiara individuazione del contenuto delle materie attribuite alla potestà legislativa regionale, concorrente e residuale: la ripartizione di competenze delineata dall'art. 117, anche se può apparire ad una prima lettura rigida, dà luogo ad una serie di interferenze e sovrapposizioni tali che in molti casi non è chiaro se l'ambito oggetto di disciplina sia da attribuire alla sfera di competenza dello Stato o della Regione.

Ciò ha comportato che, per determinare una linea di demarcazione tra sfera di competenza statale e sfera di competenza regionale, in moltissimi casi, si è rivelato necessario e decisivo l'intervento della Corte costituzionale, cui si sono rivolti spessissimo sia lo Stato sia le Regioni, lamentando l'invasione delle reciproche sfere di competenza.



Pertanto, nell'ambito di una previa analisi giuridica del contesto normativo e in essere, il presente progetto di ricerca intende realizzare una analisi del dibattito dottrinale nonché degli orientamenti più significativi della giurisprudenza costituzionale in ordine all'attuazione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, con particolare riferimento all'assetto del riparto attuale di competenze, anche nella prospettiva dei possibili sviluppi connessi alle prime iniziative regionali per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, Cost. L'analisi di cui sopra avrà quindi prioritariamente ad oggetto gli ambiti materiali in cui è prevista dalla stessa Carta costituzionale la possibilità di conseguire ulteriori forme di autonomia da parte delle Regioni a Statuto ordinario, al fine di evidenziare sia l'attuale quadro competenziale statale e regionale, sia gli intrecci tra competenze, al fine di porre in rilievo, per ogni materia esaminata:

- quali sono stati i più ricorrenti profili critici e quali i punti di maggior conflitto nel delimitare i confini tra potestà legislativa statale e potestà legislativa regionale, mediante l'approfondimento delle principali questioni interpretative sottoposte alla Corte costituzionale e l'analisi dei principi affermati dalla Corte stessa;
- con riferimento alle materie di potestà concorrente, il rapporto tra normativa di principio e normativa di dettaglio nel quadro normativo vigente;
- quali siano i principali intrecci con materie di competenza esclusiva dello Stato che hanno carattere di trasversalità (es. tutela della concorrenza), o che hanno carattere "espansivo" (quali ad esempio l'"ordinamento civile"), desumendo dalle principali pronunce della Corte come siano stati risolti i casi di "concorrenza di competenze" statali e regionali.

Quanto alla disponibilità effettiva delle risorse, presupposto certamente indispensabile per l'attuazione dei fondamentali principi costituzionali sulle autonomie territoriali, questa è condizionata dal modello costituzionale di autonomia finanziaria e dalle scelte del legislatore statale nell'attuarlo, poiché, come affermato dalla Corte costituzionale all'indomani della riforma del 2001, l'attuazione dell'art. 119 Cost. – e, più in generale, dell'intero Titolo V – richiede la necessaria premessa dell'intervento di coordinamento del legislatore statale che deve fissare non soltanto i principi a cui gli enti territoriali sono tenuti ad attenersi, ma anche determinare le grandi linee del complessivo sistema finanziario e tributario, definendo, nel contempo, gli spazi e i limiti entro i quali può esplicarsi la potestà impositiva degli enti (ad esempio: sent. n. 37 del 2004). In questa prospettiva, la giurisprudenza costituzionale si è costantemente mossa lungo la direttrice di armonizzare la potestà impositiva degli enti sub-statali con le esigenze di coordinamento, soprattutto nell'inerzia del legislatore statale rispetto alla determinazione dei principi fondamentali della finanza pubblica e del sistema tributario.

La Corte ha infatti costantemente affermato che, contrariamente agli ambiti materiali di potestà concorrente, nella materia "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" tali principi non sono desumibili dalla legislazione esistente, perché "incorporati in un sistema di tributi governato dallo Stato" (sent. n. 37 del 2004).

In una fase successiva, è stato consentito al legislatore statale e a quello regionale di intervenire negli ambiti di rispettiva competenza consentendo che le Regioni possano istituire tributi propri "anche in mancanza di un'apposita legge statale di coordinamento, a condizione, però, che essi, oltre ad essere in armonia con la Costituzione, rispettino ugualmente i principi dell'ordinamento tributario" (sent. n. 102 del 2008). In questo contesto, si è inserita la legge n. 42 del 2009, dichiaratamente rivolta all'attuazione dell'art. 119 Cost. e all'introduzione del federalismo fiscale principalmente attraverso i seguenti elementi:

- a) principio di territorialità per le modalità di attribuzione agli enti sub-statali del gettito dei tributi e delle compartecipazioni;
- b) fiscalizzazione dei trasferimenti erariali;
- c) distinzione tra il finanziamento delle funzioni regionali connesse ai livelli essenziali delle prestazioni e funzioni c.d. "libere" e tra il finanziamento delle funzioni fondamentali dell'ente locale e le altre funzioni, anche in ordine a un diverso sistema di perequazione (volto ad utilizzare risorse regionali per le funzioni non connesse ai livelli essenziali);
- d) per il finanziamento della sanità, il decreto legislativo n. 68 del 2011, nell'ambito di vincoli macroeconomici predeterminati in Conferenza, utilizza la "media pro-capite pesata del costo registrato dalle

Regioni benchmark” per giungere ad un riparto finale delle risorse in cui la quota spettante a ciascuna Regione è pari alla sua quota di popolazione pesata per età;

- e) transizione dal criterio della spesa storica a quello dei costi standard nella determinazione delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni al fine di introdurre criteri omogenei di misurazione del costo delle funzioni e ridurre le inefficienze allocative che si manifestano nei diversi contesti territoriali;
- f) introduzione di forme “premiali” di fiscalità di vantaggio per gli enti c.d. “virtuosi”.

La legge n. 42 del 2009 e i relativi decreti legislativi attuativi hanno però trovato difficile attuazione anche in ragione della sopravvenuta crisi economico-finanziaria e della successiva crisi pandemica che hanno indotto Governo e Parlamento a realizzare un robusto accentramento finanziario e fiscale, con l’effetto di perpetuare un assetto della finanza territoriale di carattere pressoché integralmente derivato; detta circostanza ha comportato la difficoltà di assicurare adeguate forme di finanziamento e il principio della connessione tra funzioni e risorse (art. 119, quarto comma, Cost.), principio da ritenersi invece costituzionalmente necessario, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale (tra le tante: sentt. n. 188 del 2015; n. 10 del 2016; n. 137 del 2018; n. 155 del 2020).

#### Obiettivi

Muovendo lungo le direttrici richiamate, la realizzazione del progetto di ricerca ha lo scopo di approfondire il contesto teorico, normativo e giurisprudenziale funzionale a garantire l’effettiva attuazione del Titolo V e del disegno costituzionale di autonomia, ponendosi come strumento capace di concorrere alla promozione di ulteriori approfondimenti scientifici e del dibattito pubblico, nonché di favorire la riflessione sinergica tra istituzioni universitarie e istituzioni territoriali nel trasferimento delle conoscenze. Indagando le tendenze riportate, il progetto si ripropone di procedere ad un’analisi della normativa, della giurisprudenza costituzionale e della dottrina in ordine all’attuazione del Titolo V e, in particolare, degli articoli 117, 116, terzo comma, e 119 Cost., muovendo dal presupposto che le norme costituzionali sull’autonomia finanziaria e tributaria degli enti sub-statali costituiscono una cornice di riferimento largamente condivisa dalle forze politiche: l’art. 119 Cost. è pacificamente assunto come indefettibile presupposto ai fini dell’attuazione del disegno costituzionale di autonomia, in quanto si tratta di una delle poche norme costituzionali che non è mai stata messa in discussione nei numerosi progetti di riforma susseguitisi dal 2001 ad oggi.

#### Modalità di esecuzione e cronoprogramma delle attività

In una prima fase (2021-2022), si procederà innanzitutto all’analisi della normativa, della giurisprudenza costituzionale e della dottrina in ordine all’attuazione del Titolo V e, in particolare, degli artt. 117 e 119 della Costituzione in rapporto alle esigenze, nell’immediato, di proseguire con l’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, Cost.; detta analisi sarà svolta anche con riguardo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che, nel paragrafo dedicato al Federalismo fiscale, prevede azioni dirette all’attuazione della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale per ottimizzare l’allocazione delle risorse per gli enti territoriali.

L’attività di cui sopra, infatti, è finalizzata a disporre di un quadro il più possibile chiaro e definito circa il riparto delle competenze tra Stato e Regioni nelle materie di competenza concorrente, nonché ad evidenziare i principali intrecci tra competenze legislative regionali e competenze esclusive dello Stato di carattere trasversale, sì da delineare un disegno complessivo dell’attuale ripartizione di potestà legislativa tra Stato e Regioni alla luce di quanto disposto dalla Corte nelle più rilevanti sentenze intervenute nell’arco di vent’anni.

Tale complesso lavoro di studio e ricerca appare essenziale non solo al fine di “fotografare” l’assetto istituzionale vigente, che in nome dell’attuazione del Titolo V, caratterizza il nostro ordinamento, ma anche al fine di supportare la Regione del Veneto nel complesso iter di confronto con lo Stato per il riconoscimento delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia richieste, nelle materie in cui ciò è consentito dalla Carta costituzionale. In questo contesto si potrà procedere, successivamente, anche a una ricognizione dello stato di attuazione della legge n. 42 del 2009 e dei relativi decreti legislativi al fine di comprendere:

- a) quanto e in quali parti quel disegno sia ancora attuale rispetto all’obiettivo di dare piena attuazione all’art. 116, terzo comma, Cost. e all’art. 119 Cost.;
- b) quali norme non abbiano ancora trovato attuazione e di quali norme si sia posposta nel tempo l’applicazione a causa delle sopravvenute crisi economica e pandemica. In una seconda fase (2022-2023), si

procederà all'individuazione degli interventi necessari alla "manutenzione" della disciplina vigente e alle eventuali modifiche da apportare per fornire piena attuazione al disegno costituzionale del regionalismo differenziato, da intendersi come autonomia regionale complessiva, comprensiva degli aspetti istituzionale, finanziario e tributario, e con attenzione particolare al processo di attuazione del PNRR. In una terza fase (2023-2024), si procederà alla verifica delle ricadute dei modelli teorici e normativi e delle riforme sui territori, con particolare riguardo al contesto regionale del Veneto al fine di verificare lo stato effettivo di realizzazione dell'autonomia regionale e locale.

Come previsto dall'articolo 3 dell'Accordo di cui detto Progetto costituisce attuazione - di seguito Accordo - Regione ed Università possono programmare e/o realizzare uno o più eventi pubblici (anche a carattere convegnistico o seminariale) finalizzati alla presentazione e diffusione degli studi svolti; il primo evento pubblico potrà consistere anche nell'organizzazione di un convegno, da tenersi in una sede istituzionale, indicativamente nel mese di novembre 2021, in occasione del ventennale della legge costituzionale n. 3 del 2001, di riforma del titolo V della Costituzione.

#### Oneri finanziari

Quanto agli oneri finanziari, è previsto il cofinanziamento di un assegno annuale di ricerca (rinnovabile) che, unitamente all'organizzazione di Convegni e Seminari rivolti a verificare lo stato di realizzazione del disegno costituzionale di autonomia e della ricerca in oggetto, costituisce il principale oggetto dell'accordo di collaborazione tra il Dipartimento di Diritto pubblico, Internazionale e Comunitario dell'Università degli Studi di Padova e la Regione del Veneto.

Il finanziamento dell'assegno di ricerca di cui sopra, che implica un onere finanziario annuale lordo annuo pari a ..... , sarà sostenuto per l'ammontare di euro 25.000 lordi per ciascun anno del triennio previsto da parte della Regione del Veneto e per il restante ammontare annuo da parte del Dipartimento di Diritto pubblico, Internazionale e Comunitario dell'Università degli Studi di Padova.

La Regione del Veneto si impegna altresì a concorrere al finanziamento dell'organizzazione e della realizzazione dei richiamati Convegni e Seminari annuali, a partire dal Convegno sulle autonomie territoriali a vent'anni dalla riforma del Titolo V che si terrà presso l'Università di Padova indicativamente il 25 novembre 2021 in occasione del XX anniversario dall'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 nei limiti dell'importo massimo annuo di 15.000 euro (IVA e oneri compresi).

Le risorse di cui sopra, saranno erogate dalla Regione all'Università, secondo quanto previsto dall'art. 6 dell'Accordo, in relazione allo svolgimento delle attività sopra contemplate, a seguito della consegna di un rapporto annuale che attesti il lavoro svolto, previa valutazione positiva da parte della Regione sulle attività svolte

#### BARRIERE ARCHITETTONICHE

Bur n. 157 del 23 novembre 2021

#### **Materia: Servizi sociali**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1552 DEL 11 NOVEMBRE 2021

**Legge n. 13/89. Interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Fabbisogno regionale aggiornato all'anno 2017.**

#### Note per la trasparenza

---

Con il presente atto si procede ad attribuire ai Comuni del Veneto le risorse assegnate, ai sensi della Legge n. 13/89, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze n. 609 del 31 dicembre 2019.

---

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e s.m.i. recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche", articolo 10, è stato istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (già Ministero dei Lavori Pubblici) un fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e prevista la sua ripartizione tra le Regioni richiedenti in proporzione del fabbisogno indicato dalle stesse che a loro volta ripartiscono le somme assegnate tra i Comuni richiedenti.

Per corrispondere a quanto disposto dalla legge sopra citata, la Regione del Veneto annualmente ha provveduto a richiedere ai Comuni il fabbisogno derivante dalle richieste di contributo dei cittadini, ai sensi della L. n. 13/1989. Tale fabbisogno regionale è stato soddisfatto con trasferimenti derivanti dal fondo nazionale fino all'anno 2001, per poi essere sospesi per mancanza di risorse statali.

In particolare, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2017, recante "Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232", sono state assegnate le risorse per l'eliminazione delle barriere architettoniche, per un importo complessivo di 180 milioni di euro di cui 20 milioni di euro per l'anno 2017, 60 milioni di euro per l'anno 2018, 40 milioni di euro per l'anno 2019, 60 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2032. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 16 ottobre 2017, n. 177410, sono stati assegnate le risorse, per l'anno 2017, pari a 20 milioni di euro, da ripartire ai sensi del citato articolo 10 della L. n. 13/89.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in linea con la richiesta avanzata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha invitato tali enti, con nota prot. n. 1062 del 3 febbraio 2017, a comunicare i dati relativi al fabbisogno complessivo inevaso all'anno 2017.

Con nota prot. n. 101614 del 13 marzo 2017, si è proceduto a richiedere ai Comuni del Veneto, ai sensi della L. n. 13/1989, il predetto fabbisogno che è composto dalla sommatoria dei fabbisogni comunali, determinati in relazione alle richieste di contributo avanzate dai singoli cittadini nei tempi previsti dall'articolo 11 della menzionata L. n. 13/1989. Tale fabbisogno è stato trasmesso alla Direzione regionale Servizi Sociali da parte delle Amministrazioni comunali che hanno ricevuto le richieste di contributo da parte dei loro cittadini a marzo 2017.

Il fabbisogno complessivo regionale al 2017, è stato determinato in euro 10.871.482,03 di cui euro 722.082,82 relativi alle richieste dell'anno 2017 e euro 10.149.399,21 relativi alle richieste di anni pregressi.

Dalle risultanze dei tavoli tecnici nazionali del 21 novembre 2017 e dell'11 dicembre 2017 è stato concordato di procedere alla ripartizione dei fondi disponibili in proporzione al fabbisogno inevaso complessivo formalmente e complessivamente comunicato dalle Regioni e quantificato in euro 230.556.718,46.

Con decreto interministeriale n. 67 del 27 febbraio 2018, sono state assegnate al fondo nazionale per l'eliminazione delle barriere architettoniche, le risorse pari a 180 milioni di euro per gli anni dal 2017 al 2020, riferite al fabbisogno rilevato fino a marzo 2017. Il riparto di tali risorse alle Regioni è stato effettuato sulla base dei criteri indicati dall'articolo 10 della L. n. 13/89, in conformità a quanto previsto dall'Allegato A dello stesso decreto. Per la Regione del Veneto sono stati assegnati complessivamente euro 8.487.572,07, rispetto al fabbisogno comunicato di euro 10.871.482,03, così ripartiti nelle annualità 2017 – 2020:

- quanto all'annualità 2017: euro 943.063,56;
- quanto all'annualità 2018: euro 2.829.190,69;
- quanto all'annualità 2019: euro 1.886.127,13;
- quanto all'annualità 2020: euro 2.829.190,69.

Il decreto interministeriale dispone inoltre che gli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche possano essere rifinanziati nel limite delle risorse finanziarie eventualmente stanziata a seguito del riparto del fondo citato.

Con deliberazione n. 1468 del 8 ottobre 2018 la Giunta regionale ha preso atto del riparto delle risorse di cui al decreto interministeriale n. 67 del 27 febbraio 2018, relative al fabbisogno manifestato dai Comuni al 2017, determinando l'importo massimo dell'obbligazione di spesa per ciascun anno e rinviando a successivi atti della Direzione Servizi Sociali l'assunzione della obbligazioni di spesa.

Con successivi decreti della Direzione Servizi Sociali, sulla base dei fabbisogni comunicati alla data del 31 marzo 2017, sono state ripartite e assegnate le risorse di cui al decreto interministeriale n. 67 sopra citato. In particolare con DDR n. 125 del 23/11/2018 sono state ripartite e assegnate ai Comuni del Veneto le risorse disponibili anno 2017 e anno 2018 pari a complessivi euro 3.772.254,25; con DDR n.160 del 29/11/2019 le risorse disponibili anno 2019 di euro 1.886.127,13 e con DDR n. 36 del 30/11/2020 le risorse disponibili anno 2020 di euro 2.829.190,69, sempre in relazione al fabbisogno anno 2017.

Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 609 del 31 dicembre 2019, sono state ripartite ed assegnate alle Regioni le risorse necessarie a soddisfare l'intero fabbisogno regionale al 31 marzo 2017, assegnando alla Regione del Veneto la residua somma pari a euro 2.383.909,95. Tale importo è stato introitato nel capitolo di entrata n. 101235, accertato al n. 5485 dell'esercizio 2020.

Con nota del 21/07/2021, prot. reg. 326985, la Direzione Servizi Sociali ha richiesto alla Direzione Bilancio e Ragioneria la iscrizione in conto avanzo di euro 2.383.909,95 nel capitolo di spesa n. 103721 "Interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche - Contributi agli investimenti (D.M. 27/02/2018, n.67)". Detto importo è stato iscritto con DGR n. 1234 del 14/09/2021 (BIL 047).

Per quanto premesso, con l'odierno provvedimento si propone di attribuire ai Comuni che hanno presentato il fabbisogno nei termini e nelle modalità suindicate, così come aggiornato a seguito di richiesta prot. 3798 del 1 ottobre 2021 dell'ANCI Veneto, la somma complessiva di euro 2.383.909,95 che verrà ripartita e assegnata ad ogni singolo Comune avente diritto con successivo decreto del Direttore della U.O. Non Autosufficienza.

Con il presente provvedimento si confermano, i contenuti di cui alla DGR n. 1468/2018 e si determina in euro 2.383.909,95 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, di natura non commerciale, a favore dei Comuni richiedenti ai sensi della legge 13/1989, alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della U.O. Non Autosufficienza, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico del capitolo di spesa n. 103721 *"Interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche – Contributi agli investimenti (D.M. 27/02/2018, n. 67)"*, del Bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021.

A tal riguardo la Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo citato, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza e, da atto, che la copertura finanziaria del conseguente impegno è assicurata dalla re-iscrizione in conto avanzo di cui alla delibera del 14/09/2021, n. 1234, di variazione al Bilancio di previsione 2021-2023 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2021-2023 per l'utilizzo della quota accantonata e vincolata del risultato di amministrazione come dalla richiesta della Direzione Servizi Sociali alla Direzione Bilancio di cui al prot. 326985 del 21/07/2021.

I Comuni rientranti nell'attribuzione complessiva di cui al presente atto e al successivo decreto dirigenziale, provvederanno a liquidare il contributo agli aventi diritto sulla base di quanto disposto dalla DGR 1468/2018.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L. n. 13/89;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTA la circolare del 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. del Ministero dei Lavori Pubblici;

VISTO il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato prot. 12555 del 10 settembre 2015;

VISTA la L.R. n. 47/2017;

VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;

VISTO il decreto interministeriale n. 67/2018;

VISTO il decreto interministeriale n. 609/2019;

VISTA la DGR n. 1468/2018; n. 30/2021 e n. 1234/2021;

VISTI i DDR n. 125/2018, n. 160/2019, n. 36/2020, n. 42/2021 e n. 54/2021;

delibera

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di prendere atto del riparto delle risorse di cui al Decreto interministeriale n. 609/2019, con il quale è stata assegnata alla Regione del Veneto una somma complessiva pari a euro 2.383.909,95, con riferimento al fabbisogno comunale al 31 marzo 2017 e comunicato dalla Regione del Veneto al competente Ministero;
3. di confermare i contenuti di cui alla DGR n. 1468/2018 e di determinare in euro 2.383.909,95 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, di natura non commerciale, a favore dei Comuni richiedenti ai sensi della legge 13/1989, alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della U.O. Non Autosufficienza, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico del capitolo di spesa n. 103721 *"Interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche – Contributi agli investimenti (D.M. 27/02/2018, n. 67)"*, del Bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021;
4. di dare atto che la Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo citato, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza e che la copertura finanziaria del conseguente impegno è assicurata dalla re-iscrizione in conto avanzo di cui alla delibera del 14/09/2021, n. 1234, di variazione al Bilancio di previsione 2021-2023 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2021-2023 per l'utilizzo della quota accantonata e vincolata del risultato di amministrazione, come dalla richiesta della Direzione Servizi Sociali alla Direzione Bilancio di cui al prot. 326985 del 21/07/2021;
5. di incaricare il Direttore della U.O. Non autosufficienza dell'esecuzione del presente atto, in particolare con riferimento alle risorse che saranno assegnate con successivo provvedimento ai Comuni che hanno trasmesso il fabbisogno al 31 marzo 2017, così come aggiornato a seguito di richiesta prot. 3798 del 1 ottobre 2021 dell'ANCI Veneto;
6. che i Comuni rientranti nell'attribuzione complessiva di cui al presente atto e al successivo decreto dirigenziale, provvederanno a liquidare il contributo agli aventi diritto sulla base di quanto disposto dalla D.G.R. n. 1468/2018;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articolo 26, co. 1 del D. Lgs. 14/3/2013, n. 33;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

<b>EDILIZIA</b>
-----------------

**DGR 11 novembre 2021, n. 1562**, Ripartizione tra i Comuni ad alta tensione abitativa del Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli - disponibilità anno 2021. Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. (BUR n. 157 del 23.11.21)

**Note**

Viene approvato il riparto, tra i Comuni veneti ad alta tensione abitativa interessati, del fabbisogno indicato di euro 712.389,31, corrispondente a quota parte delle risorse anno 2021 del Fondo inquilini morosi incolpevoli trasferite alla Regione dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e all'incremento, per la restante quota di euro 1.235.604,61, delle disponibilità del Fondo sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - FSA 2021.

<b>FAMIGLIA</b>
-----------------

**DGR 19 ottobre 2021, n. 1426**, Piano operativo delle attività 2021 relative al sostegno della natalità e della genitorialità nell'ambito delle competenze sociali dei Consultori familiari delle Aziende ULSS del Veneto. (BUR n. 154 del 19.11.21)

**Note**

Viene adottato il piano operativo 2021 per il sostegno della natalità e della genitorialità nell'ambito delle competenze sociali dei Consultori Familiari delle Aziende ULSS del Veneto, destinando, a tal fine, la somma di euro 1.867.352,39.

FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA PER L'ANNO 2021 Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 17 giugno 2021 ai sensi dell'art. 1, comma 1252, L. 27.12.2006, n. 296 Decreto del 24 giugno del Ministro per la famiglia

PIANO OPERATIVO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DA FINANZIARE

OBIETTIVO: sostegno della natalità e della genitorialità nell'ambito delle competenze sociali dei Consultori familiari delle 9 Aziende ULSS del Veneto.

Descrizione degli obiettivi generali

In questi ultimi anni si è assistito, a tutti i livelli di programmazione delle politiche sociali e trasversalmente a tutti i Paesi europei, ad una graduale e crescente valorizzazione dell'entità familiare, attraverso l'adozione di provvedimenti volti a sostenere la famiglia nei diversi ambiti, che spaziano dalla promozione di politiche familiari, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alle attività a favore della prima infanzia e delle responsabilità genitoriali.

Ultimamente, la Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province autonome ha posto il rilievo sugli interventi volti a favorire la natalità e a supportare la genitorialità, anche nell'ambito delle competenze sociali dei Consultori Familiari. Infatti, in tal senso, nella seduta del 17 giugno 2021, la Conferenza ha sancito l'intesa sullo schema di decreto di riparto del Fondo di complessivi euro 96.632.250,00 per le Politiche della Famiglia per l'anno 2021 (repertorio atti numero 21A05008) e il Ministro per la Famiglia ha approvato il relativo decreto del 24 giugno 2021 (registrato il 4 agosto 2021 dalla Corte dei conti, visto numero 2072), fissando anche le modalità per accedere al Fondo (articolo 3) e quantificando in euro 1.867.352,39 l'importo a favore della Regione del Veneto (Gazzetta Ufficiale numero 204 del 26 agosto 2021).

La Regione del Veneto, allo scopo di realizzare il servizio di consulenza e di assistenza al singolo, alla coppia ed alla famiglia, in atto o in via di formazione e secondo le finalità indicate nell'articolo 1 della Legge 29 luglio 1975 numero 405, ha disciplinato, con la Legge Regionale 28 marzo 1977 numero 28, l'istituzione dei Consultori Familiari pubblici e privati nel proprio territorio.

Ai sensi della predetta legge, le attività sociali dell'Unità Operativa Semplice (U.O.S.) denominata "Consutorio familiare" sono a cura dell'Assistente Sociale, in collaborazione-integrazione con le altre figure professionali dell'équipe consultoriale: l'educatore, lo psicologo, il mediatore linguistico-culturale e il legale. Le attività vengono organizzate in raccordo con le risorse socio-sanitarie pubbliche e private presenti nel territorio e si rivolgono a famiglie, coppie e singoli, che possono accedere al servizio in modalità libera, su mandato dell'Autorità Giudiziaria o su invio degli Enti Locali e dei servizi socio-sanitari territoriali.

I continui mutamenti culturali e normativi che caratterizzano la società attuale richiedono un Consultorio familiare attrezzato per quanto attiene alle competenze professionali coinvolte nella gestione delle problematiche rappresentate, così da qualificare la risposta ai bisogni della famiglia.

Per poter realizzare la prevenzione e la cura del disagio familiare, è richiesta una metodologia appropriata, in grado di favorire l'attivazione di un percorso psico-sociale nell'ambito dei processi di cambiamento nei contesti di vita e nei luoghi significativi per la persona.

Ponendosi come "operatori facilitatori", gli assistenti sociali individuano e contribuiscono a dare "significato" ai fattori di vulnerabilità nonché ad agevolare l'attivazione e lo sviluppo di nuove risorse, ponendo particolare attenzione al lavoro di rete e agli aspetti interculturali di esso. Descrizione dell'obiettivo specifico Il programma di sostegno della natalità e della genitorialità nell'ambito delle competenze sociali dei Consultori familiari delle 9 Aziende ULSS del Veneto si pone in continuità con le iniziative già attivate nel territorio.

L'obiettivo specifico della neo-genitorialità e genitorialità nelle diverse fasi del ciclo di vita si declina come segue:

1. sostenere il ruolo del genitore sul piano educativo e relazionale, nonché implementare le sue competenze nella gestione della quotidianità familiare e dei relativi conflitti;
2. promuovere la capacità della figura materna di favorire l'attaccamento del bambino quale suo bisogno primario alla nascita;
3. prevenire o ridurre gli esiti negativi delle più frequenti condizioni di criticità dei legami familiari, costituite: dal rischio di depressione post-partum nelle neo-mamme; dalle conflittualità e dalle contese sui figli durante la separazione coniugale; dalle crisi adolescenziali dei figli; dalla difficoltà di integrazione per le famiglie immigrate;
4. prevenire o ridurre forme di isolamento sociale dei nuclei familiari, esasperate dalla pandemia in corso.

I destinatari finali sono i nuclei neo-genitoriali e genitoriali.

Il beneficio che ci si attende consiste, sinteticamente: in una maggiore solidità dei legami familiari e una loro capacità di tenuta di fronte a quelle prove della vita che troppo facilmente tendono a spezzare o deteriorare irrimediabilmente i legami stessi; in una migliore integrazione delle famiglie all'interno del contesto sociale di appartenenza.

#### Descrizione dell'attività

Le attività sociali del Consultorio si realizzeranno nell'area "Infanzia, Adolescenza e Famiglia", in particolare negli ambiti di seguito elencati, anche avvalendosi di "modalità a distanza", per garantire il rispetto delle modalità di prevenzione e di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto:

1. tutela e sostegno della maternità e della paternità, dal punto di vista normativo e sociale, nell'ambito dei percorsi nascita (prima e durante la gravidanza e nel dopo-parto);
2. promozione della consapevolezza dei bisogni e dei diritti dei minori d'età all'interno dei "percorsi nascita", in un'ottica di informazione e prevenzione;
3. supporto alle puerpere in difficoltà nel dopo-parto, anche attraverso il coinvolgimento delle risorse del territorio;
4. promozione della conoscenza e della fruibilità dei servizi offerti dal Consultorio familiare rispetto alla natalità e alla genitorialità, con particolare attenzione alle donne immigrate (attraverso l'utilizzo di strategie dedicate);
5. presa in carico della conflittualità genitoriale, all'interno dei percorsi di separazione e di divorzio rispetto alla gestione dei figli minori d'età;
6. sostegno alla neo-genitorialità e alla genitorialità, pure attraverso l'attivazione di gruppi di genitori (anche separati);
7. supporto alla genitorialità nelle sue diverse fasi, al fine di migliorare l'informazione, la conoscenza e la consapevolezza nel tentativo implementare le competenze educative;
8. consulenza e presa in carico relativamente al singolo, alla coppia e alla famiglia, in ordine alle problematiche relazionali, educative e personali durante il ciclo di vita.

Descrizione dei risultati attesi



I risultati o output previsti dall'iniziativa, in termini di servizi/prestazioni che si prevede vengano erogati ai destinatari finali, sono i seguenti:

1. corsi pre-nascita e post-nascita per i neo-genitori;
2. interventi individuali e di gruppo per le puerpere, presso la sede del servizio e a domicilio, per la prevenzione, il riconoscimento precoce, il "fronteggiamento" ("coping") della depressione post-partum, l'accudimento del neonato e la facilitazione dei rapporti con il padre del bambino e con la famiglia allargata;
3. informazioni e segretariato sociale per il supporto alla ripresa lavorativa, l'inserimento dei minori nei servizi all'infanzia, la conoscenza e la partecipazione alle iniziative del territorio;
4. informazioni, segretariato sociale e indirizzamento delle donne immigrate ai servizi di mediazione linguistico-culturale e, più in generale, ai servizi territoriali rivolti agli stranieri;
5. informazioni e sostegno ai genitori in fase di separazione, con interventi sociali e di consulenza legale di orientamento, individuali e di gruppo;
6. formazione e supporto ai genitori nelle varie fasce di età dei figli (pre-scolare, scolare, preadolescenziale ed adolescenziale), con interventi socio-educativi, individuali e di gruppo;
7. ascolto e sostegno alle problematiche suscitate dall'isolamento e dall'indebolimento delle relazioni sociali causate dalla pandemia.

Descrizione degli impatti previsti

A partire dai risultati attesi, l'impatto sociale previsto sui destinatari finali, cioè le famiglie, verrà misurato in termini di "rappresentazione soggettiva, da parte dei soggetti coinvolti, circa il miglioramento del benessere e l'affinamento delle skills personali e relazionali" (qualità percepita). In particolare, l'impatto sociale previsto sui destinatari sarà il seguente:

1. da parte dei neo-genitori, miglioramento del proprio benessere e un aumento della capacità di fronteggiare l' "evento nascita" e i cambiamenti che esso comporta, con una percezione di minore ansia e un rinforzo delle proprie consapevolezza e competenze individuali, di coppia e genitoriali;
2. per i genitori nelle varie fasi del ciclo di vita della famiglia, miglioramento del benessere personale dei membri della famiglia e dell'intero nucleo familiare, con una acuita sensibilità nel riconoscere, comprendere e quindi gestire le problematiche tipiche di ciascuna fase evolutiva della vita dei figli;
3. da parte dei genitori in situazioni critiche, recupero, almeno parziale, del proprio benessere ed empowerment nel riuscire ad affrontare le avversità, quali depressione post-partum, separazioni, conflitti, esiti psicosociali della pandemia, problematiche di inserimento sociale delle famiglie immigrate;
4. da parte delle famiglie, rafforzamento della rete sociale di supporto (formale ed informale) e della comunità di appartenenza.

Quadro logico di coerenza

Obiettivo specifico e destinatari Precondizioni e criticità attuative Neo-genitorialità e genitorialità nelle diverse fasi del ciclo di vita, come segue:

1. sostenere il ruolo del genitore sul piano educativo e relazionale, nonché implementare le sue competenze nella gestione della quotidianità familiare e dei relativi conflitti;
2. promuovere la capacità della figura materna di favorire l'attaccamento del bambino quale suo bisogno primario alla nascita;
3. prevenire o ridurre gli esiti negativi delle più frequenti condizioni di criticità dei legami familiari, costituite: dal rischio di depressione post-partum nelle neo-mamme; dalle conflittualità e dalle contese sui figli durante la separazione coniugale; dalle crisi adolescenziali dei figli; dalla difficoltà di integrazione per le famiglie immigrate;
4. prevenire o ridurre forme di isolamento sociale dei nuclei familiari, esasperate dalla pandemia in corso. I destinatari finali sono i nuclei neogenitoriali e genitoriali.

Durante la realizzazione delle attività e fino al termine delle stesse, sarà previsto il monitoraggio delle azioni svolte, attraverso l'acquisizione dei dati e l'attivazione di un gruppo di lavoro coordinato dal direttore dell'unità organizzativa "Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile" della Regione del Veneto e composto da un rappresentante incaricato per ogni singola Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria.

Attività Risultati attesi Indicatori di Risultato Impatto atteso Indicatori di Impatto

Tutela e sostegno della maternità e della paternità, dal punto di vista normativo e sociale, nell'ambito dei percorsi nascita (prima e durante la gravidanza e nel dopo-parto).

Promozione della consapevolezza dei bisogni e dei diritti dei minori d'età all'interno dei "percorsi nascita", in un'ottica di informazione e prevenzione.

Corsi pre-nascita e post-nascita per i neo-genitori. Informazioni e segretariato sociale per il supporto alla ripresa lavorativa, l'inserimento dei minori nei servizi all'infanzia, la conoscenza e la partecipazione alle iniziative del territorio. Numero di corsi attivati rispetto al numero di corsi previsti.

Da parte dei neo-genitori, miglioramento del proprio benessere e un aumento della capacità di fronteggiare l' "evento nascita" e i cambiamenti che esso comporta, con una percezione di minore ansia e un rinforzo delle proprie consapevolezze e competenze individuali, di coppia e genitoriali.

Da parte delle famiglie, rafforzamento della rete sociale di supporto (formale ed informale) e della comunità di appartenenza. In una scala da 1 a 5 (dove 1 è basso e 5 è alto), aumento di 1 punti della rappresentazione soggettiva di benessere personale e familiare.

Supporto alle puerpere in difficoltà nel dopoparto, anche attraverso gli Interventi individuali e di gruppo per le puerpere, presso la sede del servizio e a Numero di interventi a domicilio attivati.

Da parte dei genitori in situazioni critiche, recupero, almeno parziale, del proprio benessere ed empowerment nel riuscire ad affrontare le avversità, quali In una scala da 1 a 5 (dove 1 è basso e 5 è alto), coinvolgimento delle risorse del territorio. domicilio, per la prevenzione, il riconoscimento precoce, il "fronteggiamento" ("coping") della depressione postpartum, l'accudimento del neonato e la facilitazione dei rapporti con il padre del bambino e con la famiglia allargata. quelli programmati. depressione post-partum, separazioni, conflitti, esiti psicosociali della pandemia, problematiche di inserimento sociale delle famiglie immigrate. Da parte delle famiglie, rafforzamento della rete sociale di supporto (formale ed informale) e della comunità di appartenenza. rappresentazione soggettiva di benessere personale e familiare. Promozione della conoscenza e della fruibilità dei servizi offerti dal Consultorio familiare rispetto alla natalità e alla genitorialità, con particolare attenzione alle donne immigrate (attraverso l'utilizzo di strategie dedicate). Informazioni e segretariato sociale per il supporto alla ripresa lavorativa, l'inserimento dei minori nei servizi all'infanzia, la conoscenza e la partecipazione alle iniziative del territorio.

Informazioni, segretariato sociale e indirizzamento delle donne immigrate ai servizi di mediazione linguistico-culturale e, più in generale, ai servizi territoriali rivolti agli stranieri.

Numero campagne pubblicitarie rispetto a quelle programmate. Da parte dei genitori in situazioni critiche, recupero, almeno parziale, del proprio benessere ed empowerment nel riuscire ad affrontare le avversità, quali depressione post-partum, separazioni, conflitti, esiti psicosociali della pandemia, problematiche di inserimento sociale delle famiglie immigrate.

Da parte delle famiglie, rafforzamento della rete sociale di supporto (formale ed informale) e della comunità di appartenenza. In una scala da 1 a 5 (dove 1 è basso e 5 è alto), aumento di 1 punti della rappresentazione soggettiva di benessere personale e familiare.

Presa in carico della conflittualità genitoriale, all'interno dei percorsi di separazione e di divorzio rispetto alla gestione dei figli minori d'età. Sostegno alla neogenitorialità e alla genitorialità, pure attraverso l'attivazione di gruppi di genitori (anche separati). Informazioni e sostegno ai genitori in fase di separazione, con interventi sociali e di consulenza legale di orientamento, individuali e di gruppo.

Numero di gruppi di confronto attivati rispetto al numero programmato. Da parte dei genitori in situazioni critiche, recupero, almeno parziale, del proprio benessere ed empowerment nel riuscire ad affrontare le avversità, quali depressione post-partum, separazioni, conflitti, esiti psicosociali della pandemia, problematiche di inserimento sociale delle famiglie immigrate. Da parte delle famiglie, rafforzamento della rete sociale di supporto (formale ed informale) e della comunità di appartenenza. In una scala da 1 a 5 (dove 1 è basso e 5 è alto), aumento di 1 punti della rappresentazione soggettiva di benessere personale e familiare.

Supporto alla genitorialità nelle sue diverse fasi, al fine di migliorare l'informazione, la conoscenza e la consapevolezza.

Consulenza e presa in carico relativamente al singolo, alla coppia e alla famiglia, in ordine alle problematiche relazionali, educative e personali durante il ciclo di vita.

Formazione e supporto ai genitori nelle varie fasce di età dei figli (prescolare, scolare, preadolescenziale ed adolescenziale), con interventi socioeducativi, individuali e di gruppo.

Ascolto e sostegno alle problematiche suscitate dall'isolamento e dall'indebolimento delle relazioni sociali causate dalla pandemia.

Numero di interventi psico-socioeducativi realizzati rispetto al numero programmato. Per i genitori nelle varie fasi del ciclo di vita della famiglia, miglioramento del benessere personale dei membri della famiglia e dell'intero nucleo familiare, con una acuita sensibilità nel riconoscere, comprendere e quindi gestire le problematiche tipiche di ciascuna fase evolutiva della vita dei figli.

Da parte delle famiglie, rafforzamento della rete sociale di supporto (formale ed informale) e della comunità di appartenenza. In una scala da 1 a 5 (dove 1 è basso e 5 è alto), aumento di 1 punti della rappresentazione soggettiva di benessere personale e familiare.

Modalità di attuazione

A seguito dell'approvazione del programma attuativo da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia, e dopo l'introito della somma di euro 1.867.352,39 da parte della Regione del Veneto, si prevede la predisposizione del decreto di accertamento dell'entrata e l'istituzione del relativo capitolo di spesa. Successivamente, sarà predisposto il decreto di impegno e di assegnazione delle risorse finanziarie alle 9 Aziende ULSS della Regione del Veneto, le quali sono tenute ad attuare le azioni a sostegno della natalità e della genitorialità nell'ambito delle competenze sociali dei Consultori Familiari, in un lasso temporale di 18 mesi. Durante la realizzazione delle attività e fino al termine delle stesse, sarà previsto il monitoraggio delle azioni svolte, attraverso l'acquisizione dei dati e l'attivazione di un gruppo di lavoro coordinato dal direttore dell'unità organizzativa "Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile" della Regione del Veneto e composto da un rappresentante incaricato per ogni singola Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria. Potrà essere prevista una proroga rispetto ai tempi indicati.

**DGR 25 ottobre 2021, n. 1462**, Programma di interventi, per l'anno 2021, a favore delle famiglie fragili, ai sensi della legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020 "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità" (articoli 10, 11 e 13). (BUR n. 156 del 23.11.21)

Note

Viene approvato il programma di interventi a favore delle "famiglie fragili", come definite dalla legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020 "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità", in particolare per: le famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori (articolo 10); le famiglie monoparentali e i genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica (articolo 11); le famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro (articolo 13).

La spesa complessiva da destinare agli interventi citati è pari, nel corrente esercizio, a complessivi euro 3.980.000,00

Programma di interventi, per l'anno 2021, a favore delle famiglie di cui alla legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020 "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità", in particolare gli articoli 10, 11 e 13

1. Denominazione dell'intervento Programma di interventi a favore delle famiglie fragili.
2. Destinatari che possono presentare domanda di accesso al programma
  1. Famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori.
  2. Famiglie monoparentali: ai fini del presente programma è definita famiglia monoparentale quella composta da:
    - 2.1. minori riconosciuti alla nascita da un solo genitore;
    - 2.2. un solo genitore, con uno o più figli minorenni, indicato nella certificazione ISEE; (un esempio è dato dal caso di una coppia di genitori che non ha mai contratto matrimonio e che, dopo aver interrotto la relazione affettiva, ha costituito 2 nuclei familiari anagraficamente distinti e, senza accordi formalizzati, si occupa della crescita del figlio, che ha la residenza presso uno dei due genitori, in assenza di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria relativi all'affidamento del minore);
    - 2.3. un solo genitore convivente con ascendenti e/o parenti e con uno o più figli minorenni, indicato nella certificazione ISEE.
  3. Famiglie di genitori separati

o divorziati, con figli fiscalmente a carico. 4. Famiglie con figli minorenni a seguito di parto trigemellare. 5. Famiglie con numero di figli pari o superiore a 4, fiscalmente a carico, di cui almeno 1 minorenne. 3. Modalità generali di attuazione del “Programma di interventi a favore delle famiglie fragili” La Regione del Veneto individua negli “Ambiti territoriali sociali” (di cui alla deliberazione numero 1191 del 18 agosto 2020 della Giunta regionale e alla comunicazione protocollo numero 556920 del 31 dicembre 2020 alla Regione per quanto attiene alla Federazione dei Comuni del Camposampierese di Camposampiero - PD) la struttura organizzativa idonea per una corretta ed omogenea attuazione del “Programma di interventi a favore delle famiglie fragili”. La Regione assegna agli “Ambiti territoriali sociali” la gestione delle risorse economiche, riconoscendo agli stessi una somma per le funzioni e i compiti amministrativi di gestione per l’attuazione del “Programma di interventi a favore delle famiglie fragili”. Nel territorio del rispettivo “Ambito territoriale sociale”, ciascun Comune collabora con l’ente soggetto giuridico responsabile dei rapporti giuridici attivi e passivi per l’ “Ambito territoriale sociale” per l’attuazione del “Programma di interventi a favore delle famiglie fragili”. L’ente soggetto giuridico responsabile dei rapporti giuridici attivi e passivi per l’ “Ambito territoriale sociale” è referente per l’approntamento dell’organizzazione inerente a: 1. divulgazione del “Programma di interventi a favore delle famiglie fragili”. Al riguardo, sia in caso di utilizzo del materiale della Regione che nel caso di impiego di materiale proprio, nei documenti e negli altri materiali relativi alla divulgazione del “Programma di interventi a favore delle famiglie fragili”, occorre indicare che il “Programma di interventi a favore delle famiglie fragili” è realizzato con un contributo attribuito dalla Regione del Veneto (“Attività realizzata con il contributo della Regione del Veneto”), utilizzando l’apposito logo della Regione del Veneto, da richiedere mediante domanda da inoltrare al competente ufficio della Regione, raggiungibile all’indirizzo internet [www.regione.veneto.it/web/comunicazione-e-informazione/logo-e-stemmi](http://www.regione.veneto.it/web/comunicazione-e-informazione/logo-e-stemmi); 2. raccolta delle domande, individuando la modalità, la decorrenza e la scadenza di presentazione delle istanze, nonché l’eventuale riapertura della raccolta e le deroghe alle proprie scelte organizzative rispetto alle modalità, alla decorrenza e alla scadenza delle istanze, compatibilmente con i termini di rendicontazione alla Regione; 3. esame istruttorio delle domande, compresa l’interpretazione, la scelta e l’applicazione delle fonti giuridiche relative alle varie fattispecie inerenti agli aspetti della domanda di accesso ai benefici previsti (quali, ad esempio, questioni relative alla residenza, al titolo di soggiorno, alle competenze del tutore minorile e al calcolo, alla validità e alla scelta della tipologia di ISEE); 4. esclusione dei richiedenti privi dei requisiti; 1 Nel presente documento, l’uso del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti, incarichi pubblici e stati giuridici è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde soltanto a esigenze di semplicità del testo. ALLEGATO A DGR n. 1462 del 25 ottobre 2021 pag. 1 di 7 5. approvazione della graduatoria delle domande ammissibili; 6. attuazione degli interventi; 7. rendicontazione alla Regione, mediante la trasmissione alla Regione del modulo “Rendicontazione famiglie fragili”, nel termine fissato dal direttore regionale competente; 8. risposta ai quesiti posti dai Comuni e dagli interessati del territorio di riferimento dell’ “Ambito territoriale sociale”. Eventuali e residue richieste di informazioni alla Regione andranno presentate da parte degli “Ambiti territoriali sociali” tramite e-mail semplice all’indirizzo seguente: [famigliaminorigiovani@regione.veneto.it](mailto:famigliaminorigiovani@regione.veneto.it). Le domande che possono avere utilità per tutti gli “Ambiti territoriali sociali” saranno pubblicate con la relativa risposta nella sezione dedicata alla famiglia, ai minori e ai giovani del sito internet istituzionale della Regione. In ogni caso, la Regione non risponde ai quesiti che: a. implicano l’applicazione e l’interpretazione di norme nazionali (quali, ad esempio, questioni relative alla residenza, al titolo di soggiorno, alle competenze del tutore minorile, al sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali e al calcolo o alla scelta della tipologia di ISEE); b. sono relativi allo stato del procedimento delle istanze presentate dai cittadini al rispettivo Comune/“Ambito territoriale sociale” di riferimento (quali, ad esempio, l’accettazione o il diniego della domanda e il tempo di attesa per l’attuazione dell’intervento progettato); c. sono finalizzati a mediare tra il cittadino richiedente e il Comune/“Ambito territoriale sociale” nelle questioni inerenti all’accesso al programma, come, ad esempio: i) la scelta di un determinato periodo per l’avviso di partecipazione al programma al posto di un altro; ii) le difficoltà incontrate nella compilazione dell’istanza; iii) la verifica della necessità di allegare determinati documenti all’istanza; iv) l’irreperibilità di moduli da compilare e da allegare alla domanda; v) la conferma delle informazioni ricevute dal Comune/“Ambito territoriale sociale”; vi) i rimedi da esperire per la presentazione

tardiva dell'istanza o per il rigetto della stessa; vii) la ricerca di informazioni disponibili presso il Comune/"Ambito territoriale sociale"; viii) l'interpretazione della risposta ricevuta dal Comune/"Ambito territoriale sociale"; ix) l'individuazione dell'ufficio del Comune/"Ambito territoriale sociale" al quale rivolgersi per chiarimenti (comprensivo dell'ubicazione geografica, del numero di telefono, dell'orario e delle modalità di accesso per l'utenza).

4. Modalità specifiche di attuazione del "Programma di interventi a favore delle famiglie fragili" Destinatari: famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori

Intervento Attivazione di progetti finalizzati ad evitare nuove emarginazioni sociali e a garantire le condizioni per svolgere il ruolo genitoriale, la prosecuzione di una vita dignitosa e il recupero dell'autonomia del nucleo familiare nella particolare situazione che si determina in seguito al decesso di uno o di entrambi i genitori. Il Comune/Ambito territoriale sociale declina le modalità organizzative di dettaglio dell'attuazione degli interventi, coerentemente con gli obiettivi, i servizi e le progettualità disponibili indicate nel locale "Piano di zona dei servizi sociali".

Criteri di accesso al progetto da parte delle famiglie destinatarie Il Comune/Ambito territoriale sociale ammette al progetto le famiglie, appartenenti alla specifica tipologia, in grado di soddisfare i criteri di accesso di seguito indicati:

1. l' "Indicatore della Situazione Economica Equivalente" del nucleo familiare (ISEE), risultante in seguito al decesso di uno o di entrambi i genitori, non deve superare euro 20.000,00;
2. il richiedente, ai sensi della L. R. n. 16 dell'11 maggio 2018, non deve avere carichi pendenti;
3. il nucleo familiare deve risiedere nel territorio della Regione del Veneto;
4. i componenti del nucleo familiare non-comunitari devono possedere un idoneo titolo di soggiorno.

Criteri di priorità nell'accesso al progetto da parte delle famiglie destinatarie Il Comune/Ambito territoriale sociale redige una graduatoria delle domande di partecipazione in base al punteggio ottenuto relativo ai criteri di priorità di seguito elencati e, in caso di parità, al valore ISEE più basso, alla presenza di figli con disabilità e, da ultimo, al numero di figli minori. In caso di ulteriore parità, il Comune/Ambito territoriale sociale procederà con un'estrazione a sorteggio.

Punteggio ALLEGATO A DGR n. 1462 del 25 ottobre 2021 pag. 2 di 7

1. Condizione economica: fino ad un massimo di 40 punti. Fasce ISEE Da € 0,00 a € 5.000,00. 40 Da € 5.001,00 a € 10.000,00. 30 Da € 10.001,00 a € 15.000,00. 25 Da € 15.001,00 a € 20.000,00. 20
2. Condizione socio-sanitaria: fino ad un massimo di 50 punti. Condizioni di salute di almeno un figlio Certificazione dell'handicap del figlio, ai sensi della L. 104/1992, art. 3, c. 3. 15 Figli minori orfani di vittima di femminicidio Sentenza / atto / provvedimento. 15 Numero dei figli minori Numero dei figli di età inferiore a 18 anni. 4 punti per figlio fino ad un massimo di 20 punti.
3. Residenza in Veneto: fino ad un massimo di 10 punti. Residenza in Veneto Inferiore a 2 anni. 0 Uguale o superiore a 2 anni, inferiore o uguale a 5 anni. 5 Superiore a 5 anni. 10

Destinatari:

1. Famiglie monoparentali: ai fini del presente programma è definita famiglia monoparentale quella composta da:
  - 1.1. minori riconosciuti alla nascita da un solo genitore;
  - 1.2. un solo genitore, con uno o più figli minorenni, indicato nella certificazione ISEE;
  - 1.3. un solo genitore con ascendenti e/o parenti e con uno o più figli minorenni, indicato nella certificazione ISEE.
2. Famiglie di genitori separati o divorziati, con figli fiscalmente a carico.

Intervento Attivazione di progetti finalizzati ad evitare nuove emarginazioni sociali e a garantire le condizioni per svolgere il ruolo genitoriale, la prosecuzione di una vita dignitosa e il recupero dell'autonomia del nucleo familiare nella particolare situazione che si determina in seguito alla condizione di nucleo familiare monoparentale o di genitori separati o divorziati. Il Comune/Ambito territoriale sociale declina le modalità organizzative di dettaglio dell'attuazione degli interventi, coerentemente con gli obiettivi, i servizi e le progettualità disponibili indicate nel locale "Piano di zona dei servizi sociali".

Criteri di accesso al progetto da parte delle famiglie destinatarie Il Comune/Ambito territoriale sociale ammette al progetto le famiglie, appartenenti alla specifica tipologia, in grado di soddisfare i criteri di accesso di seguito indicati:

1. l' "Indicatore della Situazione Economica Equivalente" del nucleo familiare (ISEE), risultante in seguito al decesso di uno o di entrambi i genitori, non deve superare euro 20.000,00;
2. il richiedente, ai sensi della L. R. n. 16 dell'11 maggio 2018, non deve avere carichi pendenti;
3. il nucleo familiare deve risiedere nel territorio della Regione del Veneto;
4. i componenti del nucleo familiare non-comunitari devono possedere un idoneo titolo di soggiorno.

Criteri di priorità nell'accesso al progetto da parte delle famiglie destinatarie Il Comune/Ambito territoriale sociale redige una graduatoria delle domande di partecipazione in base al punteggio ottenuto relativo ai criteri di priorità di seguito elencati e, in caso di parità, al valore ISEE più

basso, alla presenza di figli con disabilità e, da ultimo, al numero di figli minori. In caso di ulteriore parità, il Comune/Ambito territoriale sociale procederà con un'estrazione a sorteggio. Punteggio 1. Condizione economica: fino ad un massimo di 40 punti. Fasce ISEE Da € 0,00 a € 5.000,00 40 Da € 5.001,00 a € 10.000,00 30 Da € 10.001,00 a € 15.000,00 25 Da € 15.001,00 a € 20.000,00 20 ALLEGATO A DGR n. 1462 del 25 ottobre 2021 pag. 3 di 7 2. Condizione socio-sanitaria: fino ad un massimo di 50 punti. Condizioni di salute di almeno un figlio Certificazione dell'handicap del figlio, ai sensi della L. 104/1992, art. 3, c. 3. 15 Condizioni di salute di un componente del nucleo familiare Riconosciuto disagio certificato dal SSR, intendendo per "disagio" una patologia riconosciuta cronica e dalla quale derivi l'esenzione del pagamento della prestazione sanitaria. 10 Condizione di salute della madre Madre in stato di gravidanza con figli minori (art. 2, comma 2, lett. b della L.R. n. 29/2012). 5 Numero dei figli minori Numero dei figli di età inferiore a 18 anni. 4 punti per figlio fino ad un massimo di 20 punti 3. Residenza in Veneto: fino ad un massimo di 10 punti. Residenza in Veneto Inferiore a 2 anni 0 Uguale o superiore a 2 anni, inferiore o uguale a 5 anni 5 Superiore a 5 anni 10 Destinatari: 1. Famiglie con figli minorenni a seguito di parto trigemellare. 2. Famiglie con numero di figli pari o superiore a 4, fiscalmente a carico, di cui almeno 1 minorenne. Intervento Attivazione di progetti finalizzati a sostenere le famiglie numerose per fronteggiare l'ingente spesa nel garantire ai propri figli l'accesso a servizi, esperienze, realtà, mediante la riduzione delle tariffe dei servizi comunali. Il Comune/Ambito territoriale sociale declina le modalità organizzative di dettaglio dell'attuazione degli interventi, coerentemente con gli obiettivi, i servizi e le progettualità disponibili indicate nel locale "Piano di zona dei servizi sociali". Criteri di accesso al progetto da parte delle famiglie destinatarie Il Comune/Ambito territoriale sociale ammette al progetto le famiglie, appartenenti alla specifica tipologia, in grado di soddisfare i criteri di accesso di seguito indicati: 1. l' "Indicatore della Situazione Economica Equivalente" del nucleo familiare (ISEE), risultante in seguito al decesso di uno o di entrambi i genitori, non deve superare euro 20.000,00; 2. il richiedente, ai sensi della L. R. n. 16 dell'11 maggio 2018, non deve avere carichi pendenti; 3. il nucleo familiare deve risiedere nel territorio della Regione del Veneto; 4. i componenti del nucleo familiare non-comunitari devono possedere un idoneo titolo di soggiorno. Criteri di priorità nell'accesso al progetto da parte delle famiglie destinatarie Il Comune/Ambito territoriale sociale redige una graduatoria delle domande di partecipazione in base al punteggio ottenuto relativo ai criteri di priorità di seguito elencati e, in caso di parità, al valore ISEE più basso, alla presenza di figli con disabilità e, da ultimo, al numero di figli minori. In caso di ulteriore parità, il Comune/Ambito territoriale sociale procederà con un'estrazione a sorteggio. Punteggio 1. Condizione economica: fino ad un massimo di 40 punti. Fasce ISEE Da € 0,00 a € 5.000,00 40 Da € 5.001,00 a € 10.000,00 30 Da € 10.001,00 a € 15.000,00 25 Da € 15.001,00 a € 20.000,00 20 2. Condizione socio-sanitaria: fino ad un massimo di 50 punti. Condizioni di salute di almeno un figlio Certificazione dell'handicap del figlio, ai sensi della L. 104/1992, art. 3, c. 3. 15 Condizioni di salute di un componente del nucleo familiare Riconosciuto disagio certificato dal SSR, intendendo per "disagio" una patologia riconosciuta cronica, da cui derivi l'esenzione del pagamento della prestazione sanitaria. 11 Numero dei figli minori Numero dei figli di età inferiore a 18 anni. 4 punti per ALLEGATO A DGR n. 1462 del 25 ottobre 2021 pag. 4 di 7 figlio fino ad un massimo di 24 punti. 3. Residenza in Veneto: fino ad un massimo di 10 punti. Residenza in Veneto Inferiore a 2 anni. 0 Uguale o superiore a 2 anni, inferiore o uguale a 5 anni. 5 Superiore a 5 anni. 10

## GIOVANI

**DGR 11 novembre 2021, n. 1549**, Approvazione della proposta progettuale relativa agli interventi territoriali, in materia di politiche giovanili, ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale - Presidenza del Consiglio dei Ministri - per l'attuazione dell'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 maggio 2021, rep. 45/CU. (BUR n. 151 del 16.11.21)

Note

Viene approvato il progetto che definisce le linee programmatiche ai fini dell'accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale a seguito dell'Intesa del 5

maggio 2021, tra Governo, Regioni e Province Autonome ed Enti locali sulla ripartizione per l'anno 2021 del "Fondo nazionale per le Politiche Giovanili

Per la realizzazione degli obiettivi programmati è prevista per la Regione del Veneto la somma complessiva di euro 824.515,00.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE IN ATTUAZIONE DELL'INTESA REP. N. 45/CU SANCITA IN SEDE DI CONFERENZA UNIFICATA IN DATA 5 MAGGIO 2021 TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO E GLI ENTI LOCALI, SULLA RIPARTIZIONE DEL "FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI - ANNO 2021" TRA La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, di seguito "Dipartimento", codice fiscale 80188230587, avente sede in Roma, Via della Ferratella in Laterano n. 51, rappresentata dal Capo Dipartimento, cons. Marco De Giorgi, E La Regione codice fiscale -----, avente sede in -----, Via -----, n. ----- rappresentata dal Direttore ----- della ----- Dott./Dott.ssa -----, di seguito "Regione", di seguito anche indicate collettivamente "le Parti"

PREMESSO CHE

- in attuazione dell'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il "Fondo per le politiche giovanili", di seguito "Fondo", al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi;
- il Dipartimento ha, tra le sue funzioni, anche quella della gestione del citato Fondo, al fine di attuare e gestire sul territorio nazionale, interventi a sostegno delle giovani generazioni, anche in collaborazione con le Regioni e il sistema delle Autonomie locali;
- l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevede che, in sede di Conferenza Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie ed il conseguimento di obiettivi comuni;
- l'Intesa n. 45/CU, sancita in sede di Conferenza Unificata in data 5 maggio 2021 tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e il sistema delle Autonomie locali (di seguito "Intesa"), ha stabilito tra l'altro:
  - la quantificazione della quota-parte del Fondo per l'anno 2021 di pertinenza delle Regioni e delle Province Autonome in euro 9.060.604,00;
  - la sub-ripartizione delle suddette quote, per quanto di pertinenza di ogni singola Regione o Provincia Autonoma, di cui all'Allegato 1;
- le modalità di monitoraggio sugli interventi regionali e il trasferimento delle relative risorse sono disciplinate da un Accordo di collaborazione da sottoscrivere bilateralmente, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- in attuazione dell'articolo 2, comma 5, dell'Intesa, la Regione, ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione, ha trasmesso al Dipartimento, con nota acquisita con protocollo DGSCU n. ...., la proposta progettuale denominata ....., approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. ....;
- la Regione, ai fini della realizzazione dell'intervento, relativo alla citata proposta progettuale, si impegna formalmente a cofinanziarne almeno il 20% del valore complessivo del progetto presentato;

CONSIDERATO CHE

- la finalità del presente Accordo di collaborazione, di seguito "Accordo", è quella di dare attuazione, attraverso il cofinanziamento del Fondo, all'intervento previsto nella proposta progettuale presentata dalla Regione, in conformità dell'articolo 2, comma 1, dell'Intesa;

VISTE

- la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e s.m.i.;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e del bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

VISTI

- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazione dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra l’altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e s.m.i.;
- il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport in data 9 luglio 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 24 luglio 2020 con n.1689, recante “Organizzazione interna del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 dicembre 2020 di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2021 e per il triennio 2021-2023;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 marzo 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 20 aprile 2021 con n. 888, con il quale al cons. Marco De Giorgi è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale;
- l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che prevede che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- il decreto del Ministro per le politiche giovanili in data 9 giugno 2021, recante “Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l’anno 2021”, registrato dalla Corte dei conti in data xxxxx, al n. xxxx e, in particolare, l’art. 3, comma 1, che quantifica in euro 9.060.604,00 la quota per l’anno 2021 del Fondo per le politiche giovanili destinata alle misure, azioni e progetti delle Regioni e delle Province Autonome;

#### RITENUTO CHE

si sono verificati i presupposti, per procedere alla sottoscrizione dell’Accordo con la Regione. Tanto premesso, considerato, visto e ritenuto

#### LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

##### Art. 1 - Premesse

1. Le premesse e gli Allegati n. 1 “Deliberazione di Giunta, Scheda di progetto e relazione illustrativa” e n. 2 “Scheda di monitoraggio” costituiscono parte integrante del presente Accordo.

##### Art. 2 - Oggetto

1. Il presente Accordo è concluso ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., per disciplinare la realizzazione del progetto denominato ..... (di seguito “progetto”). 2. Il progetto di cui al comma 1 del presente articolo ha un valore complessivo di euro ..... (...../00), la cui copertura finanziaria è assicurata dalle seguenti fonti: Risorse Fondo per le politiche giovanili - Intesa rep. n. 45/CU del 5 maggio 2021 €..... Risorse regionali Risorse finanziarie €..... Eventuali altre risorse (controvalore risorse umane, professionali, tecniche e strumentali) €..... TOTALE €.....

3. Il co-finanziamento regionale, pari ad almeno il 20% del valore complessivo del progetto di cui al comma 2 del presente articolo, è conferito attraverso risorse finanziarie regionali e/o la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi, messi esclusivamente a disposizione dalla Regione.

4. Il progetto deve realizzarsi nell’arco di un periodo di durata massima di XX mesi, così come previsto dalla “Scheda progetto” allegata alla Deliberazione di Giunta regionale di cui in premessa, a decorrere dalla data di inizio attività. Dietro formale richiesta della Regione, che evidenzia rilevanti motivazioni, il Dipartimento può concedere una proroga della durata di attuazione di massimo sei mesi (cfr., art. 2, comma 5 dell’Intesa). Tale proroga, una volta assentita dal Dipartimento, deve successivamente essere approvata con apposita Deliberazione di Giunta Regionale.

5. Secondo quanto stabilito dall’art. 2, comma 7, dell’Intesa, durante lo svolgimento delle attività, possono essere apportate modifiche alla proposta progettuale; le eventuali richieste di variazioni, opportunamente



motivate, sono sottoposte al preventivo assenso del Dipartimento e successivamente approvate con delibera di Giunta Regionale.

6. La Regione, al fine di realizzare il progetto, può avvalersi della collaborazione di altri Enti, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e/o di Associazioni pubbliche e/o private da individuarsi tramite procedura di evidenza pubblica. In caso di forniture di beni e/o servizi, gli operatori privati devono essere individuati secondo le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

#### Art. 3 – Efficacia e Durata

1. Il presente Accordo è efficace a decorrere dalla data di registrazione, da parte del competente Organo di controllo della Presidenza del Consiglio dei ministri, del relativo provvedimento di approvazione (di seguito "provvedimento"). Il Dipartimento comunicherà tempestivamente alla Regione la data dell'avvenuta registrazione del provvedimento.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 12, dell'Intesa, la Regione deve avviare le attività entro e non oltre 4 mesi decorrenti dalla data di registrazione del provvedimento. La Regione comunica formalmente la data di avvio attività al Dipartimento, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo: [giovanieserviziocivile@pec.governo.it](mailto:giovanieserviziocivile@pec.governo.it).

3. Il presente Accordo, che si perfeziona con la firma digitale delle Parti, ha durata fino alla completa realizzazione del progetto, individuato nella "Scheda di progetto", ovvero fino al termine di cui al precedente art. 2, comma 4, del presente Accordo.

#### Art. 4 - Flussi informativi e monitoraggio

1. Per consentire al Dipartimento il monitoraggio dello stato di realizzazione del progetto, con decorrenza dalla data di avvio delle attività, la Regione deve trasmettere al Dipartimento, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, una relazione semestrale compilando l'apposita "Scheda di monitoraggio" (Allegato n. 2). I dati riportati nella suddetta scheda devono riferirsi esclusivamente al presente Accordo.

2. La "Scheda di monitoraggio", di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Dipartimento [giovanieserviziocivile@pec.governo.it](mailto:giovanieserviziocivile@pec.governo.it).

3. Le Parti si impegnano, comunque, ad intrattenere un rapporto continuo e diretto allo scopo di ottimizzare i flussi di informazione indispensabili per un efficace coordinamento. A tal fine, la Regione segnala come referente del presente Accordo il seguente nominativo XXX (e-mail.....).

4. Il Dipartimento si riserva di effettuare verifiche a campione, sulla base di modalità e termini concordati con il Coordinamento delle Regioni, anche attraverso l'analisi di documenti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo. A seguito dei controlli effettuati, il Dipartimento può inviare alla Regione osservazioni e rilievi, unitamente ad eventuali prescrizioni alle quali la Regione deve uniformarsi.

#### Art. 5 - Trasferimento delle risorse finanziarie

1. Il Dipartimento dispone l'erogazione del cofinanziamento, pari ad euro .....,00, spettante alla Regione, a seguito dell'avvenuta registrazione, da parte del competente organo di controllo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del provvedimento di approvazione del presente Accordo e dopo aver ricevuto la comunicazione di inizio attività di cui al precedente articolo 3, comma 2.

2. L'erogazione, di cui al comma 1 del presente articolo, sarà effettuata mediante l'emissione di un ordinativo di pagamento tratto sulla competente Tesoreria provinciale dello Stato ed ivi reso esigibile mediante accreditamento delle somme sul conto di tesoreria n. .... intestato alla Regione.

3. Trascorsa la durata prevista per la realizzazione del progetto (comprensiva dell'eventuale proroga), le somme provenienti dal Fondo e non impegnate saranno versate dalla Regione, nella contabilità speciale n. 350 - 22330 intestata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - codice fiscale 80188230587 - IBAN IT49J0100003245350200022330 - indicando nella disposizione del bonifico il codice fiscale del versante e la seguente causale: "Restituzione di risorse finanziarie non impegnate, destinate con Intesa rep. 45/CU/2021 alla Regione XXX, da far confluire nel capitolo 853 - 'Fondo per le politiche giovanili', per essere redistribuite nelle annualità successive".

4. Il Dipartimento non risponde di eventuali ritardi nel trasferimento delle risorse, dovuti ad eventuali controlli di legge o eventuali indisponibilità di cassa.

#### Art. 6 - Modalità di realizzazione

1. La Regione, quale unico soggetto responsabile delle attività progettuali nei confronti del Dipartimento, nell'effettuare i trasferimenti agli operatori verifica, ai sensi della normativa vigente, le loro eventuali inadempienze in applicazione dall'art. 48bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e la loro regolarità contributiva in materia previdenziale.

#### Art. 7 - Utilizzazione e pubblicazione dei risultati

1. Le Parti hanno diritto ad utilizzare i risultati del progetto realizzato.

2. La Regione si impegna ad informare preventivamente il Dipartimento sulle iniziative a scopo editoriale promozionale, pubblicitario e divulgativo delle iniziative, di cui al presente Accordo, e a riportare sul relativo materiale il logo del Dipartimento.

3. Esclusivamente e limitatamente alle attività necessarie alla realizzazione del progetto di cui al presente Accordo, la Regione o i soggetti direttamente attuatori sono autorizzati all'uso ed alla riproduzione del logo del Dipartimento, che deve essere richiesto alla competente struttura del Dipartimento medesimo (indirizzo: simbolo@serviziocivile.it).

4. La Regione, in ogni Bando, Avviso pubblico e/o altra iniziativa, concernente il progetto, deve evidenziare che lo stesso è realizzato attraverso il cofinanziamento pubblico riconosciuto dal Dipartimento, in attuazione dell'Intesa rep. n. 45/CU/2021.

#### Art. 8 - Risoluzione delle controversie

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro in dipendenza del presente Accordo. In caso contrario, la risoluzione delle controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133 comma 1, lett. a), punto sub 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.. Il presente Accordo si compone di 8 articoli e di ... allegati. Letto, approvato e sottoscritto digitalmente. Per il Dipartimento Il Capo Dipartimento cons. Marco De Giorgi Per la Regione ..... XXXXXXXXXXXX

Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale Regione -----

<b>MINORI</b>
---------------

**DGR 19 ottobre 2021, n. 1427, Sistema Veneto Adozioni. Interventi regionali in materia di adozione nazionale ed internazionale. (L. n. 476/98).** (BUR n. 154 del 19.11.21)

#### Note

Viene disposto il finanziamento regionale 2021- 2022 degli interventi a sostegno della genitorialità adottiva e del minore adottato nel contesto del *Sistema Veneto Adozioni* attraverso i Progetti Territoriali Veneto Adozioni (P.T.V.A) per 310.000,00 euro.

Viene altresì approvato il documento denominato "*Progetti territoriali Veneto Adozioni P.T.V.A. – annualità 2021-2022*" recante le caratteristiche del Sistema Veneto, l'individuazione dei beneficiari e la ripartizione delle risorse da destinare.

#### PROGETTI TERRITORIALI VENETO ADOZIONI (P.T.V.A.) - annualità 2021-2022

Le caratteristiche del Sistema Veneto Adozioni sono le seguenti:

- individuazione di 21 "equipes adozioni consultori familiari" incardinate nelle nove Aziende Ulss del Veneto che "dedichino parte del loro orario settimanale di lavoro consultoriale esclusivamente all'adozione nazionale ed internazionale" e individuazione di 9 referenti équipes delegati al tavolo regionale di coordinamento in materia di adozione con funzioni di progettazione annuale delle attività e di raccordo con le aziende Ulss beneficiarie;
- coinvolgimento:

- degli Enti autorizzati, quali unici soggetti deputati all'intermediazione nell'adozione internazionale e firmatari dei Protocolli regionali, chiamati ad operare garantendo la massima integrazione delle attività con le équipes adozioni consultoriali, assicurando la condivisione di esperienze, competenze e professionalità anche attraverso la partecipazione ai tavoli coordinati dalle Aziende Ulss;
- del Tribunale per i minorenni che, a prescindere dalle competenze specificamente individuate dalla legge anche con riferimento alle relazioni con i servizi territoriali, concorre al monitoraggio dell'andamento delle adozioni nazionali e internazionali e alla condivisione delle problematiche emergenti anche attraverso la partecipazione ai tavoli regionali di coordinamento in materia;
- dell'Ufficio Scolastico regionale, al fine di garantire e tutelare l'inserimento e l'integrazione scolastica del minore adottato;
- promozione, definizione e sottoscrizione di Protocolli operativi e d'intesa (il primo approvato con D.G.R. n. 1971/2001, i successivi con D.G.R. n. 2155/2004 e D.G.R. n. 1132/2008); non ultimi il "Protocollo operativo per le adozioni nazionali ed internazionali 2012-2014" e il "Protocollo d'intesa sull'inserimento e integrazione scolastica del minore adottato", approvati con D.G.R. n. 2497/2011 e sottoscritti nel 2012 dalle ventuno ex Aziende Ulss del territorio regionale, da undici Enti autorizzati in possesso dei requisiti richiesti, dal Tribunale per i minorenni, dal Pubblico Tutore dei minori e dall'Ufficio Scolastico regionale. Tali protocolli sono volti anche a garantire la determinazione delle procedure e la specificità delle competenze di ciascuno dei soggetti coinvolti nel procedimento adottivo;
- realizzazione di Linee guida, le prime risalenti al 2004, le ultime al 2011, denominate "Linee guida 2011. L'Adozione nazionale ed internazionale in Veneto. Cultura, orientamenti, responsabilità e buone pratiche per l'accompagnamento ed il sostegno dei procedimenti adottivi" (D.G.R. n. 2497/2011) attraverso le quali la Regione del Veneto esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e controllo attribuitele dalla legge in materia e favorisce l'armonizzazione delle prestazioni fornite e dei servizi offerti indistintamente su tutto il territorio regionale;
- dotazione di un sistema di rilevazione informativo, denominato Adonet, che consente il monitoraggio sul territorio regionale dei percorsi delle coppie adottive e delle diverse fasi del procedimento adottivo (D.G.R. n. 3648/2001);
- promozione e sviluppo di interventi a sostegno della genitorialità adottiva e del minore adottato attraverso il finanziamento di progettualità (PTVA) che garantiscono un elevato grado di integrazione, prevalentemente su base provinciale, tra servizi pubblici ed enti autorizzati del privato sociale così come previsto anche dal Protocollo Operativo regionale sulle adozioni nazionali ed internazionali di cui alla D.G.R. n. 2497/2011, nella quale all'Allegato A, punto 1.6, si afferma che la Regione del Veneto "sostiene e promuove lo sviluppo e l'integrazione fra i servizi e le iniziative che compongono il sistema veneto per le adozioni anche attraverso la promozione e l'eventuale finanziamento di progetti orientati al sostegno della famiglia adottiva che sono coordinati a livello provinciale dal Tavolo di lavoro provinciale".

<b>NON AUTOSUFFICIENTI</b>
----------------------------

**DGR 19 novembre 2021, n. 1608, Programmazione e attribuzione alle aziende ULSS delle risorse finanziarie regionali e statali per la Non Autosufficienza - anno 2021. Deliberazione nr. 118/CR/2021. (BUR n. 158 del 26.11.21)**

**Note**

Vengono allocate per obiettivi specifici delle risorse statale e regionali secondo il seguente prospetto:

	Descrizione degli impieghi programmati per l'esercizio 2021	Importi
A	Assistenza in regime residenziale a favore di persone non autosufficienti. Rispetto a quanto già stabilito con DGR n. 2213/2016, n. 1996/2017, n. 1837/2018, n. 1759/2019 e n. 1664/2020, include un incremento nel finanziamento del livello	€ 529.485.710,00

	assistenziale in oggetto pari ad euro 7.131.260,00. Il ripartito tra le aziende ULSS garantisce i livelli di attività in atto erogati dalla rete territoriale ed è volto allo scorrimento delle liste di attesa delle aziende ULSS anche sulla base dei nuovi criteri di accesso introdotti dalla DGR 1304/2020 salvaguardando esigenze di riequilibrio territoriale.	
B	<p>Assistenza in regime residenziale per persone con disabilità.</p> <p>Resta confermato quanto già stabilito con DGR n. 2213/2016, n. 1996/2017, n. 1837/2018, n. 1759/2019 e n. 1664/2020. In particolare lo stanziamento include A) la prosecuzione delle attività del progetto “erogazione prestazioni specialistiche ambulatoriali e diagnostica strumentale a favore di persone affette da gravi disabilità, non collaboranti con personale sanitario” da parte dell’Azienda ULSS 6 mediante l’attribuzione di € 58.000,00 la quale garantirà per il corrente esercizio la continuità degli interventi con produzione di dettagliata relazione dell’attività svolta e rendicontazione; B) l’attuazione della DGR n. 1834/2018 e della DGR n. 1103/2019 sulla riqualificazione del sistema della residenzialità disabili e la prosecuzione della sperimentazione avviata con la DGR n. 2009/2019 a salvaguardia dei livelli di assistenza nel rispetto delle esigenze di riequilibrio territoriale e di riduzione delle liste di attesa.</p>	<p>€</p> <p>72.663.000,00</p>
C	<p>Assistenza in regime semiresidenziale a favore di persone con disabilità.</p> <p>Resta confermato quanto già stabilito con DGR n. 2213/2016, n. 1996/2017, n. 1837/2018, n. 1759/2019 e n. 1664/2020. In particolare lo stanziamento include A) la prosecuzione dei progetti ex DGR n. 739/2015; B) la salvaguardia dei livelli di attività in relazione al consolidamento del sistema tariffario introdotto dalla DGR n. 740/2015 e delineato dalla DGR n. 943/2017; C) la garanzia della riduzione delle liste di attesa nell’ottica di riequilibrio territoriale valorizzando l’esecuzione di percorsi individualizzati orientati all’occupabilità in linea con quanto previsto dalla DGR n. 739/2015; D) la contestualizzazione degli interventi sopra menzionati orientati verso modelli sperimentali di valorizzazione dell’inclusione delle persone con disabilità tra cui sono ricompresi quelli disciplinati dalla DGR n. 1375/2020, a favore delle persone con disabilità sulla base dei diversi livelli di gravità e grado di funzionamento. Viene salvaguardata, in continuità con quanto previsto dalla DGR n. 1664/2020, la quota di incremento del finanziamento del livello assistenziale coordinata con le risorse di cui al DPCM 23/7/2020 previsto dall’art. 104, comma 3 del DL n. 34 del 19/5/2020, già contemplate e anticipate per le medesime finalità del Decreto presidenziale in parola (art. 3, comma 4) nell’ambito degli accordi attuativi delle “co- progettazioni” e dei “Piani organizzativi e delle attività” di cui alle DGR n. 445 del 7/4/2020 e n. 595 del 12/5/2020. In relazione al predetto raccordo si richiama, altresì, il finanziamento degli interventi garantiti per effetto della sperimentazione di cui alla DGR n. 1375/2020 che, si ricorda, viene contestualizzato nell’ambito dello sviluppo di progettualità orientate all’occupabilità ed all’inclusione delle persone con disabilità valorizzando il ruolo dei Centri diurni anche nell’attuazione di “Percorsi educativo occupazionali esterni (in collaborazione con il SIL, se previsti dai progetti individualizzati)” come indicato dalla DGR n. 740/2015.</p>	<p>€</p> <p>97.819.700,00</p>
D	<p>Assistenza in regime domiciliare a favore di persone con disabilità e di persone non autosufficienti: Impegnative di Cura Domiciliare (ICD) di cui alla DGR n. 1338/2013, alla DGR n. 571/2017 e alla DGR n. 1174/2021.</p> <p>È confermato quanto già stabilito con DGR n. 2213/2016, n. 1996/2017, n. 1837/2018, n. 1759/2019 e n. 1664/2020 anche in relazione allo sviluppo delle progettualità di accoglienza programmata e pronta accoglienza nonché delle progettualità</p>	<p>€</p> <p>109.051.500,00</p>

	<p>straordinarie e temporanee.</p> <p>Si richiamano, inoltre, le prescrizioni stabilite dal DM 26/9/2016, dal DPCM 21/11/2019 “Piano nazionale per la non autosufficienza” e dalla attuativa DGR n. 670/2020 “Piano regionale per la non autosufficienza 2019-2021” relativamente alla programmazione delle risorse del FNNA per la quale, sulla base dei requisiti declinati nel piano in ordine ai diversi livelli di gravità vengono considerate le impegnative ICDA, ICDm, ICDp ICD f e ICDsla. Rileva ai fini dello stanziamento l’istituzione della nuova impegnativa ICDmgs e, l’implementazione della linea nella prospettiva della salvaguardia del livello storico, viene orientata verso risposte a favore del target di utenza più grave.</p>	
E	<p>Concorso della Regione alla copertura delle rette di residenzialità in strutture socio-sanitarie a favore di persone non autosufficienti parzialmente esenti dalla compartecipazione, ai sensi dell’art. 2 della LR n. 24/2017. Lo stanziamento salvaguarda il sostegno degli oneri sulla base della numerosità dell’utenza in carico e dei dettami previsti dalla DGR n. 338/2018 stabilite in attuazione della LR n. 24/2017 richiamata.</p>	€ 1.950.000,00
F	<p>Attuazione art. 32, comma 2 della LR n. 11/2014: salvaguardia del finanziamento ai ricoveri temporanei di sollievo finalizzato al sostegno delle famiglie impegnate nell’assistenza ai propri congiunti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA). Resta confermato quanto già stabilito con DGR n. 2213/2016, n. 1996/2017, n. 1837/2018, n. 1759/2019 e n. 1664/2020 .</p>	€ 832.200,00
G	<p>Attuazione art. 30 della LR n. 11/2014: quote di rilievo sanitario di media intensità per disabili ultra sessantacinquenni riconducibili agli anziani non autosufficienti provenienti da altre ULSS e accolti nelle strutture residenziali in data anteriore all’1/1/2004. Resta confermato quanto già stabilito con DGR n. 2213/2016, n. 1996/2017, n. 1837/2018, n. 1759/2019 e n. 1664/2020.</p>	€ 700.000,00
H	<p>Progetti di vita indipendente.</p> <p>Attuazione degli interventi previsti nel secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 12/10/2017: linea di intervento n. 2 “politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l’inclusione nella società”. Viene garantita la prosecuzione e l’implementazione degli interventi sulla base delle disposizioni previste dal DPCM 21/11/2019 “Piano nazionale per la non autosufficienza” e dalla DGR n. 670/2020 “Piano regionale per la non autosufficienza 2019-2021” nonché dalla DGR n. 693 del 31/05/2021 in attuazione del DPCM 21/12/2020</p>	€ 3.360.000,00
I	<p>Erogazione del servizio di telesoccorso-telecontrollo (LR n. 30/2009 e LR n. 23/2012). Resta confermato quanto già stabilito con DGR n. 2213/2016, n. 1996/2017, n. 1837/2018 e n. 1759/2019 e DDR n. 23/2018.</p>	€ 5.500.000,00
L	<p>Attuazione delle prescrizioni di razionalizzazione e contenimento delle spese del SSN di cui all’Intesa Stato-regioni, rep. atti n. 113/CSR del 2/7/2015, recepita dagli articoli dal 9-bis al 9-octies del DL 19/6/2015, n. 78, convertito in legge dalla legge 6/8/2015, n. 125.</p>	€ 11.500.000,00

		€
	<b>Totale impieghi programmati</b>	<b>832.862.110,00</b>

#### PERSONE CON DISABILITA'

**DGR 2 novembre 2021, n. 1501**, Approvazione "Programma annuale di attività 2021- Interventi per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile". L.R. n. 11 del 23 febbraio 2018. (BUR n. 146 del 5.11.21)

##### Note

Viene approvato il documento "Programma annuale di attività 2021- Interventi per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile", e determinare in euro 200.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, per l'attuazione delle iniziative di cui al Programma annuale 2021 a favore delle Scuole Polo per l'inclusione individuate dal MIUR Veneto in ogni Provincia.

**Programma annuale di attività - 2021 Interventi per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere della comunicazione e il riconoscimento della lingua italiana dei segni e della lingua italiana dei segni tattile Legge regionale 23 febbraio 2018 n. 11 Deliberazione Consiglio regionale n. 110 del 19 ottobre 2021 "Piano triennale 2021-2023"**

##### PREMESSA

Nella prospettiva del cambiamento avviato dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità approvata il 13.09.2006 e ratificata dall'Italia con legge n. 18/2009 che identifica fra i suoi principi fondamentali "il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa" e valorizza la specificità della condizione delle persone con deficit sensoriale a tutela dell'identità linguistico culturale (art. 21 co.1 lett. e), art. 24 co.3 lett. b), art. 30 co.4) riconoscendo la lingua dei segni quale strumento volto all'apprendimento ed al superamento e rimozione delle barriere alla comunicazione. In tale quadro evolutivo generale la Regione del Veneto, attraverso la L.R. n. 11 del 23 febbraio 2018 precorre il percorso di inclusione e integrazione sociale a favore delle persone sorde, sordo cieche o con disabilità uditiva o con deficit di comunicazione e di linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo ed altre patologie del sistema nervoso centrale e comunque non collegate alla sordità e delle loro famiglie (art. 2 L.R. n. 11/2018), con lo scopo di abbattere le barriere della comunicazione attraverso il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua italiana dei segni tattile (LIS tattile). In seguito lo Stato Italiano, recentemente, attraverso il decreto legge del 22.03.2021 n. 41 (cosiddetto "Decreto Sostegni"), ha stabilito di promuovere, riconoscere e tutelare la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (LIST), identificando le figure dell'interprete in LIS e dell'interprete in LIST, quali professionisti specializzati nella traduzione e interpretazione rispettivamente della LIS e della LIST.

La Regione del Veneto, avvia con il Piano triennale 2021-2023, approvato con Deliberazione di Consiglio regionale n. 110 del 19 ottobre 2021, il secondo triennio attuativo della L.R. n. 11 del 23 febbraio 2018, proseguendo nel consolidamento dell'esperienza sviluppata nel triennio 2018 - 2020.

Nella pianificazione 2021-2023, sono state coinvolte, a garanzia della rappresentatività dei bisogni e delle istanze della popolazione di riferimento, le associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale nella tutela dei soggetti di cui all'art. 2 della L.R. n. 11/2018.

Il Piano triennale rappresenta quindi, il quadro di riferimento e di coordinamento per le attività e le progettualità favorite sia a livello regionale che da altri enti attuatori nel territorio regionale.

Premminente per delineare il quadro funzionale di contesto risulta il ruolo della Regione del Veneto nell'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità sensoriali che viene

garantita attraverso attività educativo-didattiche di supporto all'allievo per facilitare la comunicazione e superare le difficoltà di apprendimento connesse alla disabilità sensoriale, da svolgere in collaborazione con la scuola, la famiglia, i servizi socio-sanitari, secondo un progetto individualizzato (interventi integrati di supporto alla comunicazione e all'apprendimento). Il perimetro normativo vigente di riferimento per la funzione è quello della L.R. n. 11/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 119", all'art. 129 "Funzioni della Regione" e delle relative disposizioni attuative che disciplina gli interventi sociali a favore di persone sorde, cieche e ipovedenti, compresi i servizi di integrazione di tali soggetti nelle scuole di ogni ordine e grado e nei centri di formazione professionale accreditati, in relazione ai percorsi per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione esercitate in precedenza dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia, sono state riallocate in capo alla Regione.

La Giunta regionale inoltre con il progetto "E-Inclusion: Vedo - Sento - Ascolto - Capisco" ha avviato un percorso di sviluppo e armonizzazione nelle aziende ULSS dei percorsi di accesso ai servizi socio sanitari, sanitari e sociali atti a rimuovere le barriere alla comunicazione che garantisce per l'annualità di riferimento da un lato di dare continuità agli interventi di diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e video interpretariato a distanza nonché l'uso di ogni altra tecnologia finalizzata all'abbattimento delle barriere alla comunicazione già avviati, orientando gli stessi verso una armonizzazione di sistema finalizzata al perseguimento di obiettivi di interazione coordinati sull'intero territorio regionale.

Sulla base di quanto previsto all'art. 4 comma 3 della L.R. n. 11/2018, in base alle linee strategiche e gli ambiti di azione definiti con la Deliberazione di Consiglio n. 110 del 19 ottobre 2021, la Giunta regionale provvede alla predisposizione del Programma annuale delle attività con l'obiettivo di delineare operativamente, secondo un'ottica di ottimizzazione e integrazione delle risorse le attività da promuovere nell'annualità 2021. Il programma annuale 2021, nel quadro sistemico rappresentato, nel proposito di implementare ulteriormente lo sviluppo della LIS/LIST nell'ambito scolastico-formativo regionale, più precisamente nei contesti delle scuole primarie e secondarie, propone azioni mirate alla diffusione dell'utilizzo della LIS/LIST, allo sviluppo di competenze e capacità comunicative, orientando gli interventi verso il personale scolastico (docente e non) con lo scopo di qualificare le attività educativo-didattiche e relazionali per una reale inclusione dell'alunno con disabilità sensoriale. Le difficoltà comunicative tra gli alunni/studenti con disabilità sensoriali (ex art. 2 della L.R. n. 11/2018), spesso causano equivoci linguistici, fraintendimenti e difficoltà nella comprensione con riflessi anche nelle dinamiche relazionali nel rapporto alunno/docente e alunno/gruppo dei pari.

Tali difficoltà spesso sono attribuibili appunto alle barriere che impediscono la comunicazione. Da ciò si può dedurre che l'utilizzo della LIS/LIST consente e favorisce l'integrazione col mondo degli udenti e facilita i processi di inclusione e partecipazione degli alunni con disabilità e delle loro famiglie nell'ambito dei percorsi formativi nel contesto di vita scolastico per creare un ambiente inclusivo e orientato verso una crescita adeguata delle potenzialità. Il programma annuale delle attività 2021 ha inoltre l'obiettivo di superare e abbattere, grazie ad azione di sensibilizzazione all'interno dell'ambiente scolastico i numerosi stereotipi e pregiudizi che rendono il deficit sensoriale una disabilità anzitutto sociale.

#### A. Obiettivi Interventi in ambito scolastico

L'integrazione scolastica e la rimozione delle barriere, nell'ambito della facilitazione alla realizzazione del percorso formativo dello studente con disabilità sensoriali, facendo fronte ai limiti comunicativi e di partecipazione anche nel quadro del contesto non strettamente legato all'attività in classe, favorisce il superamento delle difficoltà nel processo di apprendimento ed è funzionale al raggiungimento degli esiti formativi, scolastici e personali. A questo proposito risulta funzionale al compimento dello sviluppo delle linee strategiche degli ambiti di azione, la valorizzazione di sinergie interistituzionali tra Regione del Veneto e Ministero dell'Istruzione attraverso l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto per l'implementazione di interventi di sensibilizzazione e formativi a favore del personale scolastico (docente e non) per l'acquisizione delle competenze di base, sia teoriche che pratiche per stabilire una relazione efficace con gli alunni con

disabilità sensoriale, anche attraverso laboratori didattici in cui venga incoraggiata l'interazione con l'alunno con disabilità sensoriali e il gruppo classe/dei pari attraverso l'utilizzo della LIS/LIST. SCUOLA

#### Finalità

Garantire agli studenti con disabilità sensoriali, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, l'apprendimento e la comunicazione, anche con l'uso della LIS e LIS tattile, affinché sia garantito il principio di libertà di scelta di comunicazione della persona sorde e delle loro famiglie. Azioni - Interventi per favorire una migliore inclusione degli alunni con disabilità sensoriale e dei loro genitori in un contesto scolastico inclusivo, attraverso la formazione e lo sviluppo di consapevolezza e capacità comunicative ed espressivo linguistiche in LIS e LIS tattile del personale docente e non e degli alunni normo udenti, in grado di favorire un ponte comunicativo efficace tra insegnanti e con il gruppo classe per incoraggiare la socializzazione e la partecipazione attiva. - Interventi per l'elaborazione di materiale scolastico anche sottotitolato per il superamento dei contenuti didattici (multimediali e digitali) veicolati attraverso canale uditivo (file audio-filmati). - Interventi di assistenza integrativa scolastica attraverso attività educativodidattiche di supporto all'allievo per agevolare la comunicazione e superare le difficoltà di apprendimento connesse alla disabilità, da svolgere in collaborazione con la scuola, la famiglia e i servizi socio-sanitari secondo un progetto individualizzato (interventi integrati di supporto alla comunicazione e all'apprendimento), svolto da personale specifico di assistenza anche con eventuale conoscenza nella LIS e LIS tattile. - Interventi di promozione all'interno delle scuole, della LIS e LIS tattile anche tra il personale delle scuole in modo integrato e coordinato con i servizi che prendono in carico gli assistiti e le loro famiglie. Attuatori Uffici scolastici territoriali, Scuole, enti del terzo settore nonché enti riconducibili ai soggetti di cui al comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 11/2018 Target destinatari Persone sorde, sordocieche, con disabilità uditiva in generale, con deficit di comunicazione o di linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo o con altre patologie del sistema nervoso centrale e comunque non collegate alla sordità e le loro famiglie. B. Risorse finanziarie

Per quanto concerne l'ambito finanziario tali azioni trovano copertura nel Bilancio di previsione relativo al periodo 2021-2023, nell'ambito delle risorse allocate al capitolo di spesa denominato "Azioni regionali per la diffusione e l'uso della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile - trasferimenti correnti (art. 3, c. 1, lett. d, e, f, g, l.r. 23/02/2018, n.11)", laddove è previsto lo stanziamento di € 200.000,00 per l'annualità 2021. La somma complessiva di € 200.000,00, viene ripartita tra le Scuole Polo per l'inclusione individuate dal MIUR - Direzione Generale - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto in ogni provincia del territorio. Scuola Polo Importo in euro IC "E.B. Pierazzo" di Noale (VE) 31.306,00 IIS "E.U. Ruzza" di Padova 31.306,00 IIS "F. Besta" di Treviso 31.306,00 IC Badia – Trecenta di Rovigo 21.735,00 IC 17 Montorio di Verona 31.306,00 IC Ponte nelle Alpi (BL) 21.735,00 IC "C. Ridolfi" di Lonigo (VI) 31.306,00 200.000,00 Le Scuole Polo, quali riferimenti operativi nell'ambito dei rapporti sinergici per la realizzazione del programma annuale, assegnatarie del finanziamento, sono tenute a presentare alla Direzione Servizi Sociali - U.O. Non Autosufficienza, entro il 20 dicembre 2021, una relazione delle iniziative e degli interventi programmati.

Le stesse scuole, a chiusura delle progettualità, sono tenute ad inviare alla Direzione Servizi Sociali una relazione finale che contenga la descrizione delle azioni progettuali, gli obiettivi fissati e i risultati raggiunti, secondo gli indicatori di monitoraggio individuati nel piano triennale approvato con Deliberazione di Consiglio regionale n.110 del 19 ottobre 2021

**DGR 2 novembre 2021, n. 1498**, Determinazioni relative alla programmazione residenziale extraospedaliera area salute mentale e all'accreditamento istituzionale ex DGR 522/2020. (BUR n. 156 del 23.11.21)

#### Note

Il provvedimento dispone determinazioni in merito all'attuazione della programmazione residenziale extraospedaliera area salute mentale e al rinnovo dell'accreditamento istituzionale per alcune unità di offerta accreditate ex DGR 522/2020 in conseguenza alle criticità in parte relate al contesto pandemico in atto: Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta (CTRP): Comunità Alloggio (CA) a protezione differenziata per pazienti; Gruppi Appartamento Protetti (GAP) con assistenza socio-sanitaria di bassa intensità.



Viene prorogato di ulteriori 18 mesi fino al 30 settembre 2022 il periodo per la completa attuazione della programmazione regionale relativamente all'attivazione di nuove unità di offerta e prorogata di ulteriori 18 mesi fino al 30 settembre 2022 la durata dell'accreditamento istituzionale per le unità di offerta tenute a modificare la tipologia.

## POLITICHE SOCIALI

**DGR 12 ottobre 2021, n. 1393**, Rinnovi accreditamento istituzionale per le unità di offerta dei servizi socio sanitari area anziani e disabili. (L.R. n. 22/2002). (BUR n. 154 del 19.11.21)

### Note

Viene rilasciato il rinnovo di accreditamento, a valere dall'anno 2021, per tre anni fino al 31/12/2023 agli enti gestori delle unità di offerta già accreditate che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone non autosufficienti e disabili individuati.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'*articolo 8-quinquies* del D.Lgs. 502/92.

**DGR 2 novembre 2021, n. 1495**, Determinazione delle tipologie di intervento e delle strutture sociali e socio-sanitarie oggetto dei finanziamenti, dei criteri e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande e per l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti. Articolo 44, comma 3, legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" e s.m.i. Deliberazione n. 108/CR del 5 ottobre 2021. (BUR n. 146 del 5.11.21)

### Note

Il provvedimento fissa i criteri e le modalità operative dell'erogazione riguardanti il fondo in ossequio ai precetti indicati dal testo normativo in oggetto indicato.

### Vengono approvati:

- **Allegato A** "Modalità e termini per l'ammissione al finanziamento regionale – Bando 2021-2023";
- **Allegato B** "Istanza di finanziamento di cui all'articolo 44 della Legge Regionale n. 45 del dicembre 2017";
- **Allegato C** "schema di Convenzione" da sottoscrivere dal Direttore regionale della Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva e dal soggetto assegnatario del finanziamento.

L' impegno di spesa è di euro 10.000,00 euro.

**DGR 11 novembre 2021, n. 1553**, Proroga validità Piani di zona straordinari dei servizi sociali e sociosanitari al 31 dicembre 2022 (DGR n. 426 del 9 aprile 2019 e DGR n. 1252 del 1° settembre 2020) (BUR n. 153 del 19.11.21)

### Note

A seguito di specifiche richieste presentate dai territori, sono state comunicate agli interlocutori delle Aziende Ulss e dei Comuni, alcune variazioni relative al periodo di operatività del Piano di Zona straordinario, prevedendo quale nuova data di scadenza il 31 marzo 2022 e fissando la presentazione dei Piani di zona 2022-2024 al 28 febbraio 2022, riconoscendone la validità a partire dal 1° aprile 2022.

## SANITÀ

**DGR 5 ottobre 2021, n. 1341**, Definizione di requisiti, modalità di accesso e di erogazione del contributo a favore di assistite affette da alopecia per l'acquisto di una parrucca: L.R. 39/2020, art 9. (BUR n. 146 del 5.11.21)

### Note:

Vengono definiti i requisiti, le modalità di accesso e di erogazione di un contributo economico per l'acquisto di una parrucca a favore delle assistite residenti nella Regione del Veneto affette da alopecia areata o da

alopecia in seguito a terapia chemioterapica e/o radioterapica conseguente a patologia tumorale, in attuazione dell'art. 9 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39.

**DGR 11 novembre 2021, n. 1544**, Aggiornamento del Piano di Sanità Pubblica "Test e screening per SARS-CoV-2 e rafforzamento della campagna vaccinale COVID-19" e contestuale modifica della D.G.R. n. 344 del 17/03/2020 e ss.mm.ii.(BUR n. 151 del 16.11.21)

**Note**

Viene approvato il nuovo Piano di Sanità Pubblica "Test e screening per SARS-CoV-2 e rafforzamento della campagna vaccinale COVID-19", elaborato dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria.

Il contenuto del Piano di Sanità Pubblica "Test e screening per SARS-CoV-2 e rafforzamento della campagna vaccinale COVID-19" potrà essere ulteriormente rimodulato al variare dell'attuale scenario epidemiologico.

**DGR 11 novembre 2021, n. 1575**, Approvazione del Documento recante "Aggiornamenti sull'offerta della vaccinazione contro l'Herpes Zoster in Regione Veneto", di cui al Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale (PNPV) vigente, e aggiornamento del Calendario Vaccinale della Regione del Veneto. (BUR n. 151 del 16.11.21)

**Note**

La Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione ha elaborato il Documento recante "Aggiornamenti sull'offerta della vaccinazione contro l'Herpes Zoster in Regione del Veneto", che viene approvato nel contesto del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale (PNPV).

**DGR 12 ottobre 2021, n. 1385**, Approvazione del piano di attività 2021 del Coordinamento regionale per le Malattie Rare ed assegnazione del finanziamento, per l'anno 2021, per il funzionamento del Coordinamento e per le funzioni e attività del Registro Nascite. (BUR n. 154 del 19.11.21)

**Note**

Viene approvato il piano di attività 2021 del Coordinamento regionale per le Malattie Rare, assegnando all'Azienda Ospedale-Università di Padova (ente cui spetta la gestione economico-finanziaria del Coordinamento), per l'anno 2021, un finanziamento di euro 500.000,00 per il funzionamento del Coordinamento medesimo ed ad Azienda Zero, per l'anno 2021, un finanziamento di euro 250.000,00 per le funzioni e le attività del Registro Nascite.

**DGR 12 ottobre 2021, n. 1389**, Approvazione del bilancio di esercizio 2020 consolidato del Servizio Sanitario della Regione del Veneto e determinazioni conseguenti. (BUR n. 155 del 19.11.21)

**Note**

Anche nell'esercizio 2020 il SSR del Veneto è in condizione di equilibrio economico, con un risultato positivo di euro 2.194.781,45. Le evidenze dei sezionali contabili di Azienda Zero mettono in luce che tale utile è riconducibile al sezionale "Azienda Zero Gestione" per la quota di euro 333.904,49 e al sezionale "Azienda Zero Trasferimenti" per la quota di euro 1.860.876,96.

La condizione di equilibrio economico è stata accertata dal Tavolo tecnico competente.

**DGR 12 ottobre 2021, n. 1390**, Ricognizione dei livelli aggiuntivi di assistenza erogati nella Regione del Veneto nel 2020. (BUR n. 154 del 19.11.21)

**Note**

Viene preso atto degli esiti della ricognizione dei livelli aggiuntivi di assistenza erogati nella Regione nel corso del 2020, ai fini degli adempimenti previsti dall'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano Rep. Atti n. 243 del 3 dicembre 2009 - art. 4, Adempimenti per l'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale.

L'onere complessivo dei livelli aggiuntivi di assistenza riferiti all'anno 2020 ammonta ad euro 3.552.327,99

**DGR 12 ottobre 2021, n. 1384**, Partecipazione della Regione del Veneto alla Rete Regions for Health Network RHN-WHO - anno 2021. (BUR n. 154 del 19.11.21)

**Note**

Viene approvata la prosecuzione per l'anno 2021 della partecipazione della Regione del Veneto alle attività della Rete Regions for Health Network - RHN-WHO (Rete dell'Organizzazione Mondiale della Sanità - OMS delle Regioni che promuovono la Salute) con sede a Copenhagen (Danimarca), a cui il Veneto partecipa dal 1998 quale prima Regione italiana con un sistema sanitario in linea con i requisiti previsti per l'adesione alla Rete. Si assegna a RHN-WHO il finanziamento di euro 5.099,01.